7.4.159

CODICE CIVILE

PER GLI STATI

DI PARMA PIACENZA

E GUASTALLA

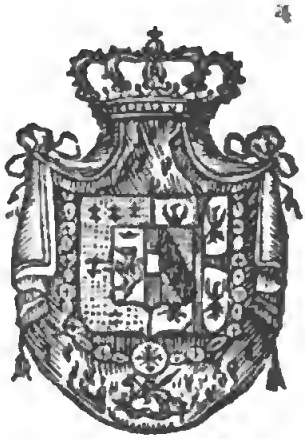

PARMA

DALLA DUCALE TIPOGRAFIA

MDCCCXX.

Digitized by Google

Digitized by Google

NOI MARIA LUIGIA

PRINCIPESSA IMPERIALE

ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA

DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA

ECC. ECC. ECC.

Vista la disposizione colla quale, in adempimento delle provide cure di S. M. I. R. A. l'Augustissimo Nostro Padre, cui era in allora da Noi raccomandata la suprema Amministrazione dei Nostri Stati, fu ordinata la compilazione di una nuova legislazione civile per questi Ducati, ed istituita per ciò una Commessione Legislativa composta di cinque Giureconsulti Parmensi;

Visto il progetto di codice fatto dalla detta Commessione Legislativa;

Viste le riforme ed aggiunte al rammentato progetto, opera della Commessione che alla prefata M. S. I. R. A. piacque di nominare nelle persone di tre Milanesi Giureconsulti;

Veduto l'altro progetto di codice di leggi civili compilato dalla Commessione che fu stabilita pel Nostro Rescritto dei 23 Agosto 1819 (834 G.) incaricata di richiamare ad esame il primo progetto, e le riforme ed aggiunte dei Milanesi Giureconsulti, e di ricomporne una nuova proposizione; non meno che il Nostro Rescritto (884 G.) 16 Settembre 1819, con cui fu stabilita la Commessione del codice di processura civile;

Vedute le mutazioni ed aggiunte a questo nuovo progetto a Noi sottoposte dalla Commessione definitiva del codice creata con altri Nostri Rescritti (938 e 994 G.) delli 12 Novembre 1819;

Veduto il Nostro Rescritto (1094 G.) 4 Gennajo 1820, pel quale l'anzidetto progetto colle mutazioni ed aggiunte proposte dalla Commessione Legislativa fu da Noi approvato e sanzionato qual codice di leggi civili pei Nostri Ducati di Parma Piacenza e Guastalla, e ne venne ordinata la stampa;

DECRETIAMO QUANTO SEGUE:

1.° Il codice di leggi civili da Noi sanzionato col riferito Rescritto delli 4 Gennajo sarà promulgato il giorno dieci Aprile di quest'anno.

2.° La promulgazione si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato del codice

Al Consiglio di Stato e di Governo,
Alla Corte d'Appello e di Cassazione,
Al Magistrato dei Riformatori dell'Università degli Studj,
Al Tribunale Civile e Criminale di Parma,
Al Tribunale Civile e Criminale di Piacenza,
Al Governatore di Parma e Guastalla,
Al Governatore di Piacenza,
Al Delegato di Borgotaro,
Ai Tribunali di Commercio,
Ai Pretori,
Al Podestà di Parma,
Al Podestà di Piacenza,
Ai Giudici Vicarj nelle Città di Parma e Piacenza,
Alle Camere di Commercio,
Alle Camere degli Avvocati,
Alle Camere dei Causidici e de' Notaj,
A tutte le Pubbliche Amministrazioni.

3.° I nominati nel precedente articolo faranno deposito nei loro atti dell'esemplare del codice, e dai respettivi cancellieri e segretarj sarà scritta relazione di tale deposito in doppio originale, uno de' quali verrà spedito alla Nostra Presidenza dell'Interno.

4.° Due esemplari stampati del codice saranno da Noi sottoscritti, ed in ogni foglio contrassegnati dal Nostro Ministro di Stato.

5.° Questi esemplari saranno gli originali del codice, e verranno depositati nei Nostri archivj di Stato.

6.° Sarà pure negli stessi archivj fatto deposito degli originali delle relazioni da trasmettersi, come è disposto nell'articolo 3, alla Presidenza dell' Interno: questi originali così depositati faranno fede della seguita promulgazione del codice.

7.° Il codice avrà nei Nostri Ducati di Parma Piacenza e Guastalla la sua piena esecuzione il dì primo del mese di Luglio del corrente anno 1820. Dallo stesso dì avranno effetto le disposizioni tutte delle leggi transitorie, e principieranno li termini che si prescrivono per le medesime leggi.

8.° Dal giorno stabilito nell'articolo precedente tutte le leggi, ordinanze, consuetudini generali, o speciali, i decreti, e regolamenti, e tutte le altre disposizioni legislative anteriormente osservate nei Nostri Dominj, cesseranno d'aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni del nuovo codice.

9.° Il presente Decreto sarà posto in fronte di ciascun esemplare stampato del codice.

10.° Il Nostro Ministro di Stato, quanto all'articolo 4, ed il Presidente dell' Interno in ciò che gli appartiene, sono incaricati della esecuzione di questo Nostro Decreto.

Dato nella Nostra Residenza di Parma il giorno ventitre del mese di Marzo dell'anno mille ottocento venti.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà
Il Ministro di Stato
CONTE MAGAWLY.

Per copia conforme
Il Presidente dell' Interno
Commend. F. CORNACCHIA.

DELLA
PROMULGAZIONE
E DEGLI EFFETTI
DELLE
LEGGI CIVILI.

Articolo Primo.

La promulgazione della legge si fa in uno stesso giorno nella piazza principale di Parma, Piacenza, Guastalla e Borgotaro, premesso il suono della tromba, dai pubblici banditori col leggerla al popolo, e coll' ivi affigerla immediatamente in istampa.

2. I pubblici banditori attesteranno la fatta promulgazione a tergo dell' esemplare letto al popolo segnandone il giorno e l' ora; vi apporranno la loro firma, e faranno tosto deposito di quell' esemplare negli uffizj de' respettivi Governatori, Pro-Governatori, e Delegati.

L' esemplare così attergato, e custodito nei detti uffizj fa prova della promulgazione.

3. Nei comuni di Parma, Piacenza, Guastalla e Borgotaro la legge obbliga immediatamente dopo

la sua promulgazione, e in tutti gli altri comuni dei Ducati tre giorni dopo quello della detta promulgazione, tranne il caso, in cui nella stessa legge fosse altrimenti disposto.

4. La legge promulgata nel modo stabilito nell' articolo primo non può essere abrogata che da un'altra legge promulgata nelle medesime forme.

5. Gli atti che da persone suddite vengono fatti in paese estero, qualora si vogliano eseguire in questi Ducati, debbono regolarsi, in ciò che concerne lo stato e la capacità delle persone, colle disposizioni del presente Codice.

6. I beni immobili ancorchè posseduti da stranieri soggiacciono alle disposizioni di questo Codice.

7. Le leggi non dispongono che per l'avvenire: esse non hanno effetto retroattivo.

8. Colle private convenzioni non si può derogare alle leggi, che risguardano all'ordine pubblico, ed ai buoni costumi.

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

9. Le persone si considerano dalla legge nello stato di cittadinanza, nello stato di famiglia, e nello stato di tutela.

10. Ciascuno di questi tre stati porta seco dei diritti, e dei doveri particolari.

PARTE PRIMA.

DELLO STATO DI CITTADINANZA.

11. Lo stato di cittadinanza è la qualità, che rende la persona capace del godimento dei diritti civili.

12. I diritti civili sono quelli che la legge civile attribuisce allo stato di famiglia, e di tutela, quelli che risguardano alla capacità di disporre, e ricevere per testamento o per donazione, e di succedere ab intestato, e tutti quelli, per l'esercizio de' quali è richiesta espressamente la qualità di cittadino.

TITOLO UNICO.

Dei cittadini.

CAPO PRIMO.

Dei modi di acquistare la cittadinanza.

13. È cittadino chi nasce da padre cittadino di questi Stati, ancorchè nasca in paese straniero.

14. Chi nasce anche in paese straniero da padre, che abbia perduta la qualità di cittadino, può sempre acquistare siffatta qualità, purchè, se abita fuori, dichiari di volere stabilire il suo domicilio in questi Stati, e ve lo stabilisca di fatto col trasportarsi ad abitarvi unitamente alla famiglia nel termine di un anno dal giorno della suddetta dichiarazione; o, se già vi abita, dichiari di volervi prendere, e vi prenda realmente stabile domicilio entro il termine suddetto.

Tali dichiarazioni debbono farsi sui registri di cittadinanza del comune, in cui si vuole stabilire il domicilio.

15. Le persone, di cui nell'articolo antecedente, non possono godere dell' acquistata qualità di cittadini, se non per l'esercizio dei diritti, che nascono a loro vantaggio dopo le dette dichiarazioni.

16. Il figlio che nasce fuor di legittimo matrimonio è cittadino, se nasce da madre che abbia tale qualità.

17. I figli nati da madre incerta, che ebbero ricovero nei pubblici ospizj di questi Stati, si presumono nati da madre cittadina.

18. La donna forestiera, che si marita con un cittadino, segue la condizione del marito, e la ritiene anche rimasta vedova, purchè continui ad abitare in questi Stati.

19. Nessun forestiero può acquistare i diritti di cittadino, se non previo un decreto di cittadinanza, che deve implorarsi dalla Sovrana Autorità.

CAPO SECONDO.

Dei modi di perdere la cittadinanza.

20. La qualità di cittadino si perde da coloro, che senza permesso del Governo o si stabiliscono in paese estero con animo di non più ritornare, o cessano di abitare in questi Stati pel corso di anni dieci, o accettano pubblici impieghi o servigi da un altro Governo.

21. Se i minori anche emancipati, gl'interdetti, i figli soggetti alla patria podestà, e le femmine esistenti sotto l'autorità del marito avranno soltanto lasciato di abitare in questi Stati, il

decennio non corre che dal tempo, in cui sia cessata la minore età, l'interdizione, la patria podestà, e l'autorità maritale.

22. I minori quantunque emancipati, i figli soggetti alla patria podestà, e le femmine esistenti sotto l'autorità del marito, che o siensi stabiliti in paese estero, o vi abbiano accettato pubblico impiego, perdono la cittadinanza allora solamente che dentro un anno, da computarsi dal tempo determinato nell' articolo antecedente, non dimettano l' impiego, e rientrino in questi Stati.

23. Non incorrono la privazione della cittadinanza coloro, che possono provare di essere stati per legittima causa impediti dall' uniformarsi alle disposizioni degli articoli precedenti.

24. La femmina cittadina maritandosi con uno straniero segue la condizione del marito, sebbene abiti in questi Stati: anche rimasta vedova, ella è della stessa condizione, quando non si conformi alle disposizioni dell' articolo 14.

25. Le condanne penali importano la privazione della cittadinanza nei soli casi, in cui la legge vi annette la morte civile.

26. Nessuna delle cause, per cui si perde la cittadinanza, produce quest' effetto, se non per sentenza pronunciata ad istanza del ministero pubblico, o degli aventi interesse, e passata in giudicato.

27. La sentenza ne dichiara incorsa la perdita dal tempo, in cui essa stabilisce essersi verificati i fatti che la produssero.

28. La perdita però della cittadinanza, che deriva dalla morte civile, s'incorre dal giorno, in cui la sentenza criminale passa in giudicato.

CAPO TERZO.

Degli effetti della perdita della cittadinanza.

29. Il condannato, a norma dell'articolo 25, oltre la perdita dei diritti civili, rimane privo di tutti i beni da lui posseduti, e se ne apre la successione a favore degli eredi legittimi.

30. Lo stesso accade al cittadino divenuto straniero, a termine dell'articolo 20, eccetto che questi continua nel possesso de' beni mobili, ed ha il diritto di acquistarne e disporne al pari d'ogni altro straniero.

31. La donna, che si è maritata ad uno straniero, non potrà più disporre de' beni stabili da lei posseduti in questi Ducati che per atto fra vivi a titolo oneroso.

Potrà disporne anche per donazione, o per testamento, purchè disponga in favore di un cittadino di questi Stati.

32. Non ostante le disposizioni, di cui negli articoli 19 e 31, il forestiero godrà negli Stati di Parma, Piacenza, e Guastalla dei medesimi di-

ritti civili, ai quali sono o saranno ammessi dal suo Governo i cittadini di questi Stati in vigore di pubblici trattati, o di solenni reciproche dichiarazioni equivalenti.

PARTE SECONDA.

DELLO STATO DI FAMIGLIA.

33. Lo stato di famiglia è la qualità, per cui la persona è capace di quei diritti civili, che la legge accorda alla condizione di marito, di moglie, di padre di famiglia, di figliuol di famiglia.

Tale stato si acquista col matrimonio, colla legittimazione, coll'adozione.

TITOLO PRIMO.

Del matrimonio.

CAPO PRIMO.

Della celebrazione del matrimonio.

34. Il matrimonio si celebra tra' cattolici giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica.

Per quanto risguarda agli ebrei, la cui religione è tollerata in questi Stati, il matrimonio si celebra giusta i loro riti.

35. Deve inoltre celebrarsi sotto le condizioni seguenti:

L'uomo deve aver compiuto gli anni diciotto, e gli anni quindici la donna.

L'uomo e la donna esistenti in età minorile debbono ottenere il consenso di quelli, alla cui patria podestà sono sottoposti, e mancando chi goda la patria podestà, od essendo incapace, od altrimenti impedito, quello de' tutori da nominarsi loro specialmente dal pretore, qualora non ne siano provveduti.

I minori emancipati debbono ottenere il consenso del padre, o dell'ascendente emancipante, e in mancanza dell'emancipante quello di un curatore speciale da nominarsi dal pretore.

I figli d'ambo i sessi maggiori di età, ma non giunti ancora agli anni ventiquattro compiuti, dovranno ottenere il consenso dei lor genitori; ed essendovi disparere tra questi, basterà il consenso del padre.

Anche gl'illegittimi esistenti in età minorile dovranno conseguire l'assenso del tutore, che loro sarà deputato specialmente dal pretore, qualora non ne siano provveduti.

La vedova non può rimaritarsi che dieci mesi dopo la morte del marito.

36. L'adempimento di queste condizioni si giustifica nei modi prescritti negli articoli 301, 302, e 303.

37. L'inosservanza di alcuna di queste condizioni impedisce ai contraenti l'acquisto soltanto dei diritti civili attribuiti al matrimonio legittimo.

Ma questa inosservanza per parte dei genitori non tòglie alla prole i diritti procedenti da una legittima filiazione.

38. La dispensa dagl'impedimenti al matrimonio potrà chiedersi per gravi motivi al Governo, il quale secondo la qualità delle circostanze si metterà in ulteriore corrispondenza.

CAPO SECONDO.

Delle opposizioni al matrimonio.

39. Il conjuge ha diritto di opporsi al conjuge che tentasse di contrarre altro matrimonio.

40. La promessa di unirsi in matrimonio comunque data ed ottenuta non attribuisce diritto di fare opposizione, e nemmeno obbliga alla esecuzione di ciò, che è stato pattuito in caso di non adempimento.

Alla parte, che non diede alcun fondato motivo all'altra di mancare alla promessa, è riservato il solo diritto di farsi risarcire dei danni sofferti.

41. Chi ha il diritto di patria podestà può fare opposizione al matrimonio delle persone a lui soggette, e non è tenuto di allegare i motivi della sua opposizione, salvo che al Governo nel caso, in cui il figlio vi avesse ricorso.

Lo stesso diritto è attribuito al padre, o all'ascendente emancipante verso il minore emancipato.

42. Possono egualmente i tutori non che i curatori speciali de'minori emancipati fare opposizione al matrimonio delle persone loro soggette, ma sono obbligati ad allegarne i motivi.

La mancanza dei mezzi di sussistenza; i cattivi costumi comprovati, o generalmente conosciuti; le malattie contagiose; i difetti, che impediscono lo scopo del matrimonio, ed altre cause egualmente gravi, offrono al tutore o al curatore motivo di opposizione.

43. Gli altri ascendenti, di cui non è parlato nell'articolo 41, ed in loro mancanza il fratello, o la sorella, lo zio, o la zia, il cugino, o la cugina di primo grado costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione se non allegandone a motivo lo stato d'imbecillità, demenza, o furore del futuro conjuge, e promovendone a un tempo stesso la interdizione.

Il tribunale non accoglie la dimanda dell'opposizione, se riconosce inconcludenti i fatti che si adducono a prova del furore, della imbecil-

lità, o demenza; ammettendola, prescrive il termine più breve, entro il quale si possa ultimare il giudizio d'interdizione.

44. Ogni atto di opposizione esprime la qualità, che attribuisce all'opponente il diritto di farla; contiene l'elezione di domicilio nel luogo, dove il matrimonio si avrebbe a celebrare, non che i motivi dell'opposizione, se questa è fatta da persona, che abbia l'obbligo di esprimerli: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufficial pubblico, che avesse sottoscritto l'atto dell'opposizione.

45. Il tribunale pronuncia entro dieci giorni sulla dimanda fatta perchè si revochi l'opposizione.

46. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

47. Gli opponenti, tranne i nominati all'art. 41, possono essere condannati ai danni ed interessi, se l'opposizione è rigettata.

48. Chi promove l'opposizione deve significarla all'ufficiale dello stato civile del domicilio della sposa ed al paroco, e quanto agli ebrei alla persona, che deve assistere alla celebrazione del matrimonio.

CAPO TERZO.

Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

49. Il matrimonio produce diritti e doveri reciproci tanto fra conjugi, quanto fra genitori, figli, e discendenti.

Sezione I.

Dei diritti e dei doveri fra' conjugi.

50. Il marito è in dovere di assistere, di proteggere la moglie, di riceverla in sua casa, e somministrarle, in proporzione della sua condizione e de' suoi mezzi di sussistenza, quanto è richiesto dai bisogni della vita.

51. La moglie è tenuta di obbedire al marito, di abitare con lui, e di seguitarlo ovunque egli creda opportuno: essa non ha altro domicilio che quello del marito, eccettuato il caso di personale separazione.

52. Essa deve concorrere al mantenimento del marito, quando non ne abbia egli i mezzi bastanti.

53. Non può stare in giudizio senza l'assistenza del marito: se questi non voglia, o non possa prestarla, il pretore, o tribunale competente in causa vi provvede colla nomina di un curatore alla lite.

L'assistenza però del marito non è necessaria, quando si tratta di giudizj istituiti contro di lei per misfatti, delitti, e contravvenzioni.

54. Non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo, sia gratuito sia oneroso, nè obbligarsi, senza che il marito o personalmente od in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso.

55. Negli atti giudiziali, in cui gl'interessi del marito potessero essere in opposizione con quelli della moglie, non basta il consenso del marito, ma il giudice inoltre provvede, come è detto nell'articolo 53.

56. Negli atti estragiudiziali, ne' quali il marito avesse direttamente o indirettamente interesse, la moglie non avrà bisogno del consenso del marito, ma non potrà contrattare senza ordinazione del pretore del proprio domicilio.

57. Lo stesso provvedimento avrà luogo nei casi, in cui il marito non voglia prestare alla moglie l'assistenza, o il consenso, oppure nol possa perchè minore quantunque emancipato, interdetto, lontano, o condannato a pena afflittiva ed infamante.

58. Nel caso che il marito ricusi l'assistenza, o il consenso, il giudice non darà curatore, nè farà ordinazione senz'aver prima interpellato il marito.

59. È rimesso alla prudenza del giudice il determinare in quali casi la lontananza del marito somministri motivo di supplire cogli anzidetti provvedimenti al difetto di assistenza, o consenso del medesimo.

60. La moglie, che esercita pubblicamente un traffico suo proprio, può contrarre obbligazioni per tutto ciò che vi ha riguardo senza il consenso del marito, purchè ne abbia ottenuta l'approvazione ad intraprenderlo.

61. La moglie può far testamento senza il consenso del marito.

62. La nullità per difetto dell'assistenza, o del consenso del marito non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o dai loro eredi.

63. La separazione di convivenza può implorarsi da uno de' conjugi per ciascuno de' seguenti motivi:

1.° Se il conjuge sia stato dichiarato reo di adulterio, o di delitto che importi pena afflittiva ed infamante;

2.° Se abbia dolosamente abbandonato l'altro conjuge;

3.° Se conduca una vita apertamente scostumata;

4.° Se abbia insidiato alla vita, o alla salute del conjuge;

5.° Se facciasi reo di ripetuti maltrattamenti, o di insulti gravi in ragione della qualità delle persone;

6.° Se sopravvengano abituali infermità, che portino pericolo di contagio.

64. La dimanda di separazione deve essere fatta dinanzi al tribunale del domicilio del marito, previa l'approvazione del presidente: se questa è promossa dalla moglie, essa non abbisogna di esservi autorizzata dal marito.

65. Il presidente prima di ammettere tale dimanda deve richiamar seriamente gli sposi a

quei doveri, che a vicenda si giurarono nell' unirsi in matrimonio, e rappresentar loro i dannosi effetti della separazione. Dopo tali ammonizioni il presidente non potrà mai, se non trascorsi otto giorni, ammettere la dimanda.

66. Questa sarà istrutta, e giudicata in via sommaria, senza pubblicità, e col solo intervento delle parti e dei loro assistenti.

67. Il tribunale ordinando la separazione dovrà nella stessa sentenza dichiarare, se, e come debba essere provveduto alla sussistenza del conjuge, che ha dato motivo alla separazione, e deciderà insieme presso quale dei conjugi, e dove debba essere ricoverata e mantenuta la prole.

Che se la separazione procedesse da colpa della moglie, potrà il tribunale nella sua prudenza adottare que' provvedimenti, che crederà necessarj a proteggere il decoro, ed i buoni costumi.

68. La sentenza sarà soggetta ad appello, e la causa verrà terminata in via sommaria e senza pubblicità entro dieci giorni da quello dell'introdotta appellazione.

69. Qualora i conjugi vogliano riunirsi, dovranno esservi autorizzati dal tribunale.

In caso di nuova separazione dovranno rinnovarsi le formalità della prima.

70. Quando la moglie si costituisca una dote, o questa le sia da altri costituita, il marito all'

atto del matrimonio acquista diritto ai frutti della dote stessa durante il medesimo matrimonio.

Se nel contratto di matrimonio non vi ha convenzione speciale in contrario, i conjugi acquistano inoltre vicendevolmente diritto ai lucri nuziali, che restano determinati negli articoli seguenti.

71. Il marito acquista diritto alla piena proprietà della dote nel caso di premorienza della moglie senza figli, o discendenti d'alcun matrimonio.

72. Nel caso di premorienza della moglie con figli, o discendenti dal marito superstite, questi ha diritto all' usufrutto dell istessa dote sua vita durante.

73. Se la moglie premuore lasciando figli, o discendenti o da' precedenti matrimonj soltanto, o insieme dal marito superstite, questi acquista diritto alla piena proprietà del terzo della dote.

74. A vicenda la moglie acquista diritto, nel caso di premorienza del marito senza figli o discendenti, all'aumento in piena proprietà di un quinto sopra la dote, che il marito sarà obbligato di restituirle.

Questo diritto non sarà che dell'usufrutto del suddetto aumento, quando il marito sia premorto lasciando figli, o discendenti.

75. I lucri nuziali, di cui negli articoli precedenti, sono considerati debiti dell'eredità del conjuge premorto.

Il conjuge superstite però deve imputare i lucri nuziali nella porzion disponibile, che a lui sia lasciata dal conjuge predefunto nei casi preveduti dagli articoli 660, e 662.

76. I diritti, di cui negli articoli 71 e seguenti, non si perderanno colla separazione di convivenza se non se da quel conjuge che vi abbia dato motivo per le cause espresse sotto i numeri 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 63. Se vi abbia dato motivo il marito, egli perderà inoltre il diritto, che gli è attribuito nell'articolo 70.

Sezione II.

Dei diritti, e dei doveri fra i genitori, ed i figli, e discendenti.

§. 1.

Dei figli legittimi.

77. Chi fu concepito dalla moglie durante il matrimonio ha per padre il marito.

Ciò nulla ostante questi può negare di esserne padre, qualora provi che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al cent'ottantesimo giorno prima della nascita egli era, sia per ragion di lontananza, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di trovarsi insieme colla moglie.

Può egualmente negare di esserne il padre, se proverà che, durante tutto il tempo suddetto, egli era nella naturale impotenza di generare.

78. Può essere impugnata la legittimità del figlio, che nasce trecento giorni dopo la morte del marito.

79. Nei predetti casi, in cui il marito viene ammesso ad impugnare la legittimità della prole, dovrà farlo entro un mese dal giorno della nascita, quando allora ei si trovava nel luogo ove essa seguì;

Entro due mesi dal dì del ritorno, se al tempo della nascita egli era lontano;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

80. Se il marito fosse morto prima di avere impugnata la legittimità del figlio, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per impugnarla, gli eredi avranno a quest' effetto due mesi dal tempo, in cui il figlio fosse entrato in possesso dei beni, o da quello, in cui il possesso degli eredi fosse turbato dal figlio medesimo.

81. Qualunque atto estragiudiziale, per cui s'impugnasse o dal marito, o da' suoi eredi la legittimità della prole, si avrà per non fatto qualora non venga riassunto nel termine di un mese in giudizio per azione diretta contro il figlio se è maggiore, o contro il tutore, che al-

l'uopo sarà nominato dal tribunale giudice della causa, se il figlio è minore, o interdetto.

La madre in ogni caso dovrà essere chiamata ad intervenire.

§. 2.

Della patria podestà.

82. Amendue i genitori hanno la patria podestà naturale sui loro figli, dai quali perciò devono essere ubbiditi, ed onorati.

83. La patria podestà civile non appartiene che all' ascendente maschio in linea mascolina paterna, che occupi il primo grado in famiglia. Chi ha questa patria podestà è padre di famiglia, chi vi è soggetto figliuolo di famiglia.

84. La patria podestà civile attribuisce sul figlio, o discendente il diritto di moderato castigo per motivo di mala condotta in famiglia, o fuori.

85. Il padre di famiglia potrà usarne anche col far tenere in arresto il figlio o discendente per un mese, se questi sarà al di sotto di diciotto anni; se al di sopra, e sino alla maggiore età per lo spazio di sei mesi.

86. Il medesimo padre di famiglia dovrà farne la dimanda al presidente del tribunale del suo domicilio, il quale, dopo averne sentiti i motivi, spedirà l'ordine dell' arresto colla facoltà di poterne moderare la durata.

87. L'ordine d'arresto sarà messo in iscritto senza esprimerne i motivi, e senza che sia preceduto da alcuna scrittura, o formalità giudiziale.

88. Il luogo dell' arresto dovrà essere lontano da ogni pericolo di corruttela, e diverso da quello dei condannati, e degli accusati.

89. Il padre di famiglia ha sempre il diritto di far cessare l'arresto chiedendone al presidente gli ordini opportuni.

90. Egli è tenuto nei predetti casi alle spese ed agli alimenti.

91. La patria podestà civile attribuisce pure i diritti d' usufrutto sopra i beni dei figli di famiglia.

92. Tale usufrutto non si estende ai beni acquistati dai figli coll'esercizio della milizia, delle scienze, e delle arti liberali, nè a quelli che loro furono lasciati, o donati all'oggetto d'intraprenderlo, o continuarlo.

93. Non cade tale usufrutto sopra i beni donati, o lasciati ai figli coll' espressa condizione che il padre di famiglia non ne abbia a godere.

94. Similmente il padre di famiglia non ha l'usufrutto di quei beni, nei quali per eredità ab intestato consucceda col figlio.

95. I beni derivati al figlio di famiglia per donazione del Principe non soggiacciono al suddetto usufrutto.

Digitized by Google

96. Il padre ha l'amministrazione dei beni del figlio minore, anche nei casi in cui, secondo gli articoli precedenti, non gliene appartiene l'usufrutto, ed anche quando si tratti di beni lasciati al figlio sotto la condizione che il padre non amministri, condizione che si avrà per non apposta, ma in questo caso il padre sarà tenuto al rendimento de'conti, come qualunque altro amministratore.

Negli altri casi il figlio emancipato, o fatto maggiore non potrà far eccezione al rendimento de'conti dato dal padre, salvo che l'eccezione fosse dal giudice riconosciuta di tal indole da doversi ammettere non ostante i riguardi d'altronde dovuti alla patria podestà.

97. Il padre, ove utilità evidente o assoluta necessità del figlio lo esiga, potrà prendere danaro a prestito, ipotecare, alienare, permutare i beni del figlio stesso colla sola ordinazione del pretore.

98. Il padre di famiglia non può pretendere l'usufrutto sopra le sostanze da lui affidate al figlio per esercitare un'arte, un traffico, ed un' industria separata, nè sopra i cumuli fatti colle sostanze stesse, se non abbia altrimenti seco lui espressamente convenuto.

99. I figli, i beni de' quali soggiacciono ad usufrutto in forza della patria podestà, hanno il diritto di preferenza sopra l'usufrutto medesimo per le spese di educazione e mantenimento. In

pregiudizio di questo diritto il padre non può disporre di tale usufrutto.

100. I diritti di usufrutto e di amministrazione cessano col cessare della patria podestà.

101. La patria podestà cessa

Per l' età maggiore del figlio di famiglia,

Per la morte naturale del figlio prima di tale età;

Per la morte o naturale o civile del padre di famiglia;

Pel matrimonio della figlia di famiglia;

Per l'espressa emancipazione.

102. L'emancipazione non può farsi che di un figlio, o discendente che abbia compiti gli anni diciotto, mediante espressa dichiarazione del padre di famiglia per atto pubblico davanti il pretore del suo domicilio. L'emancipazione non ha effetto, se nel tempo, in cui segue, l'emancipato non vi presta l'assenso.

103. Durante la minorile età l'emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove, riscuotere le sue entrate, e fare tutti gli atti, i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa chiedere la rescissione di questi atti in tutti que' casi, ne' quali non la potrebbe chiedere neppure il maggiore.

In tutti gli altri atti, o dove si tratti d'istituire un'azione sopra di beni stabili, o difendersi contro di essa, l'emancipato non potrà ob-

bligarsi, nè dar quitanza a' suoi debitori, nè potrà stare in giudizio senza il concorso e l'assistenza del padre, o dell'ascendente emancipante: se il padre, o l'ascendente emancipante sia morto o impedito, dovrà essere assistito da un curatore speciale, che gli sarà nominato dal pretore: in ogni caso dovrà inoltre osservarsi quanto è prescritto negli articoli 253, 254, 257, 258, e 259.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e contratti relativi al traffico, o commercio che si eserciti dal minore emancipato, purchè lo abbia intrapreso col consenso dell'emancipante, o in sua mancanza del curatore speciale, e inoltre siavi stato autorizzato da ordinazione del giudice del suo domicilio.

Per rispetto a questi atti, o contratti l'emancipato è riputato maggiore.

104. Qualora il figlio, o discendente sia sciolto dalla patria podestà del padre, o altro ascendente per l'età maggiore, ne restano parimente sciolti i figli, o discendenti di lui, e passano sotto la podestà del proprio padre.

§. 3.

Dell' obbligo degli alimenti fra ascendenti, discendenti, e fratelli.

105. Il padre, la madre, gli ascendenti non hanno l'obbligo di costituire la dote alle figlie,

e discendenti, nè di provvedere allo stabilimento de' figli, e discendenti.

Sono però tenuti a fornir loro gli alimenti, osservato tra essi l'ordine qui appresso indicato.

106. I figli, e discendenti hanno diritto di essere alimentati dal padre, ed in sussidio

Dalla madre;

Dagli ascendenti paterni più prossimi;

Dagli ascendenti materni parimente più prossimi.

107. Hanno diritto di essere alimentati dai figli, ed in sussidio dai discendenti più prossimi

Il padre e la madre;

Gli ascendenti paterni;

Gli ascendenti materni.

Gli ascendenti più prossimi sono preferiti ai più rimoti.

108. L'obbligo degli alimenti, che i figli e discendenti hanno verso i genitori e gli ascendenti, non ricade alle figlie, o discendenti maritate, se non quando tutti gli altri non possano soddisfarvi.

109. Alla nuora sono comuni i diritti e le obbligazioni, che ha il marito di lei verso il proprio padre.

Essa dev'essere alimentata prima dal suocero che dal padre, e prestar gli alimenti prima al padre che al suocero.

110. Il genero non può conseguire dal suocero gli alimenti, che dopo averli chiesti inutilmente dalle persone indicate all'art. 106; ed il suocero non li chiede dal genero, che quando può chiederli alla sua figlia maritata, come all'art. 108.

111. Pel genero e per la nuora cessano tali diritti ed obbligazioni, quando passano a seconde nozze, o quando, restando vedovi, mancano i figli nati dall'unione col conjuge predefunto.

112. La legge non accorda gli alimenti, di cui nel presente paragrafo, se non nel caso, in cui non sia possibile di ottenerli

1.° Dal conjuge, come negli articoli 50, e 52;

2.° Dall' adottante, come negli articoli 148, e 153.

113. Il solo conjuge, ed i soli figli, o discendenti sono preferiti negli alimenti ai genitori, e agli altri ascendenti.

Il conjuge, in concorso di figli e discendenti, è seco loro di egual condizione.

114. L'obbligo degli alimenti potrà dal tribunale estendersi tra fratelli, e sorelle, germani, e consanguinei nel solo caso, in cui questi o per imperfezione di età, o per cause non imputabili a loro colpa, si trovino nell'impotenza di procacciarsi gli alimenti, e non possano ottenerli dalle persone che vi sarebbero obbligate, a norma degli articoli antecedenti.

Digitized by Google

Sotto nome di alimenti sono compresi il vitto, il vestito, e l'abitazione. In quelli dovuti a' figli e discendenti si comprendono anche le spese di educazione.

115. Gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e dei mezzi di chi deve somministrarli.

116. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale, in cui l'uno non possa più somministrarli o in tutto o in parte, e l'altro o più non ne abbisogni, o non ne abbisogni che in parte, se ne può dimandare la liberazione, o la riduzione.

117. Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a quest'obbligo o mediante un'annua prestazione, o col ricevere e mantenere in propria casa chi ha diritto di essere alimentato.

Potrà però il tribunale per gravi motivi determinare il modo di prestar gli alimenti.

§. 4.

Della prole nata fuori di matrimonio, e dei doveri dei genitori verso la medesima.

118. I figli nati da persone, fra le quali al tempo del concepimento non era contratto, ma poteva contraersi matrimonio, sono naturali.

119. I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona, sono adulterini.

120. I figli nati da persone, fra le quali al tempo del concepimento non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o affinità secondo le regole della Chiesa Cattolica, sono incestuosi.

Se il matrimonio non poteva sussistere per qualche altro impedimento stabilito dalla disciplina della Chiesa Cattolica, i figli sono pure illegittimi, e della medesima condizione degli adulterini, e incestuosi per tutti gli effetti di diritto.

Saranno della stessa condizione i figli nati da ebrei, tra i quali al tempo del concepimento non poteva sussistere matrimonio per le discipline della lor religione.

121. I soli genitori debbono insieme gli alimenti ai figli nati fuori di matrimonio quando si abbia la prova della filiazione nei modi stabiliti dalla legge, o loro li deve quel solo tra essi contro cui esiste la prova.

Anche nel primo caso, ove taluno dei genitori sia mancante di mezzi, l'obbligo di alimentare i figli ricade interamente nell'altro.

122. Questo diritto di alimenti non si estende ai discendenti anche legittimi dei figli nati fuori di matrimonio.

123. Nel concorso di figli legittimi e naturali, o legittimati, o adottivi con altri nati fuori di matrimonio, questi ultimi, se gli alimenti non possano somministrarsi a tutti, vengono posposti.

124. Lo stesso avrà luogo nel detto caso quando i figli nati fuori di matrimonio si trovino in concorso cogli ascendenti legittimi dei loro genitori.

125. Sino a che la madre può, e vuole educare essa stessa i suoi figli illegittimi, il padre non può ad essa toglierli, ed è ciò non ostante obbligato a somministrare gli alimenti a termine dell'articolo 121.

126. Se l'educazione materna esponesse a pericolo il benessere della prole, il padre deve separarla dalla madre, e collocarla presso di se, od in altro luogo sicuro e conveniente.

127. I genitori possono convenire fra se intorno al mantenimento, e all'educazione della prole nata fuori di matrimonio. Ma queste convenzioni non possono pregiudicare al diritto della prole medesima.

128. La figlia naturale, cui nell'atto del suo matrimonio fosse stata dai genitori, o da uno di essi costituita la dote, dovrà imputarla nella porzione de' beni che le può essere devoluta nei casi preveduti nell'articolo 852.

I figli naturali saranno tenuti egualmente ad imputare nella stessa porzione i beni, che fossero stati loro assegnati dai genitori in luogo di alimenti.

Riconoscendosi alla morte dei genitori che la dote, o l'assegno eccede i limiti prescritti nel citato art. 852, ne sarà fatta la debita riduzione.

129. L'obbligo di alimentare i figli illegittimi passa come ogni altro debito agli eredi dei genitori.

130. L'illegittimità de' natali non pregiudica all'estimazione civile, ed alla sorte della prole, nè a questo fine è d'uopo di uno speciale rescritto Sovrano, che la dichiari legittima.

TITOLO II.

Della legittimazione.

131. I figli naturali possono essere legittimati.

132. La legittimazione si fa o per susseguente matrimonio, o per rescritto del Principe.

133. I figli concepiti, e non ancora nati al tempo del matrimonio, si hanno pel solo atto del matrimonio legittimati sino dal giorno del loro concepimento,

Quando il marito intervenga alla registrazione dell'atto di nascita, e lo sottoscriva, ovvero vi faccia apporre la dichiarazione di non sapere scrivere;

Quando consti in modo da non potersene dubitare ch' egli o per se, o per altrui mezzo abbia presentato il fanciullo come proprio figlio al fonte battesimale, o ad altre cerimonie religiose del proprio culto;

Quando si provi con atto pubblico, o privato avente data certa, ch' egli abbia riconosciuto d'esserne padre;

Quando il marito essendo lontano al tempo del parto, non abbia dichiarato, entro due mesi dopo il suo ritorno, che il figlio non gli appartiene;

Quando il marito premorto al parto non abbia fatto alcuna dichiarazione in contrario.

134. I figli naturali, benchè nati prima del susseguente matrimonio, ne sono legittimati, se i loro genitori li riconoscano per tali mediante un'espressa dichiarazione.

Tale dichiarazione potrà farsi congiuntamente, o separatamente, purchè facciasi da amendue i genitori, o prima, o nell'atto, o anche dopo la celebrazione del matrimonio, sia nei registri di nascita, sia per atto pubblico, o per privata scrittura, che abbia data certa.

135. La legittimazione, di cui nel precedente articolo, può aver luogo anche pe' figli naturali premorti al matrimonio, e giova ai loro discendenti.

136. I figli così legittimati acquistano gli stessi diritti che i figli legittimi dal giorno del matrimonio, se la dichiarazione lo ha preceduto, o è stata fatta nell'atto di sua celebrazione.

La legittimazione non produce effetto che dal giorno della dichiarazione, se questa fu posteriore al matrimonio.

137. Per rescritto del Principe possono essere legittimati i soli figli naturali nel concorso delle seguenti condizioni:

Che il rescritto sia impetrato dal padre;

Che questi non abbia figli legittimi e naturali, o legittimati per susseguente matrimonio, nè lor discendenti, e non possa con questo mezzo legittimarli.

138. La legittimazione per rescritto del Principe produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio dal giorno, in cui ne fu fatta al Principe la dimanda.

TITOLO III.

Dell' adozione.

139. L'uomo che non ha discendenti legittimi e naturali, nè legittimati può scegliersi un figlio per adozione, purchè abbia l'età di sessant'anni compiti, e superi quella dell'adottato di anni diciotto.

140. Non può adottarsi un figlio da chi ne ha un altro adottato precedentemente.

141. Si può adottare anche più di un figlio, purchè ciò si faccia col medesimo atto.

142. Il figlio naturale, adulterino, o incestuoso non può essere adottato dal padre.

143. Il tutore non potrà adottare il suo amministrato, se non dopo il rendimento de' conti della tutela, e dopo di avere provveduto il minore, se ve n' ha d'uopo, d'altro tutore.

144. Nessuno può essere adottato da due persone, fuorchè da due conjugi.

145. L' adottato deve acconsentire nell' adozione.

Se questi è minore, e sotto la patria podestà, si richiede il consenso del padre, o dell'ascendente sotto la cui podestà si trova.

S'egli è sotto tutela, vi si richiede, oltre il consenso del tutore, anche l' ordinazione del pretore.

S'egli è minore emancipato, si richiede il consenso del padre, o dell'ascendente emancipante: in mancanza di questi, oltre il consenso del curatore speciale, che gli sarà nominato dal pretore, è necessaria anche l'ordinazione del pretore medesimo.

146. L'adozione deve farsi per atto notarile, da cui apparisca l'adempimento delle condizioni richieste.

147. L'adottato assume il cognome dell'adottante per unirlo al proprio.

148. L' adottante e l' adottato acquistano, e contraggono l'un verso l'altro ne' casi espressi dalla legge i diritti e le obbligazioni di padre e figlio legittimi e naturali.

Questa reciprocazione di diritti e doveri ha luogo trà l'adottante, e i figli e discendenti dell'adottato.

149. Se l'adottato è minore, ed abbia figli con lui soggetti a patria podestà, egli solo passa sotto la patria podestà dell'adottante.

Se l'adottato è minore non più soggetto alla patria podestà, ed abbia figli, passa con essi sotto la podestà dell'adottante.

150. L'adottato conserva i suoi diritti e doveri verso la propria famiglia naturale, all'eccezione di quelli che derivano dalla patria podestà.

Li conservano pure i figli e discendenti dell'adottato, salvo per ciò che spetta alla patria podestà quanto è disposto nell'articolo antecedente.

151. Si permette alla donna di adottare, purchè abbia l'età di cinquant'anni, e sotto le condizioni espresse negli articoli 145, e 146.

152. S'essa è maritata, vi si richiede il consenso del marito.

Se nubile o vedova, l'ordinazione del pretore: in quest'ultimo caso se quegli che vuolsi adottare sia un minore soggetto a tutela, basta una sola ordinazione interposta dal pretore del domicilio del minore.

153. L'adozione fatta dalla femmina produce gli stessi effetti di quella fatta dal maschio, tranne ciò che riguarda alla patria podestà.

PARTE TERZA.

DELLO STATO DI TUTELA.

154. Lo stato di tutela è quello, in cui sono costituite le persone di proprio diritto, le quali per età minorile, o sebbene in età maggiore per vizio di mente, per prodigalità, o per assenza, non potendo provvedere a se stesse ed ai loro beni, vengono sottoposte all' autorità e amministrazione di un altro.

Quegli, che esercita tale autorità o amministrazione, è tutore.

155. La tutela è un pubblico ufficio, da cui niuno può esimersi senza legittima causa.

156. I minori sono le persone dell'uno o dell'altro sesso, che compiuto non hanno gli anni ventuno.

La legge non considera più tali coloro, che prima di quest'età fossero stati emancipati a termine dell'articolo 102.

Il sordo-muto, o sia tale dalla nascita, o lo sia divenuto dopo, è agguagliato al minore, eccettocchè non sia riconosciuto e dichiarato dal tribunale del suo domicilio abile ad amministrare per se medesimo.

157. Vizio di mente è lo stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di furore, quand' anche un tale stato presenti dei lucidi intervalli.

158. La prodigalità è lo sconsigliato scialacquamento e dispendio delle proprie sostanze.

159. L'assente è quegli che si è allontanato dal luogo di suo domicilio o abitazione, senz'avere lasciato procuratore, e senza che si abbia di lui notizia.

Potrà però considerarsi tale anche quegli, di cui si abbia notizia, ogniqualvolta il pretore reputi necessario il provvedere ai suoi beni rimasti senza chi li amministri.

160. I minori per la sola età minorile soggiacciono a tutela.

Gli altri, di cui negli articoli 157, 158, e 159, non cadono sotto tutela se non dopo una sentenza che li dichiari imbecilli, dementi, furiosi, prodighi, o assenti.

161. La tutela può essere o testamentaria, o legittima, o dativa.

La prima vien data per testamento da chi ne ha dalla legge la facoltà; la seconda dalla legge; la terza dal giudice.

Chi è provveduto di tutore nell'uno o nell'altro dei detti modi non può essere sottoposto ad altro tutore.

TITOLO I.

Della tutela dei minori.

162. Chiunque ha il diritto di patria podestà, ed è maggiore d'età, può in testamento desti-

nare uno, o più tutori al figlio, o altro discendente anche postumo, che non sia per ricadere sotto l'altrui podestà.

163. La madre, che ha la tutela del proprio figlio, può per testamento provvederlo di uno o più tutori.

164. Ancorchè il testamento di chi ha la patria podestà, o della madre, sia nullo per difetto di forma, la nomina del tutore avrà il suo effetto.

165. Chiunque istituisca erede un minorenne potrà per testamento destinargli uno o più tutori, al solo effetto di amministrare la sostanza che gli tramanda, salva l'eccezione, di cui nell'articolo 96.

166. All'elezione del tutore, che si fa per testamento, non può apporsi condizione, o tempo, in cui la tutela debba cominciare, o finire.

167. Se più tutori fossero dati per testamento, e alcuno de' medesimi venisse a mancare in qualunque tempo, e per qualunque causa, la tutela rimane, e si consolida negli altri.

168. Non essendo dato tutore per testamento, o venendo a mancare in qualunque tempo, e per qualsiasi causa il tutore, o i tutori in esso nominati, sottentra la tutela legittima.

169. La madre è preferita nella tutela legittima del figlio.

In difetto della madre sottentra l'avo paterno, e in sua mancanza l'avola paterna.

Nella tutela legittima della madre, e dell'avola paterna, può il pretore del domicilio del minore, anche d' ufficio, destinare per giuste cause un contutore.

Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, il pretore destinerà un tutore al ventre nella persona, che dovrebbe assumere la tutela in difetto della madre. Questa tutela durerà sino alla nascita del figlio.

170. Mancando le persone, di cui all'articolo precedente, la tutela legittima vien deferita a quei parenti, cui sarebbe dovuta l'eredità ab intestato del minore al momento, in cui si fa luogo alla medesima tutela.

171. Se l'eredità del minore spettar potesse a più persone in egual grado, la tutela appartiene a tutte.

Se fra queste ve n' ha qualcuna incapace, la tutela rimane alle altre;

Se fra di esse niuna fosse capace della tutela, questa vien deferita coll'istessa regola a chi sarebbe successivamente chiamato all'eredità del minore.

172. Quando vi siano più tutori, alcuno dei quali, dopo aver assunta la tutela, venga per qualunque causa a cessarne, questa si consolida negli altri;

In mancanza di tutti i contutori, la tutela vien deferita a quelli, che sottentrerebbero nel diritto di successione.

173. Il minore ricevuto nei pubblici ospizj, se non ha nè padre nè madre, soggiace alla tutela delle persone incaricate ad amministrarli.

Una sola di queste vien deputata ad esercitare la tutela, ogniqualvolta il minore abbia beni da amministrare, e debba essere rappresentato in atti giudiziali, o estragiudiziali.

174. Qualora il padre assente abbia lasciato figli minori soggetti alla di lui podestà, la madre ne sarà la tutrice. In mancanza della madre si fa luogo agli altri tutori legittimi, com'è disposto negli articoli antecedenti.

175. Il minore che non ha tutore testamentario, e non può averne un legittimo, ne riceve un dativo dal pretore del proprio domicilio.

176. Questa tutela dativa verrà conferita ad una o più persone.

177. Il giudice ne fa la scelta fra persone capaci soggette alla sua giurisdizione: quando non ne trovi che fra quelle soggette ad altro pretore, potrà nominare alcuna di esse: ove questa ricusi di assumere la tutela, all'inchiesta del giudice che ne ha fatta la nomina sarà implorata l'autorità del tribunal competente per obbligarla.

TITOLO II.

Della tutela degl' imbecilli, dei dementi, e dei furiosi.

178. Il padre può dare per testamento uno o più tutori al figlio maggiore, il quale si trovi in istato d'imbecillità, di demenza, o di furore.

179. La madre, che abbia sola la tutela di questo figlio maggiore, può anch'essa per testamento provvederlo di uno o più tutori.

180. L'istessa facoltà viene accordata all'avo paterno, che abbia solo la tutela del nipote maggiore.

181. Il tutore nominato per testamento da chi può darlo a norma degli articoli 162 e 163, s'intende dato anche pel caso, in cui il minorenne all'entrare nell'età maggiore si trovi in istato d'imbecillità, di demenza, o di furore.

182. Quando il maggiore soggetto a tutela per vizio di mente non è provveduto di tutore testamentario, o questi fosse mancato per qualunque causa, ed in qualunque tempo, ha luogo la tutela legittima.

183. Questa vien deferita in primo luogo al padre, quindi alla madre, poscia all'avo paterno: in mancanza di essi a quello, o quelli, cui sarebbe dovuta l'eredità ab intestato del maggiore nel modo, e secondo l'ordine stabilito negli ar-

ticoli 168, 169, e 170, ritenute per la madre tutrice le disposizioni della penultima parte dell' articolo 169.

184. In difetto di tutore testamentario e legittimo, al maggiore che si trova nello stato suddetto vien provveduto con un tutore dativo a termine degli articoli 175, 176, e 177.

185. La moglie, che sia nello stato d'imbecillità, demenza, o furore, avrà per tutore il marito d'età maggiore, a preferenza di tutt'altra persona.

TITOLO III.

Della tutela dei prodighi.

186. La tutela legittima del prodigo appartiene in primo luogo al padre, in difetto di lui alla madre, e in mancanza di questa all'avo paterno, ritenute per la madre le disposizioni della penultima parte dell'articolo 169.

187. Il padre, la madre, l'avo, cui a norma dell'articolo precedente sia stata deferita la tutela del prodigo, possono per testamento dargli uno o più tutori.

188. Mancando in qualunque tempo e modo questa tutela testamentaria, il prodigo ricade sotto la tutela legittima. Questa è deferita secondo l'ordine stabilito all'articolo 183, e successivamente alle persone indicate negli articoli 168, 169, e 170.

I figli però, e discendenti del prodigo non possono mai esserne tutori.

189. Quando il prodigo non abbia tutore nè testamentario nè legittimo, si fa luogo alla tutela dativa secondo le disposizioni degli articoli 175, 176, e 177.

190. La disposizione dell'articolo 185 avrà luogo anche per la moglie prodiga.

TITOLO IV.

Della tutela degli assenti.

191. Gli assenti non hanno che il tutore dativo per l'amministrazione dei loro beni.

192. Il pretore deve scegliere il tutore o i tutori a preferenza fra le persone, a cui per ordine di successione ab intestato si apparterrebbe l'eredità dell'assente dal momento, in cui è divenuto tale.

Non essendovi fra queste idoneo tutore, il giudice lo sceglierà colle regole, di cui agli articoli 175, 176, e 177.

193. Se però l'assente avrà lasciati figli minori soggetti alla di lui podestà, come nel caso dell'articolo 174, coloro che avranno la tutela legittima di questi figli saranno pure tutori dell'assente.

TITOLO V.

Delle dichiarazioni del vizio di mente, della prodigalità, e dell' assenza.

194. Per dar luogo alla tutela dell'imbecille, demente, o furioso, e del prodigo, deve precedere una sentenza che li dichiari per tali, e loro interdica l'amministrazione dei beni.

Questa sentenza è soggetta ad appello.

195. Hanno diritto di promovere tale dichiarazione tutti quelli, ai quali, secondo le regole superiormente indicate, sarebbe deferita la tutela legittima della persona di cui si tratta.

I tutori, di cui all'articolo 181, debbono promovere l' interdizione dei loro amministrati tre mesi prima, che questi escano dall'età minorile; nol facendo, resteranno soggetti, pur quando nol vogliano, a continuare nella tutela.

196. L'istanza dev' essere portata dinanzi al tribunale competente della persona da essere interdetta.

In essa debbono essere espressi i fatti d'imbecillità, di demenza, di prodigalità, non che indicati i mezzi onde comprovare i fatti medesimi.

197. I figli, e discendenti, o il conjuge possono introdurre l'istanza per la suddetta dichiarazione.

Pel progresso della causa il tribunale destinerà *ex officio* un procuratore, il quale sostenga le parti d'attore sino a che la sentenza passi in giudicato.

198. Introdotta l'istanza dovrà il tribunale destinare al preteso imbecille, demente, o furioso un procuratore causidico a difesa.

199. Potrà inoltre nel detto caso il tribunale chiamare a se la persona da interdirsi, e interrogarla; se questa non potrà presentarsi, verrà destinato un giudice, che assistito dal cancelliere si recherà all'abitazione di lei, e farà processo delle dimande e risposte per sottoporlo al tribunale medesimo.

200. La sentenza sopra dimanda d'interdizione per qualcuna di dette cause non potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite, o citate le parti.

201. Per dar luogo alla tutela dei beni degli assenti deve precedere una ordinazione del pretore del loro domicilio che li dichiari tali.

202. Questa ordinazione potrà essere pronunciata sopra semplici informazioni estragiudiziali ad istanza non solo di chi potrebbe avere la tutela, ma altresì di chiunque potrà avervi interesse.

TITOLO VI.

Di ciò che è comune a tutte le tutele.

CAPO I.

Delle persone che non possono essere tutori.

203. Non possono esercitare la tutela quelli che non sono cittadini;

Le femmine all' eccezione della madre, e dell' avola nei casi espressi dalla legge;

Coloro che sono sotto l' altrui podestà, o sotto tutela;

I minori emancipati;

I sordi, i muti, i ciechi;

Le persone di notoria cattiva condotta;

Gli esclusi, o rimossi da altra tutela;

Quelli che hanno, o de' quali il padre o la madre avesse una lite con chi dev' essere provveduto di tutore;

Il creditore o debitore di quelli, cui deve darsi il tutore, all' eccezione della madre, dell' avola paterna, degli ascendenti paterni, e del tutore testamentario destinato da chi era consapevole del credito, o del debito;

Quelli che sono, o fossero già stati condannati ad una pena afflittiva ed infamante;

Coloro che sono di religione diversa da quella della persona soggetta a tutela;

I mendici.

CAPO II.

Delle persone che hanno l' obbligo di domandare il tutore.

204. Quelle stesse persone, a cui la legge affida la tutela dei minori, degl'imbecilli, dementi, furiosi, de' prodighi, e degli assenti, e coll'istesso ordine, con cui sono chiamate a tale incarico, hanno obbligo di fare istanza al giudice, o per essere ammesse alla tutela, o perchè vi sia provveduto dal giudice medesimo.

Il giudice sarà il pretore del luogo del domicilio di chi dovrà essere provveduto di tutore.

205. L'istanza sarà promossa almeno entro tre mesi dal giorno, in cui quegli che deve promoverla ha saputo essersi fatto luogo alla tutela, ed alla propria obbligazione.

206. La mancanza di adempire quest'obbligo entro il termine stabilito, qualora non se ne provi giusta la causa, dà luogo contro il mancante alla rintegrazione dei danni, che ne fossero derivati.

Che se la mancanza fu effetto di dolo viene inoltre punita colla privazione dei diritti di successione testamentaria, o ab intestato, che al mancante avrebbero potuto appartenere nell'eredità di quello, che doveva esser provveduto di tutore, ogniqualvolta egli venga a morire nello stato bisognevole di tutela.

207. Le premesse disposizioni non esimono il pretore, il quale abbia notizia essersi fatto luogo nella sua giurisdizione ad una tutela, dall'obbligo o di far sì che le persone destinate per testamento o per legge ne assumano l'incarico, o di nominare un tutore dativo, sotto pena allo stesso giudice di essere tenuto dei danni, ed interessi.

CAPO III.

Della conferma, e fidejussione de' tutori.

208. La conferma è quell'atto, con cui il tutore è riconosciuto ed approvato dal pretore.

209. I soli tutori legittimi devono essere confermati ad eccezione del padre, della madre, e degli altri ascendenti, e del marito.

210. Se la tutela è deferita a più persone d'un medesimo grado, il giudice ne conferma una o più secondo il bisogno dell'amministrato.

I non confermati rimangono tutori onorarj.

211. Se le persone del medesimo grado non presentano sufficiente attitudine al disimpegno della tutela, o se con esse non resta abbastanza provveduto ai bisogni e alla garantia dell'amministrato, il giudice ne sceglie una o più nel grado successivo.

212. I tutori legittimi, a riserva della madre, del padre, e degli altri ascendenti paterni, e

delle persone incaricate dell'amministrazione dei pubblici ospizj, hanno l'obbligo di dare sigurtà.

213. Quest'obbligo è pure ingiunto ai dativi.

214. Quando però i tutori non trovino fidejussore potranno essere ammessi tuttavia alla tutela, purchè il giudice a suo prudente arbitrio riconosca o nelle loro sostanze, o nella loro probità una sufficiente garantia dell'amministrato.

215. L'idoneità del fidejussore deve in qualunque caso essere riconosciuta, e dichiarata dal giudice.

CAPO IV.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

216. La madre e l'avola possono a loro arbitrio esimersi dall'intraprendere, e continuare la tutela: qualunque altro tutore nol può, se non per le cause indicate dalla legge.

217. Altre di dette cause dispensano solamente dall'intraprendere la tutela; altre anche dal proseguirla.

218. Dispensano dall'intraprendere la tutela

L'età di sessant'anni compiti;

Il numero di cinque figli legittimi viventi: i discendenti dei figli premorti concorrono in capi a formar questo numero;

Due tutele che già si sostengono, ed anche una sola quando il tutore abbia un figlio o figli soggetti alla patria podestà;

Il sacerdozio, fuorchè da quella dei proprj congiunti fino al quarto grado;

La milizia per chi è in attività di servigio;

La magistratura;

L'infermità abituale;

L'amministrazione del patrimonio del Principe, o dello Stato;

L'assenza per affari di governo;

La professione delle scienze, e delle arti liberali attualmente esercitata nell'università degli studj, quando non si tratti della tutela dei figli dei colleghi di chi le professa.

219. Se le cause annoverate nell'articolo precedente sopravvengano dopo l'intrapresa tutela, cinque sole di esse dispensano dal proseguirla; cioè l'età dei sessant'anni, l'infermità abituale, la magistratura, la milizia in attività di servigio, l'assenza per affari di governo.

220. Chiunque voglia dedurre alcuna delle suddette cause, per cui può essere dispensato dall'intraprendere, o dal proseguir la tutela, deve farlo davanti il pretore del domicilio di chi è soggetto alla tutela di cui si tratta.

221. Le cause, onde alcuno può scusarsi dall'assumere la tutela, devono essere dedotte e provate entro un mese da computarsi dal giorno in cui avrà avuto notizia di esser tutore.

222. Non conformandosi a quanto è disposto nell'articolo precedente, niuno potrà più essere ispensato dalla tutela.

223. Ove si tratti di esentarsi dal proseguire la tutela, la causa di scusa può addursi in qualunque tempo.

224. Chi avesse più d'una causa di scusa, deve dedurle tutte ad un tempo, e non potrà dedurne una nuova neppure in giudizio d'appello, se non è sopraggiunta.

225. Pendente il giudizio sulla esenzione, chi l'ha dimandata è tenuto ad amministrare provvisoriamente.

226. Provata che sia alcuna delle cause di scusa, il giudice ammetterà la dimanda della dispensa, e darà luogo ad altro tutore secondo l'ordine stabilito dalla legge.

Durante l'amministrazione di questo tutore, il dispensato non potrà più avere il carico della stessa tutela, ancorchè cessi la causa della dispensa.

CAPO V.

Dell'amministrazione dei tutori.

227. Il tutore entro lo spazio di dieci giorni da quello della notizia della tutela, dovrà intraprendere e compire al più presto l'inventario delle sostanze dell'amministrato.

228. Lo stesso obbligo corre al tutore, che in pendenza del giudizio di scusa dalla tutela, rimane amministrator provvisorio a termine dell' articolo 225.

229. Niun tutore può essere esentato nemmeno dal testatore dall'obbligo di fare inventario.

230. L'inventario sarà ricevuto da notajo, presente il tutore o l' amministrator provvisorio nel caso, di cui nell'articolo 225, e presenti due agnati, o cognati, e in loro mancanza due probi vicini oltre il concorso dei testimonj richiesti negli atti pubblici.

231. Potrà nullameno il tutore o l' amministrator provvisorio, coll'intervento di due agnati, cognati, o vicini, formare egli stesso l' inventario, purchè il faccia in doppio originale, coll'indicazione del tempo e del luogo, in cui fu assunto e terminato, e lo sottoscriva ad ogni foglio insieme colle persone che vi hanno assistito.

Compito l'inventario, gli originali dovranno entro dieci giorni essere presentati dal tutore o dall'amministratore suddetto al pubblico archivista per essere da lui registrati alla forma degli atti pubblici; uno degli originali sarà lasciato in deposito nell'archivio.

232. Nell'atto dell' inventario, o pubblico o privato, dovranno non solamente descriversi la qualità e quantità di tutti i mobili, crediti, e debiti; ma anche enunciarsi i fondi rustici e urbani, non che indicarsi le scritture concernenti lo stato attivo e passivo dell'amministrato.

233. Se il tutore o amministratore provvisorio avesse debito, o credito, o pretensione contro il

patrimonio da amministrarsi, dovrà dichiararlo nel principio dell'inventario.

234. Se conoscendo il suo credito e le sue pretensioni, non ne avrà fatto dichiarazione, s'intenderà decaduto da ogni suo diritto.

235. Sapendo di essere debitore, se non lo avrà dichiarato, si riputerà per tale, malgrado i pagamenti o compensi posteriori ch' egli facesse apparire nel suo rendiconto.

Questa mancanza di dichiarazione lo sottoporrà a continuare il pagamento de'frutti, se il debito è fruttifero.

236. Quando faccia alcuna delle dette dichiarazioni, non si procederà oltre nell'inventario. Se esso erasi intrapreso coll'opera di notajo, questi notificherà al pretore una tale dichiarazione: nel caso d'inventario per atto privato, tale notizia si darà dagli agnati, cognati, o vicini. Il giudice provvederà a termine di ragione.

237. Il tutore o amministrator provvisorio può essere costretto dal giudice o sulla istanza di qualunque delle parti interessate, o anche *ex officio* ad intraprendere e compir l'inventario.

238. Prima che sia compiuto l'inventario non può ingerirsi nell'amministrazione, purchè non si tratti di affari che non ammettano dilazione.

239. Provvede al mantenimento e all' educazione morale e civile della persona soggetta a tutela, ne amministra le sostanze, e la rappresenta nei contratti e nei giudizj.

240. Al principio della tutela il tutore, tranne il padre e gli ascendenti maschi paterni, determinerà con approvazione del pretore la spesa da farsi pel suo amministrato, ed il luogo in cui deve essere mantenuto e educato.

241. Il giudice potrà autorizzare il tutore a valersi dell'opera di uno o più coadjutori stipendiati, che verranno scelti dal tutore medesimo, ed agiranno sotto la di lui garantia.

242. Alla fine dell'anno ogni tutore, ad eccezione del padre e degli ascendenti maschi paterni, è tenuto di presentare al giudice il rendiconto della sua amministrazione, senza che possa mai esserne dispensato nemmeno per testamento.

Anche il padre però, e gli altri ascendenti potranno essere chiamati a questo rendiconto dal giudice, che ne riconosca il bisogno.

Il giudice riconoscendo esservi degli avanzi stabilirà, se, come, entro qual tempo, e in che quantità debbano essere impiegati.

243. Non effettuando il tutore entro il termine stabilito l'impiego, sarà tenuto agl' interessi legali, semprechè non si scolpi del ritardo.

244. Se nel patrimonio dell' amministrato vi fosse uno stabilimento di traffico, o commercio, il tutore dovrà ricorrere al giudice per essere autorizzato o a continuarlo, o ad alienarlo per impiegarne il prezzo.

245. Fra più tutori dati per testamento l'amministrazione sarà esercitata da quelli, cui il testatore l'avrà in modo espresso affidata.

I non incaricati dell' amministrazione rimangono tutori onorarj.

246. Se il testatore non avrà disposto intorno all'amministrazione, i tutori tutti l' assumono in comune se vogliono: e quand' anche dividano fra di loro l'esercizio dell' amministrazione, rimangono sempre obbligati in solido verso l' amministrato.

247. Quegli che offra e presti sigurtà viene preferito dal giudice tra coloro che ricusano di amministrare in comune.

248. Se più d'uno, o tutti offrono egualmente sigurtà, il giudice o divide fra di essi l'amministrazione, o vi destina quello o quelli che riconosce i più atti.

249. Quando l'amministrazione viene divisa dal giudice fra più tutori, ciascuno è tenuto unicamente della propria amministrazione.

Quelli, che ne sono dispensati, rimangono tutori onorarj.

250. Nel caso che la tutela, o legittima o dativa, sia dal giudice affidata a più persone, le quali non vogliono amministrare in comune, egli dovrà nell'atto stesso ripartire fra di esse l'amministrazione, e determinare a che si debba estendere la garantia di ciascuno verso l'amministrato.

251. I tutori onorarj non avranno alcun carico, nè dovranno esser garanti dell'amministrazione; potranno però, se vogliono, assistere all'inventario, al rendimento dei conti in fine della tutela, e sono autorizzati ad invigilare sulla condotta dei tutori che amministrano, e promoverne anche la rimozione, qualora lo richiedesse il vantaggio dell'amministrato.

Il tutore onorario esercita l'autorità di tutore speciale in tutti gli atti, ne' quali l'interesse del tutore, che non ha contutori nell'amministrazione, sia in opposizione con quello dell'amministrato.

In questo caso essendovi più tutori onorarj, il giudice destina fra essi il tutore speciale.

Nello stesso caso non essendovi tutori onorarj, il tutore speciale è nominato dal giudice.

252. Il tutore potrà affittare i fondi rustici anche per nove anni, previa però la stima di un perito eletto dal giudice, e l'esperimento dell'asta pubblica nei modi prescritti dalla legge.

Gli affitti di case che non eccedono l'anno possono farsi dal tutore senza le predette solennità.

253. È vietato al tutore di prendere danaro a prestito, d'ipotecare, alienare, permutare i beni stabili dell'amministrato senza l'ordinazione del pretore, ed il consenso dei due parenti più prossimi da eleggersi dallo stesso giudice, ed in loro mancanza di due vicini. Questa ordinazione

deve accordarsi per la sola causa o di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

254. La vendita si farà, previa la stima del perito, all'asta pubblica e colle solennità prescritte dalla legge.

255. Il tutore non potrà accettare un'eredità devoluta al suo amministrato senza il benefizio d'inventario; non la potrà ripudiare senza l'ordinazione del giudice.

Se il tutore dopo avere ripudiata una eredità crederà di doverla accettare a termine dell'articolo 894, nol potrà senza una nuova ordinazione.

256. La donazione fatta all'amministrato non si accetterà dal tutore senza ordinazione del giudice.

257. Il tutore riscuote i crediti dell'amministrato, ma è tenuto di nuovamente investire le somme capitali, ove il giudice non lo dispensi.

258. La transazione fatta dal tutore non è valida se non viene confermata dal giudice.

259. Chi è sotto tutela non può stare in giudizio. Il solo tutore lo rappresenta legittimamente.

Il tutore però non potrà nè promovere nè sostenere in giudizio un'azione relativa ai beni stabili o diritti reali, se non vi è autorizzato dal giudice.

260. L'ordinazione del giudice è necessaria, perchè il tutore possa promovere in giudizio una divisione; potrà egli però anche senza tale ordi-

nazione aderire alla dimanda di divisione diretta contro l'amministrato.

261. Compito l'inventario, il tutore è tenuto d'interpellare tosto il giudice, se, e quali mobili dell'amministrato si debbano vendere.

Approvata la vendita, questa sarà preceduta dalla stima di un perito eletto dal giudice, e si farà all'asta pubblica.

Il denaro ritratto dovrà impiegarsi a profitto dell' amministrato nelle cause che verranno determinate dal giudice.

262. Il tutore dato al ventre, come nell'articolo 169, avrà tutti gli obblighi che la legge impone ai tutori, non che quello di provvedere agli alimenti della madre fino alla nascita del figlio.

Le spese di questi alimenti costituiranno un debito dell'eredità.

CAPO VI.

Della rimozione dalla tutela.

263. La rimozione dalla tutela ha luogo quando il tutore sia dichiarato sospetto nella sua amministrazione, ovvero inetto ad amministrare.

Saranno dichiarati sospetti quei tutori, che avessero una condotta notoriamente cattiva, o la cui amministrazione somministrasse indizj d'infedeltà.

264. Ciascuno ha la facoltà di far rimuovere il tutore o come sospetto, o come inetto ad amministrare.

I contutori, i tutori onorarj, e tutti quelli che hanno l'obbligo di dimandare il tutore, hanno anche quello di promoverne in giustizia la rimozione.

265. Questa rimozione dovrà essere ordinata dal pretore *ex officio*, qualora lo esiga l'interesse dell' amministrato, e provate che ne siano le cause in contraddittorio col tutore.

266. Il giudice competente sarà il pretore del domicilio dell'amministrato, avuto riguardo al tempo in cui si fece luogo alla tutela.

267. Pendente il giudizio di rimozione, il giudice potrà destinare un contutore provvisorio all'amministrato.

268. Se pendente il giudizio cessa la tutela, l'azione istituita per la rimozione rimane estinta.

CAPO VII.

Dei modi con cui finisce la tutela.

269. Finisce la tutela o per l'età maggiore, o per la cessazione delle altre cause che vi hanno dato luogo;

Per la morte del tutore, o dell'amministrato;

Per legittimazione o per adozione dell' amministrato, che passi sotto l'altrui podestà;

Per la sopravvenienza di quelle cause che rendono incapace d'assumere la tutela;

Pel matrimonio della femmina minore;

Per sentenza del giudice, che abbia esentato il tutore dall' obbligo di proseguire la tutela, o ne abbia ordinata la rimozione.

270. La tutela affidata alla madre e all'avola paterna finisce col loro passaggio ad altre nozze.

Potrà tuttavia il giudice, quanto alla madre, permettere che questa continui nella tutela, previo però il rendimento de'conti. In questo caso la madre dovrà prestare un'idonea sigurtà, e con lei si riterrà obbligato in solido il secondo marito.

271. Finita la tutela non resta perciò disobbligato il tutore se non dopo aver renduto il conto definitivo, ed aver posto o l'amministrato uscito di tutela, o il tutore che succede, in istato d'intraprendere l'amministrazione.

CAPO VIII.

Del rendiconto in fine della tutela.

272. Il tutore, o i di lui eredi finita la tutela sono tenuti di rendere il conto dell'intera amministrazione a spese però dell' amministrato.

273. Qualunque esenzione accordata al tutore dal rendere i conti, e qualunque proibizione fatta all'amministrato di esigerli è dalla legge vietata.

274. A questo rendiconto dovrà intervenire l'amministrato non più soggetto a tutela, o il di lui nuovo tutore, qualora vi sia ancora sottoposto.

275. Questo conto dovrà rendersi dinanzi al pretore del domicilio dell'amministrato.

Sarà però lecito all'amministrato, o al suo nuovo tutore, di chiedere il rendiconto nanti il giudice del domicilio del tutore, che deve dare il rendiconto medesimo.

276. Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca o necessario, o vantaggioso.

277. La somma, a cui ascenderà il residuo del debito, o credito del tutore, produrrà interessi dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la dimanda.

278. Se il tutore avrà tralasciato di fare inventario, l'amministrato sarà ammesso al giuramento *in litem* in ordine a quanto dev'essergli restituito.

PARTE QUARTA.

DELLE PROVE DELLO STATO DELLE PERSONE.

279. La prova della cittadinanza, del matrimonio, della nascita, della morte, e delle tutele si trae da' pubblici registri.

280. I registri sono formati e tenuti da un pubblico uffiziale destinato dal governo.

281. In ciascun foglio dei medesimi dev'essere il numero progressivo, e la soscrizione di chi vi ha apposti i detti numeri. La prima pagina del primo foglio indica di quanti fogli sia composto ciascun registro, ed a qual classe appartenga.

282. I registri saranno compilati senza interruzione, senza abbreviature, e senza date in cifre numeriche.

283. In ogni registratura si esprime l'anno, il giorno, in cui viene fatta, il nome e cognome, l'età, la professione, e il domicilio di tutti coloro che v'intervengono.

284. Le registrature verranno sottoscritte dalla persona incaricata di tenere i registri, e da quelle che sono intervenute; e quando queste nol possano, si farà menzione della causa, onde ne furono impedite.

Le cancellature, e le postille saranno per egual modo approvate, e sottoscritte.

285. Qualunque persona potrà farsi dar copia de' registri dai loro depositarj.

Questa copia da essi autenticata farà prova fino a che sia proposta eccezione di falso.

286. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte del pubblico uffiziale, ogni alterazione, o falsità darà luogo all'azione dei danni

ed interessi delle parti, oltre all'azion pubblica per ragione di delitto.

287. Qualunque registro relativo allo stato delle persone formato in paese straniero, farà prova, se tenuto giusta le leggi e gli usi del paese medesimo.

288. Lo stato, che si attribuisce a ciascuno dai pubblici registri, e dal possesso conforme, si ritiene per tale fino a piena prova in contrario.

289. I procuratori ducali avranno cura onde i registri siano tenuti nelle forme prescritte dalla legge; potranno a quest'oggetto verificarne lo stato, e promovere la punizione dei trasgressori.

TITOLO I.

Dei requisiti comuni ai registri di cittadinanza, di matrimonio, di nascita, e di morte.

290. Per formare e tenere questi registri tanto nelle città quanto nelle campagne, il governo destina il capo del comune, e gli accorda la facoltà di delegare, previa però la superiore approvazione.

291. Vi è un particolare registro per ogni classe degli atti sovrindicati, e ciascun registro vien fatto in doppio.

292. Prima che sopra questo doppio registro sia scritto alcun atto, l' uno e l'altro vien pre-

sentato al capo dell'archivio, cui sono sottoposti i comuni pel deposito degli altri atti pubblici.

Questi sarà tenuto di ridurre i due originali alla forma prescritta nell'articolo 281.

293. I testimonj, la cui presenza è richiesta agli atti delle registrazioni, saranno maschi, cittadini, maggiori.

294. Il capo del comune o la persona delegata legge gli atti alle parti che intervengono ed ai testimonj, e fa menzione della lettura.

295. In fine d'ogni anno i registri sono chiusi e sottoscritti dal capo del comune, e dentro un mese l'uno dei registri è depositato nell'archivio particolare di ciascun comune, e l'altro nell' archivio pubblico unitamente alle procure ed altri documenti relativi.

296. In ogni caso, in cui convenga far menzione di un atto concernente lo stato delle persone in margine ad un altro già inscritto, questa vien fatta dal capo del comune sui registri che trovansi tuttora aperti, e dal capo del pubblico archivio se i registri vi furono depositati.

CAPO I.

Della forma particolare dei registri di cittadinanza.

297. Le dichiarazioni, di cui nell' art. 14, saranno fatte al pubblico ufficiale in presenza di due testimonj, o dalla persona stessa, che vuol godere della cittadinanza, o da un suo procuratore speciale.

298. Nel caso dell'articolo 19 il forestiero, che ottiene dal Sovrano il rescritto di cittadinanza, dovrà entro un mese dalla data del medesimo presentarlo o in persona o per mezzo di speciale procuratore all'ufficial pubblico del comune, in cui egli sceglierà di stabilire il domicilio: l'ufficiale dovrà trascriverlo per intiero nei registri.

299. Quando una tale trascrizione venga eseguita entro il termine stabilito all'articolo precedente, il rescritto avrà effetto dal giorno della sua data, e in caso contrario si avrà per non ottenuto.

300. Se alcuno sia dichiarato dicaduto dai diritti di cittadinanza per sentenza passata in giudicato, un estratto autentico di questa sentenza dovrà presentarsi entro otto giorni al pubblico ufficiale dal cancelliere del tribunale.

L'ufficiale lo trascriverà ne' suoi registri, e lo terrà unito ai medesimi per l'oggetto, di cui nell'articolo 295.

CAPO II.

Della forma particolare dei registri di matrimonio.

301. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno presentarsi al pubblico ufficiale del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio:

dovranno pure colla esibizione delle fedi autentiche di nascita giustificare la loro età, e con pubblico documento dar prova del consenso speciale delle persone, di cui all'articolo 35, quando le stesse persone non lo prestino nanti il pubblico ufficiale, non che della dispensa ottenuta, ove fosse stata necessaria.

302. In caso di vedovanza si dovrà dal vedovo futuro sposo oltre la fede di nascita produrre quella dell' anteriore suo matrimonio e della morte del conjuge precedente.

303. Lo sposo, o la sposa, cui non sarà possibile di procurarsi la fede di nascita, o le altre, di cui si è parlato all'articolo precedente, potrà supplirvi col presentare un atto di notorietà, da ottenersi dal pretore del luogo della nascita, o da quello del suo domicilio.

304. L'atto di notorietà si forma colla dichiarazione di sette testimonj ancorchè sieno femmine, o parenti, i quali attestino i fatti, di cui mancano le prove.

Nell'atto stesso dovranno indicarsi le cause, per cui non possono esser prodotte le fedi.

I testimonj sottoscriveranno unitamente al giudice l'atto medesimo, e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, ne sarà fatta menzione.

305. L'atto di notorietà vien presentato al tribunal civile del luogo, in cui è per celebrarsi

il matrimonio. Il tribunale accorda la sua omologazione se trova sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le cause, per le quali non siansi potute produrre le fedi.

306. L'ufficial pubblico dopo di avere fatto su' registri speciale menzione dell'esecuzione delle sovra esposte solennità, e dopo di avervi unite le procure, o altri documenti prodotti, consegna alle parti un' attestazione in forma autentica, che comprova la detta esecuzione.

307. Nel caso che all'ufficial pubblico fosse stata significata un'opposizione a norma dell'articolo 48, egli sospende di ricevere le dichiarazioni, e di consegnare l'attestazione, di cui negli articoli precedenti.

308. Entro otto giorni da quello del matrimonio lo sposo presenta al pubblico ufficiale la fede, colla quale il paroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicandone il giorno mese ed anno, ed i testimonj che vi furono presenti.

Per gli ebrei, lo sposo presenterà la fede della persona, che avrà legittimamente presieduto al matrimonio.

309. L'ufficial pubblico trascrive per esteso sui registri del matrimonio la detta fede, e ne conserva l'originale cogli altri documenti, che alla fine dell'anno devono depositarsi negli archivj.

310. Lo sposo, che non presenta entro il prescritto termine la suddetta fede, incorrerà una

multa non minore di venti lire nuove, nè maggiore di duecento.

311. Se la significazione dell'atto di opposizione all'ufficial pubblico vien fatta dopo aver ricevute le dichiarazioni, e consegnata l'attestazione, di cui all'articolo 306, gli resta proibito di più ricevere e registrare le fedi, di cui nell'articolo 308.

312. In caso di opposizione l'ufficial pubblico non potrà più nè ricevere le dichiarazioni, nè consegnare l'attestazione, di cui nell'articolo 306, nè registrare le fedi, di cui nell'articolo 308, se non dopo che siasi a lui fatto constare che l'opposizione è tolta o per sentenza passata in giudicato, o per la desistenza dell'opponente.

La sentenza sarà presentata in copia autentica al pubblico ufficiale, che l'unirà ai registri; la desistenza sarà provata o per la dichiarazione fatta dall' opponente al pubblico ufficiale in presenza di due testimonj, o col produrre l' atto autentico che lo contenga.

313. Il pubblico ufficiale si farà presentare ogni mese una nota distinta de' matrimonj dalle persone, nanti di cui saranno stati celebrati, onde riconoscere se da ciascuno degli sposi siasi adempito quanto è disposto nell'articolo 308 per dar luogo all' azion pubblica contro questi ultimi, ove abbiano contravvenuto.

314. Ogni cittadino che contragga matrimonio

in paese straniero, dovrà, sotto le pene determinate dall'articolo 310, entro quindici giorni da quello del suo ritorno presentarne il documento autentico al pubblico uffiziale del suo domicilio, che lo inserirà nei registri.

CAPO III.

Della forma particolare dei registri di nascita.

315. Le dichiarazioni di nascita deggiono farsi al pubblico uffiziale in presenza di due testimonj entro i primi sei giorni dal parto.

316. La nascita del fanciullo viene dichiarata dal padre, ed in mancanza di esso dai dottori di medicina, o chirurgia, dalle levatrici, o da altre persone, che abbiano assistito al parto, e se la madre trovavasi fuori della propria casa, anche dalla persona presso cui avrà partorito.

317. Saranno indicati nell'atto di nascita il giorno, l'ora, ed il luogo della medesima, il sesso del neonato, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

318. Le dichiarazioni di nascita, che si volessero fare dopo il termine stabilito nell'articolo 315, non possono essere ricevute dal pubblico uffiziale, se non vi è autorizzato da sentenza del pretore del luogo della nascita.

La detta sentenza, che viene pronunciata ad istanza delle parti interessate, deve comprovare il tempo della nascita, e le circostanze indicate nell'articolo antecedente.

319. Chiunque trova un fanciullo recentemente nato ha l'obbligo di presentarlo al pubblico uffiziale colle vesti, ed altre robe trovate con lui.

L' uffiziale riceve il fanciullo per consegnarlo insiem colle vesti, ed altre robe ai pubblici ospizj, ne forma processo indicandovi anche le circostanze del tempo e del luogo in cui fu trovato, la sua età apparente, il sesso, ed il nome che gli vien dato.

Questo processo sarà trascritto ne' registri di nascita, e vi resterà unito.

320. I custodi de' pubblici ospizj non possono ritenere alcun fanciullo ivi portato, se non ne abbiano fatta la denunzia al pubblico uffiziale, che deve formarne processo da registrarsi come nell'articolo precedente.

321. Se un fanciullo nasce in paese straniero debbono i genitori esibire la fede autentica di nascita all' ufficial pubblico del loro comune, che la trascriverà ne' registri, e ve la terrà unita; e devono inoltre fare le dichiarazioni, di cui all'articolo 317, quando non leggansi nella fede esibita.

322. Ne' registri degli atti di nascita, di cui è depositario quel pubblico ufficiale, che avrà re-

gistrato, o dovrà registrare l'atto di matrimonio degli sposi, dovranno riceversi le dichiarazioni che i medesimi facciano per la legittimazione de' figli a termine dell'articolo 134.

323. Se queste dichiarazioni non furono fatte nè per atto pubblico, nè per scrittura privata, dovranno farsi dagli sposi congiuntamente innanzi al detto pubblico uffiziale, colla esibizione della fede di nascita del figlio, e quando non si potesse presentar detta fede, colla indicazione di tutte le circostanze, di cui all'articolo 317.

324. Se la dichiarazione sarà stata fatta per atto pubblico, copia autentica dell' atto medesimo dovrà presentarsi dall'uno almeno dei conjugi, od anche dal figlio, che si è voluto legittimare, sia in persona, sia col mezzo di speciale procuratore, coll' indicar tuttavia le circostanze accennate nell' articolo precedente, qualora non fossero state indicate nell'atto da presentarsi al pubblico uffiziale.

325. Se la dichiarazione sia stata fatta per privata scrittura, dovrà questa esibirsi dalli due conjugi unitamente, o dall'uno di essi quando l'altro fosse premorto, nel qual caso dovrà pure esibirsi la fede della sua morte.

326. Il pubblico ufficiale trascriverà ne' registri le dette dichiarazioni, e vi unirà i documenti presentati per gli effetti, di cui all'articolo 295.

327. Se il luogo della nascita del figlio legittimato è diverso da quello, in cui, a termine

dell'articolo 322, dovranno essere registrate le sovraddette dichiarazioni, un autentico estratto delle medesime sarà dato dal pubblico uffiziale, e sarà poi fatto inserire nei registri, ove trovasi iscritto l'atto di nascita, in margine del quale se ne dovrà far menzione.

328. Se il pubblico ufficiale, che riceve le suddette dichiarazioni, è anche depositario de' registri, ne' quali è iscritto l'atto di nascita del figlio legittimato, sarà tenuto a far menzione delle stesse dichiarazioni in margine all'atto di nascita.

329. Quando il matrimonio susseguente è stato celebrato in estero paese, la dichiarazione, di cui sopra, dovrà farsi innanzi al pubblico ufficiale del luogo del domicilio de' conjugi. In questo caso dovrà presentarsi copia autentica dell'atto di matrimonio, e di quello di nascita del figlio legittimato. Che se l'atto di nascita non si può presentare, vi dovrà essere supplito dai dichiaranti coll'indicazione delle circostanze accennate nell'articolo 317.

330. In caso di legittimazione per rescritto del Principe, la persona che lo avrà ottenuto dovrà presentarlo al pubblico ufficiale del luogo del suo domicilio. Questi lo trascriverà per intiero ne' registri degli atti di nascita facendone menzione in margine all'atto di nascita del figlio legittimato, se questo si trova ne' suoi registri.

Se il luogo della nascita del figlio sarà diverso da quello del domicilio dell'impetrante, avrà luogo la disposizione dell'articolo 327.

331. Negli stessi registri degli atti di nascita del luogo del domicilio dell'adottante si dovrà trascrivere l'atto dell'adozione, che sarà presentato da una delle parti interessate al pubblico ufficiale, da cui verrà unito ai registri.

332. La presentazione del rescritto di legittimazione, e quella dell'atto di adozione dovrà farsi entro due mesi dal giorno dell'adozione, e del rescritto, altrimenti l'una e l'altra rimarranno senza effetto.

CAPO IV.

Della forma particolare de' registri di morte.

333. Non si dà sepoltura se non previa la permissione del pubblico ufficiale, che dovrà accordarla in iscritto, e senza spesa. Questi però dovrà prima trasferirsi nel luogo dov'è il corpo del defunto per assicurarsi della morte, e lasciare scorrere ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de' casi indicati dai pubblici regolamenti.

334. La dichiarazione di morte vien ricevuta dal pubblico ufficiale in seguito delle deposizioni di due testimonj, i quali, se è possibile, saranno due prossimi parenti, o due vicini. Se la

persona sia morta fuori del proprio domicilio, quegli, nella di cui casa morì, ed un altro qualunque di ciò informato, ne fanno la dichiarazione.

335. La detta dichiarazione contiene il nome, cognome, domicilio, l'età, e professione del defunto; il nome, e cognome del conjuge, o premorto, o superstite; il nome, cognome, l'età, la professione, e il domicilio de' dichiaranti, ed il grado di loro parentela col defunto.

Contiene inoltre per quanto si potranno sapere i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

336. Allorchè verrà presentato all'ufficial pubblico il cadavere di un neonato, di cui prima non sia stata registrata la nascita, malgrado l'asserzione che si facesse da' congiunti, o da altri che il fanciullo sia nato vivo, egli non dovrà che far processo dello stato, in cui lo trova, coll'aggiungere la dichiarazione de' testimonj, che depongono del nome, cognome, domicilio, e della professione del padre e della madre del fanciullo, e l'indicazione dell'anno, del giorno, e dell'ora, in cui il fanciullo si asserirà nato.

Questo processo non porterà pregiudizio alla questione dell' essere, o no nato vivo il bambino.

337. In caso di morte negli spedali militari, o civili, ed in altre case di pubblica beneficenza, i superiori, direttori, amministratori di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ventiquattr'ore al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne formerà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni, che gli saranno fatte, e delle informazioni, che avrà prese intorno alle circostanze, di cui nell'articolo 335.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufficial pubblico trasmetterà l'atto di morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della persona defunta, il quale lo inscriverà nei registri.

338. Apparendo segni, o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che il pubblico ministero, o un ufficiale di buongoverno assistito da un medico o chirurgo abbia compilato il processo sullo stato del cadavere, e sulle circostanze relative, come anche su le notizie, che avrà potuto raccogliere intorno al nome, cognome, luogo di nascita, e intorno all' età, professione, e abitazione del defunto.

339. Chi avrà compilato siffatto processo dovrà tosto comunicare al pubblico ufficiale del luogo,

dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel processo medesimo, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

Il pubblico ufficiale ne trasmetterà una copia a quello dell'ultima abitazione, se è nota, che avea la persona defunta. Questa copia sarà inscritta nei registri.

340. I cancellieri criminali dovranno entro ventiquattr'ore dall'esecuzione di una sentenza di morte comunicare al pubblico ufficiale del luogo, in cui il condannato avrà subita la pena, tutte le notizie enunciate nell'articolo 335, in conformità della quale comunicazione egli scriverà l'atto di morte.

341. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto e di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi al pubblico ufficiale, il quale vi si trasferirà, e compilerà l'atto di morte nelle forme prescritte dall'articolo 337.

342. In qualunque caso o di morte accaduta ne' luoghi indicati all'articolo antecedente, o di esecuzione di sentenze di morte, non si farà ne' registri alcuna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente compilati nella forma prescritta all'articolo 335.

343. Quando fosse stato sepolto un cadavere senza la previa licenza del pubblico uffiziale non potrà essere ricevuto l'atto di morte sui pub-

blici registri se non dopo sentenza del pretore del luogo pronunciata ad istanza delle parti interessate. La sentenza dovrà essere inserita nei registri.

TITOLO II.

De' registri delle tutele.

344. Il registro delle tutele sarà formato, e tenuto dal cancelliere del pretore del domicilio di ciascun amministrato.

345. Lo stesso pretore adempirà tutte le formalità che si richieggono nell'articolo 281.

346. Ogni tutore dovrà subito dopo assunta la tutela farsi iscrivere sul detto registro.

347. Questo registro, oltre i requisiti di cui nell'articolo 282, dovrà contenere il nome, e cognome, la professione, l'età, e il domicilio delle persone amministrate, e indicare il testamento, in cui furono nominati tutori, o l'ordinazione del giudice, che gli ha confermati od eletti, o la qualità, per cui sono tutori legittimi senza bisogno di conferma.

I tutori abilitati dal giudice a proseguire nella tutela nel caso dell'articolo 181 debbono dichiarare la causa per cui vi proseguono.

348. Se i tutori prestarono sigurtà dovrà indicarsi il nome e l'atto di obbligazione de' fidejussori.

349. Ogni tutore farà alla cancelleria del giudice la dichiarazione del giorno, in cui egli ha cessato dall'amministrazione, o il suo amministrato è uscito di tutela.

Il cancelliere dovrà far menzione di queste dichiarazioni sui registri.

350. Questi registri saranno dati in comunicazione gratnitamente ai richiedenti.

351. L'istesso cancelliere farà conoscere alla camera de' notaj del suo distretto ogni tutela, che verrà iscritta sopra i suoi registri, e dovrà pure annunziarne alla stessa camera la cessazione.

352. Sarà obbligo della camera di notificare ad ognuno de' notaj le persone soggette a tutela, che dimorano ne' luoghi, in cui gli stessi notaj possono esercitare le loro funzioni.

353. Nel caso di cambiamento di domicilio delle persone soggette a tutela, il tutore dovrà dichiararlo al cancelliere del giudice del primo domicilio, che ne farà menzione nel suo registro; dovrà poi rinnovare la stessa dichiarazione al cancelliere del giudice del nuovo domicilio.

354. Gli obblighi prescritti al tutore, al cancelliere, ed alla camera de' notaj negli articoli precedenti saranno pure intieramente adempiti nel luogo del nuovo domicilio.

TITOLO III.

Della rettificazione de' registri di cittadinanza, matrimonio, nascita, e morte, e di quelli delle tutele.

355. Si può rettificare un registro, in cui si riconosca errore, od ommissione.

356. Questa rettificazione dovrà essere richiesta dalla parte che vi ha interesse nanti il tribunale, alla cui giurisdizione è soggetto il luogo, nel quale esiste il registro da rettificarsi. Se l'interesse di chi la dimanda può essere in opposizione con quello d'altri, questi dovranno essere citati.

La sentenza sarà soggetta ad appellazione, nè potrà mai essere opposta alle parti interessate, che non l'avessero dimandata, o che non fossero state citate.

357. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte ne' registri del pubblico ufficiale, subito che gli saranno state trasmesse, e ne sarà fatta annotazione nel margine dell'atto riformato.

TITOLO IV.

Delle prove sussidiarie ai registri dello stato delle persone.

358. Quando non siano stati mai, o siansi smarriti i registri dello stato delle persone, basterà il continuato possesso a provare la cittadinanza, il matrimonio, e la nascita; e basterà l'amministrazion del tutore a provare la tutela.

Il possesso di stato delle persone si stabilisce per mezzo di una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino il rapporto di filiazione o di parentela tra un individuo e la famiglia, a cui egli pretende di appartenere:

I principali tra questi fatti sono;

Che l'individuo ha sempre portato il cognome del padre, cui pretende appartenere;

Che il padre l'ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento, ed allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

359. Mancando il possesso non può essere ammessa la prova testimoniale, se non quando le presunzioni, o gl'indizj emergenti da'fatti sino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per farla ammettere.

360. L'azione del figlio per invocare la dichiarazione del suo stato è imprescrittibile.

361. La detta azione non può essere promossa dagli eredi del figlio, il quale non l'abbia introdotta se non nel caso, in cui fosse morto in età minore, o ne' cinque anni dopo la sua maggiore età.

362. Gli eredi del figlio possono proseguire quest' azione quando sia stata da lui promossa,

purchè egli non abbiane receduto espressamente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall'ultimo atto della lite senza proseguirla.

363. Non essendovi registri di morte, si ammette ogni genere di prova dalla legge permesso.

La morte si presume cent'anni dopo la nascita.

TITOLO V.

Delle prove di filiazione per la prole illegittima.

364. Non si può far ricerca della paternità, ma può il padre riconoscere il figlio.

365. Questo riconoscimento dev'essere espresso o ne' registri dell'atto di nascita, alla compilazione del quale il padre abbia assistito, o in altro atto autentico, od anche in una privata scrittura tutta di carattere del padre, e che abbia data certa.

366. Nel caso di ratto comunque avvenuto, quando col tempo di esso coinciderà quello del concepimento, il reo sulla domanda delle parti interessate potrà essere dichiarato padre del fanciullo.

367. La madre può egualmente riconoscere il figlio ne'modi stabiliti nell'articolo 365.

368. In mancanza di riconoscimento è bensì ammessa la ricerca della maternità; ma il figlio

che ricerca la madre sarà obbligato a provare ch'egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.

La prova però di questa identità non potrà farsi per mezzo di testimonj, se non in concorso delle presunzioni e conghietture, di cui nell'articolo 359.

369. Ogni riconoscimento fatto dal padre, o dalla madre, ed ogni ricerca fatta dal figlio può impugnarsi da coloro, che vi avranno interesse.

LIBRO SECONDO

DE' BENI, E DEL DOMINIO.

PARTE PRIMA

DEI BENI.

TITOLO PRIMO

Della divisione dei beni.

370. I beni sono o mobili, o immobili.

CAPO PRIMO

De' beni immobili.

371. I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

372. I terreni e gli edifizj sono immobili per natura.

373. Sono pure immobili per natura i molini a vento o da acqua fissi nel suolo e formanti edifizio.

374. Sono parimente immobili le messi tuttora radicate, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le messi sono tagliate, ed i frutti colti, quantunque non trasportati altrove, divengono beni mobili.

375. I tagli ordinarj de' boschi cedui, o di alto fusto destinati a regolari tagliamenti non divengono mobili che in proporzione, ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.

376. I condotti, che servono al corso delle acque in una casa o altro fondo, sono immobili, e fanno parte del fondo medesimo cui sono annessi.

377. Sono immobili per destinazione le cose tutte che il proprietario di un fondo rustico consegna al fittajuolo, o al colono parziario, siano o no stimate, fino a che in vigore della convenzione restano addette al fondo.

378. Se il proprietario non abbia dato nè ad affitto, nè a mezzadria il suo fondo, fra gli oggetti da lui posti sul fondo medesimo sono immobili per destinazione i seguenti soltanto:

Gli animali addetti alla cultura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi;

I piccioni delle colombaje;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaje, i lambicchi;

I tini, le botti;

Lo strame, la paglia, il fieno (volgarmente *invernaglia*, o *mangia*), il concime.

379. Sono pure immobili gli utensili necessarj all'uso delle fucine, cartiere, ed altre fabbriche. Che se le fucine, cartiere, ed altre fabbriche

vengono date in affitto, saranno parimente immobili tutte le cose dal proprietario consegnate al fittajuolo.

380. Sono immobili per destinazione tutte le cose mobili annesse dal proprietario ad un fondo coll'intenzione che vi restino perpetuamente.

Si considerano annesse con tale intenzione, quando vi siano unite con gesso, calce, o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccate.

Le statue si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

381. Sono immobili per l'oggetto, cui si riferiscono, l'utile e il diretto dominio nell'enfiteusi;

L'usufrutto delle cose immobili;

Le servitù;

Le azioni che tendono a rivendicare un immobile.

CAPO II.

De' beni mobili.

382. I beni sono mobili o per natura, o per determinazione della legge.

383. Sono mobili per natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o sia

che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possano cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formassero collezione, o servissero ad oggetto di commercio.

384. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme esigibili, o cose mobili.

385. Sono egualmente mobili per determinazione della legge i censi, le rendite temporarie, o vitalizie, dovute tanto dallo stato che da' particolari.

386. I battelli, i mulini su' battelli, e generalmente ogni manufatto non fisso nel suolo e non formante edifizio, sono mobili.

387. I materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili.

388. La parola *mobili*, e quella di *beni* o *cose mobili* usata nelle disposizioni della legge senz'altra aggiunta o designazione che ne restringa il significato, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole superiormente stabilite.

Nello stesso caso verrà egualmente interpretata la espressione *beni, cose,* o *effetti mobili* usata nelle disposizioni dell'uomo.

389. La parola *mobili* usata nelle disposizioni dell' uomo, senz'altra aggiunta o designazione

che ne estenda il significato, non comprende il denaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl'istrumenti delle scienze, delle arti, e de' mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli, gli equipaggi, le armi, i grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

390. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati ad uso e ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili d'un appartamento, vi sono anche compresi; ma non così le collezioni di quadri, che fossero nelle gallerie, o stanze appartate.

Lo stesso ha luogo per le porcellane: quelle soltanto, che formano parte della decorazione di un appartamento, ritengono la denominazione di *mobiglia*..

391. La vendita, la donazione, o il legato di una casa ammobigliata non abbraccia che la mobiglia.

392. La vendita, la donazione, o il legato di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il denaro, nè i crediti, ed altri diritti, i cui documenti possono esistere nella casa medesima: tutti gli altri mobili vi sono compresi.

TITOLO II.

De' beni relativamente a coloro che li possedono.

393. I beni mobili e immobili o sono in altrui dominio, o non lo sono.

394. Non sono, nè possono essere in altrui dominio le cose comuni: l'uso delle medesime è di tutti.

Il modo di usarne viene determinato da leggi particolari.

395. Non sono in altrui dominio, ma possono esserlo

Il tesoro, le cose mobili abbandonate, e le cose perdute;

Gli animali non occupati, che sono l'oggetto della caccia, o della pesca.

La facoltà però della caccia e della pesca viene regolata da particolari disposizioni.

396. Sono in altrui dominio le cose, che appartengono allo stato, alla chiesa, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, a' privati.

397. Appartengono allo stato le strade da lui mantenute, le acque dei fiumi navigabili, le fortezze colle loro fosse e bastioni, e generalmente le parti del territorio non soggette a privata proprietà, i beni vacanti, e quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate.

398. Sono della chiesa i beni consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento de' ministri, e alle altre spese del culto.

399. Sono beni comunali quelli, la cui proprietà appartiene al corpo di un comune, e il prodotto o l'utilità alle persone che lo compongono.

400. I beni de' pubblici stabilimenti sono quelli, la cui proprietà è del corpo delle persone, a pro delle quali fu istituito lo stabilimento.

401. I beni, che sono dello stato, della chiesa, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, non possono essere amministrati, nè alienati se non nelle forme, e colle regole che loro sono proprie.

402. I beni, che non cadono sotto alcuna delle classi surriferite, appartengono ai privati.

PARTE SECONDA

DEL DOMINIO.

TITOLO UNICO

Delle diverse specie del dominio.

403. Il dominio è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla legge.

404. Il diritto di disporre della cosa costituisce la proprietà.

405. Il diritto di solamente godere della cosa costituisce l'usufrutto.

406. L'unione di questi due diritti forma il dominio perfetto.

407. Se l'uno di questi due diritti in tutto o in parte sia disgiunto dall'altro, il dominio è imperfetto.

408. Chi ha il dominio di una cosa non può essere costretto a cederne la proprietà, nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello stato, o di un comune.

409. Per formare, e mantenere i sentieri lungo i fiumi navigabili, o atti a trasporto, le strade, ed altre simili opere, il padrone è tenuto di cedere o la proprietà, o l'uso del suo fondo. Egli però ha diritto di esserne prima indennizzato.

410. Quando una sorgente somministri l'acqua necessaria agli abitanti d'un comune, o villaggio, o borgata, il corso non può esserne deviato dal proprietario; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato, o prescritto l'uso, egli ha diritto di esserne indennizzato.

411. Se le strade appartenenti allo stato, o ad un comune saranno impraticabili, durante il tempo e tratto di luogo, in cui continueranno ad esser tali, si ha diritto al passaggio sulla testa de' fondi contigui sino all'estensione di tre braccia.

Devono però dallo stato e dal comune essere risarciti i danni di tale passaggio.

412. Non è lecito ad alcuno il passare su' fondi altrui all'oggetto di abbreviare il cammino, o

di evitare l'incomodo della strada fangosa, e quand'anche i privati e gli abitanti di un comune vi fossero passati per cento anni continui, o da tempo immemorabile, tal possesso non avrà loro attribuito il diritto di passaggio.

413. I privati sono costretti a concedere l'uso del proprio fondo per l'utilità del fondo altrui, come ne' casi determinati al capo delle servitù.

414. Appartengono al dominio imperfetto l' enfiteusi, l' usufrutto, l' uso, l' abitazione, e le servitù.

CAPO I.

Dell' enfiteusi.

415. L'enfiteusi è il diritto di godere un fondo stabile coll'obbligo di migliorarlo, e corrispondere con certa prestazione in denaro o derrate a ricompensa de' frutti, ed in ricognizione di quella parte di dominio, che si ritiene dal concedente.

L'enfiteusi si costituisce soltanto con atto autentico.

Quegli che concede il fondo si chiama padrone diretto, e quegli cui è conceduto enfiteuta: il dominio del primo è diretto, utile quello del secondo.

416. L'enfiteusi si presume fatta anche a favore degli eredi e successori dell' enfiteuta, quando non vi sia dichiarazione in contrario.

Digitized by Google

In niun caso però sarà durevole oltre i cento anni.

417. L'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto fra vivi, sia per atto di ultima volontà.

418. Volendo l'enfiteuta alienare per atto tra vivi il dominio utile, è tenuto di preferire il padrone diretto ad ugual prezzo.

Deve perciò interpellarlo, ed attenderne per due mesi la deliberazione.

Se il padrone diretto o non accetta la prelazione, o non delibera entro il termine anzidetto, l'enfiteuta resta sciolto dall'obbligo di preferirlo.

Se l'enfiteuta passa alla vendita senza premettere la interpellazione, il padrone diretto può far valere il suo diritto di prelazione contro l'acquirente entro due anni dal giorno, in cui ebbe notizia della vendita.

Non si deve al padrone diretto la prelazione nel caso di vendita forzata.

419. L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo, e delle accessioni.

420. Egli ha gli stessi diritti del proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.

421. L'enfiteuta deve pagare ogni anno al padrone diretto il canone convenuto: mancando per tre anni di seguito al pagamento dicade dall'enfiteusi: incorre nella stessa caducità se abu-

sa del fondo enfiteutico, deteriorandolo.

422. L' annua prestazione non soggiace a diminuzione per qualsivoglia infortunio: essa è dovuta finchè sussiste la più piccola parte del fondo enfiteutico.

423. Si sostengono dall' enfiteuta tutti i carichi prediali imposti così al tempo della concessione, come dopo.

424. Ogni venticinque anni il padrone diretto può chiedere la ricognizione del proprio dominio, e conseguire un laudemio.

425. L'atto di ricognizione si fa, e il laudemio si presta da chi si trova in possesso de' beni enfiteutici.

426. Il laudemio consiste nel pagamento di quanto corrisponde ad un'annua prestazione.

427. Terminata l'enfiteusi o pel decorso del tempo, come all'articolo 416, o per caducità, i miglioramenti ritornano insieme col fondo al padrone diretto senz'alcun obbligo d'indennizzazione: in questo caso si risolvono le ipoteche, e le servitù imposte dall'enfiteuta.

CAPO II.

Dell' usufrutto.

428. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma con obbligo di conservarne la sostanza.

429. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

In questo secondo caso, se è costituito per atto tra vivi, dev'esserlo per iscritto.

430. Può costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili, ed immobili, anche sotto condizione, e per un tempo determinato.

Sezione Prima.

Dei diritti dell' usufruttuario.

431. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che può produrre la cosa, di cui ha l'usufrutto.

432. I frutti naturali sono quelli, che più dalla cosa stessa provengono che dall' industria dell'uomo, come i fieni, le frutta, i boschi cedui, il latte, ed il parto degli animali.

433. I frutti industriali provengono più dall'industria dell'uomo che dalla cosa stessa, come sono le biade, i legumi, il vino.

I fitti delle terre ne rappresentano i frutti naturali, ed industriali.

434. I frutti civili non nascono dalla cosa direttamente, ma si percepiscono estrinsecamente, e per occasione della cosa medesima; tali sono le pigioni delle case, gl'interessi de' capitali, le rendite dell'enfiteusi, e de'vitalizj.

435. I frutti naturali, ed industriali pendenti da' rami, o non istaccati dalla radice nel momento, in cui si fa luogo all'usufrutto, appartengono all'usufruttuario, tranne quelli che fossero dovuti al colono parziario.

I frutti, che si trovano in eguale stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario, salva però la porzione de' frutti, che potessero spettare al colono parziario, e quanto fosse dovuto all'usufruttuario, o a' di lui eredi in compenso delle spese di coltivazione.

436. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto.

437. Se l'usufrutto comprende cose, delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, e liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di restituirle in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne il prezzo a stima in fine dell'usufrutto.

438. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni, che scadono durante il suo usufrutto, senza essere tenuto a veruna restituzione.

439. Se l'usufrutto comprende cose che senza consumarsi immediatamente si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobiglia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene

per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituire le cose, che in conseguenza dell'uso accordato fossero state consunte: deve restituire le altre nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però d'indennizzare il proprietario, se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

440. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità de' tagliamenti, giusta la distribuzione e la pratica costante de' proprietarj, senza indennizzazione però a favore dell'usufruttuario, o de' suoi eredi pe' tagliamenti ordinarj delle piante cedue, o di quelle riservate perchè crescano, o di quelle d'alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto.

Le piante di un semenzajo formano egualmente parte dell'usufrutto, coll'obbligo all'usufruttuario di conformarsi per la rimessa agli usi de' luoghi.

441. L'usufruttuario, uniformandosi alla pratica de' precedenti proprietarj, approfitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi seguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

442. Nel caso de' due articoli antecedenti gli alberi svelti, o atterrati per accidente, o che vengano a perire, spettano all'usufruttuario.

443. Non è lecito all'usufruttuario il prevalersi degli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, salvo che per l'uso del paese non siano questi destinati ad essere periodicamente tagliati. L'usufruttuario potrà però sempre adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, i detti alberi svelti, o atterrati per accidente; a quest'oggetto potrà anche farne atterrare, se è necessario, ma sarà tenuto di provarne al proprietario la necessità.

444. L'usufruttuario può prendere pali ne' boschi per le vigne, non che i prodotti annuali, o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese, o la pratica de' proprietarj.

445. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti, o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di rimetterne altrettanti.

446. L'usufruttuario può godere egli stesso, o cedere per qualsivoglia titolo oneroso, o gratuito l'esercizio del suo diritto.

447. Le locazioni, che l'usufruttuario ha pattuito per un tempo eccedente il novennio, non sono durevoli in caso di cessazione dell'usufrutto se non pel tempo che rimane a scorrere sia del primo novennio, se esso non fosse ancora scaduto, sia del secondo, e così successivamente di maniera che il fittajuolo non abbia se non il diritto di godere del fondo locato sino al com-

pimento del periodo di quel novennio, nel cui intervallo viene a cessar l'usufrutto.

448. Le locazioni per un novennio, o a minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite, o rinnovate più di un anno prima dello spirare della corrente locazione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima di detto tempo, se questi consistono in case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia incominciato prima che cessasse l'usufrutto.

449. L'usufruttuario ha il godimento dell'alluvione del fondo cadente in usufrutto.

450. Gode de' diritti di servitù di passaggio, e generalmente di tutti quelli, di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

451. L'usnfruttuario non gode delle miniere e delle cave di pietre, di terre marne, di petroleo ed altre, che non fossero aperte ed in esercizio al tempo, in cui si fece luogo all'usufrutto, nè del tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto, salvo quanto è disposto nell'articolo 566.

452. Il proprietario non può col proprio fatto, o in qualunque siasi modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario.

L'usufruttuario non può in fine dell'usufrutto pretendere verun compenso per li miglioramenti che avesse fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri, ed altri ornati che avesse fatto collocare sul fondo usufruttuato, coll' obbligo però di restituire ogni cosa nel primiero suo stato.

Sezione II.

Delle obbligazioni dell' usufruttuario.

453. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano, ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto seguire, in presenza del proprietario, o dopo averlo citato, l'inventario dei mobili, ed una descrizione degl'immobili soggetti all' usufrutto.

454. Egli dà cauzione di godere dell'usufrutto da buon padre di famiglia, se pure non ne è dispensato dal titolo stesso, da cui deriva l'usufrutto; quelli però, che in forza della patria podestà hanno l'usufrutto legale, non che il venditore, e il donatore con riserva di usufrutto, non sono obbligati a dare cauzione.

455. Se l'usufruttuario non trova la cauzione, gl' immobili sono dati in affitto, o in amministrazione ad un terzo da eleggersi in caso di discordia dal pretore del domicilio dell' usufruttuario.

I danari compresi nell' usufrutto sono impiegati.

Le derrate sono vendute, ed il prezzo è parimente impiegato.

456. Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo.

L'usufruttuario potrà nondimeno dimandare, ed il pretore ordinare secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte de' mobili necessarj al proprio uso mediante la sola cauzione giuratoria, e coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

457. Il ritardo a dar cauzione non priva l'usufruttuario de' frutti, su' quali può aver ragione: questi gli sono dovuti dal momento, in cui si fa luogo all'usufrutto.

458. L'usufruttuario è obbligato di sostenere le minute spese di riparazioni necessarie al mantenimento delle cose cadenti in usufrutto.

Tutte le altre spese di riparazione sono a carico del proprietario, eccettocchè non sieno state cagionate dalla mancanza delle minute riparazioni, che erano a carico dell'usufruttuario.

459. Se una parte dell'edifizio, che forma l'oggetto principale dell'usufrutto, viene a rovinare per vetustà, o a distruggersi per caso fortuito, il proprietario non è tenuto a riedificarla.

460. Se poi l'edifizio, di cui viene a rovinare o distruggersi una parte, non formava che un semplice accessorio del fondo, su cui cadeva l'usu-

frutto, il proprietario è obbligato a riedificarla; ma non così, se l'edifizio cadesse per intiero.

461. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni, ed altre gravezze, che secondo la consuetudine si ritengono cadenti su i frutti.

462. Al pagamento de' carichi, che possono essere imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, l'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente:

Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, egli ha diritto al rimborso del capitale alla fine dell'usufrutto.

463. Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione alimentaria, di cui il testatore abbia gravata l'eredità, si deve prestare intieramente dall'usufruttuario universale, o da quello di una quota di usufrutto in proporzione del suo godimento, senza che abbiano verun diritto a dimandare il rimborso.

464. L'usufruttuario di una cosa speciale non è tenuto al pagamento delli debiti, pe' quali è ipotecata la cosa da lui goduta; se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro l'erede, salvo ciò che è detto nell'articolo 815.

465. L'usufruttuario universale deve concorrere al pagamento di tutti i debiti dell'eredità nel modo che segue:

Se l'usufruttuario vuole anticiparne la somma, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto senz'alcun interesse;

Se l'usufruttuario non vuol fare quest'anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene paga l'interesse durante il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione de' beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

466. L'usufruttuario di una quota deve egli pure concorrere al pagamento delli debiti ne' modi stabiliti nell'articolo antecedente, ed in proporzione della stessa sua quota.

467. L'usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne, alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.

468. Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a denunziargli tali fatti, e mancando a ciò egli è tenuto per tutti i danni, che ne potrebbono provenire al proprietario, come lo sarebbe per li deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

469. Se l'usufrutto non è costituito che sopra uno o più animali, i quali non formino mandra, e questi vengano a perire senza colpa dell'usufruttuario, egli non è tenuto a restituire il mancante o i mancanti, nè a pagarne il valore.

470. Ove l'usufrutto sia stabilito sopra una mandra, o un gregge, e questo venga a perire intieramente per caso, o per malattia, e senza colpa dell'usufruttuario, egli non è obbligato a render conto al proprietario che delle pelli, o del loro valore.

Se il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a rimettere i capi degli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati, dappoichè la greggia cominciò ad essere mancante.

471. Lo stesso avrà luogo per quegli animali, che formano dote del fondo, su cui è costituito l'usufrutto.

Sezione III.

Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

472. L'usufrutto si estingue

Colla morte naturale, o civile dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo, per cui fu stabilito;

Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario, e di proprietario;

Col non usarne pel corso d'anni stabilito dall' articolo 2375;

Col perir della cosa, sulla quale fu costituito.

473. L'usufrutto può anche cessare per colpa dell'usufruttuario, tanto se faccia mal uso de' fondi, quanto col lasciarli deteriorare per mancanza di minute riparazioni.

I creditori dell' usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; essi possono anche offrire il rifacimento de' deterioramenti, e dare cauzione per l'avvenire.

I giudici competenti possono secondo le circostanze pronunciare l'estinzione assoluta dell' usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usufrutto, coll'obbligo però di pagare annualmente all'usufruttuario, o a chi abbia causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento, in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

474. L'usufrutto che è lasciato a stabilimenti, a corporazioni approvate dal governo, o che è destinato per soccorso ai poveri, o per altri oggetti di pubblica beneficenza, non dura oltre trent'anni, quando un termine più lungo non sia stabilito nell'atto, in cui si costituisce l'usufrutto.

In questo caso però l'usufrutto non può eccedere i cento anni.

475. L'usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura

tutto quel tempo, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età determinata.

476. La vendita della cosa soggetta all'usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell'usufruttuario.

Egli continua nell'usufrutto se non vi ha rinunziato.

477. I creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinunzia all'usufrutto, che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

478. Se una sola parte della cosa soggetta all' usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

479. Quando l'usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga interamente distrutto per qualche infortunio, ovvero interamente ruini per vetustà, l'usufruttuario non avrà diritto di godere nè l'area, nè i materiali.

Se l'edificio non venga distrutto, o non rovini che in parte, l'usufruttuario conserva il diritto di godere dell'area, e de' materiali.

480. Essendo l'usufrutto costituito sopra un fondo, di cui l'edificio non è che una parte, se questo edificio venga distrutto, ovvero ruini intieramente, l'usufruttuario godrà del suolo, e de' materiali.

CAPO III.

Dell'uso, e dell'abitazione.

481. I diritti d'uso e di abitazione si acquistano, e si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

482. Non si può godere di tali diritti senza che siasi data previa cauzione, e si facciano le descrizioni e gl'inventarj, come nel caso dell'usufrutto.

483. Quelli che hanno diritto d'uso e di abitazione devono goderne da buoni padri di famiglia.

484. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli ha stabiliti, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

485. Se il titolo non determina l'estensione di questi diritti, saranno regolati come segue.

486. Colui che ha l'uso de' frutti di un fondo non può percepire se non ciò che gli è necessario pe' suoi bisogni, e per quelli della sua famiglia.

Può percepirli anche per li bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell'uso.

487. L'usuario non può cedere ad altri nè anche il comodo del suo diritto.

488. Quegli che ha il diritto d'abitazione in una casa può abitarvi con la moglie e i figli,

ancorchè non fosse maritato allorchè acquistò un tale diritto.

489. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui, al quale venne accordato un tale diritto, e per quella della sua famiglia.

490. Il diritto e comodo d'abitazione non può essere ceduto ad altrui.

491. Se l'usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le minute spese di riparazione, ed il pagamento delle contribuzioni in egual modo che spettano all'usufruttuario.

Se non percepisce che una parte de' frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

CAPO IV.

Delle servitù e loro diverse specie, e della loro origine.

492. La servitù è un diritto stabilito per utilità di un fondo sopra un fondo altrui, all'effetto o di usare del medesimo, o d'impedire che il proprietario ne usi liberamente.

493. Il fondo caricato della servitù si dice fondo *serviente; dominante* quello, a cui vantaggio è stabilita la servitù.

494. Le servitù sono *continue*, o *discontinue*.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle, che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attigner acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

495. Le servitù sono o *apparenti*, o *non apparenti*.

Le servitù apparenti sono quelle, che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle, che non hanno segni visibili della loro esistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

496. Tutte le servitù poi sono o *affermative*, o *negative*.

Le affermative consistono nel diritto di usare del fondo serviente;

Le negative nel diritto d'impedire al proprietario l'uso libero del fondo serviente.

497. Le servitù hanno origine o dalla situazione naturale de'luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

498. I fondi inferiori sono soggetti rispetto a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo, che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa, che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

499. Quegli, il cui fondo è costeggiato da acque correnti, le quali non appartengono allo stato, può, mentre l'acqua trascorre, servirsene per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo, in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni.

Il tutto salvo i diritti acquistati dai terzi.

500. Insorgendo però qualche controversia fra lo stato o i privati proprietarj delle acque, di cui è parlato nell'articolo antecedente, e i possessori de' fondi, cui tali acque possono essere utili, il tribunale nelle sue decisioni concilierà l'interesse dell' agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà, ed in tutti i casi devono essere

osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

501. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire con segni visibili e permanenti i confini delle loro attigue proprietà. Lo stabilimento di questi confini si fa a spese comuni.

Sezione II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

502. Le servitù, cui la legge assoggetta i privati l'uno verso l'altro indipendentemente da qualunque convenzione, sono relative ai muri e alle fosse comuni, ai casi in cui si faccia luogo all'appoggio, al prospetto sul fondo del vicino, allo stillicidio, ed al diritto di passaggio.

§. 1.

Del muro, e delle fosse comuni.

503. Nelle città, e nelle campagne ogni muro, che fino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, cortili, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune se non vi è titolo o segno in contrario.

504. Vi ha segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato.

Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto, o i cornicioni, e le mensole di pietra postivi al tempo della fabbrica del muro.

In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono lo stillicidio, o il cornicione, e le mensole di pietra.

505. Il riparare e il ricostruire il muro comune sono a carico di tutti quelli, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

506. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall'obbligo, di cui nell'articolo antecedente, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

507. Ogni compadrone può far fabbricare, appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi o travicelli per tutta la grossezza del muro, meno un'oncia, senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito: questo diritto però non apparterrà al vicino, qualora il muro non sia di tale grossezza da sostenere la trave dell'uno e dell'altro.

508. Ogni compadrone può far innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell'innalzamento, le riparazioni pel manteni-

mento dell'alzata superiore alla cinta comune, ed inoltre l'indennità pel maggior peso in proporzione dell'alzamento, e secondo il suo valore.

509. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

510. Il vicino, che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

511. Ogni proprietario ha pure la facoltà di rendere comune in tutto o in parte un muro contiguo alla sua proprietà, rimborsando al padrone del muro la metà del totale suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, purchè non rechi un notabile pregiudizio al padrone del muro: il che deve essere riconosciuto dal giudice competente, alla cui prudenza e saviezza è rimesso il conciliare in caso di contestazione l'esercizio di questo diritto col minor danno possibile del padrone del muro.

512. Uno de' vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro comune, nè applicarvi ed appoggiarvi alcuna nuova opera senza il con-

senso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza avere fatto determinare dal giudice coll'opera di periti i mezzi necessarj, onde non riesca di danno alle ragioni dell'altro. Questo incavo però, e questa nuova opera non potrà mai oltrepassare la terza parte del muro.

513. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese necessarie a costruire o riparare i recinti, che separano le loro case, i cortili, e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l'altezza di essi sarà determinata da' regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti; e non essendovi usi, o regolamenti, ogni muro di separazione fra vicini da costruirsi o riedificarsi in avvenire dovrà essere alto quattro braccia e nove oncie.

514. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se i titoli di proprietà non determinano il modo di ripararli e ricostruirli, è da osservarsi quanto segue:

I muri maestri, ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del piano, che gli appartiene.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina.

Il proprietario del primo piano forma la [illegible] che vi conduce, quello del secondo contin a [illegible] scala dal primo al secondo piano, e così di seguito.

515. Ricostruendosi un muro comune, o una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche rispetto al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè si ricostruiscano prima che sia compita la prescrizione.

516. Tutti i fossi fra due possessioni si presumono comuni, se non vi è o titolo o segno in contrario.

517. Vi ha segno che il fosso non è comune, se si trovi lo spurgo, o il getto della terra da una sola parte del medesimo.

518. Il fosso è considerato di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

519. Il fosso comune deve mantenersi a spese comuni.

520. I fossi esistenti tra il fondo privato, e la strada appartenente allo stato, o al comune, si presumono di proprietà del privato stesso.

Questi però non potrà piantar alberi sulla ripa confinante alla detta strada, e dovrà ogni anno espurgare i fossi nei mesi di marzo e settembre, gettando la terra su' proprj campi.

521. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccetto che o un solo fondo sia in [illegible] di essere cinto, o si abbia titolo o possesso sufficiente in contrario.

522. Non è permesso di piantar albe[illegible] [illegible]lio fusto se non alla distanza rescritta da' regola-

menti particolari, o dalle costumanze del paese costanti e ricevute; ed in mancanza degli uni e delle altre, se non alla distanza di braccia tre ed oncie otto dalla linea di separazione delle due possessioni per gli alberi d'alto fusto, e di un braccio ed oncie cinque per gli alberi e siepi vive.

523. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno svelte, e che sieno tagliati i rami degli alberi che s'inoltrano sul di lui fondo: se poi vi si inoltrano le radici, può egli stesso tagliarle.

524. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno de' due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.

§. 2.

Della distanza, e delle opere intermedie richieste in alcune costrutture.

525. Chi fa scavare un pozzo o una latrina presso un muro, sia, o non sia comune;

Chi vuole costruirvi cammino, o focolare, fucina, forno, o fornello;

O appoggiarvi una stalla;

O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, od un ammasso di letame e di altre materie corrosive;

È obbligato di lasciare la distanza prescritta dalli regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte da' medesimi regolamenti ed usi, affine di non portar danno al vicino.

§. 3.

Del prospetto sul fondo del vicino.

526. Uno de' vicini non può senza il consenso dell'altro formare nel muro comune alcuna finestra ed apertura in qual siasi maniera, nemmeno con invetriata fissa.

527. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui non può formare in questo muro porte, ma soltanto luci o finestre.

528. Se il fondo altrui contiguo al muro non comune, in cui si formano le dette luci o finestre, sia una casa od altro fondo chiuso, le luci o finestre dovranno essere con ferriate ed invetriate fisse e munite di una grata di ferro.

Le aperture di tali ferriate non potranno essere maggiori di due oncie e mezzo.

529. Queste finestre o luci non si possono inoltre collocare che all'altezza di quattro braccia ed oncie sei al di sopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno, e di tre braccia ed oncie quattro al di sopra del pavimento, se questa è ne' piani superiori.

Quegli però, i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addimandare un passaggio su' fondi de' suoi vicini, assumendo il carico di una compensazione proporzionata al danno che tale passaggio cagiona.

536. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal fondo circondato alla via pubblica.

Ciò nondimeno il passaggio dev' essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui, sul cui fondo viene accordato.

537. Quegli, che abbisogna di derivare le acque per fondi altrui onde irrigare il proprio, può costringere i proprietarj ad accordargli l'acquedotto mediante indennizzazione, ed osservando le altre regole stabilite nell'articolo precedente.

538. L'azione per l'indennità è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio ed acquedotto, quantunque l'azione per l'indennità non possa più essere esercitata.

Sezione III.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

539. Le servitù si stabiliscono col fatto dell'uomo o in forza di un titolo, o mediante il possesso, o per la destinazione del padre di famiglia.

540. Le servitù continue apparenti si acquistano per titolo in iscritto, o col possesso di trent'anni.

Le servitù continue non apparenti e le discontinue apparenti o non apparenti non si acquistano che per titolo.

541. Se le servitù sono affermative, il possesso comincia dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante imprese a far uso del fondo serviente.

Se sono negative, il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo serviente per impedirgliene il libero uso.

542. Quando si tratti di acqua, che dal fondo superiore o da sorgente posta nel fondo medesimo scorra sul fondo inferiore, equivalgono alla proibizione, di cui nell'articolo antecedente, i lavori visibili, che il proprietario del fondo inferiore avrà fatti nel superiore per facilitare sul proprio il corso delle acque.

543. La destinazione del padre di famiglia nelle servitù continue ed apparenti tien luogo di titolo, quando sia provato: 1.° che i due fondi attualmente divisi, tra i quali esiste un segno apparente di servitù, appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato, pel quale apparisce la servitù: 2.° che il proprietario di questi due fondi abbia

disposto di uno di essi, senza che il contratto o la disposizione contenga veruna dichiarazione relativa alla servitù.

544. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne;

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

Sezione IV.

Come si debba far uso del diritto di servitù, e come la servitù debba essere sopportata.

545. L'uso della servitù è determinato da' soli bisogni del fondo se la servitù deriva dalla situazione de' luoghi, dalle disposizioni della legge ove dalla stessa legge sia stabilita, dal tenore del titolo e dal modo del possesso, quando è costituita per fatto dell'uomo.

546. Il proprietario però del fondo dominante può fare tutte le opere necessarie all'uso ed alla conservazione della servitù, ma deve destinare il tempo ed il modo delle opere che vuol fare, in maniera che il fondo serviente non provi se non gl'incomodi indispensabili in tale circostanza.

Tali opere debbono farsi a tutte sue spese.

547. Quando pure il proprietario del fondo serviente fosse tenuto in forza del titolo alle spese

necessarie per l'uso, o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del dominante.

548. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così, per esempio, se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i compadroni debbono usarne nello stesso sito.

549. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilita.

550. Quando il modo, e le condizioni della servitù non sieno stabilite nell' atto che la costituisce, ciascuna delle parti può costringere l'altra a convenirne.

551. Se la primitiva destinazione della servitù divenga in seguito più onerosa al proprietario del fondo serviente, o gl'impedisca di farvi dei miglioramenti, potrà egli offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

SEZIONE V.

In qual modo si estinguono le servitù.

552. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso.

553. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare malgrado qualunque decorso di tempo.

554. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante, e quella del fondo serviente.

555. Le servitù si estinguono soltanto col non uso pel corso di tempo determinato dalla legge.

Quegli, che per tal guisa riacquista la libertà del suo fondo, non abbisogna di giusto titolo, nè di buona fede.

556. Questo tempo per le servitù continue è di dieci anni fra i presenti, e di vent' anni fra gli assenti, e per le servitù discontinue di vent' anni fra' presenti, e di quaranta fra gli assenti.

557. I termini sovra esposti cominciano nelle servitù affermative dal giorno del non uso.

Nelle servitù negative dal giorno, in cui il padrone del fondo serviente abbia fatto un atto contrario alla servitù.

558. Il modo di esercitare la servitù va soggetto a prescrizione come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

559. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione per riguardo a tutte.

560. Se fra i comproprietarj vi è alcuno, contro cui non abbia potuto correre la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE IL DOMINIO, E DELLE OBBLIGAZIONI.

561. Il dominio si acquista
Per l'occupazione, e per l'accessione;
Per l'eredità testamentaria, e ab intestato;
Per l'effetto de' contratti;
Per la prescrizione.
Le obbligazioni derivano dai contratti.

PARTE PRIMA

DELL'OCCUPAZIONE, E DELL'ACCESSIONE.

TITOLO PRIMO

Dell' occupazione.

562. Coll'occupazione si acquistano le cose che non sono in dominio d'alcuno, ma possono cadervi, come nell'articolo 395.

563. L'occupazione è quell' atto per cui da taluno s'apprende il possesso della cosa coll' animo di farla sua.

564. Nella caccia e nella pesca equivale all' occupazione quell' atto, per cui l'animale co' mezzi dell'arte è messo fuori di stato di sottrarsi,

565. Il tesoro si occupa mediante l'invenzione.

566. Il tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo; se è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a quello che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è una cosa anche non preziosa nascosta o sotterrata, della quale non vi è alcuno che possa giustificare di essere il padrone.

567. L'inventore di una cosa perduta deve farne deposito presso il capo del comune, e non facendolo, sarà considerato come sottrattor doloso di roba altrui, e sarà punito a norma delle disposizioni del codice penale.

568. Passato un anno dal giorno del detto deposito senza che se ne presenti il padrone, la cosa o il prezzo, qualora le circostanze abbiano richiesta che sia venduta, apparterrà all'inventore.

569. Il padrone o l'inventore, che ripiglia la cosa o il prezzo, è tenuto a rimborsare le spese.

TITOLO II.

Dell' accessione.

570. Chi ha il dominio di una cosa, o mobile od immobile, fa suo tutto ciò ch'essa produce, o che vi si unisce ed incorpora tanto naturalmente quanto coll'arte.

Questo modo di acquistare si chiama *accessione*.

CAPO PRIMO

Dell' accessione di ciò che è prodotto dalla cosa.

571. I frutti naturali, industriali, e civili si aspettano al proprietario per accessione.

572. Non appartengono al proprietario i frutti naturali e industriali se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, delle fatiche, e sementi dovute a terze persone.

573. Il semplice possessore fa suoi i frutti consunti solamente quando possiede in buona fede; e fa suoi i frutti esistenti, quando sieno trascorsi tre anni dopo che furono raccolti.

574. Se possiede in mala fede è tenuto a restituire tutti i frutti consunti ed esistenti, ed anche i non raccolti, che però si potevano raccogliere, ove non abbia luogo la prescrizione di cui all'articolo 2370.

575. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo.

Cessa di essere possessore di buona fede dal momento, in cui tali vizj sono a lui noti.

CAPO II.

Dell' accessione per ciò che si unisce e s' incorpora alle cose immobili.

576. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto nella sua superficie quanto sotto di essa.

Il proprietario può fare nel suo fondo tutte le fabbriche e piantagioni che vuole, salvo quanto è stabilito al capo delle servitù.

Può fare al di sotto qual siasi lavoro e scavamento, e trarne tutti i prodotti, ritenute le modificazioni apportate dalle leggi relative alle miniere.

577. Qualunque fabbrica, piantagione, od opera sopra un terreno o nell'interno di esso si presume fatta dal proprietario a sue spese e di sua appartenenza, finchè non consti il contrario.

578. Il proprietario del suolo, che ha fatto fabbriche, piantagioni, ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, a' danni ed interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

579. Allorchè le piantagioni, fabbriche, ed opere sono state fatte da un terzo con materia sua propria, s'egli è di buona fede, ha diritto di farsi rimborsare dal proprietario delle spese necessarie, sia che duri o non duri il loro effetto.

Se trattasi di spese utili, il proprietario avrà l'obbligo, a sua scelta, o di rimborsare al possessore il valore della materia, e del prezzo della mano d'opera, ovvero di pagargli una somma corrispondente all'accresciuto valore del fondo.

580. Il possessore di mala fede quanto alle spese necessarie ha gli stessi diritti che il possessore di buona fede:

Quanto alle utili il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerne gli oggetti, o di obbligare il possessore a levarli:

Se il proprietario dimanda che siano tolti, verrà ciò eseguito a spese del possessore senz'alcuna indennizzazione a suo favore; potrà questi inoltre essere condannato a' danni ed interessi per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse avere sofferto:

Se il proprietario preferisce di conservarli deve rimborsare il valore della materia, ed il prezzo della mano d' opera, o pagare la somma corrispondente all'accresciuto valore del fondo.

581. Per le spese di lusso il possessore, sia di buona sia di mala fede, avrà soltanto diritto di riprenderne gli oggetti in natura, quando ciò possa tornare in sua utilità, e farsi senza detrimento del fondo.

582. Se le piantagioni, fabbriche, ed altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla:

Potrà però agire per la sua indennizzazione contro il terzo che ne ha fatto uso, ed anche contro il proprietario del suolo colle azioni spettanti al terzo, se questi non abbia conseguito quanto gli è dovuto in conformità dell'articolo precedente.

583. Le spese necessarie sono quelle, senza le quali la cosa o sarebbe perita, o avrebbe sofferto detrimento.

Le spese utili migliorano la cosa, e la rendono capace di maggior frutto, senza che le sia di pregiudizio l'ommetterle.

Le spese di lusso servono solo ad ornare la cosa, senza che la migliorino, o la rendano capace di maggior frutto se fatte, e ne peggiorino lo stato se ommesse.

Queste ultime possono talvolta essere annoverate nella classe delle spese utili, o per la condizione del proprietario, o pel concorso di circostanze particolari, che forniscano allo stesso proprietario prossima occasione di trarne maggior profitto.

584. Ne' casi, in cui giusta le regole premesse il possessore ha diritto di ricuperare le spese fatte sulla cosa altrui, gli spetta pur quello di ritenerla fino a che ne ottenga l'indennizzazione.

Se ha cessato di possedere, non avrà azione che per le spese necessarie, e per le utili.

585. Le unioni di terra, e gl' incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente a' fondi posti lungo le rive de' fiumi o torrenti, chiamansi *alluvioni*.

586. L' alluvione torna a favore del proprietario lungo la riva coll'obbligo di lasciarvi il sentiero secondo i regolamenti.

587. Lo stesso ha luogo per rispetto al terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra: il proprietario della riva scoperta gode dell'alluvione, senza che il confinante alla riva opposta possa pretendere il terreno perduto.

588. Non ha luogo l'alluvione in ordine ai laghi e agli stagni; chi ne ha la proprietà conserva sempre il terreno che l'acqua copre, quand'essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

589. Parimente il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre che lo circondano, con tutto che l'acqua vada a coprirle ne' casi di estraordinaria escrescenza.

590. Se un fiume o torrente per subitanea forza stacchi da un fondo contiguo alla riva una parte considerevole e ricognoscibile, e la trasporti verso un fondo inferiore, o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può rivendicarne la proprietà, ma è tenuto di addimandarla entro l'anno, scorso il qual termine, la sua dimanda non sarà più ammissibile, salvo se il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso il possesso.

591. Le isole ed unioni di terra, che si formano ne'letti de'fiumi e de' torrenti, s'appartengono ai proprietarj confinanti da quel lato da cui si formano. Se l'isola o l'incremento non si for-

mi da un sol lato, apparterrà ai proprietarj che fronteggiano da amendue i lati, e ne sarà determinata la divisione dalla linea che si suppone irata nel mezzo del fiume o del torrente.

592. Se un torrente o un fiume formando una nuova diramazione attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi conserva la proprietà del suo campo.

593. Se un fiume o torrente abbandonando tutto il proprio letto se ne forma un nuovo, il letto abbandonato s'aspetta a' proprietarj confinanti alle due rive. Questi lo si dividono sino al mezzo del letto medesimo secondo l' estensione della fronte del fondo di ciascheduno.

594. I colombi selvatici e i pesci che passano ad altra colombaja o ad altro stagno si acquistano dal proprietario dello stagno e della colombaja, quando non vi siano stati attratti con arte o con frode.

CAPO III.

Dell' accessione per ciò che si unisce e s' incorpora alle cose mobili.

595. Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai principj della equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma a' giudici per determinarsi ne' casi non preveduti secondo le particolari circostanze.

596. Quando due cose appartenenti a diversi padroni sono unite in guisa da formarne un sol tutto, ancorchè sieno separabili in modo da poter sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col carico di pagare all'altro il valore della cosa statavi unita.

597. È considerata parte principale quella, cui l'altra non è stata unita che ad uso, ornamento e compimento della prima.

598. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quand' anche da tale separazione potesse provenire deteriorazione alla cosa a cui fu unita.

599. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell' altra, si reputa principale quella, che trovasi più considerevole pel valore, o pel volume, se il valore dell'una e dell'altra è ad un dipresso eguale.

600. Se un artefice, o qualunque altra persona ha impiegata materia che non gli apparteneva per formare una cosa di nuova specie, possa

o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretender la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d'opera.

601. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole, che sorpassasse d'assai il valore della materia impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale, e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando al proprietario il prezzo della materia.

602. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro de' due materiali sia interamente distrutto, in maniera però che non possano separarsi senza pregiudizio, la cosa resta comune ai due proprietarj in ragione, quanto all'uno della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva e del prezzo della sua mano d'opera.

Quando una cosa è stata formata con la mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale, se desse possono separarsi, quegli, senza saputa del quale sono state mischiate, può dimandarne la separazione:

Se poi non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà

in proporzione della quantità, qualità, e valore delle materie a ciascuno spettanti.

603. Se la materia appartenente ad uno de' proprietarj fosse di molto superiore all'altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore potrà pretendere la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

604. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj delle materie, con le quali è stata formata, dev' essere venduta all' incanto a vantaggio comune.

605. In tutti i casi, ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie può pretendere la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di dimandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura, e bontà, ovvero il suo valore.

606. Coloro, che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarj, potranno pure essere condannati ai danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di agire in altra via quando il caso lo porti.

PARTE SECONDA

DELLE EREDITÀ.

607. L'eredità è il patrimonio lasciato da chi muore.

608. L'acquisto che si fa di questo patrimonio è successione.

609. La successione ha luogo o per disposizione dell'uomo, o per disposizione della legge.

610. Non si può disporre nè dell'eredità o in tutto o in parte, nè di somme di denaro, o cose particolari appartenenti alla medesima che per testamento.

611. In mancanza di testamento sottentra la disposizion della legge.

TITOLO PRIMO

Delle successioni testamentarie.

CAPO PRIMO

Del testamento.

612. Il testamento è un atto rivocabile di sua natura, col quale taluno secondo le regole prescritte dalla legge dispone pel caso di sua morte di tutte, o di parte delle proprie sostanze.

613. Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, come a titolo particolare.

614. Sono a titolo universale le disposizioni, per cui il testatore lascia ad una o più persone o la totalità, o una quota de' suoi beni.

615. Sono a titolo particolare le disposizioni, con cui il testatore lascia ad una o più persone somme di danaro, o cose determinate.

616. Erede è quello, a cui è lasciata la totalità, o una quota di beni.

617. Quegli, cui è lasciata una somma di denaro, o cosa determinata, è legatario.

CAPO II.

Delle persone che possono disporre per testamento, e di quelle a cui favore può essere disposto.

618. Tutti possono disporre e ricevere per testamento, all'eccezione di quelli che dalla legge ne sono dichiarati incapaci.

619. La legge dichiara incapaci di disporre

Quelli che non hanno compita l'età di anni sedici;

I morti civilmente;

Quelli che all' atto del testamento fossero imbecilli, dementi, o furiosi, sebbene non dichiarati tali per sentenza d'interdizione, o fossero in altra maniera non sani di mente;

I forestieri relativamente a' beni stabili posti in questi Stati, salvo quanto è disposto nell'art. 32.

Il forestiero che a termine degli art. 1402 e 1404 avrà fatto acquisto di beni stabili in questi Ducati, qualora non possa giovarsi di quanto è disposto nell'art. 32, potrà disporne anche per testamento, purchè disponga in favore di un cittadino di questi Stati.

620. Il prodigo interdetto non può disporre per testamento, allorchè venga a morire nello stato d'interdizione lasciando superstiti figli o discendenti legittimi: non può disporre che della metà de' beni, quando in mancanza di figli e discendenti egli lascia superstiti ascendenti, ovvero fratelli o sorelle, o loro discendenti.

Questa incapacità del prodigo non potrà essere opposta contro il testamento ch'egli abbia fatto prima del giorno, in cui fu promosso il giudizio della sua interdizione, e la cui data sia certa col mezzo di notajo o del controllo: non è però impedito al prodigo di rivocare in qualunque tempo il medesimo testamento.

621. L'incapacità proveniente dalla morte civile e da difetto di cittadinanza nuoce alla validità del testamento, sia che esista al tempo della celebrazione del testamento medesimo, sia che esista al tempo della morte del testatore.

622. Quest'incapacità sopravvenuta alla celebrazione del testamento, ma cessata prima della

morte del testatore, non nuoce alla validità dello stesso testamento.

623. La legge dichiara incapaci di ricevere per testamento

Quelli che non sono nati vitali;

I morti civilmente, a favor dei quali però è valida la disposizione ristretta ai necessarj alimenti;

I non concepiti tranne i figli immediati di una determinata persona vivente;

I forestieri ritenuto sempre quanto è disposto nell'articolo 32.

Ma in ogni caso i forestieri sono capaci di succedere ne' beni mobili esistenti in questi Stati, di cui disponga a loro favore un altro forestiere.

624. L' incapacità de' non concepiti, de' morti civilmente, e degli stranieri si considera unicamente al tempo della morte del testatore.

625. I figli incestuosi o adulterini del testatore saranno soltanto capaci di conseguire i necessarj alimenti.

626. Ai figli naturali non può lasciarsi dai genitori per testamento se non quanto la legge loro accorda per successione intestata.

627. Chi avrà ucciso, o tentato di uccidere il testatore non può succedergli per testamento, ancorchè questo sia posteriore al delitto, quando l'omicidio non sia stato unicamente l'effetto d'imprudenza.

628. Chi avrà intentata contro il testatore un' accusa capitale dichiarata calunniosa in giudizio non può essergli erede nè legatario, eccetto che il testamento sia posteriore all'accusa o alla dichiarazione di calunnia, non ignorate dal testatore all'atto del testamento.

629. Chiunque avrà impedito al defunto, che aveva già testato, di fare un nuovo testamento, o di rivocare, o dichiarare il già fatto, o ne avrà suppresso, cancellato, falsificato, o maliziosamente celato il posteriore, non potrà ricevere in forza del testamento fatto precedentemente.

630. Chiunque avrà costretto o indotto alcuno con dolo a fare un testamento, od a cangiarlo, non potrà ricevere nè in forza del testamento medesimo, nè in forza dell'anteriore.

631. Se chi è incapace per alcuna delle cause espresse nei quattro articoli antecedenti sia figlio o tal discendente del testatore, che avrebbe avuto diritto alla legittima, ed abbia figli o discendenti, sarà a questi dovuta una parte di eredità equivalente alla stessa legittima.

L'incapace però non avrà sopra di questa parte di eredità riservata a' suoi figli o discendenti i diritti di usufrutto o di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè potranno la madre o l'avia colpevoli come tutrici de' propri figli o nipoti ingerirsi nelle cose a questi lasciate.

632. I medici e i chirurghi, che avranno avuta la cura di una persona nel corso della malattia, per cui sia morta, sono incapaci di conseguire verun vantaggio dal testamento fatto durante il corso della medesima malattia.

L'istessa regola si osserverà rispetto agli speziali, quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestata la personale loro assistenza al testatore.

I ministri di religione non potranno approfittare delle disposizioni fatte a loro favore dal testatore in pendenza dell' ultima sua malattia, se il testamento sia fatto durante l'opera continuata del loro ministero.

633. Sono eccettuati dal prescritto nell'articolo antecedente le disposizioni rimuneratorie a titolo di legato, che sieno proporzionate non tanto ai servigi prestati, quanto alle facoltà del testatore, e alla qualità delle persone da rimunerarsi.

634. Sono pure eccettuate le disposizioni anche a titolo d' erede in favore del marito e de' parenti del testatore in linea retta, e dove non ve ne sieno a favore eziandio dei parenti in linea collaterale.

635. Il tutore non potrà mai trar profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato durante la tutela, e nemmeno da quelle fatte posteriormente, se prima egli non avrà renduto

il conto definitivo, quand' anche l'amministrato venisse a morire finita la tutela, e dopo il rendiconto.

636. Non è però proibito agli amministrati di lasciar un legato rimuneratorio al tutore giusta la norma dell'articolo 633.

637. Sono eccettuati dalla proibizione, di cui all'art. 635, i tutori degli assenti, non che gli ascendenti de' prodighi o minori, i quali sono o furono loro tutori.

638. Gli spedali, i poveri d'un comune, ed altri pubblici stabilimenti non potranno approfittare di quanto venga a lor favore disposto se non previa approvazione del superiore governo.

639. Qualunque disposizione testamentaria a vantaggio di persona incapace sarà nulla ancorchè fatta sotto nome d'interposte persone: e in questo caso sarà nulla interamente anche quando la persona avvantaggiata sotto altrui nome non fosse incapace che in parte.

Saranno principalmente considerate interposte persone il padre, la madre, i figli, e discendenti, ed il conjuge della persona incapace.

CAPO III.

Delle disposizioni permesse in testamento.

640. Le disposizioni permesse in testamento valgono o per diritto comune, o per grazia del Sovrano.

Sezione Prima.

Delle disposizioni che valgono per diritto comune.

641. Le liberalità per testamento non potranno oltrepassare due terzi de' beni del disponente, quando questi morendo lascia un figlio legittimo e naturale, o legittimato; la metà se ne lascia due o tre; un terzo quando ne lascia un numero maggiore.

642. Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome di figli i discendenti in qualunque grado, non che i figli adottivi e i lor discendenti. I discendenti però non si contano che per quel figlio cui rappresentano nella successione del disponente.

643. Sono ammessi a far numero pel calcolo della porzione, di cui il testatore non può disporre, quelli soltanto, che hanno capacità di prender parte nella medesima.

644. Se il testatore in mancanza di figli e discendenti lascia superstiti il padre e la madre, non potrà disporre che della metà.

645. Se il testatore non lascia superstite che un solo de' genitori, non potrà disporre che di tre quarti.

646. Se lascia superstiti un solo dei genitori, ed un ascendente od ascendenti nella linea del genitore premorto, non potrà disporre che della metà: dell'altra metà una porzione è dovuta al genitore superstite, e l'altra all'ascendente o

agli ascendenti più prossimi della linea del genitore premorto.

647. Se in mancanza di ambidue i genitori lascia superstiti ascendenti nella linea paterna e nella materna, non potrà disporre che della metà; dell'altra metà una parte è devoluta all'ascendente, o agli ascendenti più prossimi della linea paterna, e una parte eguale all'ascendente, o agli ascendenti più prossimi della linea materna.

648. Se non lascia superstiti che ascendenti in una delle due linee non potrà disporre che di tre quarti, restando l'altro quarto a benefizio dell'ascendente o degli ascendenti più prossimi di quella linea.

649. La porzione, di cui il testatore a termine degli articoli antecedenti non può disporre, è dovuta a titolo di legittima ai figli, discendenti, o ascendenti sovra menzionati in piena proprietà, ed esente da ogni carico e condizione.

650. Non lasciando superstiti figli o discendenti legittimi e naturali, o adottivi, nè genitori od altri ascendenti, il testatore potrà disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare senzachè gli eredi o testamentarj o ab intestato possano mai chiedere a loro profitto la riduzione delle disposizioni ch'egli avesse fatto a titolo particolare.

651. Quando il testatore, ignorando di aver figli, o di averne un maggior numero, dispone

di tutta la sua eredità sia a favore di estranei, sia a favore di que' figli soltanto ch'egli sapeva di avere, il testamento sarà nullo.

In tal caso si presumerà l'ignoranza nel testatore sino alla prova del contrario.

Fatta la prova della scienza nel testatore, la sua disposizione sarà conservata, salvo al figlio o ai figli preteriti il diritto di conseguir la legittima.

652. Se il figlio preterito e premorto al testatore ha lasciato discendenti, essendo stati questi pure preteriti, si applica loro la disposizione dell'articolo precedente.

653. Il figlio o discendente, al quale è dovuta la legittima, può esserne privato in testamento per le seguenti cause soltanto:

Se avrà gravemente percosso il testatore, attentato alla di lui vita, o trascurato per non lieve colpa di difenderlo, quand'egli era in pericolo di gravi percosse, o di morte;

Se essendo maggiore, o emancipato, e potendo redimere il testatore dal carcere, abbia ommesso di farlo;

Se avrà intentato contro il testatore un'accusa, per cui questi fosse esposto a pena afflittiva ed infamante;

Se avrà tentato d'impedirgli di far testamento;

Se abbia apostatato dalla Cattolica Religione professata dal testatore, e non sia ritornato alla medesima prima della morte del testatore;

Se la figlia o discendente sia pubblica meretrice.

654. La causa o le cause di diseredazione debbono esprimersi nel testamento, e il carico di provarne la verità appartiene all'erede.

655. Se più cause fossero espresse, basterà che ne sia provata una sola.

656. Se il diseredato avrà figli o discendenti, sarà ad essi dovuta quella legittima, di cui egli resta privato.

In tal caso però il diseredato non avrà sulla legittima nè l'usufrutto nè l'amministrazione, che in forza della patria podestà gli potessero appartenere.

657. Quando non sia espressa la causa della diseredazione, o non ne venga fatta la prova, il diseredato avrà diritto alla sola legittima.

658. Ai figli e discendenti quantunque giustamente privati della legittima dovranno somministrarsi i necessarj alimenti non mai però superiori ai frutti della legittima.

659. Se il testatore lascia superstite il conjuge povero senza figli dallo stesso conjuge, questi ha diritto alla quarta parte dell'usufrutto dei beni dello stesso testatore a titolo di legittima.

660. Il conjuge, a cui siano superstiti figli o discendenti, può lasciare all'altro conjuge l'usufrutto di tutta la porzione disponibile, e di più la metà della stessa porzion disponibile in proprietà.

Questo conjuge però passando a seconde nozze essendogli tuttora superstiti figli o discendenti del conjuge predefunto perde la proprietà dell' anzidetta porzione: questa proprietà si devolve ai figli o discendenti dallo stesso conjuge predefunto, da cui sono pervenuti i beni.

Se questi sono mobili, il conjuge che passa a nuove nozze deve conformarsi, per quanto spetta alla loro assicurazione e restituzione, alle regole prescritte per l'usufruttuario.

661. Non essendo superstiti nè figli nè discendenti, il testatore potrà lasciare al conjuge tutto quello, di cui potrebbe disporre a favor d' un estraneo.

662. Il conjuge, che avendo figli di altro matrimonio ne avrà contratto un secondo, od ulteriore, non potrà lasciare al nuovo conjuge se non una parte eguale alla minore che sia per toccare ad uno de' figli legittimi di anterior matrimonio.

663. Qualunque disposizione a vantaggio di un conjuge, che ecceda le misure stabilite negli articoli precedenti, sarà riducibile, ancorchè venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno principalmente considerate come fatte ad interposte persone le disposizioni di uno de' conjugi a favore de' figli, o di uno de' figli dell' altro conjuge nati da un altro matrimonio, o a favore del padre o della madre dell' altro conjuge.

664. Può il testatore in luogo del primo, secondo, od ulteriore erede, o legatario sostituire un altro pel caso, in cui il primo, secondo, od ulteriore erede, o legatario non voglia o non possa accettare la eredità, o il legato.

Se il testatore ne' due casi di non volontà, e d'impotenza dell'erede istituito, o del legatario ne avrà espresso uno soltanto, l'altro caso vi s'intenderà pure compreso.

665. Quegli che ha la patria podestà sovra persona, la quale non sia per ricadere sotto l'altrui, può anche diseredandola darle uno o più successori a titolo universale, o particolare pel caso in cui questa venga a morire prima di aver compiuti gli anni sedici.

666. Il testatore però in tal caso non potrà destinare il successore se non per quella porzione, di cui essa morendo potrebbe disporre.

667. Il padre, la madre, l'avo, od altro ascendente paterno istituendo il figlio, o il nipote imbecille, demente, o furioso, che non sia per ricadere sotto l'altrui podestà, possono nominargli per testamento anche ne' di lui beni uno, o più successori universali, o particolari pel caso, in cui egli venga a morire imbecille, demente, o furioso.

668. Se l'imbecille, il demente, o il furioso avrà figli o discendenti, dovrà loro esser salva la legittima.

Del restante de' beni non potrà il padre, la madre, l'avo, od altro ascendente paterno disporre se non a favore di uno, o più di detti figli, o discendenti.

669. Non essendovi poi nè figli nè discendenti, non potrà disporre che a favore di uno, o più tra i fratelli, o le sorelle germani, e consanguinei dell'imbecille, demente, o furioso, oppure di uno o più tra i loro discendenti.

Sarà però sempre salva la legittima dovuta agli ascendenti, e al conjuge nel caso, di cui all'articolo 659.

670. Non esistendo alcuna delle persone indicate nei due articoli antecedenti, sarà libero al padre, alla madre, all'avo, e a tutt'altro ascendente paterno il disporre anche a favore di estranei.

671. La sostituzione fatta all'imbecille, demente, o furioso, che non aveva discendenti, cessa quando al medesimo sieno sopravvenuti discendenti abili a succedere.

Essa non riprende vigore, quand' anche i discendenti sopravvenuti sieno premorti all'imbecille, demente, o furioso.

672. Nei casi, in cui è vietato al prodigo di far testamento, si accorda al padre, alla madre, all' avo, od altro ascendente paterno il diritto di dargli per testamento anche nei di lui beni uno, o più successori a titolo universale, o particolare colle stesse regole prescritte negli articoli 667

e seguenti, e sarà pure a tale sostituzione applicato quanto è disposto nell'articolo precedente.

673. Quando il padre, la madre, l'avo, od altro ascendente paterno abbiano nominati successori diversi all'imbecille, demente, furioso, o prodigo, ciascheduno dei sostituiti succederà nei beni derivanti da chi avrà disposto a suo favore. I beni proprj dell'imbecille, demente, furioso, o prodigo saranno devoluti a quello tra i successori, che sarà nominato dal padre. In concorso poi di sostituiti destinati dalla madre, e dall'avo, od altro ascendente paterno, quanto ai beni proprj dell'imbecille, demente, furioso, o prodigo, sarà preferito quegli, che fu nominato dalla madre.

674. Qualunque altra disposizione, colla quale l'erede, o legatario sia incaricato di conservare e restituire ad una terza persona l'eredità, o il legato, è proibita anche quando il carico si facesse dipendere dall' evento di una condizione facoltativa al gravato.

Resterà però sempre ferma la disposizione a favore dell'erede, o del legatario gravato di restituzione.

675. Potrà il testatore lasciare ad una o più persone l'usufrutto, e ad un'altra la nuda proprietà.

676. Sarà valido il legato annuo fatto anche a favore di più persone, purchè sia loro fatto congiuntamente, e non con ordine successivo.

677. Sarà egualmente valida la disposizione o universale, o particolare fatta sotto condizione.

678. Nel testamento si avranno per non apposte le condizioni impossibili, o quelle che sono contrarie alle leggi, o a'buoni costumi.

La condizione che impedisca le nozze tanto prime, quanto ulteriori, o ne limiti la libertà, si riputerà contraria a'buoni costumi.

Sarà però valido il legato di usufrutto fatto dall'uno de'conjugi all'altro con dichiarazione che non abbia a goderne se non pel tempo della sua vedovità.

679. Si avrà egualmente per non apposto ad una disposizione universale il giorno, dal quale debba incominciare o cessare l'istituzion dell'erede.

680. Ogni disposizione fatta a favore di persona incerta, o di persona da nominarsi da un terzo, quantunque fra un certo genere, è nulla.

681. È nulla parimente la disposizione o universale, o particolare fatta dal testatore sotto la condizione di esser egli vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede, o legatario.

682. È nulla quella disposizione, che lascia all'altrui arbitrio la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo rimuneratorio per servigi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

683. Non sussiste il legato di cosa appartenente ad un terzo, ove il testatore non abbia

espresso nel testamento di saperlo, o la cosa legata non si trovi in dominio del testatore al tempo della sua morte.

684. Sarà valido indistintamente il legato della cosa dell'erede.

685. Sarà pur valido indistintamente il legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

686. Quando il testatore avrà lasciata come sua propria una cosa o particolare, o cadente sotto di un genere, o di una specie, il legato non avrà effetto, se la cosa non si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Allorchè la cosa si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non vi esista nella quantità determinata, il legatario deve rimaner soddisfatto con quello che vi si trova.

687. Sarà nullo il legato di cosa, che all'atto del testamento era già in proprietà del legatario.

Avendola questi acquistata posteriormente, gliene sarà dovuto il valore.

Quando però l'avesse ricevuta dal testatore medesimo a titolo gratuito, il legato deve ritenersi per tolto.

688. Il testatore può nominare uno o più esecutori delle sue disposizioni.

Non potranno però essere esecutori quelli che al momento della morte del testatore si trovano costituiti sotto l'altrui podestà o tutela, o sono minori emancipati.

Sezione II.

Delle disposizioni che valgono per grazia del Sovrano.

689. Non ostante il prescritto nell'articolo 674 potrà essere avvalorata da grazia del Sovrano la disposizione, colla quale il testatore ordini all'erede, o al legatario di conservare e rendere i beni ai figli e discendenti maschi per linea mascolina del medesimo erede, o legatario con ordine di primogenitura.

690. La qualità di primogenito si determina avuto riguardo all'ultimo possessore della primogenitura.

691. Se il primogenito dell'ultimo possessore sia premorto senza lasciar maschi capaci della primogenitura, sottentra il secondogenito dello stesso possessore, in suo difetto il terzogenito; e così di seguito.

692. La primogenitura cessa coll'estinguersi la linea mascolina dell'ultimo possessore, e non può risalire ai rami superiori collaterali.

693. Possono essere assoggettati a primogenitura soltanto i beni stabili liberi da privilegio

e da ipoteca, e di una rendita che non sia minore di lire nuove tremila.

694. Possono però destinarsi alla primogenitura effetti mobili da essere convertiti nell' acquisto di beni stabili.

695. La sola porzione, che la legge lascia a libera disposizione del testatore, può assoggettarsi a vincolo di primogenitura.

696. Il gravato presenterà il testamento al Sovrano, e ne chiederà l'approvazione.

697. I titoli di nobiltà, di cariche, di pubblici servigi, ed altri simili motivi, che possono meritare l'approvazione del Sovrano, saranno esposti nella dimanda.

698. Si uniranno alla dimanda i documenti comprovanti la rendita annua de'beni, ed un certificato autentico, che li dimostri esenti da privilegio, o ipoteca.

Che se i beni sieno soggetti a privilegio, o ipoteca, il gravato dovrà indicare i mezzi, di cui intende valersi per liberarli.

699. A giustificare la rendita de'beni si produrranno gl'istrumenti d'affitto, e l'estratto de' ruoli delle contribuzioni prediali.

Mancando gl'istromenti di affitto, il gravato ne proverà la rendita mediante giudizio di periti.

700. Quando tale dimanda voglia prendersi in considerazione dal Sovrano, questi la trasmette co' documenti prodotti al supremo tribunale di revisione.

701. Il supremo tribunale esaminerà se la dimanda sia ammissibile, e qualora ne riconosca la convenienza, ne farà la relazione al Sovrano accompagnata dalla formola del corrispondente rescritto.

Se il Sovrano lo approva, ne commette l'esecuzione allo stesso supremo tribunale.

702. Il tribunale ordinerà che sieno invitati con pubblico avviso tutti gli aventi interesse o per ragion di legittima, o per diritto di credito anche chirografario, a dedurre nel termine di sei mesi le eccezioni che potessero fare contro l'istituzione della primogenitura.

703. L'avviso verrà affisso tanto ne' luoghi, ove son posti i beni destinati alla primogenitura, quanto in quello dell'ultimo domicilio del testatore.

704. Passati sei mesi dal giorno in cui fu affisso, non saranno valide le notificazioni di privilegi e d'ipoteche che si facessero sopra i detti beni.

Un'attestazione del conservatore accerterà, se, e quali notificazioni sieno state fatte dopo il certificato, di cui nell'articolo 698.

705. Se in tempo utile fossero state fatte notificazioni, il tribunale stabilisce un termine, entro cui debbano essere cancellate.

706. Se vi sono opposizioni per parte delle persone indicate nell'articolo 702, il tribunale

riconoscendole ragionevoli, ordina che sieno discusse a termine di diritto.

707. Cancellate le notificazioni, e tolte di mezzo le opposizioni, il tribunale dichiarerà che vi è luogo alla primogenitura giusta il sovrano rescritto, e che i beni alla medesima sottoposti sono inalienabili.

708. Se il testatore avrà lasciato mobili, crediti, o denari da essere convertiti nell'acquisto di beni stabili, l'erede gravato unirà alla dimanda, di cui nell' articolo 696, l' inventario, e la stima de' mobili, la nota de' denari, e i documenti che comprovino i crediti.

709. Premessa l'osservanza di quanto è disposto negli articoli 700 e 701, e l'affission degli avvisi, e scorso il termine di sei mesi senza che siasi fatta alcuna opposizione, il supremo tribunale nel dichiarare che vi è luogo alla primogenitura, destinerà un curatore, a cui si faccia deposito del denaro, o il quale resti incaricato della vendita de' mobili all'asta pubblica, e dell'esigenza de' crediti per acquistar poi fondi stabili esenti da privilegio, ed ipoteca.

710. Il progetto del contratto d'acquisto verrà sottoposto all'esame del tribunale, il quale approvandolo, se vi ha luogo, dichiarerà, seguito l'acquisto, che i beni rimangono soggetti a primogenitura, e sono inalienabili.

711. Una copia del sovrano rescritto, non che del contratto di acquisto, e delle sentenze, di cui

negli articoli 707 e 710, dev' essere presentata dall'erede gravato entro di un mese dal giorno delle dette sentenze al capo del pubblico archivio, che dovrà farne la trascrizione sopra un particolare registro tenendovi unite le stesse copie.

Dovrà il tribunale supremo entro il medesimo termine far pubblico il rescritto, e le suddette sentenze in ogni comune di questi Stati.

Tutte le spese a tal uopo necessarie saranno sopportate dall' erede gravato colle rendite della primogenitura.

712. Il gravato, che non si conforma al prescritto dagli articoli precedenti, dicade dal benefizio della disposizione, e la primogenitura può dichiararsi devoluta a favore dei successivamente chiamati ad istanza lor propria se sono maggiori di età, dei loro tutori se sono sotto tutela, o di qualunque loro parente; e se si tratta di nascituri, *ex officio* anche dal giudice del luogo, in cui la successione è aperta.

713. La mancanza di qualcuna delle formalità prescritte nell'articolo 711 potrà dai creditori e terzi acquirenti essere opposta ai chiamati anche soggetti a tutela, salvo a questi il regresso unicamente contro il gravato.

Questa mancanza non potrà essere supplita, o scusata per la notizia che in qualunque altro modo i creditori, o terzi acquirenti potessero avere avuto della primogenitura.

714. I donatarj però, i legatarj, o gli eredi del gravato non potranno in alcun caso opporre ai chiamati la mancanza delle sopra mentovate formalità.

715. Se il tribunale dichiara che non vi ha luogo alla primogenitura, od anche dichiarando il contrario, non piaccia al Sovrano di confermarla, i beni rimangono liberi all' erede gravato, salva però sempre l' esecuzione delle disposizioni permesse dalla legge che il testatore avesse fatte pel caso, in cui non potesse aver luogo la primogenitura.

716. Quelli che godranno la primogenitura avranno gli stessi diritti ed obblighi dell' usufruttuario;

Trattandosi però di riparazioni, la cui spesa non oltrepassi il terzo della rendita annua, queste saranno a carico del gravato;

In caso di eccesso non potrà lo stesso gravato valersi della sostanza primogeniale per eseguirle se non nel caso e nel modo, in cui vi sarà autorizzato dal supremo tribunale.

717. Se il possessore della primogenitura avrà lasciati debiti per le cause, di cui nell' art. 2129, e questi non potessero essere soddisfatti colla particolare sua eredità, il successivamente chiamato sarà tenuto a pagarli colle rendite della primogenitura entro i limiti però della quantità determinata negli articoli 2130, 2131, 2132, e 2133,

e sino a concorrenza soltanto di un'annata delle rendite stesse.

La disposizione del presente articolo si applica anche alle spese de' funerali.

Se l'annata delle rendite della primogenitura non bastasse a pagare per intiero i debiti di cui sopra, si osserveranno le regole di preferenza stabilite nel paragrafo *dell'ordine fra i privilegi*.

718. Se si tratterà di primogenitura ordinata da un ascendente, i figli e le figlie in primo grado del primogenito anche premorto non compresi nella sostituzione, e non provveduti d'altronde, avranno diritto di conseguire i primi gli alimenti, e le seconde o gli alimenti, od anche una dote in caso di matrimonio.

La necessità della costituzione della dote, e dell'assegno degli alimenti sarà riconosciuta dal supremo tribunale, che dovrà pure determinarne la quantità.

Lo stesso tribunale prescriverà il modo, con cui debbano essere pagate le doti che verranno costituite.

719. Per le doti da restituirsi alle mogli de' successivi possessori della primogenitura, sia questa istituita da un ascendente, o da un trasversale, o anche da un estraneo, i beni primogeniali non rimarranno obbligati che per una quarta parte, purchè si verifichi che il matrimonio abbia avuto

luogo quando il chiamato era già al possesso della primogenitura, e che all'atto della restituzion della dote non vi siano beni liberi, coi quali restituirla. Tutto ciò dovrà essere verificato dinanzi al supremo tribunale, da cui sarà pure stabilito il modo della restituzione.

720. Qualora nel contratto di matrimonio sia stato promesso alla sposa un trattamento in caso di vedovanza, e non vi siano beni liberi dello sposo, onde soddisfarvi, la vedova durante lo stato di vedovanza avrà diritto di conseguirlo sopra le rendite de' beni primogeniali di modo che però in verun caso non debba ottenere più della quarta delle rendite stesse.

721. Se all'atto del matrimonio, o anche dopo il possessore della primogenitura avesse avuto de' beni, che fossero rimasti ipotecati a favore della dote, e delle convenzioni nuziali della moglie, e poscia alienati in terze persone, la primogenitura s'intenderà subentrata nelle ragioni spettanti alla stessa moglie per agire contro i terzi, ed essere reintegrata.

722. Per nessuna altra causa sarà lecito di vendere, permutare, ipotecare, o in qualsivoglia modo alienare i beni soggetti a primogenitura, se prima non se ne sia ottenuta la deroga.

Questa deve chiedersi al Sovrano coll'esposizione de' motivi, che possono indurre l'animo di lui ad accordarla.

Il Sovrano sentito il parere del supremo tribunale, e volendo esaudire le preci, rimette il rescritto al tribunale stesso, onde sia dichiarato che i beni da alienarsi sono posti in libero commercio.

Quando si accordi la deroga a permutare i beni vincolati, il tribunale dichiarerà che i beni ricevuti in permuta vi restano surrogati ad ogni effetto di ragione.

723. Seguita l'alienazione, il possessore della primogenitura presenta in copia autentica i documenti relativi alla vendita, o permuta, non che le sentenze, e i rescritti corrispondenti, al capo del pubblico archivio, e questi unendovi le copie stesse ne fa menzione in margine della primitiva registratura.

Il rescritto di deroga, e surroga, e la sentenza del supremo tribunale, che ha dichiarati i beni posti in commercio, e surrogati come nel precedente articolo, dovranno essere pubblicati, come è prescritto nell'articolo 711.

CAPO IV.

Delle forme de' testamenti.

724. Non si potrà fare un testamento da due, o più persone nel medesimo atto nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca.

725. Il testamento può essere olografo, o pubblico, o segreto.

726. Il testamento olografo deve essere scritto intieramente, e sottoscritto dal testatore.

Il testatore deve pure apporvi di propria mano la data del giorno, mese, ed anno, in cui fu scritto.

727. Un cittadino di questi Ducati, che si troverà in estero Stato, potrà disporre con testamento olografo, sebbene questa maniera di testare o non fosse ricevuta nello Stato medesimo, o essendovi ricevuta, fosse sottoposta ad altre formalità.

728. Il testamento pubblico sarà ricevuto da un notajo in presenza di quattro testimonj.

729. Dovrà il testatore in presenza del notajo e testimonj dichiarare la sua volontà, la quale sarà scritta dal notajo in presenza del testatore e de' testimonj.

Il notajo dovrà leggere in presenza de' testimonj il testamento al testatore.

Tutte queste cose dovranno essere fatte di seguito senza deviare ad altri atti.

Il notajo farà espressa menzione dell' osservanza di tali solennità.

730. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore a piè dello scritto d'ogni pagina: s'egli dichiara di non sapere, o di non potere scrivere, si farà nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

731. Il testamento dev' essere sottoscritto dai testimonj e dal notajo a piè dello scritto d'ogni pagina: tuttavia nelle campagne basterà che sia così sottoscritto dal notajo e da due testimonj.

S'intenderà per campagna qualunque villa, o paese anche murato, la cui popolazione non ecceda il numero di mille abitanti.

732. Il testamento segreto può essere scritto intieramente dal testatore, o da un terzo.

Se dal testatore, dovrà essere anche sottoscritto da lui almeno alla fine della disposizione: se da un terzo, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ciascuna faccia de' fogli.

La carta in cui sarà scritta la disposizione, o quella che le servisse d'invoglio, sarà chiusa e sigillata. Il testatore o la presenterà già chiusa e sigillata, o la farà chiudere e sigillare in presenza del notajo e de' testimonj.

Il testatore dichiarerà al notajo ed a' testimonj che il contenuto in quella carta è il suo testamento scritto e sottoscritto da lui, o scritto da un altro e sottoscritto da lui in ciascuna faccia de' fogli.

Questa carta sarà consegnata dal testatore in presenza de' testimonj al notajo, che sulla carta medesima, ovvero su quella che le servisse d'invoglio, scriverà l'atto della fatta consegnazione, facendo espressa menzione delle dichiarazioni del testatore.

Il notajo farà pure menzione che la carta fu presentata chiusa e sigillata, ovvero che fu chiusa e sigillata nell'atto della presentazione, indicando anche quali e quante sieno le impronte degli apposti sigilli.

Questo atto verrà sottoscritto dal testatore, dalli testimonj, e dal notajo.

Tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti; e nel caso, in cui il testatore per un impedimento sopraggiunto dopo avere sottoscritto il testamento non potesse più sottoscrivere l'atto della consegnazione, si dovrà esprimere la dichiarazione ch'egli ne avrà fatta.

733. Il testatore che non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, dovrà oltre quanto è prescritto all'articolo precedente dichiarare di averle lette con aggiungere il motivo, per cui non le ha scritte o sottoscritte, e si dovrà farne l'espressa menzione nell'atto di consegnazione.

734. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare alcuna disposizione per testamento segreto, nè per olografo.

735. Il sordo-muto, e il muto soltanto, o siano tali dalla nascita, o lo sieno divenuti dopo, sapendo scrivere potranno fare un testamento olografo nelle forme, di cui all'articolo 726.

Potranno anche farlo segreto purchè sia intieramente scritto e sottoscritto di loro propria

mano, e siavi apposta egualmente di loro pugno la data, lo presentino essi al notajo ed ai testimonj, e in fronte all'atto di consegnazione scrivano in presenza degli stessi testimonj e del notajo che la carta presentata contiene il loro testamento.

Il notajo nell'atto di consegnazione esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di esso notajo e de' testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell' articolo 732.

736. Quegli che sia privo intieramente dell'udito, ma sappia leggere, potrà fare testamento pubblico. In questo caso però oltre l'osservanza delle solennità prescritte negli articoli 728, 729, 730, e 731, il testamento scritto dal notajo sarà letto dal testatore, ed il notajo farà di ciò espressa menzione.

Se poi non sappia leggere, al suo testamento dovranno essere presenti altri due testimonj, e saranno inoltre osservate le solennità prescritte nei citati articoli 728, 729, 730, e 731: rispetto però alla sottoscrizione de' testimonj se il testamento è fatto in campagna, basterà che tre soltanto di essi lo sottoscrivano.

737. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento pubblico, ed all' atto di consegnazione del testamento segreto, debbono essere maschi, maggiori di età, o emancipati, domiciliati

in questi Stati, partecipi dei diritti civili, ed intendere la lingua del testatore.

738. Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi come testimonj nè gli eredi, nè i legatarj, nè i loro parenti, o affini sino al grado quarto inclusivamente, nè il conjuge dell'erede o legatario, nè gli scrittori o praticanti addetti abitualmente a' notaj, da' quali saranno ricevuti i detti testamenti.

739. I testamenti pubblici, o segreti, oltre le solennità loro proprie, dovranno essere rivestiti di tutte le altre prescritte dalla legge notarile per gli atti pubblici, tranne quelle, che fossero in opposizione colle ordinate negli articoli precedenti.

740. Ne' luoghi, in cui fossero interrotte tutte le comunicazioni a cagione di peste, o di altra malattia contagiosa, sarà valido il testamento ricevuto dal notajo, o dal giudice, o dal parroco, o da un ufficiale del comune in presenza di due testimonj, uno almeno de' quali lo sottoscriva.

Questo testamento non è soggetto ad alcun' altra formalità.

Potranno servire per testimonj a tali testamenti persone dell'uno o dell'altro sesso, purchè non sieno nè gli eredi, nè i legatarj, nè minori d'anni diciotto.

741. I testamenti, di cui è parlato all'articolo precedente, diverranno nulli un mese dopo che

le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo, in cui trovasi il testatore, o ch'egli si sarà sottratto al pericolo.

742. Le formalità, alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni degli articoli precedenti, debbono essere osservate sotto pena di nullità.

Se però un testamento segreto non valerà come tale, potrà valere come testamento olografo qualora ne abbia tutti i requisiti.

743. Il testamento fatto da un cittadino di questi Stati in paese estero potrà essere eseguito in questi medesimi Stati quando sia munito delle forme vigenti in quel paese, salvo il disposto nell'articolo 727.

CAPO V.

Delle maniere onde restano rivocate, e caducate le disposizioni testamentarie.

744. I testamenti potranno essere rivocati o in tutto o in parte per un testamento posteriore.

745. Possono essere egualmente rivocati con atto ricevuto da notajo in presenza di due testimonj, che abbiano le qualità richieste dalla legge del notariato, purchè nell'atto stesso il testatore personalmente dichiari di rivocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

746. Il testamento nullo non potrà aver l'effetto di atto notarile per rivocare i testamenti anteriori.

747. Le disposizioni rivocate o con un testamento posteriore, o con un atto davanti notajo giusta l'articolo 745 non si potranno far rivivere se non con un nuovo testamento.

748. Il testamento posteriore, che non rivocherà per modo espresso il precedente o i precedenti, annullerà in questi le disposizioni soltanto, che si trovassero contrarie alle nuove.

749. La revocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per l'incapacità dell'erede, o del legatario, o per la rinuncia dell'eredità, ovvero del legato.

750. Qualunque alienazione che faccia il testatore in tutto o in parte della cosa legata, quella pure mediante vendita con facoltà di ricupera o mediante permuta, revoca il legato rispetto a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla, o simulata, e la cosa stessa ritorni in possesso del testatore.

751. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

752. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione, la quale dipenda da un avvenimento incerto, e sia tale che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba valere se non nel caso, in cui l'avvenimento succederà, o non succederà, sarà priva d'effetto quan-

do l'erede, o il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

753. La condizione, che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedirà che l'erede, o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai proprj eredi.

754. Il legato sarà caduco, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore.

755. Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora per la consegnazione, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.

756. Quando più cose sieno alternativamente legate, sussisterà il legato ancorchè ne rimanga una sola.

757. Sussisterà egualmente il legato di cosa indeterminata appartenente ad un genere, o ad una specie, anche quando le cose tutte di questo genere, o di questa specie, che si trovavano nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, fossero perite al tempo della sua morte.

758. La disposizione testamentaria sarà caduca, quando l'erede, o il legatario ripudierà, o si troverà incapace.

759. Le disposizioni tanto universali quanto particolari fatte per testamento da chi allora non aveva nè figli nè discendenti sono rivocate di

diritto per la sopravvenienza di un figlio, o discendente legittimo del testatore benchè postumo, o legittimato sia per susseguente matrimonio sia per rescritto del Principe, o adottivo.

Lo stesso avrà luogo, ancorchè il figlio del testatore fosse già concepito al tempo del testamento, ed ancorchè l'erede, o legatario fosse entrato in possesso dell'eredità, o del legato.

760. Se i figli o discendenti sopravvenuti al testatore gli vengano a premorire, la disposizione avrà il suo effetto.

761. Le disposizioni universali, o particolari fondate sopra una causa, che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia falsa, non avranno alcun effetto.

762. Se il testatore avrà bensì espressa una causa ma senza spiegare che sia stata la sola, quand'anche si trovi falsa, la disposizione avrà il suo effetto, eccetto che non si provi da chi vuole impugnare la disposizione che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa.

763. Il legato di cosa che sia stata erroneamente o falsamente dimostrata, o descritta, avrà il suo effetto, quando d'altronde sia certo di qual cosa abbia il testatore voluto disporre.

Lo stesso dovrà dirsi se fosse stata erroneamente o falsamente indicata la persona dell'erede, o del legatario.

764. Il legato di un credito, o di liberazione da un debito non ha effetto se non per la parte che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore.

765. Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo luogo non ha effetto che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore.

766. Il legato che fa il testatore di cosa o somma determinata, come da se dovuta al legatario, è valido, quantunque la cosa o somma non sia dovuta.

Che se il debito del testatore sussiste, il legatario acquista una nuova azione per conseguire il suo credito senza che egli sia tenuto di aspettare la scadenza del termine, o l'evento della condizione stabilita pel pagamento.

767. Se il testatore senza far menzione del suo debito farà un legato al suo creditore, il legato non si presumerà fatto per pagare il legatario del suo credito.

CAPO VI.

Dell' esecuzione dei testamenti.

768. Il testamento olografo non può essere eseguito se non è prima depositato all'archivio del luogo, in cui si è aperta la successione.

L' archivista alla presenza di quattro testimonj farà processo del deposito, e se il testamento

è sigillato, anche dell' aprimento che sarà fatto ad istanza di chi lo presenta, o di chiunque allegherà avervi interesse, purchè presenti fede di morte del testatore: in amendue i casi descriverà lo stato del testamento, e sottoscriverà il processo dopo averlo fatto sottoscrivere dal presentante e dalli testimonj. Qualora il presentante non sappia scrivere, se ne farà espressa menzione.

769. Il testamento segreto o sia già stato depositato all'archivio, o rimanga tuttavia in deposito presso il notajo, deve essere aperto dall'archivista.

770. L'aprimento si farà ad istanza del notajo, o di chiunque allegherà avervi interesse, purchè si presenti la fede di morte del testatore.

771. Dovranno intervenire a quest'atto oltre il notajo qualora continui ad esercitare le sue funzioni almeno quattro de'testimonj che si trovarono presenti alla consegnazione del testamento. A tal uopo i testimonj potranno essere convocati per invito estragiudiziale.

Non potendosi ottenere con tal mezzo la comparsa di quattro testimonj almeno, tutti i testimonj che furono presenti alla consegnazione dovranno essere citati.

Non comparendo quattro de' testimonj citati si dovranno chiamare altrettante persone in testimonio quante sono necessarie a compiere questo numero.

Il processo dell'aprimento dovrà contenere la descrizione dello stato del testamento, ed essere sottoscritto da chi ha fatto istanza per farlo aprire, dal notajo, dalli testimonj, e dall'archivista; e qualora chi ha fatto la detta istanza, o i testimonj non sapessero scrivere, ne sarà fatta menzione nello stesso processo. L'archivista rimetterà il testamento al notajo, onde continui a ritenerlo in deposito, ed unitamente gli darà copia autentica del processo dell'aprimento.

772. Ommettendo l'archivista qualcuna delle formalità richieste negli articoli precedenti, incorrerà nella multa di cento lire nuove.

773. L'esecutore incaricato dell'adempimento delle disposizioni testamentarie in caso di controversia sopra l'esecuzione del testamento potrà intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Avrà l'obbligo di far l'inventario de' beni dell'eredità.

774. L'esecutore previa l'interpellazione dell'erede, e se questi non contraddice, dovrà soddisfare i legati.

In caso di contraddizione dell'erede, dovrà sospenderne il pagamento finchè sia deciso definitivamente sulla contestazione.

775. Qualora non vi sia denaro bastante per soddisfare i legati, l'esecutore farà istanza per la vendita de' mobili, e potrà anche sino alla ven-

dita tenerli in deposito, e custodirli se il testatore gliene avrà data la facoltà.

Se i mobili non bastano, farà istanza per la vendita degli stabili.

776. Se gli eredi sono tutti maggiori e presenti, le vendite si faranno in quella forma e con quell'atto che le parti crederanno conveniente: che se ve ne fossero de' minori, o interdetti, o assenti, dovranno in tali vendite osservarsi le solennità prescritte dalle leggi per le alienazioni de' beni appartenenti a simili persone.

777. Qualora gli eredi siano maggiori, ed offrano di consegnare all' esecutore testamentario quantità di denaro bastante alla soddisfazione de' legati, o provino di averli soddisfatti, o ne assicurino il pagamento ne' modi e tempi voluti dal testatore, avranno diritto di farsi consegnare i mobili, e cesserà nell' esecutore l'obbligo di compilare, o proseguire l'inventario.

778. La facoltà dell'esecutore non passa ai suoi eredi.

779. Egli è obbligato a rendere conto della sua amministrazione.

780. Essendovi più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri, ma saranno obbligati in solido pel rendimento de' conti rispetto ai mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia diviso le loro incumbenze, e ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.

781. Le spese fatte dall' esecutore per l'inventario, pel rendimento de' conti, e le altre tutte relative alle sue incumbenze saranno a carico dell' eredità.

782. Il possesso de' beni, diritti, ed azioni del testatore passa immediatamente dopo la morte di lui negli eredi per ministero di legge.

783. Se però fra gli eredi istituiti, o in loro concorso vi sieno persone aventi diritto alla legittima il possesso si trasferisce in queste sole, salva contro di esse l'azione a favore degli altri eredi istituiti per conseguire le loro quote, azione che sarà trasmissibile a' loro eredi.

784. Se tra gli eredi istituiti alcuno sarà premorto al testatore, o ripudierà, o si troverà incapace, la sua porzione è devoluta al coerede o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto di accrescimento.

785. Avrà luogo il diritto di accrescimento fra li coeredi, quando in uno stesso testamento e per una sola e stessa orazione sieno stati congiuntamente chiamati senza che il testatore abbia fatta tra di essi distribuzione di parti.

786. S'intenderà fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui i coeredi siano stati istituiti in porzioni materialmente distinte.

787. I coeredi, ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano agli obblighi e ai carichi, cui sarebbe sottoposto il mancante.

788. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell' erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore. Questi sono gravati de' carichi e degli obblighi, cui era sottomesso l'erede mancante.

789. Se l'erede fu istituito sotto alcuna delle condizioni, di cui è parlato all'articolo 752, finchè o questa condizione si verifichi, o sia certo che più non si possa verificare, verrà dato all' eredità un amministratore.

790. Quest'amministrazione sarà affidata al coerede o ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l' erede condizionale potesse aver luogo il diritto di accrescimento.

791. Se l'erede condizionale o non ha coeredi, o tra esso e i coeredi stessi non potesse aver luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presuntivo erede legittimo del testatore.

792. Le disposizioni de' tre precedenti articoli avranno luogo anche nel caso, in cui fosse chiamato erede un non concepito a termine dell'articolo 623.

793. Agli amministratori, di cui è parlato ne' precedenti articoli, sono comuni i carichi e le facoltà de' curatori delle eredità giacenti.

794. Qualunque legato puro e semplice attribuisce al legatario dal giorno della morte del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, diritto ch' è trasmissibile a' suoi eredi.

795. Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, la scelta è dell'erede, il quale non sarà obbligato di dar l'ottima, nè potrà offrirla d'infima qualità.

796. Si osserva la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

797. Ricusando il terzo la scelta, o non potendo farla sia per morte sia per altro impedimento, essa vien fatta dal pretore con la regola stessa.

798. Se poi la scelta è lasciata al legatario, questi potrà eleggere l'ottima.

Nel caso in cui il legatario per morte o per altro impedimento non abbia potuto fare la scelta, questa verrà fatta dal pretore nel modo stesso che l'avrebbe potuto il legatario.

799. Se delle cose appartenenti al genere, ed alla specie legata anche una sola ve n'abbia nel patrimonio del testatore, nè l'erede, nè il legatario, quantunque abbia la scelta, potrà pretendere di eleggerne altra fuori del patrimonio medesimo, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

800. Nel caso in cui il testatore abbia legata la cosa appartenente ad un terzo a termine dell' articolo 683, l'erede sarà obbligato o di comprare la cosa legata, o non potendolo, di pagarne al legatario il valore.

801. Nel legato alternativo la scelta si presume data all' erede.

802. Quando sia legata la liberazione da' debiti deve solo intendersi di quelli esistenti al tempo del testamento, e non de' contratti posteriormente.

803. Se tra più legatarj alcuno sia premorto al testatore, o ripudj il legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale alcuno di essi era chiamato, la sua porzione è devoluta al collegatario o ai collegatarj, qualora abbia luogo il diritto di accrescimento.

804. Vi sarà diritto di accrescimento tra' legatarj ne' casi preveduti agli articoli 785 e 786, ed inoltre quando una cosa non suscettiva di divisione senza deterioramento sarà stata nello stesso testamento legata a più persone anche in separata orazione.

Se a più persone sia lasciato un usufrutto, cosicchè fra loro secondo le regole di sopra stabilite vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accrescerà sempre ai superstiti anche quando venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi ha diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida colla proprietà.

805. Se fra i legatarj non avrà luogo il diritto di accrescimento, la porzion del mancante resterà a profitto o dell'erede personalmente gravato, o di tutti gli eredi, e in proporzione delle loro quote ereditarie quando ne sia gravata l'eredità.

806. Le regole stabilite agli articoli 787 e 788 si estendono anche al legatario, a cui profitto si verifica il diritto di accrescimento, ed all'erede, a cui favore si rende caduco il legato.

807. Il legatario dovrà dimandare il possesso della cosa legata agli eredi.

808. Non può il legatario pretenderne i frutti e gl'interessi che dal giorno della dimanda, o dal giorno, in cui il soddisfacimento del legato fosse stato spontaneamente promesso.

809. Gl' interessi, o i frutti della cosa legata correranno a vantaggio del legatario immediatamente dal giorno della morte del testatore,

Quando il legato sia d'un fondo, o di un capitale fruttifero appartenente al testatore, od all'erede;

Quando trattandosi anche di tutt'altro legato, il testatore lo abbia espressamente ordinato.

810. Se ad alcuno viene legata una determinata quantità da soddisfarsi in tempi stabiliti, come in ciascun anno, in ciascun mese, o in altro tempo, il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per uno de' termini ancorchè abbia sopravvissuto soltanto al principio del termine stesso. Il legato però non può esigersi se non dopo che il termine sia scaduto. Il primo termine comincia colla morte del testatore.

811. Le spese necessarie per la consegnazione del legato saranno a carico dell'eredità, senza

che possano diminuire la porzione degli eredi legittimarj.

812. Le tasse del controllo saranno dovute dal legatario, quando il testatore non abbia altrimenti disposto.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registratura non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, o a' di lui eredi.

813. La cosa legata sarà consegnata cogli accessorj necessarj, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore.

814. Quando colui che ha legata la proprietà d'un immobile l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non faranno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne faranno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche sul fondo legato, e le ampliazioni al circuito di un recinto.

815. Se prima o dopo il testamento la cosa legata sia stata gravata di un canone enfiteutico, o di una servitù, il carico ne apparterrà al legatario.

Se poi la cosa legata sia ipotecata per un censo, o per altro debito dell'eredità, o anche pel debito di un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento de' frutti e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

816. Allorchè fra più eredi nessuno è stato dal testatore gravato particolarmente di soddisfare

il legato, tutti saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della quota che gli spetta nella eredità.

Saranno anche tenuti pel tutto coll'azione ipotecaria fino alla concorrenza del valore degli immobili dell'eredità, di cui saranno detentori.

817. Se taluno degli eredi sia stato particolarmente gravato di pagare il legato, sarà egli solo personalmente tenuto a soddisfarlo.

In questo caso l'azione ipotecaria che spetta al legatario può solamente esercitarsi sugl'immobili lasciati all'erede gravato, o sulla quota che a lui ne appartenga nell'eredità.

818. Se il testatore avrà lasciata l'eredità o il legato sotto l'obbligo all'erede, o al legatario di non fare, o non dare, l'erede, o il legatario sarà tenuto di dar cauzione per la esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità, o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

819. Se a taluno sarà lasciato un legato o sotto condizione, o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato potrà essere costretto a darne cauzione al legatario.

TITOLO II.

Delle successioni ab intestato.

820. La legge regola l'ordine della successione ab intestato, e l'accorda 1.° a' discendenti, 2.° agli ascendenti, 3.° ai collaterali, 4.° ai figli naturali, 5.° al conjuge, 6.° allo Stato.

821. È trasferito dalla legge ai discendenti, ascendenti, e collaterali per modo di non interrotta continuazione il possesso dell'eredità dal momento della morte o naturale o civile di quello, della cui successione si tratta.

822. I figli naturali, il conjuge, e lo Stato hanno bisogno di chiederne il possesso dal pretore del luogo, in cui si è aperta la successione.

823. I collaterali succedono colla prelazione del più prossimo in parentela, eccettuato il caso, in cui ha luogo il diritto di rappresentazione.

824. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

825. Ciascuna generazione forma un grado.

826. La serie de' gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie de' gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea collaterale la serie de' gradi fra le persone che discendono non le une dalle altre, ma da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta in discendentale, ed ascendentale.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro da' quali essa discende.

827. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni.

828. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente.

829. Sono assolutamente incapaci di succedere

Il non concepito;

Il nato non vitale;

Il morto civilmente.

830. Sono incapaci di certe successioni

Il condannato per aver dato o tentato di dare la morte a quello, della cui eredità si tratta, eccetto che l'omicidio non fosse l'effetto soltanto dell'imprudenza;

Chi avrà dato contro il defunto un'accusa capitale dichiarata in giudizio calunniosa;

Chi avrà impedito al defunto di far testamento, quando per tale impedimento sia a lui rimasta devoluta la successione ab intestato.

I figli degl'incapaci per le suddette cause, quando succedano per ragion propria, e senza il benefizio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere sui beni cadenti

nella successione l'usufrutto e l'amministrazione, che la legge accorda ai padri sovra i beni de' loro figli.

Se però l'incapace sarà figlio o discendente del defunto, ed avrà figli o discendenti, in favore di questi si osserverà quanto è disposto negli articoli 631 e 656.

CAPO I.

Della rappresentazione.

831. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e ne' diritti del rappresentato.

832. La rappresentazione nella linea retta discendentale ha luogo in infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto legittimi o adottivi concorrano co' discendenti d'altro figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si ritrovino fra loro in gradi eguali, o ineguali, e quand' anche in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

833. Fra gli ascendenti non vi ha rappresentazione: il più prossimo esclude il più rimoto.

834. Nella linea collaterale la rappresentazione non si ammette che in favore de' figli, e discendenti de' fratelli, o delle sorelle germani, o

Digitized by Google

consanguinei, o uterini del defunto, sia che essi concorrano alla successione co' loro zii, o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto la successione si trovi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali, o ineguali, ed ancorchè in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

835. In tutti i casi, in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpe. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpe in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

836. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente, o civilmente.

Si può rappresentare quello, alla cui successione siasi rinunciato.

CAPO II.

Della successione de' discendenti.

837. Al padre, alla madre, ed a qualunque altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti senza distinzione di sesso, quantunque nati da differenti matrimonj.

Essi succedono per capi quando sono tutti in primo grado: succedono per stirpe quando vengono alla successione o tutti, o alcuno di essi per rappresentazione.

838. Sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i figli legittimati per susseguente matrimonio o per rescritto del Principe, e i loro discendenti.

839. Vi si comprendono pure i figli nati da quel matrimonio che fu contratto senza i requisiti voluti nell'articolo 35, ed anche i nati da matrimonio che viene a scoprirsi nullo per un impedimento ignorato da uno almeno dei conjugi al tempo del concepimento dei detti figli.

840. I figli adottivi, e i loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche de' figli legittimi nati, o legittimati dopo l'adozione, e de' loro discendenti colle regole di sopra prescritte, ma sono estranei a tutti gli altri congiunti dell'adottante medesimo.

CAPO III.

Della successione degli ascendenti.

841. Se non esistono figli o discendenti del defunto, nè gli sopravvivano fratelli o sorelle germani, o loro figli, o discendenti, la successione è devoluta al padre ed alla madre in eguali porzioni.

Premorto l'uno de' genitori senza che sopravvivano ascendenti nella sua linea, tutta la successione si devolve al superstite.

Se coll'uno dei genitori siano superstiti ascendenti nella linea del genitore premorto, l'e-

redità è deferita per la metà al genitore sopravvivente, e per l'altra metà all'ascendente o agli ascendenti più prossimi della linea del genitore premorto.

842. Se chi muore senza posterità non lascia superstiti nè genitori, nè fratelli, o sorelle germani, o loro figli e discendenti, l'eredità è dovuta per la metà all'ascendente, o agli ascendenti più prossimi della linea paterna, e per l'altra metà all' ascendente, o agli ascendenti più prossimi dell'altra linea.

843. Se non sopravvivano ascendenti che in una delle dette due linee, all'ascendente o agli ascendenti più prossimi di questa linea si devolve tutta la successione.

844. Se col padre e colla madre del defunto, o coll'uno soltanto di essi;

O coll'uno de'genitori, e con ascendenti della linea del genitore premorto;

Ovvero, premorti amendue i genitori, cogli ascendenti della linea paterna, e della materna;

O con ascendenti di una sola di queste linee concorrano fratelli, e sorelle germani del defunto;

Tutti sono ammessi egualmente a consuccedere per capi, così però che il padre, la madre, e gli ascendenti non mai ottengano meno della porzione, che loro è dovuta per titolo di legittima a termine degli articoli 644, 645, 646, 647, e 648.

Se vengono in concorso figli, o discendenti di fratelli e sorelle germani premorti, essi pur consuccedono come rappresentanti i fratelli, o le sorelle premorti.

845. Il padre e la madre legittimi e naturali, o adottivi, e gli altri ascendenti succedono in ogni caso essi soli, e ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose ch'eglino abbiano donate ai loro figli o discendenti morti senza posterità, quando le cose donate si trovino in natura nella eredità, ed ancorchè i donatarj ne avessero disposto per atto di ultima volontà.

Che se tali oggetti furono alienati per contratto oneroso, in questo caso gli ascendenti e gli adottanti riscuoteranno soltanto il prezzo che possa tuttora essere dovuto: succederanno inoltre all'azione di ricupera, che avesse potuto spettare al figlio, o discendente donatario.

Se la cosa donata fosse stata data in permuta, e quella ricevuta in permuta non ecceda il valore della donata, gli eredi avranno la facoltà o di rendere la cosa stessa ricevuta in permuta, o di pagarne il valore.

Ma se il valore della cosa ricevuta in permuta ecceda il prezzo della cosa donata sarà pure in facoltà degli eredi il rendere tanta parte della cosa stessa, quanta equivalga alla donata, o di pagarne il valore.

E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria.

CAPO IV.

Della successione de' collaterali.

846. Se a chi muore senza posterità non sieno superstiti nè genitori, nè altri ascendenti, sono ammessi a succedergli in capi respettivamente, o in stirpi i fratelli, e le sorelle germani, e i loro figli e discendenti.

847. Quando non sopravvivano fratelli, e sorelle germani, nè i loro figli o discendenti, la successione è devoluta o in capi, o in stirpe ai fratelli, e alle sorelle consanguinei ed uterini del defunto, ed a' loro figli e discendenti.

848. Ove chi muore senza posterità non lascia nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli, o sorelle, o loro discendenti, la successione si apre a favore del più prossimo o de' più prossimi in grado al defunto senza distinzione di linea paterna, e materna.

849. Non ha luogo la successione fra i congiunti oltre il duodecimo grado.

CAPO V.

Della successione de' genitori e figli naturali, e di quella del conjuge, e dello Stato.

850. Il figlio naturale non ha verun diritto alla successione de' genitori, quando la sua filia-

zione non sia provata in alcuno de' modi stabiliti negli articoli 365, 366, e 368.

851. Provata la filiazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi o loro discendenti, non ha diritto che ai soli alimenti.

852. Quando il genitore non abbia superstiti figli legittimi, o lor discendenti, ma il padre e la madre, o l'uno di essi o altro ascendente, il figlio naturale succederà nel quarto de' beni; il resto sarà devoluto secondo l'ordine della successione ab intestato.

Se il genitore non avrà lasciato superstiti nè figli, nè genitori, nè ascendenti, ma il figlio naturale venga in concorso di altri parenti, o del conjuge del genitore, egli succede nella metà de' beni: l'altra metà si devolve ai detti parenti secondo l'ordine della successione ab intestato, o in loro mancanza al conjuge.

Tutto ciò che i figli naturali avessero ricevuto dai genitori, e fosse soggetto a collazione giusta le disposizioni degli articoli 989 e seguenti, dovrà imputarsi nella porzione de' beni, in cui essi figli succedono ab intestato, sia che lo avessero ricevuto per donazione diretta o indiretta, sia che loro fosse lasciato per testamento.

853. Quando al genitore non sopravvivano parenti in grado successibile, nè il conjuge, il figlio naturale succede nella totalità dei beni.

854. Se i figli naturali, la cui filiazione sia stata riconosciuta in uno de' modi stabiliti nell'articolo 365, o provata a termine degli articoli 366 e 368, vengono a morire senza prole e senza conjuge, la loro eredità è devoluta a quello de' genitori, di cui siano stati riconosciuti, o provati figliuoli, ovvero per metà a ciascheduno dei genitori, quando siano stati riconosciuti, o provati figliuoli d'entrambi.

855. Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite il conjuge, l'eredità è devoluta per due terzi al conjuge: l'altro terzo appartiene intieramente al genitore, ovvero per metà a ciascuno de' genitori secondo i casi preveduti nell'articolo antecedente.

856. Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli adulterini, o incestuosi, ancorchè la loro filiazione sia stata riconosciuta, o in qualunque modo provata.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

857. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni tutti della sua eredità appartengono al conjuge.

Al conjuge però anche nelle successioni ab intestato è riservato il diritto di conseguire la quarta d'usnfrutto a termine dell'art. 659.

858. In mancanza di conjuge superstite l'eredità si devolve allo Stato.

CAPO VI.

Della successione de' forestieri.

859. I forestieri appartenenti ad un paese, ove a termine dell' articolo 32 i sudditi di questi Stati sieno ammessi alle successioni ab intestato, sono abilitati a succedere in questi Stati nel modo stesso, col quale succedono i sudditi medesimi.

860. In ogni caso i forestieri potranno succedere ne' beni mobili, che un altro forestiere lascia in questi Stati: tale successione viene regolata dalle leggi vigenti nel paese, in cui aveva domicilio il defunto.

TITOLO III.

Disposizioni generali per le successioni testamentarie, e ab intestato.

CAPO I.

Del tempo in cui si apre la successione testamentaria, e ab intestato.

861. La successione testamentaria si apre per la morte naturale del testatore.

862. Se l'istituzione è pura, l'eredità si devolve immediatamente dopo la morte naturale.

863. Se l'istituzione è condizionale, l'eredità non si devolve se non purificata la condizione.

864. La successione ab intestato si apre, e si devolve per la morte naturale e per la morte civile.

865. Quest'effetto si opera per la morte civile al momento, in cui dessa è incorsa, giusta quanto è disposto nell'articolo 28.

866. Se più persone reciprocamente chiamate dalla legge alla successione ab intestato, o fra le quali una sia il testatore, e l'altra l'crede o il legatario, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale sia di esse premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza dal vigore dell' età, o del sesso.

867. Tra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni che perirono insieme, si presume che sia sopravvissuto chi più avanza di età;

Se questi erano al di sopra de' trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il meno attempato;

Se tra coloro che perirono insieme gli uni avevano oltrepassati i trentacinque ma non i settant'anni, e gli altri erano al di sotto di quattordici, i primi si presumono sopravvissuti.

Che se gli uni avevano oltrepassati i settant'anni, e gli altri i sette, si presumerà che i primi sieno premorti.

All'incontro si presumeranno premorti i secondi, se erano al di sotto dei sette anni.

868. Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso, e non avevano oltrepassato i quattordici anni, il maggiore di essi si presume sopravvissuto.

Se queste persone avranno oltrepassato i quattordici ma non i trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il maschio;

Se avranno oltrepassati i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio si presumerà sopravvissuto:

Che se la differenza eccede un quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovine.

869. Se tra più eredi o legatarj ve ne sarà alcuno assente al tempo dell' aperta successione, la porzione dell'assente sarà devoluta o al coerede o al collegatario, quando vi ha diritto di accrescimento secondo le regole prescritte negli articoli 785, 786, e 787.

Quando tra gli eredi ed i legatarj non vi sia diritto di accrescimento, o l'erede, o il legatario assente sia solo, rispetto agli eredi verrà osservato quanto è disposto nell'articolo 788, e rispetto a'legatarj il prescritto nell'articolo 805.

870. Aprendosi una successione ab intestato a favore di un assente, questa sarà devoluta esclusivamente a quelli, co' quali l' assente avrebbe

avuto diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza.

871. Le disposizioni degli articoli precedenti avranno luogo senza pregiudizio dell' azione di petizione di eredità, e degli altri diritti spettanti all' assente, o a' suoi rappresentanti, od aventi causa da esso: tali diritti non si estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

872. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui appartenenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione lucreranno i frutti raccolti in buona fede.

873. La successione testamentaria, e ab intestato si apre nel luogo, in cui il defunto aveva l'ultimo suo domicilio: fra più domicilj prevale quello, in cui egli abitava la maggior parte dell' anno.

874. La successione di chi serviva in casa altrui, e vi abitava, si apre nel luogo del domicilio del padrone.

CAPO II.

Dell' accettazione della eredità testamentaria, e ab intestato.

875. Nessuno è tenuto di accettare un'eredità, che gli sia devoluta.

876. L'eredità può essere accettata semplicemente, o col benefizio d'inventario.

877. Le donne maritate non possono validamente accettare un'eredità senza essere autorizzate dal marito, o dal giudice, in conformità degli articoli 54, 56, e 57.

Le eredità devolute alle persone soggette a tutela non possono validamente accettarsi se non secondo la disposizione dell'articolo 255.

Quelle che sono devolute a persone soggette a patria podestà, saranno accettate dal padre di famiglia col benefizio dell'inventario.

Se il padre di famiglia non possa, o non voglia farne l'accettazione, questa potrà essere fatta da uno degli ascendenti agnati maschi del minore; in difetto di tali ascendenti, il pretore ad inchiesta o di chi è soggetto alla patria podestà, o di qualunque altra persona, previa la destinazione a tal uopo di un tutore speciale, ne approverà l'accettazione con sua ordinazione.

Le eredità devolute a un minore emancipato saranno accettate egualmente col benefizio dell'inventario dal padre, o dall'ascendente emancipante, e in loro mancanza da un curatore speciale.

878. Gli spedali, i poveri d'un comune, e gli altri pubblici stabilimenti non possono accettare l'eredità se prima non vi sieno stati autorizzati dal Governo.

879. L'effetto dell'accettazione risale al giorno, in cui si è aperta la successione.

880. L'accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa, quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato; è tacita, quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non nella qualità di erede.

881. Il possesso accordato dal giudice a quegli eredi, che per disposizione della legge hanno obbligo di dimandarlo, e gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza, e di amministrazione provvisoria non importano accettazione d'eredità, se non siasi anche assunto il titolo o la qualità di erede.

882. La donazione, la vendita, o la cessione che uno de' coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono da parte sua l'accettazione dell'eredità.

Lo stesso ha luogo per la cessione fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, non che per quella fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua cessione.

883. La cessione fatta da un coerede non indurrà accettazione d'eredità, allora quando sia

fatta gratuitamente a tutti que' coeredi testamentarj o ab intestato, ai quali sarebbe devoluta la porzion del cedente in caso di sua mancanza.

884. Quando colui, a favor del quale si è devoluta una successione, o si è devoluto il diritto di dimandarne il possesso, è morto senz'averla accettata, trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla.

885. Se questi eredi abbiano accettata l'eredità propria del trasmittente possono tuttavia ripudiare l'eredità trasmessa: all'opposto la rinunzia all'eredità propria del trasmittente inchiude quella della eredità trasmessa.

Che se abbiano accettata l'eredità del trasmittente, ma non sieno fra di loro d'accordo per accettare, o ripudiare l'eredità trasmessa, dovrà questa accettarsi da tutti col benefizio dell'inventario.

886. Chi ha accettata una eredità non può impugnarne l'accettazione se non nel caso, in cui questa si fosse fatta in conseguenza di un dolo usato verso di lui, oppure dell'ignoranza di un testamento, le cui disposizioni gli togliessero più della metà della successione.

887. Quand'anche l'eredità non sia stata accettata, i creditori e i legatarj potranno dirigere le loro dimande contro l'erede ogniqualvolta per disposizione della legge in lui continui l'immediato possesso dei beni del defunto.

Se nell'erede non continua questo possesso, i creditori, o i legatarj non possono dirigere le loro dimande contro di lui se non dopo ch'egli ne abbia ottenuto il possesso ne' modi stabiliti dalla legge.

Gli uni e gli altri eredi però non possono essere costretti a pagare, se non quando si provi dai creditori, o dai legatarj che essi abbiano accettata l'eredità.

CAPO III.

Della rinunzia all'eredità testamentaria, e ab intestato.

888. La rinunzia ad una eredità non si presume: essa non può farsi che nella cancelleria del pretore, sotto la cui giurisdizione si è aperta la successione, e se ne deve scrivere la dichiarazione sopra un registro particolare.

Il tutore non può rinunciare all'eredità devoluta al suo amministrato, nè l'emancipante, o il curatore speciale a quella devoluta al minore emancipato che in conformità dell'art. 255.

La stessa regola si dovrà osservare dal padre di famiglia per riguardo alle eredità devolute alle persone soggette alla sua patria podestà. Le donne maritate debbono su ciò conformarsi alle disposizioni degli articoli 54, 56, e 57.

889. L'erede che rinunzia è considerato come se non fosse mai stato erede.

La sua rinunzia però non l'escluderà dal poter chiedere i legati, che fossero stati ordinati in suo favore.

890. Nelle successioni ab intestato la parte di colui che rinunzia si accresce ai suoi coeredi; se è solo, si devolve al grado susseguente.

Non si succede giammai rappresentando un erede, che ha rinunziato; se il renunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono in capi.

891. Nelle successioni testamentarie la parte di colui che rinunzia si devolve alle persone indicate negli articoli 784 e 788.

892. I creditori di colui che rinunzia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti possono farsi autorizzare dal tribunale ad accettarla in luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favor dell'erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per l'importare soltanto de' loro crediti.

893. La facoltà di accettare o ripudiare un' eredità si perde col decorso di trent'anni.

894. Sino a che il diritto di accettare una eredità non è prescritto contro gli eredi, che vi hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acqui-

state da terze persone sopra i beni dell'eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente.

895. Se però un erede testamentario, o ab intestato sarà chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare se accetti, o rinunzj l'eredità stessa, il giudice competente gli stabilirà un termine a fare tale dichiarazione.

896. Non si può rinunziare all'eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali, che si potrebbero avere a tale eredità, neppure nel contratto di matrimonio.

897. Gli eredi che avessero sottratti o nascosti effetti spettanti ad una eredità dicadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi, senza che possano mai godere del benefizio dell'inventario, nè pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

CAPO IV.

Del benefizio d'inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato.

898. La dichiarazione di non prendere la qualità di erede se non con benefizio d'inventario, si fa alla cancelleria del pretore del luogo, ove si è aperta la successione: essa deve essere scritta

sul registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

Quando vi sieno più eredi, tutti saranno tenuti a fare la suddetta dichiarazione.

899. Questa dichiarazione non produce effetto se non quando è preceduta, o seguita da un solenne inventario dell'eredità.

900. Se tra più eredi taluno voglia accettare l'eredità col benefizio dell'inventario, ed altri senza, l'eredità dovrà essere accettata col detto benefizio.

In questo caso basterà che un solo faccia la dichiarazione.

901. Gli eredi potranno essere costretti a formar l'inventario da' legatarj, da' creditori del defunto, e da chiunque abbia interesse sopra l'eredità.

902. Potranno però gli eredi stessi esimersi da un tale obbligo, quando garantiscano l'interesse di coloro, che addimandano la formazione dell' inventario.

903. L'inventario dev'essere fatto da un notajo colle solennità prescritte per gli atti notarili.

Il notajo verrà scelto dal maggior numero degli eredi, e in parità di voti dal giudice.

904. Interverranno alla formazione dell'inventario per valutare le cose mobili uno o più periti da scegliersi nel modo stesso, con cui viene scelto il notajo.

Il perito o i periti dovranno prestare giuramento, che sarà ricevuto dal notajo, di stimare le cose mobili a prezzo di compra e vendita.

905. Gli eredi, i legatarj, i creditori, e tutti quelli che abbiano interesse sull'eredità, hanno diritto di assistere all'inventario, e possono essere rappresentati da un procuratore speciale.

906. Tali persone, che hanno diritto di essere presenti all'inventario, saranno da uno almeno degli eredi citate con pubblici avvisi d'ordine del pretore del luogo, in cui si è aperta la successione.

907. Una copia di questi avvisi sarà affissa per mezzo di usciere destinato dal giudice

Alla porta del luogo di udienza del giudice stesso;

Alla porta della casa del defunto;

Nella piazza, in cui si terrà il più vicino mercato.

In questi avvisi si indicherà il giorno, l'ora, e il luogo, in cui si darà cominciamento all'inventario.

L'usciere formerà processo dell'adempimento di tali solennità.

908. Non s'intraprenderà la formazione dell'inventario se non dieci giorni dopo che saranno stati affissi gli avvisi ai luoghi indicati.

909. Quelli che avranno citato per la formazione dell'inventario, dovranno intervenirvi o in persona, o per mezzo di procuratore speciale.

910. Qualora tra i citati vi siano degli eredi, de' creditori, e de' legatarj, e non se ne presenti uno almeno per ogni classe, si procederà all'inventario coll'assistenza di due persone probe da scegliersi dal giudice, oltre i testimonj richiesti per l'atto notarile.

911. Prima della descrizione degli oggetti da inventariarsi, coloro che ne avevano la custodia, o che abitavano la casa in cui erano riposti, dovranno giurare in mano del notajo di non avere niente sottratto, di non sapere che ne sia stato sottratto da altri, di non sottrarne, o permettere che ne sia sottratto in avvenire, e di denunziare le sottrazioni, che potessero venir fatte.

912. Oltre le formalità comuni agli atti notarili l'inventario dovrà contenere

Il nome, cognome, la professione e dimora di quelli, che hanno citato, di quelli che intervengono all'inventario, e de' periti, non che la menzione del giuramento di questi ultimi ricevuto dal notajo;

La menzione dell' ordinazione del giudice che avrà destinato il notajo, o il perito, o i periti nel caso degli articoli 903 e 904, e di quella del giudice che avrà destinato due persone per far le veci de' non intervenuti nel caso dell'articolo 910;

La menzione del processo fatto dall'usciere di aver affissi gli avvisi;

L' indicazione de' luoghi diversi, in cui di mano in mano si procede all'inventario;

La menzione del giuramento prestato dalle persone, di cui nell'articolo 911;

La descrizione e valutazione fatta da' periti delle cose mobili;

La designazione del peso e della qualità e bontà dell'oro e degli argenti;

La quantità del numerario, e le diverse specie;

L'indicazione delle scritture concernenti allo stato attivo e passivo dell'eredità;

L' indicazione del modo, con cui si sarà provveduto alla custodia delle altre scritture;

La menzione delle persone cui saranno consegnate le carte e le cose inventariate.

La consegnazione sarà fatta agli eredi quando non fosse ordinato diversamente dal giudice sull'istanza degli aventi interesse.

913. Nascendo disputa, se qualche oggetto si debba o no inventariare, il notajo dovrà ciò non ostante descriverlo, e far memoria delle reciproche pretensioni.

914. Se poi si eccitasse tal disputa, che impedisse o d'intraprendere, o di proseguire l'inventario, il notajo rimetterà le parti discordi davanti al giudice per gli opportuni provvedimenti, e potrà egli stesso il notajo a nome delle parti promoverne le istanze.

915. L'erede deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione. Ha inoltre per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità un termine di quaranta giorni, i quali cominciano a correre da quello della scadenza de' tre mesi accordati per l'inventario, o dal giorno, in cui fu compito l'inventario stesso nel caso che fosse terminato prima di tre mesi.

916. Durante i termini accordati per fare l'inventario, e per deliberare, nessuno può essere costretto a dichiararsi erede, nè essere condannato in tale qualità.

Rinunciandosi all'eredità, quando sono spirati i termini, o prima, le spese fatte legittimamente sino a quel tempo dal rinunziante sono a carico dell'eredità.

917. Scorsi i suddetti termini, se l'erede venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale secondo le circostanze gli verrà accordato, o negato dal giudice, o dal tribunale avanti cui pende la contestazione.

918. Nel caso del precedente articolo, le spese stanno a carico della eredità, ogniqualvolta l'erede giustifichi di non avere intrapreso o terminato l'inventario per gravi motivi: senza questa giustificazione le spese saranno da lui sopportate.

919. Benchè siano scorsi i termini accordati dall'articolo 915, e quelli concessi dal giudice,

o dal tribunale in conformità dell'articolo 917, ha nondimeno l'erede la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità d'erede puro e semplice.

920. L'erede che è colpevole d'avere occultato, o di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario qualche cosa appartenente all'eredità, è privato del benefizio dell'inventario.

921. Se pendenti i termini a far l'inventario, si trovano nella eredità degli oggetti che non si possano conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita de' medesimi, senza che da ciò si possa indurre ch'egli abbia accettata l'eredità. Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale nelle forme stabilite dalla legge.

922. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio,

Che non sia tenuto al pagamento de' debiti ereditarj oltre il valore de' beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento de' debiti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori, ai legatarj, ed anche al coerede che ricusa di fare un'eguale cessione;

Che non sieno confusi i suoi beni proprj con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di pretendere il pagamento de' suoi crediti.

Volendo egli però far valere le sue ragioni contro l'eredità dovrà farle destinare un curatore.

923. L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatarj.

924. Non può costringersi al pagamento co' beni proprj che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

925. Dopo la liquidazione del conto, non può essere astretto al pagamento co' suoi beni che fino alla concorrenza delle somme, di cui egli si trovi debitore.

926. Egli non è tenuto che per le mancanze gravi commesse nell'amministrazione, di cui è incaricato.

927. Non può vendere i mobili della eredità che col mezzo di un pubblico ufficiale, e nelle forme prescritte dalla legge.

Se li presenta in natura, non è obbligato che per la diminuzione di valore, o pel detrimento cagionati dalla sua negligenza.

928. Non può vendere gl'immobili se non osservando le debite solennità, ed è tenuto ad as-

segnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

929. Deve, se così vogliono i creditori, o altre persone aventi interesse, prestare idonea cauzione pel valore de' mobili compresi nell'inventario, e per quella parte di prezzo degl'immobili che non fosse stata assegnata a' creditori ipotecarj.

930. Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il prezzo è depositato, com'è depositata la parte non assegnata del prezzo degl'immobili, per soddisfare i debiti ereditarj.

931. Se vi sono opposizioni per parte de' creditori, l'erede beneficiato non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinato dal tribunale.

Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj a misura che si presentano.

932. I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione de' conti, e dopo il pagamento del residuo, hanno soltanto regresso contro i legatarj.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

933. Le spese dell'inventario e della liquidazione de' conti sono a carico dell'eredità.

CAPO V.

Delle eredità giacenti.

934. Se trascorsi i termini per far l'inventario, e per deliberare, niuno si presenta a chiedere l'eredità, o non sia noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

935. All'eredità giacente si destina un curatore dal pretore del luogo, in cui si è aperta la successione, sull' istanza delle persone che vi hanno interesse, od anche d'ufficio.

936. Il curatore di una eredità giacente è tenuto prima di tutto a farne inventario: ne esercita, e promuove le ragioni, risponde alle istanze promosse contro la stessa, e l'amministra coll'obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

937. Le disposizioni del capo antecedente, che riguardano alle forme dell'inventario, al metodo di amministrare, alla facoltà di alienare le cose che potrebbero perire, e all'obbligo di render conto, sono comuni al curatore delle eredità giacenti.

CAPO VI.

Della divisione delle eredità testamentarie, e ab intestato.

938. La divisione non può mai esser proibita: si può non ostante convenire di sospenderla per

un tempo determinato: questa convenzione non sarà obbligatoria oltre cinque anni, ma potrà rinnovarsi.

939. Può dimandarsi la divisione, quand' anche uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditarj, se però non si provi o che la divisione fu fatta, o che vi ha un possesso bastante a indurre la prescrizione.

940. L'azione di divisione per le persone gette a tutela può esercitarsi da' loro tutori previa l'ordinazione del giudice a norma dell'articolo 260; per quelle soggette a patria podestà dal padre di famiglia; per le donne maritate coll'autorità del marito, o dal giudice; pei minori emancipati dal padre, o dall'ascendente emancipante, e in loro mancanza dal curatore speciale, previa in quest' ultimo caso l' ordinazione del giudice.

Rispetto ai coeredi, che sieno assenti, l'azione appartiene ai parenti, che sono stati messi in possesso.

941. Se vi sono più persone soggette allo stesso tutore, le quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare dal giudice a ciascuna di esse un tutore speciale a termine dell'art. 251.

942. Se tutti gli eredi sono in età maggiore, la divisione potrà farsi in quella forma, e con quell' atto, che le parti interessate crederanno conveniente.

943. Se fra i coeredi ve ne ha de' soggetti a tutela, o minori emancipati, le divisioni potranno tuttavia farsi all'amichevole.

In questo caso però dovranno premettersi le stime de' beni fatte da' periti nominati dal giudice, e le divisioni saranno approvate con sua ordinazione.

Senza queste solennità ogni altra divisione amichevole sarà considerata provvisoria.

944. Se fra i coeredi, anche quando non ve ne ha de' soggetti a tutela, non si possa convenire per una divisione amichevole, questa verrà fatta in giudizio secondo le regole qui appresso indicate.

945. L'azione per la divisione deve introdursi davanti il giudice, o il tribunale del luogo, in cui si è aperta la successione.

946. Se uno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d'intraprenderla, o terminarla, lo stesso giudice o tribunale decide come nelle cause sommarie.

Tutte le altre controversie saranno giudicate in via ordinaria.

947. Il giudice nell'ammettere con sna ordinazione la dimanda della divisione nomina pure un perito pel caso, in cui le parti stesse non facciano d'accordo la scelta di uno o più periti entro il termine di tre giorni, come pure pel caso, in cui fra i coeredi siavi alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato.

948. Ne' medesimi casi egli nomina un perito per la stima de' mobili, quando gli eredi non ne abbiano fatto inventario.

949. I periti nominati come sopra o dalle parti o dal giudice si riterranno anche incaricati della stima de' beni stabili e mobili che si dovessero conferire.

950. Nel medesimo atto il giudice ordinerà doversi fare all'incanto, e colla sua assistenza, la vendita di que' beni, che il perito o i periti dichiarassero non capaci di comoda divisione.

951. I periti prima d'intraprendere le loro operazioni giureranno dinanzi al giudice di ben adempiere l'ufficio loro.

952. La stima de' periti stabilirà sempre il valore della cosa a prezzo di compra e vendita.

953. La loro relazione dovrà presentare le basi di questa stima, e indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi e in quante parti col respettivo valore.

954. I periti presentano la loro relazione, e ne fanno deposito agli atti del giudice.

955. La parte più diligente significherà per atto d'usciere questo deposito ai coeredi.

956. Ciascuna delle parti interessate avrà il termine di quindici giorni da quello della significazione a proporre i suoi richiami sulla perizia, esponendone i fondamenti. I richiami saranno proposti in iscritto agli atti del giudice.

957. Il reclamante significherà nel giorno successivo così alle parti interessate, come al perito o periti che avranno fatta la relazione, d'aver proposto de' richiami, e nell'atto stesso li citerà a comparire dinanzi al giudice entro otto giorni. Il giudice potrà rigettare, od ammettere i richiami, ed ammettendoli potrà o ad inchiesta di alcuna delle parti, o anche *d'officio,* destinare uno o più periti a rivedere l'operazione. Questi potranno a tal uopo conferire co' primi, e chiederne gli schiarimenti opportuni.

958. Non si ammetterà ulteriore richiamo contro il giudizio, che verrà dato da questi ultimi periti.

959. Lo stato attivo e passivo dell'eredità si formerà dinanzi al giudice ad inchiesta della più diligente fra le parti interessate.

960. Apparterranno all'attivo non tanto gli stabili e i mobili quanto i crediti, sia verso gli estranei, sia verso i coeredi, e le collazioni, che taluno di essi dovesse fare all'eredità, come sarà detto *al capo delle collazioni.*

961. Apparterranno al passivo i debiti dell'eredità sia verso gli estranei, sia verso i coeredi; le spese dell'ultima infermità del defunto, le funerarie, e quelle dell'inventario, e della divisione.

962. Se alcuno de' coeredi ha diritto a qualche prededuzione, questa dovrà farsi per quanto è possibile con oggetti della stessa natura, qualità,

e bontà di quelli, in compenso de' quali ha luogo la prededuzione.

963. L'erede che ha diritto alla prededuzione dovrà farne in iscritto la dimanda.

Qualora i condividenti, benchè tutti maggiori, non concordino nel modo di eseguirla, o tra essi ve ne abbia alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato, il modo ne sarà determinato dal giudice, il quale potrà o decidere all'istante, o rimetterne ad altro giorno la decisione. Quando il giudice dichiari che la prededuzione debba farsi in mobili o stabili, ordinerà che si eseguisca col mezzo della sorte, se può aver luogo, e incaricherà in tal caso delle corrispondenti operazioni il perito, o uno dei periti che hanno fatto la stima: se la sorte non può aver luogo, il giudice a prudente suo arbitrio determinerà il modo più conveniente di fare la suddetta prededuzione, e di eseguirla.

964. Dopo le dette prededuzioni si faranno altrettante parti di ciò che rimane, quanti sono i condividenti.

965. Nella formazione delle parti si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna parte, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valore.

966. Se alla formazione di queste parti farà ostacolo il non essere alcuno degli oggetti capace di comoda divisione ginsta la dichiarazione del perito, dovrà farsene la vendita dinanzi al giudice all'asta pubblica colle regole prescritte per la vendita degli stabili in giudizio.

I patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividenti, saranno stabiliti dal giudice.

Quando però i dividenti siano tutti in età maggiore potranno acconsentire alla vendita nel modo che essi crederanno più conveniente.

Il prezzo che se ne ritrae servirà a formare od eguagliare le parti.

967. Quando la vendita non abbia effetto, il giudice ordinerà che se ne sperimenti la licitazione fra i soli coeredi.

Se fra questi coeredi ve ne sia alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato, il giudice può abilitare il tutore, o il cnratore speciale ad offrire pel suo amministrato ne' modi ed entro i limiti che crederà convenienti. La stessa abilitazione si potrà accordare dal giudice al tutore per concorrere all'asta pubblica da premettersi alla licitazione.

968. Ove neppure questa riesca, il gindice potrà ordinare che l'oggetto resti in comune sino ad opportunità di vendita o di licitazione, e che frattanto si proceda, se vi ha luogo, alla divisione del restante.

969. L'ineguaglianza delle quote ereditarie in natura si compensa o con una retribuzione in denaro, o con delegazione di debiti ereditarj.

970. Le porzioni si formano da uno dei coeredi, se tutti sono maggiori, e concordino nella sua scelta, ed egli l'accetti. In caso diverso il giudice deputa il perito, o l'uno di que' periti, che hanno fatto la stima, a formare le porzioni. Queste vengono in seguito estratte a sorte.

971. Il coerede o il perito che avrà formato le parti presenterà alla cancelleria la sua operazione. Il più diligente fra i dividenti ne darà avviso per atto di usciere agli altri interessati entro tre giorni.

972. Ciascun condividente sarà ammesso a proporre in iscritto entro il termine di otto giorni i suoi richiami contro la formazione delle parti.

Il giudice decide sovra di essi in via sommaria.

973. Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi si osservano egualmente nella suddivisione da farsi fra i rami di ciascuna stirpe condividente.

974. Compita la divisione si dovranno rimettere a ciascuno de' condividenti i documenti relativi ai beni che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello, che ne ha la maggior parte, coll' obbligo però di comunicarli ai condividenti che

vi avranno interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intera eredità si consegneranno a chi sarà scelto da tutti gli eredi per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli ai condividenti ad ogni loro dimanda. Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice.

975. Qualunque persona ancorchè parente del defunto, la quale non sia fra i coeredi, ed a cui l'un d'essi abbia ceduto o in tutto o in parte i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi, o da un solo mediante il rimborso del prezzo della cessione.

976. I creditori di un condividente per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento, ed intervenirvi di fatto a loro spese: ma non sono ammessi ad impugnare una divisione consumata, eccetto il caso, in cui si fosse eseguita senza di essi, e malgrado un'opposizione che avessero fatta.

CAPO VII.

Del modo di formare lo stato ereditario nelle divisioni de' contadini.

977. I beni de' mezzajuoli, o coloni parziarj, ed altri rustici lavoratori sia di fondi proprj, sia

di fondi altrui, saranno divisi secondo le regole stabilite nel capo antecedente.

Lo stato ereditario però da dividersi si formerà come segue.

978. Apparterranno al patrimonio attivo del defunto

1.° I beni a lui pervenuti da' suoi antenati.

2.° La porzione a lui dovuta su i beni acquistati con industria comune di esso defunto, e delle altre persone della famiglia.

3.° La porzione a lui egualmente spettante su i frutti o già separati dal suolo, o tuttora pendenti.

979. Per determinare le porzioni dovute al defunto ne' beni, di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo antecedente, i beni stessi si dovranno dividere in capi fra il defunto, e le persone della famiglia, che avranno contribuito a procurarli.

I maschi arrivati all'età di diciott'anni compiti conseguiranno un'eguale porzione;

I maschi maggiori d'anni dodici sino ai diciotto conseguiranno una metà;

Le donne arrivate all'età d'anni diciotto avranno due terzi;

Le donne maggiori d'anni dodici fino ai diciotto avranno un terzo;

Ogni minore d'anni dodici non si avrà in considerazione.

980. Se i frutti raccolti o da raccogliersi procedano da' beni proprj de' rustici dividenti, o da

essi tenuti in affitto, il modo di determinarne le porzioni stabilito nell'articolo antecedente non avrà luogo che nella parte rusticale de' medesimi frutti, salvo, quanto alla parte dominicale, le ordinarie regole di diritto.

981. Quanto ai vestiti, gli usuali e giornalieri si lasciano alle persone che ne hanno l'uso, gli altri si presumono appartenere alla classe de' beni, di cui al numero 2 dell'articolo 978.

982. La stessa presunzione avrà luogo per gli arnesi ed utensili rusticali, non che per li bestiami, eccettocchè si provasse che originariamente o per surroga in tutto o in parte appartengono al patrimonio particolare del defunto; nel qual caso dovrà darsi credito a questo medesimo patrimonio del valore che i detti oggetti avessero al tempo della morte di quello, della cui eredità si tratta.

983. Prima di determinare le porzioni, come all'articolo 979, si dovranno prededurre i debiti fatti durante la comunione del defunto, e de' superstiti. Nel novero di questi debiti saranno comprese tanto le doti da pagarsi per le femmine uscite dalla famiglia durante la comunione, quanto per le doti da restituirsi a quelle, che fossero durante la comunione medesima entrate in famiglia.

CAPO VIII.

Della licitazione.

984. La licitazione è la vendita di cosa comune a più proprietarj, e non capace di comoda divisione, a favore del maggior offerente tra i medesimi proprietarj.

985. Quando i comproprietarj non sieno d'accordo sul modo della vendita della cosa, o quando fra essi ve ne abbia alcuno soggetto a tutela, o minore emancipato, la licitazione non può aver luogo se non dopo che, sperimentata la vendita all'incanto, questa non abbia potuto in tal modo effettuarsi.

986. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono stabilite dalla legge.

987. La licitazione produrrà fra il proprietario compratore e gli altri comproprietarj i medesimi effetti, che produrrebbe fra essi la reale divisione della cosa, che forma il soggetto della licitazione.

988. I creditori particolari de' comproprietarj non avranno ipoteca sopra la cosa, che forma l'oggetto della licitazione: avranno soltanto diritto d'intervenire alla licitazione medesima, sia per impedire che facciasi in frode de' loro diritti, sia per esercitare le loro ragioni su la porzione di prezzo, che potrà pervenire al loro debitore.

CAPO IX.

Delle collazioni.

989. I soli eredi in linea discendentale, sebbene con benefizio d'inventario, concorrendo ad una eredità sia testamentaria sia ab intestato di un ascendente, devono conferire a' loro coeredi egualmente in linea discendentale tutto ciò, che hanno ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente che indirettamente, eccetto che il donante abbia dichiarato che la donazione si fa oltre la parte ereditaria, o a titolo d'antiparte, o senz'obbligo di collazione.

Gli ascendenti però devono imputare nella porzione de' beni, che loro è dovuta a titolo di legittima, quanto abbiano ricevuto per donazione, o legato da' figli, o discendenti, semprechè il donante, o il testatore non gli abbia per modo espresso dispensati.

990. Tutto ciò, che vien lasciato per testamento all'erede, non soggiace a collazione, eccettocchè il testatore non lo abbia espressamente ordinato.

991. Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritròva in grado di succedere allora quando s'apre la successione, deve egualmente conferire le cose donate, quando il donatore non l'avesse dispensato.

992. Le donazioni fatte al figlio di colui, che si trova in grado di succedere al tempo, in cui si apre la successione, sono sempre considerate come fatte senz'obbligo di collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto di conferirle.

993. Il figlio succedendo per diritto proprio al donante non è tenuto di conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè ne avesse accettato l'eredità; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso, in cui avesse ripudiata la sua eredità.

994. Chi ripudia l'eredità, non è tenuto di conferire la donazione, ancorchè gli fosse stata fatta per anticipazione di eredità.

995. La collazione si fa solamente nella eredità del donante.

996. Non è dovuta la collazione che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore de' legatarj, nè de' creditori ereditarj.

Il donatario perciò o il legatario della porzion disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all' effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzion disponibile.

997. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per dotare le discendenti, per costituire

al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un uffizio, o stabilimento qualunque, o soddisfare a'suoi debiti.

998. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d'educazione, d'istruzione, le spese ordinarie di vestiario, quelle per nozze e regali d'uso.

999. Lo stesso ha luogo rispetto agli utili che l'erede ha potuto conseguire per convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento, in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

1000. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società particolari contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con atto pubblico.

1001. L'immobile, che è perito per caso fortuito, e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

1002. Se il marito all'atto di ricevere la dote non presentava una sufficiente sicurezza nè col proprio patrimonio, nè coll'esercizio di un'arte o professione, la figlia non sarà tenuta a conferire nella eredità paterna che l'azione ad essa spettante contro il patrimonio di suo marito per ottenerne il rimborso;

Ma se venga a mancare questa sicurezza della dote soltanto dopo il pagamento della dote me-

desima, la perdita di questa cade unicamente a danno della figlia.

1003. I frutti e gl'interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

1004. La collazione si fa o col rendere la cosa in natura, o coll'imputarne il valore nella porzione dovuta.

1005. La collazione può esigersi in natura rispetto agl'immobili ogniqualvolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si trovino nell'eredità degl'immobili di egual natura, valore, e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi.

1006. La collazione non ha luogo che per imputazione, quando il donatario ha alienato l'immobile prima che si apra la successione: tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

1007. Se sia stato assegnato in dote, o a titolo di donazione un immobile stimato all'oggetto di costituire la dotata, o il donatario in debito del valore di questa stima, la collazione si farà per imputazione dello stesso valore nella porzione dovuta.

1008. Nel caso dell'articolo 1005 devesi dare credito al donatario delle spese, colle quali ha migliorata la cosa, non oltre però il maggior

valore che può riceverne la cosa stessa al tempo della divisione.

1009. Devono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie ch'egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

1010. Sono a carico del donatario i deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa abbiano diminuito il valore dell'immobile.

1011. Nel caso, in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti, o deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati in conformità de'tre precedenti articoli.

1012. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell'eredità liberi ed esenti da qualunque carico imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de'loro diritti.

1013. Quando il donante ha dispensato il donatario dall'obbligo di conferire, e la donazione eccede la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede, si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso opposto se il donatario avrà nell'immobile donato più del doppio della porzione disponibile, dovrà conferirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: se poi il

donatario avrà meno del doppio potrà ritenere l'immobile per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria, e compensando in danaro, od altrimenti, i suoi coeredi.

1014. Il coerede, che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso sino al rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese, o miglioramenti.

1015. La collazione de' mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che avevano i mobili al tempo della donazione giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, e in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da' periti, avuto riguardo al tempo della medesima donazione.

1016. La collazione del danaro donato si opera col prendere una minore quantità del danaro, che si ritrova nell'eredità.

In caso che tale danaro non esista, o non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo in supplimento l'equivalente in mobili, o in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

CAPO X.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, e dagli altri ascendenti fra i loro discendenti.

1017. Il padre, e la madre, e gli altri ascendenti, potranno dividere i beni presenti tra i loro

figli, e discendenti, ed assegnar loro le quote anche de' beni futuri.

1018. Queste divisioni e questi assegnamenti potranno farsi con atto di donazione, o per testamento.

1019. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni che esistevano al tempo dell'atto di divisione, o non sieno state assegnate le quote dei beni futuri, i beni così non assegnati o non compresi saranno divisi in conformità della legge.

1020. Sarà intieramente nulla la divisione, la quale non è stata fatta fra tutti i figli, che esisteranno al tempo della morte, e fra i discendenti de' figli predefunti. Tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra' quali venne fatta la divisione, potranno promoverne una nuova nelle forme legali.

1021. La nullità della divisione non nuoce alla validità delle disposizioni, in esecuzione delle quali furono fatte le divisioni stesse.

1022. La divisione non sarà nulla, ancorchè nell' atto della divisione medesima sia avvantaggiato un estraneo.

CAPO XI.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

1023. Le disposizioni testamentarie, che eccederanno la porzion disponibile, si ridurranno alla

detta porzione nel tempo, in cui si apre l'eredità.

1024. La riduzione non potrà essere dimandata che da coloro, ai quali è riservata la legittima, da' loro eredi, o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, e creditori del defunto non potranno dimandare tale riduzione, nè approfittarne.

1025. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore. Vi si uniscono per finzione quelli, di cui fosse stato disposto a titolo di donazione secondo il loro stato al tempo delle fatte donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione, di cui il donante stesso ha potuto disporre per testamento, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

1026. Quando il valore delle donazioni eccederà, o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

1027. Quando le disposizioni testamentarie eccedessero o la quota disponibile, o la porzione di quella quota, che restasse dopo aver dedotto il valore delle donazioni, la riduzione si farà pro rata senza alcuna distinzione fra gli eredi e i legatarj.

1028. Ogniqualvolta però il testatore avrà dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza avrà luogo, ed una tale disposizione non ver-

rà ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la legittima.

1029. Quando il legato soggetto a riduzione sia d'uno stabile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dello stabile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

1030. Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile più del doppio della porzion disponibile, dovrà lasciarlo per intiero nella eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzion disponibile: che se il legatario avrà meno del doppio, potrà ritenere tutto lo stabile imputando il di più nella sua parte ereditaria qualora ei vesta insieme la qualità di coerede, o, in caso diverso, compensandone in danaro od altrimenti coloro, a' quali è riserbata la legittima.

CAPO XII.

Del pagamento dei debiti.

1031. I coeredi contribuiscono tra se al pagamento de' debiti dell'eredità secondo la misura, e nel modo stabilito dal testatore.

1032. Quando il defunto non abbia testato, o non abbia fatto ripartimento dei debiti, i coeredi vi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie.

1033. In ogni caso però, rispetto ai creditori, gli eredi tanto testamentarj quanto ab intestato sono tenuti ai debiti ereditarj ciascuno personalmente in proporzione della sua quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi.

1034. Il coerede, che in forza dell'ipoteca ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi fuori che per quella parte, che ciascheduno d'essi deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede, che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti de' creditori, senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, il quale in forza del benefizio dell'inventario avesse conservata la facoltà di conseguire come qualunque altro creditore il pagamento del suo credito personale.

1035. In caso d'inettitudine a pagare d'un coerede, la sua parte nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1036. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede; non potranno cionnondimeno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo avere fatta l'intimazione di questi titoli alla persona, o al domicilio dell'erede.

1037. Il legatario non è tenuto di pagare i debiti ereditarj, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato; ma il legatario che avrà

estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, entrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

CAPO XIII.

Degli effetti della divisione, e della garantia delle respettive quote.

1038. Ogni erede si reputa essere solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non avere giammai avuta la proprietà degli altri beni ereditarj.

1039. I coeredi si debbono vicendevolmente garantia per le molestie, ed evizioni procedenti da cause anteriori alla divisione.

Si può però convenire che i condividenti non sieno tenuti di garantia: in questo caso le diverse clausole della convenzione produrranno i diversi effetti, di cui negli articoli 1444 e 1445: cessa totalmente l'obbligo della garantia, se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1040. Non vi è luogo a garantia per inettitudine del debitore al pagamento, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo compita la divisione.

1041. Ciascun coerede è personalmente obbligato a proporzione della sua quota ereditaria d'indennizzare il suo coerede della perdita cagionata dall' evizione.

Se uno de' coeredi si trova inetto a pagare la parte, di cui egli è tenuto, deve essere egualmente divisa tra la persona garantita, e tutti i coeredi atti a pagare.

CAPO XIV.

Della rescissione delle divisioni.

1042. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione, quando uno de' coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice ommissione di un oggetto dell'eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione.

1043. L'azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto, il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali, che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incominciata.

1044. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritti ereditarj fatta senza frode ad uno de' coeredi dagli altri coeredi, o da uno di essi, allorchè il venditore avrà espressamente convenuto di non essere obbligato ad alcuna garantia, nè a restituzione di prezzo in caso di evizione.

1045. Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli oggetti giusta il loro valore al tempo della divisione.

1046. Quegli, contro cui è diretta l'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione dando all' attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro, o in natura.

1047. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto, o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo, o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

1048. Anche le divisioni fatte dagli ascendenti sono soggette a rescissione,

Quando alcuno de' discendenti, fra i quali è fatta la divisione, non abbia l'intera legittima;

Quando avendo tutti conseguita la loro legittima, taluno tra i discendenti sia pregiudicato oltre di un terzo nel resto de' beni divisi.

La stima de' beni a quest'effetto si fa secondo il valore, che avevano al tempo della morte dell'ascendente.

1049. Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell' articolo antecedente impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima, e sarà nel giudizio definitivo condannato nelle spese medesime, non che in quelle della lite, se il richiamo non è fondato.

CAPO XV.

Del possesso che si accorda agli eredi degli assenti.

1050. Se l'assente avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio, o di abitazione per quattro anni continui senza che se ne sia ricevuta notizia, i presunti eredi, sia o non sia stato dato tutore al patrimonio del medesimo, potranno ricorrere al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio dell'assente, affinchè ne sia dichiarata l'assenza.

1051. Se l'assente ha lasciato una procura anche per tempo qualunque determinato, i presunti eredi non potranno promovere l'istanza per la dichiarazione di assenza se non dopo il decorso d'anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve, o da quello delle ultime sue notizie, e se non avranno inoltre fatto nominare un tutore speciale, che nel giudizio da promoversi difenda l'assente.

1052. Per comprovare l'assenza il tribunale coll' appoggio delle carte, e dei documenti prodotti ordinerà che, citato il tutore speciale, si assumano informazioni coll'esame de' testimonj da prendersi principalmente nel distretto dell'ultimo domicilio, ed in quello dell'abitazione dell' assente, se l'uno sia distinto dall'altra.

Entro di un mese da correre dal giorno in cui sarà terminato l'esame de' testimonj, il tribunale col mezzo del tutore speciale farà nota con pubblici avvisi la dimanda promossa nanti di lui, invitando chiunque avesse notizie del presunto assente a somministrarle.

1053. Se in seguito di tale pubblicazione si facesse luogo all'esame di nuovi testimonj, questi pure dovranno essere giudizialmente sentiti.

1054. I giudici nel disporre sulla dimanda avranno pur anche riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

1055. I giudici non pronunzieranno sentenza di dichiarazione d'assenza se non trascorso un anno dalla pubblicazione, di cui nell'articolo 1052.

1056. Passata questa sentenza in giudicato gli eredi presunti dell'assente nel tempo in cui cessò di farsi vedere, o in quello delle ultime di lui notizie, i loro successori e trasmissarj potranno farsi mettere nel provvisionale possesso de' beni, che a lui spettavano ne' tempi suddetti, me-

diante cauzione, che garantisca la loro amministrazione.

1057. Se esiste un testamento dell'assente, questo sarà eseguito a richiesta delle parti interessate, e gli eredi istituiti, i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni dell' assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte potranno esercitarli provvisionalmente mediante cauzione contro gli eredi presuntivi, qualora abbiano questi ottenuto il possesso della eredità.

1058. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l'otterranno l'amministrazione de' beni dell'assente, con obbligo di darne conto al medesimo nel caso, in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

1059. Coloro che avranno ottenuto il provvisionale possesso, dovranno formare inventario de' mobili, e delle scritture dell'assente nelle forme stabilite per l'inventario delle successioni.

I giudici ordineranno, se vi è luogo, la vendita di tutti, o di parte de' mobili, ed in caso di vendita l'impiego del prezzo.

Dovranno anche impiegarsi i denari esistenti presso coloro, che avessero amministrato il patrimonio dell'assente, non che il denaro ritratto dalla vendita de' frutti, che si troveranno raccolti al tempo della provvisionale immissione in possesso degli eredi presunti o per legge, o per

testamento, i quali in caso di restituzione delle somme impiegate saranno tenuti di rinvestirle. Quelli che avranno ottenuto il possesso provvisionale, potranno per loro cautela fare istanza onde sia fatta da un perito nominato da' giudici la visita degli stabili, all'effetto di verificarne lo stato: la relazione verrà approvata dal giudice, e le spese saranno a carico de' beni dell'assente.

1060. Quelli, che in forza del possesso provvisionale avranno goduto i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto de' proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo qualora ritorni dopo quindici anni. Trascorsi trent'anni apparterrà loro la totalità de' proventi.

Non possono però alienare, nè ipotecare i beni dell'assente.

1061. Se l'assenza avrà continuato per trent'anni dopo il possesso provvisionale, oppure se saranno trascorsi cent'anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte; quelli che ottennero il provvisionale possesso, o i loro successori, o trasmissarj potranno dimandare la divisione de' beni dell'assente, e far pronunziare dal tribunale il possesso definitivo.

1062. Quando però venga a provarsi la vera epoca della morte dell'assente, la sua successione si apre a favore dei parenti che in quel tempo ne

sarebbero stati gli eredi, o a favore de' loro successori, o trasmissarj.

In questo caso coloro, che godessero i beni dell'assente in forza del possesso provvisionale, saranno tenuti di restituirli, ad eccezione de' frutti da essi acquistati secondo i casi proposti nell' articolo 1060.

Che se il possesso definitivo fosse già stato pronunciato, avranno luogo a favore de' parenti, loro successori, o trasmissarj le disposizioni dell' articolo 1064.

1063. Se pendente il possesso provvisionale ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, cessano gli effetti del giudicato che dichiarò l'assenza, salvo a provvedere in quest'ultimo caso, se vi sia luogo, all'amministrazione de' suoi beni colla nomina di un tutore nel modo prescritto agli articoli 191, 192, e 193.

1064. Se anche dopo il possesso definitivo ricomparisce l' assente, o resta provata la sua esistenza, egli ricupera i suoi beni nello stato in cui si ritrovano, e col carico delle ipoteche cui fossero stati sottoposti, il prezzo che fosse tuttora dovuto per li beni alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati, o il valore de' beni stessi, che potrà dimostrare trovarsi tuttora convertito in utilità di chi ebbe il possesso definitivo.

1065. Prima che sieno trascorsi trent'anni dal giorno del possesso definitivo, i figli e discenden-

ti dell'assente potranno sempre dimandare la restituzione de' suoi beni, come è disposto nell'articolo antecedente.

Scorsi i trent'anni non sarà più ammessa la loro domanda.

1066. Per i figli dell'assente non si computerà ne' trent'anni il tempo della loro età minorile.

1067. Dopo il giudicato che avrà dichiarata l'assenza, chiunque avrà ragioni da far valere contro l'assente non potrà esperimentarle che contro coloro, i quali saranno stati messi in possesso de' beni.

PARTE TERZA

DEI CONTRATTI.

TITOLO I.

Della natura de' contratti, e de' loro requisiti.

1068. Il contratto è un accordo convalidato dalla legge, mediante il quale una o più persone assumono l'obbligazione verso una o più persone di dare, fare, o non fare qualche cosa.

Quando ciascuna delle parti si assoggetta all'adempimento di alcuna delle dette obbligazioni, il contratto è a titolo oneroso;

Quando una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito, il contratto è di beneficenza.

1069. I requisiti essenziali per la validità d'un contratto sono

La capacità di contrattare;

Il consenso di colui che si obbliga;

Una cosa determinata che formi l' oggetto del contratto;

Una causa lecita per obbligarsi.

CAPO I.

Della capacità delle parti contraenti.

1070. Qualunque persona può contrattare, se non ne sia dichiarata incapace dalla legge.

1071. I minori sottoposti a tutela, o alla patria podestà, ancorchè si dichiarassero maggiori, e gl'interdetti sono incapaci di contrattare.

La capacità o incapacità de' minori emancipati resta determinata dalla natura delle obbligazioni ch'essi contraggono, giusta le distinzioni ammesse nell'articolo 103.

1072. I minori però anche emancipati e gl'interdetti non potranno impugnare per causa d'incapacità le loro obbligazioni, quando sieno state contratte colle solennità prescritte dalla legge.

1073. Le donne maritate non potranno contrattare se non in conformità degli art. 54, 56, e 57.

1074. I dichiarati falliti, sieno o no negozianti, sono incapaci di contrattare rapporto al patrimonio di cui hanno perduta l'amministrazione.

Essi perdono l'amministrazione dal giorno della dichiarazione del fallimento.

1075. I falliti sono coloro, le cui passività superano il valore del loro patrimonio.

1076. Il fallimento dev'essere dichiarato, dietro le istanze de' creditori o di alcuno di essi, con sentenza del tribunale del domicilio del debitore.

1077. Tutti gli atti, per cui si trasferisce la proprietà di stabili o mobili a titolo gratuito dal fallito ne' dieci giorni che precedono l'istànza de' creditori per la dichiarazione del fallimento, sono nulli, e senza effetto relativamente ai creditori.

1078. Ogni atto dello stesso genere a titolo oneroso fatto nello stesso intervallo di tempo può essere annullato dietro dimanda de' creditori ogniqualvolta porti seco de' caratteri di frode.

1079. Tutte le confessioni di debito, e le obbligazioni fatte e contratte dal debitore nel medesimo intervallo di tempo si presumono frodolente dal lato del fallito: elle sono nulle, quando si provi che di queste frodi sono partecipi gli altri contraenti.

1080. Le disposizioni de' tre articoli precedenti non impediranno che si possano far dichiarar nulli gli atti fatti dal debitore anche prima del tempo stabilito ne' medesimi articoli, ogniqual-

volta si provi che gli atti stessi siano stati fatti in frode de' creditori.

1081. Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, della donna, e del fallito, con cui esse hanno contrattato.

CAPO II.

Del consenso.

1082. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o carpito con dolo.

1083. L'errore di fatto non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto;

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1084. L'errore di diritto non può mai essere addotto per isciogliersi dagli effetti della convenzione, ogniqualvolta si aggiri intorno a leggi, che risguardano all'ordine pubblico.

1085. Se l'errore si aggiri intorno a leggi, che risguardano ai diritti de' privati, potrà addursi all'oggetto di sciogliersi dagli effetti della convenzione, ogniqualvolta si tratti di sottrarsi da un vero danno. Il medesimo errore non potrà ad-

dursi, ogniqualvolta dallo scioglimento della convenzione non si verrebbe a conseguire che un mero guadagno.

1086. La violenza usata contro colui, che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella, a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1087. Si presume che la violenza abbia estorto il consenso quando sia di tale natura da fare impressione in uomo costante, e da potergli incutere timore di esporre la persona propria, o le sue facoltà ad un male considerabile, e presente.

Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

1088. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno de'contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, i discendenti, o gli ascendenti dello stesso contraente.

1089. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, o verso il marito, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1090. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato o espressamente, o tacitamente, o siasi lasciato correre il tempo stabilito dalla legge ad impugnarlo.

1091. Il dolo è una causa di nullità della convenzione, quando gli artificj praticati da uno de' contraenti sieno tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Il dolo non si presume, e deve essere provato.

1092. Nessuno può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per se medesimo.

1093. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona; ogniqualvolta però la terza persona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell'obbligazione, il creditore avrà soltanto il regresso per l'indennità contro quello che si è in tal modo obbligato, o che ha promesso di far ratificare.

1094. È valida la stipulazione a vantaggio di un terzo, ogniqualvolta lo stipulante vi abbia interesse.

È valida egualmente, quando essa costituisca il modo o la condizione sia d'una stipulazione che si fa per se stesso, sia d'una donazione che si fa ad altri: colui che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1095. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se e per li suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

CAPO III.

Dell' oggetto de' contratti.

1096. L'oggetto del contratto è ciò che uno de' contraenti s'obbliga a dare, ovvero a fare, o a non fare.

1097. Il semplice uso, o il semplice possesso d'una cosa può essere oggetto di contratto come la cosa medesima.

1098. Le sole cose che sono in libero commercio possono essere oggetto di contratto.

1099. Non possono esser oggetto di contratto

Le cose pignorate o sequestrate ad istanza di un creditore dal momento, in cui il pignoramento, o il sequestro è stato denunziato al debitore;

Lo stabile esistente presso il terzo possessore dal momento, in cui il creditore ipotecario abbia fatta al possessore medesimo l'intimazione, di cui nell'articolo 2237.

1100. Non possono nemmeno cadere in contratto senza ordinazione del giudice i diritti per gli alimenti futuri già ordinati in giudizio, o lasciati per testamento, o acquistati per donazione, o per qualunque altro contratto.

1101. L'obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno per riguardo alla sua specie.

La parte, o la quantità della cosa può essere incerta purchè possa determinarsi.

1102. Le cose future possono essere oggetto di obbligazione.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sulla medesima, neppure col consenso di quello, della cui successione si tratta.

CAPO IV.

Della causa de' contratti.

1103. L'obbligazione senza causa, fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto, non ostante qualunque patto in contrario.

1104. La convenzione non lascia di esser valida, ancorchè la causa non sia espressa.

1105. La causa si presume sino a che non si provi il contrario da chi si è obbligato.

1106. La causa è illecita, quando è proibita dalla legge, e quando è contraria a' buoni costumi, o all'ordine pubblico.

TITOLO II.

Delle obbligazioni che nascono da' contratti.

1107. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che o per mutuo loro consenso, o per cause approvate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

1108. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze, che l'equità, la consuetudine, o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura.

CAPO I.

Delle obbligazioni che consistono nel dare.

1109. L'obbligazione di dare inchiude quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegnazione, sotto pena de' danni ed interessi verso il creditore.

1110. Chi ha l'obbligo di conservare la cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto l'utilità di una sola delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, deve impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Questo obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti per ciò sono dalla legge specialmente indicati.

1111. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a pericolo di lui dal momento, in cui dovrebbe essere conse-

gnata, quantunque ancor nol sia: la cosa rimane a rischio del debitore quand' egli fu in mora nel consegnarla.

1112. Il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito dalla convenzione.

Se il termine venga a scadere dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante un' intimazione, od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni da questa intimazione.

Se nella convenzione non sia stabilito alcun termine, il debitore non sarà costituito in mora che mediante un' intimazione, od altro atto equivalente.

1113. Gli effetti dell' obbligazione di consegnare un immobile sono regolati nel capo della vendita, ed in quello de' privilegi, e delle ipoteche.

1114. Se la cosa, che taluno si è obbligato di dare successivamente a due persone, sia mobile, quella fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, e che l'ottenne di buona fede, sarà preferita all'altra, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data.

CAPO II.

Dell' obbligazione di fare, o di non fare.

1115. Le obbligazioni di fare, o di non fare, in difetto di adempimento per parte del debito-

re, si risolvono nel risarcimento de' danni, e nella prestazione degl'interessi.

1116. Ciò non ostante il creditore ha diritto di dimandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio all'azione pe' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1117. Nel caso di non adempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1118. Se l'obbligazione consiste nel non fare, quegli che vi contravviene è tenuto dei danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

CAPO III.

De' danni ed interessi derivanti dalla non esecuzione dell' obbligazione.

1119. I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa, che si è obbligato di dare, o fare, non poteva essere data, o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore ha lasciato trascorrere.

1120. Il debitore, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede, è condannato, se vi è luogo, al pagamento de' danni ed interessi tanto

pel non adempimento della obbligazione, quanto pel ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che il non adempimento sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile.

1121. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile, o di un caso fortuito fu impedito di dare, o di fare ciò a cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1122. I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta, e pel guadagno di cui fu privato, salvo le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

1123. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi, che sono stati preveduti, o che si potevano prevedere al tempo del contratto, quando il non adempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

1124. Nel caso ancora, in cui il non adempimento della convenzione provenga da frode del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno di cui fu privato, non devono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta del non adempimento della convenzione.

1125. Quando la convenzione stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all'altra parte una somma maggiore, o minore.

1126. Nelle obbligazioni, che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi derivanti dal ritardo di eseguirle devono ragguagliarsi ai frutti della medesima somma secondo la tassa legale, eccettuate le regole particolari al commercio.

Questi frutti sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, tranne i casi, in cui la legge dichiara che debbano correre *ipso jure*.

CAPO IV.

Dell' effetto delle obbligazioni per riguardo ai terzi.

1127. I contratti non obbligano che le parti contraenti, e non pregiudicano a' terzi, e nemmeno giovano a questi se non nel caso preveduto dall' articolo 1094.

1128. Ciò non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti, e le azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

1129. Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal debitore in frode delle loro ragioni.

CAPO V.

Dell'interpretazione de' contratti.

1130. Ne' contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole.

1131. Quando una clausola possa essere interpretata in due sensi, si deve intendere in quello, per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello, per cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1132. Le parole, che ammettono due sensi, devono essere intese in quello che è più conveniente alla materia del contratto.

1133. Ciò che è ambiguo s'interpreta da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1134. Ne' contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non sieno espresse.

1135. Tutte le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso, che risulta dall'atto intero.

1136. In dubbio la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

1137. Per quanto sieno generali i termini, co' quali si è espressa una convenzione, essa non comprende se non le cose, sopra le quali appa-

risce che le parti abbiano avuto il proposito di contrattare.

1138. Quando in un contratto si è espresso un caso all'oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termine di ragione può estendersi l'obbligazione istessa.

TITOLO III.

Delle diverse specie d'obbligazioni.

CAPO I.

Delle obbligazioni condizionali.

1139. L'obbligazione può essere contratta sotto una condizione sospensiva, o risolutiva.

1140. L'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto al tempo del contratto, ma non per anco noto alle parti.

1141. L'obbligazione contratta sotto una condizione risolutiva è quella, che ha subito effetto, ma che rimane rivocata al verificarsi della condizione.

1142. Queste condizioni sospensive e risolutive possono essere casuali, potestative, o miste.

1143. La condizione casuale dipende da un evento fortuito, che non è in potere nè del creditore, nè del debitore.

1144. La condizione potestativa fa dipendere l'esecuzione, o la resoluzione dell'obbligazione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere, o d'impedire.

1145. La condizione mista dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo.

1146. Qualunque condizione di una cosa impossibile, contraria ai buoni costumi, o alla libertà delle nozze, come nell'articolo 678, o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la convenzione che ne dipende.

1147. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

1148. Qualunque obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

1149. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verisimilmente voluto.

1150. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata, se il tempo sia spirato senza che

sia succeduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ritiene mancata che quando siasi fatto certo che l'evento non accadrà.

1151. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata tanto se il tempo è spirato senza che sia successo l'avvenimento, quanto se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento stesso; e qualora non vi sia tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

1152. La condizione si ritiene per avverata, quando il debitore obbligato sotto la stessa condizione sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento.

1153. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione; se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano all'erede.

1154. Il creditore può prima che siasi verificata la condizione esercitare tutti gli atti, che tendono a conservare i suoi diritti.

1155. Quando l'obbligazione dipende da un avvenimento futuro ed incerto, essa non deve eseguirsi che dopo l'avvenimento.

1156. Quando l'obbligazione si fa dipendere da un avvenimento già succeduto, ma non per anco

noto alle parti, essa ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1157. Nell'obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso della condizione verificata.

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l' obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato, in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato, in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

1158. La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire quanto ha ricevuto, nel caso in cui succeda ciò che fu preveduto nella condizione.

1159. La condizione risolutiva non ha luogo se non quando sia espressamente pattuita.

In questo caso però il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all' adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di chiederne lo scioglimento, e insieme i danni ed interessi.

CAPO II.

Delle obbligazioni a termine.

1160. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che esso non sospende l' obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1161. Ciò che non si deve che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine, ma non può ricuperarsi ciò che è stato pagato anticipatamente.

1162. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non apparisca dalla stipulazione, o dalle circostanze che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

1163. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito esegnirsi, semprechè la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dal prudente arbitrio del giudice.

1164. Se il termine per la esecuzione della obbligazione sia stato rimesso alla volontà del debitore, qualora abbia per oggetto il pagamento d'una somma, non si potrà prolungare il pagamento oltre un quinquennio, ove in pendenza del pagamento non sia stato convenuto alcun frutto, nè oltre un decennio in caso di frutto pattuito.

Quando poi si tratti dell'adempimento di altro fatto, il giudice stabilisce il termine, entro cui deve essere eseguito, avuto riguardo alle circostanze, e principalmente al minore incomodo del debitore.

1165. Il debitore, sia o no negoziante, non può più invocare il beneficio del termine, quando è divenuto fallito, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date nel contratto al suo creditore.

CAPO III.

Delle obbligazioni alternative.

1166. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa si libera dalla stessa mediante la consegnazione di una delle due cose comprese nella obbligazione.

1167. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

1168. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una, e parte dell'altra.

1169. L'obbligazione è pura e semplice, quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto della obbligazione.

1170. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse viene a mancare, e non può più essere consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa per riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu ultima a perire.

1171. Quando ne' casi accennati nel precedente articolo la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O una soltanto delle cose è perita, e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite, e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può dimandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua elezione.

1172. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima ch'egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1283.

1173. Gli stessi principj si applicano ai casi, ne' quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

CAPO IV.

Delle obbligazioni in solido.

1174. L'obbligazione è in solido a favore dei creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intiero credito, e quando il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1175. Il debitore ha la scelta di pagare o all' uno o all' altro de' creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale dimanda..

Ciò nondimeno la condonazione fatta da un solo de' creditori in solido non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

1176. Qualunque atto, che relativamente ad uno dei creditori in solido interrompa il decorso del tempo necessario ad estinguere le obbligazioni, giova egualmente agli altri creditori.

1177. L' obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1178. L' obbligazione può essere in solido ancorchè uno de' debitori sia obbligato in modo

diverso dall' altro al pagamento della medesima cosa, come quando uno non è obbligato che condizionalmente mentre l' obbligazione dell' altro è pura e semplice, ovvero uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all' altro.

1179. L' obbligazione in solido non si presume, ma deve essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi, ne' quali l' obbligazione in solido ha luogo *ipso jure* in virtù di una disposizione di legge.

1180. Il creditore in virtù di un' obbligazione contratta in solido può rivolgersi contro quello fra i debitori, che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

1181. Le istanze giudiziali fatte contro uno de' debitori non tolgono al creditore il diritto di promoverne delle simili contro gli altri.

1182. Se la cosa dovuta è perita per colpa, o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non sono liberati dall' obbligo di pagare il prezzo della stessa, ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può chiedere soltanto i danni e gl' interessi così dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, come da coloro che erano in mora.

1183. La dimanda giudiziale fatta contro uno de' debitori in solido, o la ricognizione del di-

ritto fatta da uno di questi, interrompe contro tutti, ed anche contro i loro eredi, il decorso del tempo necessario ad estinguere le obbligazioni.

La dimanda giudiziale contro uno degli eredi di un debitore obbligato in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi eredi, non l'interrompe contro gli altri coeredi, quand' anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questa dimanda, o ricognizione non lo interrompe contro gli altri condebitori che per quella parte, cui è obbligato lo stesso erede.

Per interromperlo intieramente contro gli altri condebitori è necessaria la dimanda verso tutti gli eredi del debitore defunto, o la ricognizione egualmente di tutti.

1184. La dimanda degl' interessi proposta contro uno dei debitori in solido li fa correre contro tutti.

1185. Il condebitore in solido citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni, che derivano dalla natura dell' obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch'egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1186. Quando uno de' debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore di-

venga l'unico erede d' uno dei debitori, la confusione non estingue il credito in solido che per la quota e porzione del debitore, o del creditore.

1187. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore, che egli ha liberato dall'obbligazione in solido.

1188. Il creditore, che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riserbarsi nella quitanza l'azione in solido, o i suoi diritti in generale, non rinunzia all' obbligazione in solido che per riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall' obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione, per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice dimanda fatta contro uno de' condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

1189. Il creditore, che riceve separatamente e senza riserva da uno de' condebitori la porzione de' frutti maturati o degl'interessi del debito, non perde l'azione in solido che per li frutti o gl'interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi eseguito per dieci anni continui.

1190. L' obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, i quali non sono fra se obbligati che ciascuno per la sua quota e porzione.

1191. Il condebitore in solido, che ha pagato il debito per intiero, non può dimandare dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi inetto a pagare, la perdita che ne vien cagionata si riparte per contributo sopra tutti gli altri condebitori atti a pagare, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1192. Nel caso, in cui il creditore abbia rinunziato all' azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero inetti a pagare, la porzione di questi sarà per contributo ripartita fra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall' obbligazione in solido per parte del creditore.

1193. Se l'affare, per cui fu contratto il debito in solido, non risguardava che uno de' coobbligati, questi sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sicurtà.

CAPO V.

Delle obbligazioni divisibili, e indivisibili.

1194. L'obbligazione è divisibile, o indivisibile, secondo che essa ha per oggetto una cosa, che nella sua consegnazione, o un fatto che nella esecuzione possa, o no ammettere divisione materiale, o intellettuale.

1195. L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa, o il fatto che ne è l'oggetto sia di sua natura divisibile, se il modo, con cui sono considerati nella obbligazione, non li rende atti a ricevere una esecuzione parziale.

1196. L'obbligazione non acquista il carattere d'indivisibilità, quantunque sia stipulata in solido.

1197. L'obbligazione che può essere divisa deve eseguirsi fra il creditore, e il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non ha luogo che rispetto ai loro eredi, i quali non possono dimandare il credito, nè sono tenuti di pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

1198. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezioni rispetto agli eredi del debitore

Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

Quando sia dovuto un determinato corpo;

Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

Quando un solo degli eredi è incaricato in forza del titolo dell'adempimento dell'obbligazione;

Quando emerga o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de' contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, può essere convenuto pel totale su la cosa dovuta, o sul fondo ipotecato, salvo a lui il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso ciascuno erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

1199. Coloro, che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

1200. Lo stesso ha luogo per riguardo agli eredi di quello, che ha contratto una simile obbligazione.

1201. Ciascuno erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito: nemmeno può egli solo ricevere il valore in vece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatta la remissione del debito, o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile che col darsi debito della porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione, o ricevuto il valore.

1202. L'erede del debitore convenuto per la totalità dell'obbligazione può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

CAPO VI.

Delle obbligazioni con clausola penale.

1203. La clausola penale è quella, con cui una persona per assicurare l'adempimento di una convenzione si obbliga a qualche cosa nel caso di non adempimento.

1204. La cosa promessa colla clausola penale compensa i danni ed interessi, che soffre il creditore pel non adempimento dell'obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

1205. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta seco quella dell'obbligazione principale.

1206. Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale in vece di dimandare la pena stipulata contro il debitore ch'è in mora.

1207. Nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine, nel quale debba eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine venga a scadere; nel caso che l'obbligazione non contenga un termine, la pena non s'incorre dal debitore se non quando egli sia costituito in mora.

1208. La pena può essere modificata per sentenza di giudice, allorchè l'obbligazione principale sia stata in parte eseguita.

1209. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può dimandarsi o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il loro regresso contro colui, pel cui fatto si è incorsa la pena.

1210. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi del debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parziale, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi contro di esso la pena intiera, e contro gli altri la loro sola porzione, salvo à questi il regresso.

TITOLO IV.

Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

1211. Le obbligazioni si estinguono
Col pagamento,
Colla cessione dei beni,
Colla novazione,
Colla condonazione,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla rescissione,
E col decorso del tempo.

CAPO I.

Del pagamento.

1212. Qualunque pagamento suppone un debito.

Si può in ogni caso dimandare la restituzione di ciò che fu pagato per errore senza essere dovuto, salvo le disposizioni degli articoli 1084 e 1085: ma non si può chiedere la restituzione di ciò che fu pagato per un debito estinto in forza del decorso del tempo, o derivante da un atto nullo per difetto di formalità, o per esigere il quale la legge non accorda azione veruna, quando si tratti di obbligazioni naturali, che si sieno volontariamente soddisfatte.

1213. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona, che vi abbia interesse come da un coobbligato, o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo, che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome, e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio non venga a subentrare ne' diritti del creditore.

1214. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

1215. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

Tuttavia non si può chiedere la restituzione di somma, o di altra cosa, che si consumi coll'uso contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario, o non era capace di alienarla.

1216. Il pagamento dev' essere fatto al creditore, o a persona, che a riceverlo fosse autorizzata dal creditore medesimo, o dal giudice, o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui, che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

1217. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

1218. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccettocchè il debitore provi che la cosa pagata fu convertita in vantaggio del creditore.

1219. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore non ostante un sequestro, o un atto di opposizione non è valido in pregiudizio dei creditori sequestranti, od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo per ciò che concerne alle loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.

1220. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è

dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale, ed anche maggiore.

1221. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito ancorchè divisibile.

Non ostante, i giudici avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molto riserbo di questa facoltà, possono autorizzare il debitore a pagar parte del debito, ed accordare dilazioni moderate al pagamento del resto, sospendendo l'esecuzione giudiziale, e restando il tutto nello stato medesimo.

1222. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato, in cui si trova al tempo della consegnazione, purchè non fosse in mora prima de' sopraggiunti deterioramenti, o questi da lui non provengano, nè da persone, del cui fatto e colpa egli sia tenuto.

1223. Se il debito è di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore per essere liberato non sarà tenuto di darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

1224. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato nella convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo, ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto:

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

1225. Le spese di pagamento sono a carico del debitore.

1226. Chi paga il debito altrui non subentra ne' diritti del creditore se non in forza di convenzione, o per disposizione di legge.

1227. Ei vi subentra per convenzione, quando il creditore nell' atto di ricevere il pagamento da una terza persona la surroga espressamente ne' suoi diritti, azioni, privilegi, ed ipoteche contro il debitore:

Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore. Egli è però d'uopo che la scrittura di prestito, e la quitanza si facciano avanti notajo; che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quitanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto coi danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore: questo surrogamento si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1228. Per disposizione di legge subentra ne' diritti del creditore

Colui, che essendo creditore, ne paghi un altro, il quale abbia diritto di essergli preferito in ragione di privilegio od ipoteca;

L'acquirente di un immobile, il quale impieghi il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori, a cui favore il fondo era ipotecato;

Colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

L'erede beneficiato, che ha pagato co' proprj danari i debiti ereditarj.

1229. Il vantaggio di subentrare ne' diritti del creditore tanto per convenzione, quanto per disposizione di legge ha luogo così contro i fidejussori, come contro i debitori; ma non può nuocere al creditore, quando questi non fu pagato che in parte: in tal caso egli può far valere le sue ragioni pel restante che gli è dovuto, con preferenza su quello, da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

1230. Il debitore, che abbia più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1231. Il debitore per un debito, che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale, in preferenza dei frutti e degl'interessi, ciò ch'egli paga: il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è intero, s'imputa prima negl'interessi.

1232. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quitanza, in cui il creditore abbia specialmente imputata la somma ricevuta

sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l'imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1233. Quando la quitanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito, che a quel tempo il debitore avesse maggiore interesse di estinguere tra quelli, che fossero parimente scaduti, altrimenti deve imputarsi nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa pro rata in parità di cose.

1234. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso che il creditore ricusi di accettarla, può depositare la somma, o cosa offerta.

Le offerte reali cui tenga dietro il deposito liberano il debitore; esse tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1235. Affinchè le offerte reali sieno valide è necessario

Che sieno fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha la facoltà di ricevere pel medesimo;

Che sieno fatte da persona capace di pagare;

Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, de' frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

Che siasi verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il debito;

Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento, e, non essendovi convenzione speciale pel luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

Che l'offerta sia fatta per mezzo di un ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

1236. Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal giudice, ma basterà

Che sia stato preceduto da una intimazione significata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, ora, e luogo, in cui la cosa sarà depositata;

Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl' interessi scaduti sino al giorno del deposito nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegnazioni;

Che siasi compilata dall'ufficiale pubblico la relazione indicante la specie delle monete of-

ferte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

Che nel caso, in cui il creditore non sia comparso, gli sia stata significata la relazione del deposito colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

1237. Le spese per l'offerta reale, e pel deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore.

1238. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo, e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1239. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte, e il fatto deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito stesso in pregiudizio de' suoi condebitori o fidejussori.

1240. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito, dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi de' privilegi e delle ipoteche, che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno, in cui l'atto, col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme necessarie a produrre un'ipoteca.

1241. Se ciò che è dovuto è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve far ingiungere al creditore di ritirarlo con atto significato alla sua persona, o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere il permesso di depositarla giudizialmente in qualche altro luogo.

CAPO II.

Della cessione de' beni.

1242. La cessione de' beni è un atto, col quale il debitore rimette tutti i suoi beni a' suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare altrimenti i proprj debiti.

1243. La cessione de' beni è giudiziale, o estragiudiziale.

1244. La cessione estragiudiziale è quella, che viene accettata volontariamente dai creditori, e che non ha altro effetto fuori di quello che nasce dalla convenzione tra essi ed il debitore.

1245. Quando questa cessione è accettata dalla maggior parte de' creditori, compresi anche gli eventuali, obbliga tutti gli altri.

La maggior parte de' creditori accettanti si determina non dal loro numero, ma dall'impor-

tare delle somme ad essi dovute, quando queste arrivino ai tre quarti del totale dei debiti di chi fa la cessione.

1246. La cessione giudiziale è un benefizio, che la legge accorda al debitore infelice, e di buona fede, a cui è permesso di fare innanzi al tribunale l'abbandono di tutti i suoi beni ai creditori, non ostante qualunque contraria stipulazione.

1247. Chi implora il beneficio di questa cessione deve farne la dimanda nanti il tribunale della città, nel cui distretto egli trovasi avere il suo domicilio.

1248. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziale se non nei casi eccettuati dalla legge.

1249. La legge non ammette al beneficio della cessione gli stellionatarj, i falliti dolosamente, le persone condannate per furto, o truffa.

Non vi ammette neppure i tesorieri dello Stato, o de' pubblici stabilimenti, i tutori, gli amministratori, e i depositarj pe' debiti da essi contratti verso le persone, o gli stabilimenti, di cui amministrano le sostanze, o custodiscono i denari.

1250. La cessione giudiziale non attribuisce ai creditori la proprietà, ma soltanto il diritto di amministrare, e far vendere i beni a loro vantaggio, e di riscuoterne i frutti sino alla vendita.

L'amministrazione viene affidata ad uno o più de' creditori, a scelta della maggior parte di essi.

La vendita viene promossa dai deputati all' amministrazione, ed eseguita al pubblico incanto, secondo le regole prescritte dalla legge.

1251. Gli effetti della cessione giudiziale, per quelli che ne vengono ammessi al beneficio, sono i seguenti:

Che il cedente sia libero dalla cattura;

Che possa ritenere tanto per se, quanto per le persone di sua famiglia i vestimenti giornalieri, i letti, le suppellettili d'indispensabile uso e bisogno;

Che colle rendite del patrimonio sieno dai creditori somministrati così al debitore, come alle persone di sua famiglia, gli alimenti strettamente necessarj alla loro sussistenza, sino alla distribuzione de' beni ceduti, o del loro prezzo fra i creditori.

Nel novero delle persone della famiglia del debitore sono la moglie, i figli, il padre, e la madre.

1252. La cessione estragiudiziale accettata dalla maggior parte dei creditori produce, in mancanza di convenzione, l'effetto, di cui nell' articolo 1250, e libera il debitore dalla cattura anche relativamente ai creditori, che non hanno acconsentito.

Non produce però gli altri effetti, di cui nell'articolo antecedente, se non relativamente a coloro che si sono in modo espresso obbligati.

1253. La cessione giudiziale non libera il debitore che per l'importare de' beni ceduti, e nel caso, in cui non fossero sufficienti, ed egli ne acquistasse de' nuovi, è obbligato a cederli sino all'intiero pagamento.

CAPO III.

Della novazione.

1254. La novazione si fa in tre maniere:

Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

Quando un nuovo debitore è sostituito all' antico, il quale viene liberato dal creditore;

Quando in forza di una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

1255. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

1256. La novazione non si presume; conviene che apparisca chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla.

1257. La novazione col sostituire un nuovo debitore può effettuarsi senza il consenso del primo.

1258. La delegazione, per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore, che ha fatta la delegazione.

Il creditore, che ha liberato il debitore, da cui fu fatta la delegazione, non ha più regresso contro questo debitore che nel solo caso, in cui il delegato fosse di già apertamente inetto a pagare al momento della delegazione.

1259. La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona, che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore d'una persona, che debba per lui ricevere.

1260. I privilegi e le ipoteche, che gravano il primo debitore, non passano a carico di quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1261. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono ritenersi trasferite sui beni del nuovo debitore.

1262. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de' debitori in solido, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non possono essere riservate che sovra i beni di quello, che contrae il nuovo debito.

1263. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno de' debitori in solido i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita, relativamente al debitore principale, libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore nel primo caso esiga l'adesione de' condebitori, o se nel secondo quella de' fidejussori, e quelli, o questi ricusino di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

CAPO IV.

Della condonazione.

1264. Il volontario abbandono della privata scrittura originale di obbligazione fatto dal creditore al debitore costituisce la prova della liberazione.

1265. Lo stesso abbandono della scrittura privata fatto ad uno de' debitori obbligati in solido, produce il medesimo effetto a profitto de' condebitori.

1266. La condonazione del debito, o la liberazione pattuita a vantaggio di uno de' condebitori in solido libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.

In questo caso non può dimandare il credito se non fatta deduzione della parte di colui, al quale ha fatto la condonazione.

1267. La restituzione del pegno non basta per far presumere la condonazione del debito.

1268. La condonazione, o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fidejussori.

Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale.

Quella accordata ad uno de' fidejussori non libera gli altri.

1269. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione deve imputarsi nel debito, e tornare a scarico del debitore principale, e degli altri fidejussori.

CAPO V.

Della compensazione.

1270. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una compensazione, che estingue i due debiti nel modo e ne' casi da esprimersi in appresso.

1271. La compensazione si fa per sola operazione di legge, ed anche senza saputa de' debitori; nel momento in cui i due debiti esistono ad un tempo, questi reciprocamente si estinguono per le quote corrispondenti.

1272. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti, che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata

quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide, ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani, o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide, ed esigibili.

1273. Le dilazioni, che fossero accordate dal giudice, o gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

1274. La compensazione ha luogo qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi

Della restituzione della cosa, di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

Della restituzione del deposito, o del comodato;

Di un debito, il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1275. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore;

Il debitore in solido non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1276. Il debitore, che senza riserva ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle

sue ragioni ad un terzo, non può più far valere contro al cessionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però, alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo significata, non impedisce che la compensazione de' crediti posteriori alla significazione.

1277. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento.

1278. Quando la medesima persona abbia più debiti, che possono compensarsi, si osservano per la compensazione le regole stabilite per l'imputazione nell'articolo 1233.

1279. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò, che, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di se a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1280. Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi dimanda il credito, per cui non ha opposto la compensazione, non può in pregiudizio de' terzi prevalersi de' privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il

credito, che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

CAPO VI.

Della confusione.

1281. Quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una confusione di diritti, che estingue il debito ed il credito.

1282. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale giova a' suoi fidejussori.

Quella che succede nella persona del fidejussore non produce l'estinzione dell' obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona di uno dei debitori in solido non giova ai suoi condebitori se non per la porzione di cui era debitore.

CAPO VII.

Della perdita della cosa dovuta.

1283. Quando una certa e determinata cosa, che formava il soggetto della obbligazione, perisce, od è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa sia perita, o smarrita senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in se stesso il pericolo de' casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore in caso che gli fosse stata già consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita, o siasi smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui, che l'ha sottratta, dalla restituzione del valore.

1284. Allorchè la cosa è perita, o posta fuori di commercio, o perduta senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d'indennità, se alcuna gliene appartiene per riguardo alla medesima.

CAPO VIII.

Della rescissione.

1285. L'errore, la violenza, il dolo danno luogo all'azione in rescissione del contratto.

1286. I contratti fatti dai minori, dagl'interdetti, e dalle donne maritate senza il concorso delle legittime solennità, possono a loro inchiesta essere rescissi.

Anche i contratti fatti dai minori emancipati in que' casi, ne' quali la legge li assoggetta a certe solennità, possono rescindersi a loro in-

chiesta, qualora tali solennità non vi sieno state osservate.

1287. L'azione per la rescissione de' contratti, di cui ne' due precedenti articoli, dura per quattro anni.

1288. Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a correre che dal giorno in cui questa è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui essi furono scoperti.

1289. Quanto agli atti fatti dagl'interdetti, il tempo non corre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione; e quanto a quelli de' minori, se non dal giorno della loro maggiore età.

Rispetto agli atti delle donne maritate, il tempo non comincia a correre che dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

1290. L'azione in rescissione si trasmette agli eredi; ma essi non potranno esercitarla se non entro quel tempo, che rimaneva ai loro autori.

1291. Nei casi esposti nell'articolo 1286, le persone ivi indicate, non volendo giovarsi dell'azione di rescissione, potranno anche per semplice lesione implorare la riduzione del contratto a termini di equità.

Non potranno però le dette persone implorare la riduzione del contratto per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto riservata loro in tal caso l'azione soltanto di rescissione.

1292. L'azione per la riduzione de' contratti, di cui nel precedente articolo, dura egualmente per quattro anni, da correre come è detto nell' articolo 1289, e si trasmette egualmente agli eredi.

1293. Qualunque convenzione, che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, potrà rescindersi, se non è stata preceduta dal rendimento de' conti e dalla consegnazione degl' idonei documenti, il tutto comprovato da una ricevuta dell' incaricato all' esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

L'azione però in rescissione di tal convenzione non si potrà proporre passato un anno dal giorno della medesima convenzione.

1294. Gli atti anteriori all' interdizione degl' imbecilli, dementi, o furiosi potranno essere rescissi, se la causa d' interdizione esisteva notoriamente al tempo in cui sono stati fatti.

1295. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore non lo priva dell' azione di rescissione, o di riduzione de' contratti.

1296. Ne resta però privato il minore, che è negoziante, banchiere, o artigiano, quanto alle obbligazioni contratte per ragione dell' arte sua o del suo commercio.

1297. Il minore ne resta parimente privato per le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll' appro-

vazione ed assistenza di quelli, il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

1298. Non possono rescindersi, o ridursi le obbligazioni de' minori nascenti da loro delitto, o quasi delitto.

1299. Il minore non è più ammesso a impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando divenuto maggiore l'ha ratificata, sia che tale obbligazione potesse rescindersi, sia che fosse soltanto soggetta a riduzione.

1300. Quando i minori, gl' interdetti, e le donne sono ammesse in tale qualità ad impugnare le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni, eccetto che resti provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio.

1301. I maggiori non possono impugnare per causa di lesione le loro obbligazioni se non nei casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo codice.

1302. Non vi ha più luogo all'azione di rescissione, o di riduzione de' contratti e delle obbligazioni de' minori e degl'interdetti e delle donne, quando sieno state osservate le formalità richieste dalla legge, salvo in tal caso l' esercizio delle sole ragioni, di cui possono giovarsi le persone pienamente capaci di contrattare.

CAPO IX.

Del decorso del tempo.

1303. Le obbligazioni possono estinguersi mediante un intervallo di tempo determinato, purchè vi concorrano le condizioni stabilite dalla legge.

1304. Tutte le azioni personali si estinguono col decorso di anni trenta, quand'anche colui, che pretende di esserne liberato, fosse il debitore originario, o, non essendo tale, sapesse tuttavia di essere obbligato.

1305. Il tempo non corre in ordine ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata,

Rispetto ad un'azione per la garantia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

Per riguardo ad un credito a termine, sino a che questo termine non sia scaduto.

1306. Il tempo non corre contro l'erede beneficiato per quanto spetta ai crediti che ha verso l'eredità.

Esso corre contro un'eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore.

1307. Il tempo corre ancora durante i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

1308. Dopo dieci anni l'architetto e gl'intraprenditori vengono liberati dalla garantia delle opere in grande che hanno fatte o dirette.

1309. Si estinguono col decorso di sei mesi le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente.

Le azioni degli osti per l'alloggio e la cibaria che somministrano.

Quelle degli operaj e dei giornalieri pel pagamento delle loro giornate, somministrazioni, e salarj.

Il mese si calcola di trenta giorni.

1310. Si estinguono col decorso di un anno

Le azioni dei medici, chirurghi, e speziali per le loro visite, operazioni, e pe' medicinali;

Degli uscieri per la mercede degli atti che significano, e delle commissioni che eseguiscono;

Di quelli che tengono case di convitto pel prezzo della pensione dei loro convittori, e degli altri maestri pel prezzo dell'istruzione;

Dei domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

1311. L'azione dei procuratori a liti pel pagamento delle loro spese e degli onorarj si estingue col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revocazione dei detti procuratori.

Per quanto concerne agli affari non terminati, essi non possono dimandare di essere soddisfatti delle loro spese e degli onorarj, che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

Pel corso di due anni si estinguono pure le azioni dei mercanti per le merci vendute.

1312. Nei casi dei tre articoli antecedenti il tempo corre, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di prestazioni a credenza, di servigi, e di lavori.

Cessa di correre il tempo, quando siavi stato un conto approvato, una scrittura, od obbligazione, o una citazione giudiziale non perenta.

1313. Ciò nonostante, i creditori indicati negli articoli 1309, 1310, e 1311, contro i quali si volesse far valere il decorso del tempo, possono deferire il giuramento ai debitori sul punto di accertare se il debito siasi realmente pagato.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano, o no, che la cosa sia dovuta.

1314. I giudici, ed i procuratori a liti sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri dopo due anni dall'esecuzione della commissione, o dalla significazione degli atti, di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto.

1315. Col decorso di cinque anni si estinguono le azioni per le prestazioni delle rendite perpetue, e vitalizie;

Per le pensioni alimentarie;

Per le pigioni delle case, ed i fitti dei beni rurali;

Per gl'interessi delle somme imprestate, e generalmente per tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

1316. All'oggetto di estinguere le obbligazioni, di cui negli articoli 1308 e seguenti, il tempo corre contro i minori, gl'interdetti, e le donne, salvo il regresso verso i tutori ed i mariti.

1317. Tutte le altre regole stabilite per la prescrizione, sia per riguardo alle persone contro le quali, o fra le quali non corre, sia pel modo di calcolarne il tempo, sospenderlo, o interromperlo, sia finalmente in ordine alla facoltà, e al modo di opporne il favore, o di rinunziarvi, sono comuni all'estinzione delle obbligazioni per decorso di tempo, tranne i casi, in cui è altrimenti disposto nel presente capo.

1318. Quando per ottenere la estinzione di alcune particolari obbligazioni la legge richiede il decorso di un tempo diverso da quello, che è determinato nel presente capo, ne fa espressa menzione.

TITOLO V.

De' contratti a titolo oneroso.

CAPO I.

Delle convenzioni matrimoniali.

1319. La legge non induce comunione di beni tra conjugi: essa protegge le convenzioni che

loro piace di stipulare, purchè non discordino dai buoni costumi, e sieno conformi alle seguenti regole.

1320. Gli sposi non possono derogare ai diritti risultanti dall'autorità maritale sopra la persona della moglie, e de' figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che riguardano alla patria podestà, alla tutela, alla minorità, all'emancipazione, o alle altre disposizioni proibitive contenute nel presente codice.

1321. Non possono fare alcuna convenzione, o rinunzia, il di cui oggetto tendesse ad immutar l'ordine legale delle successioni per rispetto tanto a se medesimi nella successione de' figli e discendenti, quanto ai loro figli tra essi, eccettuate però le donazioni, o le disposizioni testamentarie, le quali potranno aver luogo secondo le forme, e ne' casi determinati nel presente codice.

1322. Non è permesso ai conjugi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi, o consuetudini locali, che per lo addietro hanno avuto vigore in questi Stati.

1323. Le convenzioni matrimoniali saranno stipulate prima del matrimonio davanti notajo.

1324. Se occorrono cangiamenti prima della celebrazione del matrimonio devono farsi egualmente per atto notarile.

Inoltre nessun cangiamento, o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza, ed il simultaneo consenso di tutte le persone, che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1325. Ogni cangiamento e contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, rimarrà senza effetto in ordine ai terzi, se non sarà stata scritta appiè della minuta del contratto di matrimonio, ed il notajo non potrà sotto pena de' danni ed interessi verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi ha luogo, dar copie del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine di esse il cangiamento, o la contro-dichiarazione.

1326. Le convenzioni matrimoniali non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1327. Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni che possono farsi in questo contratto, e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono valide a termine dell'articolo 1297.

1328. In mancanza di speciali convenzioni stipulate prima del matrimonio, la sola legge regola il contratto matrimoniale, ed attribuisce al marito il diritto di conseguire a nome della moglie quella dote, che fosse stata costituita; e in caso di morte dell'uno dei conjugi attribuisce al superstite il diritto ai lucri nuziali nei termini stabiliti agli articoli 71 e seguenti.

SEZIONE I.

Della dote.

§. 1.

Della costituzione della dote.

1329. La dote consiste in quei beni, che la moglie porta al marito per sostenere i carichi del matrimonio.

1330. Tutto ciò che la donna assegna al marito, o che le viene dato nel contratto di matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

1331. La costituzione della dote può comprendere o un oggetto determinato, o i beni presenti della donna in tutto o in parte, o una quota soltanto de' suoi beni futuri, o insieme i beni presenti in tutto o in parte, ed una quota de' beni futuri, od anche una quota di questi ultimi beni ed un oggetto determinato. La dote dev' essere costituita per atto notarile prima del matrimonio.

1332. Se il padre, e la madre, che ha beni estradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intenderà costituita in parti eguali da ambedue.

Se in questo caso la madre non ha che la dote, la sua coobbligazione non è valida, se non osservate le solennità necessarie per l'alienazione della dote.

1333. Se la dote è costituita dal solo padre per li diritti paterni e materni, la madre quantunque presente al contratto non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

1334. Quelli, che costituiscono una dote, sono tenuti a garantirla a termine di diritto.

1335. Gl'interessi della dote corrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quand'anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

§. 2.

Dei diritti del marito sulla dote.

1336. Il solo marito ha l'amministrazione de' beni dotali durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori, e detentori de' beni dotali, di percepirne i frutti e gl'interessi, e di esigere la restituzione de' capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio che la moglie riceverà annualmente, contro semplice quitanza, una parte delle rendite dotali per le minute spese, e pe' bisogni della sua persona.

1337. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote ch'egli riceve, se non vi è stato obbligato pel contratto di matrimonio.

1338. Se la dote, o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1339. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1340. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in denaro.

§. 3.

Dell' inalienabilità della dote.

1341. Durante il matrimonio la dote non può essere alienata nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente.

1342. Lo stabile costituito in dote non può essere ipotecato durante il matrimonio.

1343. La moglie anche rimasta vedova non può nemmeno rinunziare nè direttamente nè indirettamente ai diritti, che per la sicurezza o conservazione della sua dote le sono attribuiti o dalla legge, o dal contratto matrimoniale verso la per-

sona, e sul patrimonio del marito, o di qualunque altro obbligato.

1344. Nelle divisioni però di un patrimonio generalmente ipotecato a cauzione delle doti, o di altri diritti nuziali, potrà la moglie di un condividente, o la vedova di lui essere obbligata a restringere la sua ipoteca alla parte, che perverrà al marito, o agli eredi di lui, semprechè questa parte offra alla medesima una bastevole garantia.

Potrà egualmente e sotto la medesima condizione essere obbligata la moglie a consentire il trasporto dell'ipoteca sopra i fondi, che vengano in divisione assegnati al marito, o a' suoi eredi, ogniqualvolta il fondo, ch'era specialmente ipotecato per cauzione della dote e de' lucri nuziali, ricada in porzione ad uno degli altri condividenti.

1345. Si può alienare una parte dello stabile dotale, previa ordinazione del giudice, per fare riparazioni indispensabili alla conservazione del medesimo stabile.

1346. Si può anche alienare tutto lo stabile dotale, quando questo sia indiviso co' terzi, e sia riconosciuto non capace di divisione.

In questo caso il prezzo ricavato dalla vendita rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

1347. Potrà la donna, previa ordinazione del giudice, alienare la dote per fare uno stabilimento

ai proprj figli di qualunque matrimonio, e per liberare dalla prigione se stessa, o il marito, il proprio padre, e la madre, ed i proprj figli di qualunque matrimonio in primo grado.

1348. Ne' casi de' tre articoli precedenti l'alienazione dovrà farsi al pubblico incanto, e colle solennità prescritte dalla legge.

1349. Ne' casi, in cui la dote sarà stata alienata in vantaggio de' figli, questi saranno tenuti a conferire o imputare a termine di ragione quanto ne avranno conseguito.

1350. L'alienazione, che la donna avrà fatto della sua dote per liberare dal carcere il padre, o la madre, non sarà mai riputata una donazione, e non andrà quindi soggetta alle regole stabilite negli articoli 1920 e 1950, nè all'obbligo d'imputazione, di cui nell'articolo 989.

1351. Quando l'alienazione della dote tornerà a profitto del marito, s'intenderà fatta in anticipazione corrispondente del lucro dotale, che gli è dovuto.

In questo caso venendo a premorire il marito, resta intatto alla moglie il diritto all'intiero suo aumento dotale.

1352. Parimente se l'alienazione della dote sia tornata a profitto dei figli comuni, il marito perde bensì in proporzione il diritto al lucro della dote, ma riman salvo alla moglie il diritto a tutto l'aumento dotale.

1353. Il marito perde egualmente in proporzione il diritto al lucro dotale, quand'anche l'alienazione sia fatta in vantaggio di figli che la moglie abbia di un precedente matrimonio; ma in questo caso la moglie perde essa pure il diritto al proporzionato aumento della sua dote.

1354. In tutti gli altri casi di alienazione della dote cesseranno in proporzione tanto alla moglie quanto al marito i diritti ai lucri dotali.

1355. L'immobile dotale potrà essere permutato, o anche venduto, previa ordinazione del giudice, a stima di periti da lui nominati, purchè vi sia l'evidente utilità della donna.

Non potrà però essere permutato se non con un immobile, il cui valore per quattro quinti almeno pareggi quello del fondo dotale.

1356. Ne' casi dell'articolo precedente l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e dovrà come tale impiegarsi.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo della vendita del fondo dotale.

1357. Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie e i di lei eredi potranno, dopo lo scioglimento del matrimonio, far rivocare l'alienazione senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo trascorso durante il matrimonio: la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni.

Il marito potrà egli stesso, durante il matrimonio, far rivocare l'alienazione, restando però obbligato per li danni ed interessi verso il compratore, quando nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.

1358. Quando la prescrizione del fondo costituito in dote abbia cominciato a correre prima del matrimonio, essa continua anche in pendenza del matrimonio sopravvenuto.

La prescrizion della dote che sia stata alienata in pendenza del matrimonio, non comincia che dal tempo, in cui il matrimonio sia sciolto.

1359. Il marito quanto alla dote è astretto a tutte le obbligazioni che spettano all'usufruttuario, e deve indennizzare la moglie, o i suoi eredi per tutte le prescrizioni, e pe' deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

§. 4.

Della separazione della dote dai beni del marito.

1360. Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i suoi beni non sieno sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote, e i diritti a lei derivanti o dalla legge, o dal contratto di matrimonio.

1361. Questa separazione dev'essere dimandata in giudizio; ogni separazione estragiudiciale è nulla.

1362. La dimanda dovrà rendersi pubblica mediante proclama, affinchè i creditori del marito possano intervenire al giudizio per cautela de' loro diritti.

1363. La sentenza di separazione non potrà essere pronunziata se non quindici giorni dopo la pubblicazione della dimanda, di cui nell' articolo antecedente.

La sentenza, che pronuncia la separazione, avrà effetto dal giorno della dimanda.

1364. Il tribunale, che pronunzia la separazione, dovrà ordinare colla stessa sentenza il reale assegnamento de' beni da farsi a stima di periti nominati dal medesimo.

L'assegnamento dovrà farsi in beni stabili, e in mancanza o in supplimento di questi, in beni mobili.

In quest'ultimo caso i mobili, detratti quelli che a prudente arbitrio del tribunale dovranno conservarsi, saranno venduti all'asta pubblica: il prezzo che se ne ritrarrà sarà dotale, e dovrà come tale impiegarsi.

1365. Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni onde formare l'assegnamento suddetto, il tribunale nella sentenza di separazione autorizzerà la moglie ad agire in sus-

sidio contro i terzi possessori de' beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquirente, il quale non avesse diritti che prevalgano alla dote.

1366. Le spese del giudizio di separazione e di assegnamento sono a carico del marito; e se questi è inetto a pagare, a carico della moglie.

1367. I creditori del marito potranno reclamar tuttavia contro la separazione pronunziata dal tribunale, ed anche eseguita, ogniqualvolta ritorni in frode de' loro diritti.

1368. I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione.

1369. La moglie, che ha ottenuto la detta separazione, deve tuttora contribuire alle spese domestiche, e a quelle di educazione della prole comune.

§. 5.

Della restituzione della dote.

1370. Se la dote consiste in immobili, o in mobili non istimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non ne tolga alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti all'istantanea restituzione della dote, sciolto che sia il matrimonio.

1371. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribui-

sce la proprietà al marito, la restituzione non può dimandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1372. Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll' uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire che gli esistenti, e nello stato in cui si trovino.

Potrà però sempre la moglie riprendere la biancheria, e quanto serve all'ordinario suo abbigliamento, ancorchè ciò non sia da lei stato costituito in dote, o lo sia stato a termine dell' articolo precedente, ma dovrà imputarne il valore nel credito della sua dote.

1373. Se la dote inestimata comprenda crediti o capitali che siano periti, od abbiano sofferto diminuzione, senza che possa ciò imputarsi a negligenza del marito, questi ne sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.

Che se i crediti o capitali sieno stati in tutto o in parte assegnati in dote estimata, e sieno periti, od abbiano sofferto diminuzione, il marito dovrà restituirne l'intero valore.

1374. Se la dote sia costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti durante il matrimonio.

1375. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamen-

to della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, o gli eredi di lei potranno ricuperarla dal marito o da' suoi eredi, dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove questi non giustificasse di avere usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1376. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl'interessi o i frutti della dote, che deve restituirsi, corrono *ipso jure* a favore de'suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gl'interessi della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall'eredità del marito: e in ambidue i casi, l'eredità le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1377. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote tanto consistente in fondi stabili quanto in denaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il conjuge superstite e gli eredi del predefunto, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a correre dal giorno del matrimonio.

1378. Se lo stabile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserveranno rispetto alla durata dell'affitto le regole stabilite negli articoli 447 e 448.

Digitized by Google

1379. L'obbligo della restituzione della dote, e del pagamento de' frutti di essa imposto al marito nel presente paragrafo ha luogo soltanto, qualora per convenzioni speciali nel contratto di matrimonio sia stato derogato ai lucri nuziali, di cui agli articoli 71 e seguenti.

Sezione II.

Dei beni parafernali.

1380. Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1381. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione, per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per un terzo delle sue rendite.

1382. La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione, e il godimento de' suoi beni parafernali, uniformandosi quanto all'esercizio de' suoi diritti alle disposizioni della sezione prima capo terzo titolo primo parte seconda del libro primo.

1383. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali a condizion ch'egli renda conto de' frutti, egli sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1384. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura, ma però senza opposizione per parte di essa, egli o i suoi eredi

non sono tenuti, sciolto il matrimonio, o alla prima dimanda della moglie, che di consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli, che sono stati sino allora consunti.

1385. Se il marito nonostante un'opposizione legale della moglie ha goduto de' beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a render conto alla medesima de' frutti tanto esistenti che consunti.

1386. Il marito che gode i beni parafernali è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

CAPO II.

Della vendita.

1387. La vendita è una convenzione, per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

1388. Se la vendita è d'uno stabile, non può essere fatta che per atto autentico, o per privata scrittura.

1389. La vendita è perfetta fra le parti dal momento che siasi convenuto su la cosa e sul prezzo; da questo momento la proprietà della cosa si acquista dal compratore, quantunque non siane ancor seguita la tradizione, nè pagato il prezzo; e la cosa stessa rimane a rischio e comodo del compratore.

1390. Quando però si tratti di cose vendute non in ammasso, ma a peso, numero, e misura,

la vendita non è perfetta, la proprietà non passa nel compratore, e le cose non sono a di lui rischio finchè non siano pesate, numerate, e misurate. Il compratore però può chiedere che sieno misurate, numerate, e pesate, e in caso di non adempimento ha diritto ai danni ed interessi, se vi è luogo.

A vicenda il venditore può costringere il compratore all'adempimento dell'obbligazione, e in difetto egli ha diritto ai danni ed interessi.

1391. Se al contrario le cose sono state vendute in ammasso, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intenderà fatta la vendita in ammasso, se le cose sieno state vendute per un solo e certo prezzo senza aver riguardo al peso, al numero, e alla misura, ed anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1392. Rispetto al vino, all'olio, ed alle altre cose, delle quali si costuma fare anche l'assaggio prima della compera, non si presume fatto il contratto di vendita, finchè il compratore non le ha pure assaggiate e gradite.

1393. Se poi sia certa la cosa, e il prezzo di cui si è convenuto, e sia provato il patto espresso di precedente assaggio, la vendita si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Che se all'incontro non sia provato il patto di precedente assaggio, questo si presume seguito per parte del compratore.

1394. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

1395. Se questa promessa è stata fatta mediante caparra, anche colla dichiarazione ch'essa debba tener luogo di principio di pagamento, ciascuno de'contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto, chi l'ha data perdendola, e chi l'ha ricevuta restituendo il doppio.

1396. Il prezzo della vendita deve essere determinato ed espresso dalle parti.

1397. Può per altro rimettersi all'arbitrio di certa persona determinata dai contraenti.

Se questa non vuole, o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

1398. Può rimettersi ancora il prezzo all'arbitrio di uno o più periti indeterminati. Se i contraenti non convengono nella scelta, questa si farà dal giudice.

1399. Le spese degli atti, e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

Sezione I.

Delle persone che possono comprare, e vendere.

1400. Possono comprare e vendere tutti quelli, cui non è ciò victato dalla legge.

1401. Il contratto di vendita non può aver luogo tra' conjugi che ne' casi seguenti:

Quando il marito cede de' beni alla moglie, che ha ottenuto giudizialmente la separazione de' suoi diritti dotali, in pagamento de' diritti medesimi;

Quando la moglie cede al marito de' beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

Quando la vendita, o cessione, che un conjuge fa all'altro, ancorchè non sia seguita la separazione de' beni, ha per causa il pagamento di un credito del conjuge acquirente, o l'investimento del denaro, che si provi di sua ragione.

In questi casi però le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte, quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al conjuge.

1402. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone

I forestieri per rispetto ai beni stabili, quando loro non siane guarentita la facoltà dai trattati, o dalle dichiarazioni, di cui all'articolo 32, o quando essi non ne abbiano ottenuto anteriormente il Sovrano beneplacito;

I tutori quanto ai beni de' soggetti alla loro tutela;

Il padre o l'ascendente emancipante, e il curatore speciale quanto ai beni dell'emancipato;

I procuratori quanto ai beni, che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori per li beni de' comuni, o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

I pubblici uffiziali per li beni del patrimonio dello Stato, le vendite de' quali si eseguiscono mediante il loro ministero.

1403. I giudici, i loro supplenti, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori a liti, ed i notaj non possono essere cessionarj dei diritti, delle liti, ed azioni litigiose, che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, delle spese, e dei danni ed interessi.

1404. Potranno però a qualunque straniero essere aggiudicati o assegnati dal giudice beni stabili in pagamento di crediti legalmente giustificati.

Sezione II.

Delle cose che si possono vendere.

1405. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

1406. La vendita della cosa altrui è valida, ma non pregiudica al vero padrone.

1407. Il compratore però anche contro il vero padrone acquista il diritto di far sua la cosa col mezzo della prescrizione.

1408. Nel caso che questa prescrizione sia compiuta, il vero padrone può soltanto chiedere dal venditore i danni ed interessi; se non gli abbia ottenuti, ha diritto di rivendicare il fondo dal venditore, ogniqualvolta questi ne venga ad acquistare il dominio.

1409. Se l'altrui cosa mobile, sebbene rubata o perduta, sia stata venduta in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario non può farsela restituire dal compratore di buona fede, o da chi ha causa da lui, se non rimborsandolo del prezzo che gli è costata.

1410. Non si possono vendere i diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1411. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era intieramente perita la cosa venduta.

Se ne era perita soltanto una parte, il compratore che lo ignorava, avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionata.

1412. Se il venditore sapeva che la cosa era perita, e il compratore lo ignorava, questi avrà diritto a chiedere i danni e gl'interessi.

1413. Parimente se il venditore sapeva che la cosa non era in commercio, e che era già propria del compratore, che lo ignorava, questi ha il medesimo diritto, di cui nell'articolo antecedente.

1414. La vendita della cosa comune vale a termine di quanto è prescritto nell'articolo 1406 circa la vendita della cosa altrui.

1415. Se nella divisione col compadrone nulla proviene all'acquirente della cosa venduta, hanno luogo a favore di questo le regole di cui nell' articolo 1408.

1416. Quando gliene pervenga soltanto una parte, se ignorava che la cosa fosse comune, avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di farlo sussistere per quella parte che tocca al venditore, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionata: in questo secondo caso potrà inoltre chiedere i danni ed interessi dal venditore.

Per lo contrario se il compratore sapeva che la cosa era comune, il contratto sussisterà per quella parte che era del venditore, e il compratore potrà soltanto chiedere una diminuzione proporzionata di prezzo.

Sezione III.

Delle obbligazioni del venditore.

1417. Il venditore ha principalmente l'obbligo di mettere l'acquirente in possesso della cosa venduta, e quello di garantirla.

1418. Si trasferisce il possesso mediante la tradizione.

1419. La tradizione de' mobili vien fatta dal venditore passandoli alle mani del compratore: quella degli stabili, conducendo l'acquirente sul fondo, e facendogli esercitare atti di padronanza.

1420. S'intende però anche fatta la tradizione tanto de' mobili che degli stabili, quando se ne cedono i relativi documenti, o le chiavi se trattasi di un edifizio, e di mobili in esso contenuti; quando il venditore dichiara di possedere a nome dell'acquirente; e quando si dichiara che l'acquirente li ritiene come di sua ragione, se prima li possedeva per un titolo diverso.

1421. Il possesso de' diritti incorporali si trasferisce o colla consegnazione de' documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1422. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1423. La tradizione della cosa, che formò il soggetto della vendita, deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1424. Se il venditore ommette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore.

1425. In tutti i casi il venditore deve essere condannato ai danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne segua pregiudizio al compratore.

1426. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

1427. Neppure è tenuto alla tradizion della cosa, ancorchè avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, eccettocchè il compratore non presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1428. La cosa deve consegnarsi nello stato, in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1429. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnarne gli accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso della medesima.

1430. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto sotto le modificazioni che seguono.

1431. Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll'indicazione della quantità in ragione di un

tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1432. Se all'opposto nel caso dell'articolo precedente la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquirente ha la scelta o di fornire il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata.

1433. In tutti gli altri casi

Sia che la vendita venga fatta d'un corpo determinato, e limitato;

Sia che comprenda fondi distinti, e separati;

Sia che incominci dalla misura, oppure dalla indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura;

Sia finalmente che la misura venga assolutamente indicata, o coll'aggiunta dell'espressione all'*incirca,* o simili;

L'espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura

minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando però non vi sia stipulazione in contrario.

1434. Nel caso, in cui secondo il precedente articolo vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo mancante; e ciò cogl'interessi, se ha ritenuto lo stabile.

1435. In tutti i casi, in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1436. L'azione del supplimento di prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione di prezzo, o pel recesso del contratto che può esercitarsi dal compratore, devono proporsi entro due anni, da computarsi dal giorno del contratto; dopo il qual termine non vi è più luogo a promoverle.

1437. Se sonosi venduti due fondi nello stesso contratto, e per un solo e indistinto prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino al dovuto conguaglio, e l'azione

tanto pel supplimento che per la diminuzione di prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole superiormente stabilite.

1438. Se più cose sono state vendute nello stesso contratto e per un solo prezzo, ed oltre la quantità ne sia anche stata indicata la qualità, quando si trovi che esista la quantità, ma vi sia eccesso o difetto nella qualità, non vi ha luogo all'azione di supplimento, o di diminuzione di prezzo entro il termine stabilito nell'articolo 1436, se non qualora compensate le qualità delle diverse cose dedotte in contratto, si riscontri che vi sia eccesso del vigesimo del valore in più o in meno.

1439. In tutti i casi, in cui vi ha luogo al supplimento, o alla diminuzione di prezzo, questo non dovrà essere supplito, o diminuito se non pel di più dell'eccesso, o del difetto tollerato dalla legge.

1440. La quistione per riconoscere a carico di chi fra il venditore ed il compratore debba cadere la perdita, o la deteriorazione della cosa venduta, e non per anche consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte ne' titoli secondo, terzo, e quarto della parte terza del libro terzo.

1441. La garantia, che il venditore deve al compratore, ha due oggetti; il primo si è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo

riguarda ai difetti occulti di essa, o ai vizj, che danno luogo all'azione *redibitoria*.

1442. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto per diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta, e dalle servitù e dai carichi che si pretendono sopra la medesima, e che non furono manifestati all'atto della vendita.

1443. Le parti possono con patti particolari accrescere, o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garantia.

1444. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia, ciò nonostante resterà obbligato a quella, che risulta dà un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1445. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garantia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che non siasi pattuito espressamente il contrario.

1446. Quando siasi promessa la garantia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di dimandare dal venditore

La restituzione del prezzo;

Quella de' frutti, quando sia obbligato di

restituirli al proprietario, da cui fu rivendicata la cosa;

Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle tutte fatte dall'attore principale;

Finalmente i danni, ed interessi, come pure le spese, ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

1447. Quando al momento dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

1448. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

1449. Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1450. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e de' miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1451. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al com-

pratore tutte le spese anche voluttuose che questi avesse fatte sul fondo.

1452. Se il compratore ha sofferta la evizione per una parte soltanto della cosa, e questa sia di tale entità relativamente al tutto, ch'egli non l'avrebbe comprata senza la parte evinta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

1453. Se nel caso dell'articolo antecedente il compratore non abbia preferito di sciogliere la vendita, il valore della parte evinta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

1454. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti senza che ne sia fatta dichiarazione, e queste siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comperato, questi potrà dimandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di una indennizzazione.

1455. Le altre quistioni, che possono nascere intorno al conseguimento de' danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo secondo della parte de' contratti.

1456. La garantia per causa d'evizione cessa, quando il compratore si è lasciato condannare per sentenza pronunziata in ultima istanza, o da cui non possa più ammettersi l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la dimanda.

1457. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti, che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente ne diminuiscono il valore, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

1458. Il venditore non è tenuto pe' vizj apparenti, che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

1459. È obbligato pe' vizj occulti, quand'anche non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantia.

1460. Il compratore ne' casi enunciati negli articoli 1457 e 1459 ha la scelta di rendere la cosa, e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla, e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.

A tal uopo nel primo caso il compratore ha l'azione *redibitoria*, e nel secondo l'*estimatoria*.

Nella vendita però degli stabili il compratore non ha la scelta di rendere la cosa, e farsi

restituire il prezzo, o di ritenerla, e farsi rendere parte del prezzo, se non quando il vizio occulto fosse di tale importanza, che se il compratore lo avesse conosciuto, non avrebbe comprato lo stabile: se il vizio sia tale che il compratore, ancor conoscendolo, avrebbe bensì comprato lo stabile, ma ne avrebbe offerto un minor prezzo, in questo caso il compratore ha soltanto diritto di farsi rendere quella parte di prezzo che sarà dai periti arbitrata.

1461. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1462. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l'acquirente delle spese della vendita.

1463. Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate ne' due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

1464. Tanto l'azione redibitoria, quanto l'azione estimatoria, a cui danno luogo i vizj delle cose mobili, deve proporsi dall'acquirente entro un breve termine secondo la natura de' vizj stessi,

e la consuetudine del luogo dov'è stata fatta la vendita.

1465. Nella vendita degli stabili sì l'una che l'altra delle dette azioni dovrà proporsi dal compratore entro di un anno.

Nel caso però, in cui il compratore fosse stato nella impossibilità di conoscere il vizio occulto dello stabile, l'azione potrà da lui proporsi anche dopo il termine stabilito nell'articolo precedente entro sei mesi dal giorno, in cui l'avrà potuto conoscere.

1466. L'azione redibitoria, o estimatoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

Sezione IV.

Delle obbligazioni del compratore.

1467. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1468. Quando nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo, in cui deve farsi la tradizione.

1469. Il compratore è tenuto all'interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del prezzo medesimo ne' casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta, e consegnata produce frutti, od altri proventi, salvo il caso di convenzione contraria;

Se quand'anche la cosa non produca frutti, od altri proventi, gli sia stata intimata la dimanda del pagamento.

In quest'ultimo caso gl'interessi non corrono che dal giorno dell'intimazione.

1470. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo con un'azione ipotecaria, o vindicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo sino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, o tolta la causa, per cui possono essere temute, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà nonostante qualunque molestia.

1471. Lo scioglimento della vendita degl'immobili deve pronunziarsi senza dilazione, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

1472. Quando al tempo della vendita di un immobile siasi stipulato che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito la vendita sia disciolta *ipso jure*, spirato il termine senza che il compratore abbia pagato, il contratto resterà sciolto, salvo che il venditore non preferisca di costringere il compratore al pagamento del prezzo.

1473. Trattandosi di vendita di derrate, e cose mobili, spirato il termine stabilito alla loro tradizione, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure* a vantaggio del venditore, quando il

compratore non siasi presentato per ricevere le derrate, o le altre cose.

Sezione V.

Dello scioglimento e della rescissione della vendita.

1474. Indipendentemente dalle cause di nullità, o di scioglimento sovra espresso in questo capo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di *retratto,* o ricupera, ed essere anche rescisso per lesione.

1475. Il diritto di retratto o ricupera è quello che appartiene al venditore, il quale nell'atto della vendita si è riservata la facoltà di riprendere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo, ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo 1489.

1476. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore si riduce al termine predetto.

1477. Il termine convenuto è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

1478. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1479. Il termine corre contro qualunque persona ancorchè soggetta a tutela, o a patria podestà, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

1480. Il venditore che ha pattuito il retratto può promoverne l'azione contro un secondo acquirente, quand'anche nel secondo contratto non se ne fosse fatta menzione.

1481. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro, che pretendessero di avere ragioni ed ipoteche sopra la cosa venduta.

1482. Può opporre il benefizio dell'escussione ai creditori del suo venditore.

1483. Se il compratore di parte indivisa d'un fondo col patto di retratto è divenuto padrone del fondo intero per la licitazione promossa contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo, quando egli voglia far uso del patto.

1484. Se più persone hanno venduto unitamente e mediante un solo contratto un fondo tra esse comune, ciascuna può promovere l'azione di retratto sopra la parte soltanto che le spettava.

1485. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto, della quale egli è erede.

1486. Il compratore però ne' casi de' due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori, o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fondo intiero: i convenditori, o i coeredi avranno per concordarsi tutto il tempo che resta pel retratto; passato questo tempo senza che siansi concordati, il compratore rimarrà proprietario irrevocabile di tutto il fondo.

1487. Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente, e dell' intiero fondo, ma ciascuna di esse abbia venduta separatamente la sua parte, esse possono promovere l' azione di recupera sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può costringere quello che la promovesse in questo modo a redimere tutto il fondo.

1488. Se il compratore ha lasciati più eredi, l' azione di retratto non può promoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, tanto se la cosa resti tuttora indivisa, quanto se abbia avuto luogo la divisione.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di retratto può essere intentata contro di lui per la totalità.

1489. Il venditore che fa uso del patto di retratto deve rimborsare non solo il prezzo, ma

ancora le spese, e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore, o il terzo possessore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni già fatte senza frode.

1490. Se il venditore è stato leso oltre la metà del giusto prezzo della cosa venduta, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand' anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di dimandarla, ed avesse dichiarato di donare il più del valore, eccetto che in quest'ultimo caso l'atto di vendita non fosse stato rivestito delle solennità che sono proprie delle donazioni.

1491. La stessa facoltà appartiene al compratore, quando il giusto valore della cosa vendutagli non arrivi alla metà del prezzo convenuto nella vendita.

1492. Per conoscere se vi è lesione si deve stimare la cosa venduta secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1493. Quanto ai mobili la dimanda non può più ammettersi dopo sei mesi, e quanto agli stabili dopo quattro anni da computarsi dal giorno della vendita.

Questo tempo corre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl'interdetti, ed i minori, ogniqualvolta queste persone abbiano causa da un venditore, o da un compratore, contro il quale non resta in sospeso il decorso del tempo.

Lo stesso tempo corre, e non si sospende durante la dilazione stipulata pel retratto.

1494. Nessuno potrà essere ammesso a muovere querela di lesione, se prima non siasi dichiarato mediante sentenza di giudici competenti esservi argomenti bastantemente fondati per farla presumere.

1495. Ammessa la dimanda di lesione si procederà o ad istanza delle parti che vi acconsentano, o dai giudici *ex officio* alla nomina di tre periti incaricati della stima della cosa venduta.

Questi saranno tenuti di fare in iscritto una sola relazione, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti.

1496. Se vi sono dispareri, la relazione ne conterrà i motivi senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1497. Sarà tuttavia lecito ai giudici, qualora credano necessarj schiarimenti ulteriori, di nominare ancora uno o più periti.

1498. Nel caso che l'azione di rescissione venga ammessa in favore del venditore, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo ch'egli ha sborsato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto salvo il regresso contro il suo venditore.

1499. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo dal giorno della dimanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla, e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della dimanda.

L'interesse del prezzo, ch'egli ha pagato, è parimente computato in favore di lui dal giorno della dimanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha fatto suo alcun frutto o naturale, o civile.

1500. Nel caso, in cui sia leso il compratore, il venditore ha la scelta o di riavere la cosa restituendo il prezzo che ha ricevuto, o di ritenere il prezzo restituendo l'eccesso al compratore.

Se il venditore elegge di riavere la cosa restituendo il prezzo, egli è tenuto all'interesse del prezzo medesimo dal giorno della domanda di rescissione.

I frutti della cosa da lui venduta sono parimente computati a favor suo dal giorno della dimanda medesima.

Se preferisce di ritenere il prezzo restituendo l'eccesso, egli ne deve i frutti dal giorno della dimanda.

1501. La rescissione non ha luogo nelle vendite, che a termine della legge si facciano coll' autorità giudiziale.

1502. Le regole stabilite pel retratto ne' casi, in cui più persone hanno venduto unitamente, o separatamente, e nel caso, in cui il venditore, o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promovere l'azione di rescissione.

CAPO III.

Della cessione de' crediti, ed altri diritti.

1503. La vendita o cessione di un credito, di un diritto, o di un'azione ad un terzo è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito, o diritto ceduto.

1504. Questa vendita o cessione deve essere fatta per atto pubblico, o per privata scrittura.

1505. Il cessionario a fronte de' terzi non può far valere le ragioni cedute che dopo fatta la denunzia al debitore della seguita cessione.

Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con atto pubblico, o per privata scrittura avente data certa.

1506. Se prima che il cedente, o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, questi avesse pagato il cedente, sarà esso validamente liberato.

1507. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorj del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi, e le ipoteche.

1508. Quegli che vende un credito, o altro diritto, deve garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantia.

Se il credito non esiste, il cedente sarà tenuto alla restituzione del prezzo che ha riscosso, qualunque volta il cedente non abbia espressamente stipulato di non essere nemmeno tenuto a garantire la esistenza stessa del credito, nè a restituirne il prezzo.

1509. Egli è inoltre obbligato a garantire la idoneità attuale del debitore a pagare, quand'anche non siasi a ciò espressamente assoggettato.

Non vi è però tenuto quando la cessione sia stata fatta con patto espresso di non garantirla.

1510. Quando il cedente ha promesso di garantire l'idoneità del debitore, tale promessa non

comprende soltanto la idoneità attuale, ma si estende anche al tempo della scadenza del credito ceduto, semprechè non vi sia stipulazione in contrario.

1511. Quegli, che vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

1512. S'egli aveva di già convertito a proprio vantaggio i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito, o venduto qualche oggetto appartenente a tale eredità, è tenuto di rimborsare il compratore, qualora non siasi espressamente riservato ciò nella vendita.

1513. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore ciò che questi ha pagato pe' debiti e carichi dell'eredità, e dargli credito di quanto gli spettasse nella medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

1514. Quegli, contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, si libera dal cessionario rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese, e co' legittimi pagamenti, ed interessi da computarsi dal giorno, in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

1515. Il diritto si titiene per litigioso, quando vi sia contestazion giudiziale sul merito di esso.

1516. La disposizione dell'articolo 1514 cessa

Nel caso, in cui la cessione siasi fatta ad un cocrede, o comproprietario del diritto ceduto;

Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

CAPO IV.

Della permuta.

1517. Il contratto di permuta è quello, per cui due persone si obbligano vicendevolmente a darsi una cosa determinata per riceverne un'altra egualmente determinata.

1518. Se la permuta è di uno stabile, non può esser fatta che per atto autentico, o per privata scrittura.

1519. Se uno de' permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che quegli, che gliel'ha data, non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa ch'egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1520. Il permutante, che ha sofferta l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare i danni ed interessi, o ricuperare la cosa data.

1521. Quando scelga di ricuperare la cosa, può rivendicarla anche presso il terzo possessore: rivendicandola ei la riprende libera da tutti i carichi, e dalle ipoteche, di cui l'altro permutante,

o il terzo possessore l'avesse aggravata, eccettuate sempre le locazioni già fatte senza frode.

1522. Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita s'applicano alla permuta.

CAPO V.

Delle lettere di cambio.

1523. La lettera di cambio è quella, con cui si ordina da un negoziante ad altro negoziante di pagare ad un terzo una certa somma.

Sono negozianti coloro, che per abitual professione esercitano affari di commercio dopo averne fatta la dichiarazione negli atti del tribunale del luogo, dove intendono esercitarlo.

Quegli che ordina il pagamento della cambiale, si chiama *traente*: quegli cui viene ordinato, *trattario;* quegli, a cui favore si ordina, *rimettente*.

Se il rimettente fa cessione ad un terzo della lettera di cambio, egli assume il nome di *girante*, e quegli a cui è ceduta, di *giratario*.

1524. La lettera di cambio deve essere tratta da città a città, o da paese a paese dove si tengono pubblici mercati, o fiere approvate dal governo.

Essa deve contenere la data;

La somma da pagarsi;

Il nome e cognome del traente, del trattario, e del rimettente;

L'epoca ed il luogo del pagamento;

Il valore somministrato in danaro, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera;

L'espressione di *valuta avuta* basterà anche senz'altra aggiunta a significare che il valore ne è stato somministrato in denaro: l'espressione di *valuta intesa* equivale a valuta in conto.

Essa esprimerà, se è per prima, seconda, terza, quarta ecc.

1525. La lettera di cambio può essere tratta anche all'ordine dello stesso traente: può essere tratta sopra di uno, quantunque debba essere pagata al domicilio di un altro, e può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

1526. Sono riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione sia di valore somministrato, sia di cognome, o di qualità, o di domicilio, sia di luoghi dond'esse sono tratte, o ne' quali esse debbano pagarsi.

L'eccezione però di queste supposizioni non ritarderà il pagamento della lettera di cambio, se non quando venga all'istante giustificata, salvo al debitore il diritto di ricuperare la somma sborsata, se gli riesca di farne la prova in ulteriore giudizio.

1527. Le lettere di cambio sottoscritte da non negozianti si risolvono in semplici obbligazioni civili soggette alle disposizioni degli articoli 1620 e 1621.

1528. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo di girata, anche quando nella medesima lettera sia indicato il cognome del rimettente senza la formola: *o al di lui ordine*.

1529. La girata contiene la data;

Esprime la valuta somministrata come all' articolo 1524, ed il cognome di quello, all'ordine di cui è passata.

1530. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, essa non trasporta la proprietà, e non è che una procura.

1531. È proibito di dare antidata alle girate sotto pena di falsità.

1532. Tutti coloro, che avranno sottoscritta, accettata, o girata una cambiale, sono obbligati in solido alla garantia verso il presentatore.

1533. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito da un terzo per *avallo*.

1534. Tale garantia per *avallo* viene data dal terzo sulla lettera stessa, o per atto separato.

Il girante è obbligato in solido co' traenti, e giranti nella stessa maniera, salvo le diverse convenzioni delle parti.

1535. Può il traente unire alla lettera di cambio una commendatizia ad un terzo per invitarlo a pagare, nel caso in cui non paghi il trattario.

Questa raccomandazione però non obbliga la persona cui è diretta.

1536. Il traente è obbligato di mandar lettera al trattario, in cui gli dà avviso della tratta che egli fa.

Nella lettera d'avviso devono indicarsi la data della cambiale, la somma, il tempo della scadenza, il luogo del pagamento, e la persona del rimettente.

1537. In difetto della lettera d'avviso, il trattario non è obbligato ad accettare la tratta, malgrado la presentazione della lettera di cambio.

1538. Il rifiuto di accettazione o pel motivo, di cui nell'articolo antecedente, o per tutt'altra causa, è comprovato per mezzo di un atto, che si chiama *protesto per mancanza di accettazione*.

1539. Sulla significazione dell'atto di protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono respettivamente tenuti di dare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso, colle spese di protesto, o ricambio. La cauzione, sia del traente sia del girante, non è in solido che verso quello, per cui si è data.

1540. Quegli che accetta una lettera di cambio contrae l'obbligo di pagarla.

L'accettante non può essere liberato dall'obbligo derivante dalla sua accettazione, ancorchè il traente fosse fallito senza sua saputa prima dell'accettazione.

1541. L'accettazione della lettera di cambio dev'essere espressa, e sottoscritta.

L' accettazione può essere espressa anche dalla sola parola *accettata*.

Essa contiene la data, se la lettera è ad uno, o più giorni, o mesi vista:

In quest'ultimo caso, la mancanza di data dell'accettazione rende la lettera esigibile nel termine ivi espresso a contare dalla sua data.

1542. L' accettazione di una lettera di cambio da pagarsi in un luogo diverso da quello della residenza dell'accettante indica il domicilio ove dev'essere fatto il pagamento.

1543. L'accettazione non può essere condizionata, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso il presentatore è obbligato di far protestare la lettera di cambio pel sovrappiù.

1544. Una lettera di cambio dev'essere accettata tosto che viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattr'ore della presentazione; dopo le ventiquattr'ore se essa non si restituisce accettata, o non accettata, colui che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed interessi verso il presentatore.

1545. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo, che interviene pel traente, o per uno de' giranti.

L'intervento è firmato dallo stesso che interviene, ed è menzionato nell'atto di protesto.

1546. Il terzo accettante è in obbligo di comunicare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto.

1547. Il presentatore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti a motivo della mancanza di accettazione di quello su cui la lettera era tratta, nonostante ogni accettazione per intervento.

1548. La provvista de' fondi dev'esser fatta dal traente, o da quello pel di cui conto la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato.

1549. V'è provvista di fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quegli, su cui è tratta, è debitore al traente, o a colui per cui conto essa è tratta, di una somma almeno uguale a quella portata dalla lettera di cambio.

1550. L'accettazione suppone la provvista:

Essa ne stabilisce la prova per riguardo ai giranti.

Tanto essendovi, quanto non essendovi l'accettazione, il traente per essere ammesso a fare opposizione al rimborso di una cambiale pregiudicata, è in obbligo di provare che quelli, sopra i quali veniva tratta la lettera, erano provvisti di fondi alla scadenza; altrimenti è tenuto di garantirla, quantunque il protesto sia stato fatto dopo i termini stabiliti.

1551. Una lettera di cambio può essere tratta

A vista;

Ad uno, o più giorni
Ad uno, o più mesi } vista;
Ad uno, o più usi

Ad uno, o più giorni
Ad uno, o più mesi } data;
Ad uno, o più usi

A giorno fisso, o determinato in fiera.

1552. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

1553. La scadenza di una lettera di cambio

Ad uno, o più giorni
Ad uno, o più mesi } vista
Ad uno, o più usi

è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto in mancanza di accettazione.

1554. L'uso è di trenta giorni, che corrono dal giorno successivo alla data della lettera di cambio.

I mesi si calcolano secondo il calendario gregoriano.

1555. Una lettera di cambio da pagarsi in fiera si considera scaduta nel giorno precedente a quello stabilito per termine alla fiera, o nel giorno della fiera, se essa non dura che un sol giorno.

1556. Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di feria legale, essa deve pagarsi il giorno precedente.

1557. Tutte le dilazioni di grazia, di favore, d'uso, e di consuetudini locali pel pagamento delle lettere di cambio sono abrogate.

1558. Una lettera di cambio dev'essere pagata colla moneta in essa indicata.

1559. Chi paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è tenuto di garantire la validità del pagamento.

1560. Chi paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione si presume validamente liberato.

1561. Il presentatore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

1562. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ecc. porta che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

1563. Chi paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ecc. senza ritirare quella, sulla quale si ritrova la sua accettazione, non resta liberato rispetto al terzo presentatore della sua accettazione.

1564. Non è ammessa opposizione al pagamento che in caso di perdita della lettera di cambio, o fallimento del presentatore.

1565. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli, al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta ecc.

1566. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra una seconda, terza, quarta ecc. che per ordinazione del pretore, e mediante sigurtà.

1567. Se quegli, che ha perduto la lettera di cambio, sia o no accettata, non può presentar la seconda, terza, quarta ecc., potrà però chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo, mediante ordinazione del pretore, giustificandone la proprietà co'suoi libri, e prestando sigurtà.

1568. In caso di rifiuto del pagamento sulla dimanda fatta, in forza de' due articoli precedenti il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto.

Quest'atto deve farsi nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta. Esso dev'essere notificato ai traenti e giranti nelle forme e termini in seguito stabiliti per la notificazione del protesto.

1569. Il proprietario della lettera di cambio smarrita deve, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio suo girante, e rimontando così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio smarrita ne sopporterà le spese.

1570. L'obbligazione della sigurtà, mentovata negli articoli 1566 e 1567, è estinta dopo tre anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande, nè istanze giudiziali.

1571. I pagamenti fatti a conto della somma di una lettera di cambio sono a scarico de' traenti e giranti.

Il presentatore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel sovrappiù.

1572. I giudici non possono accordare alcuna proroga pel pagamento di una lettera di cambio.

1573. Il trattario, che paga una lettera di cambio senz'averne ricevuta lettera d'avviso, obbliga il traente, eccetto che questi provi che la lettera di cambio era falsa: non lo obbliga però, quando paghi in forza della sola lettera di avviso.

1574. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga pel traente, o per uno de' giranti.

L'intervento ed il pagamento saranno comprovati nell'atto di protesto, o dopo il medesimo.

1575. Quegli, che paga una lettera di cambio per intervento, è surrogato ne' diritti del presentatore, ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati:

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti:

Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervento, è preferito colui, che comprende maggior numero di liberazioni:

Se quegli, a di cui carico la cambiale era originariamente tratta, e contro il quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito ad ogni altro.

1576. Il presentatore di una lettera di cambio tratta dal continente e dalle isole dell' Europa, e da pagarsi in questi Ducati, sia a vista, sia a uno, o più giorni, o mesi, o usi vista, deve esigerne il pagamento, o l'accettazione entro i primi sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti, ed anche contro il traente, se questi ha provvisto i fondi.

Se la lettera di cambio è tratta da alcune delle isole dell'Europa, il termine sovra espresso di sei mesi è duplicato in tempo di guerra marittima.

1577. Il presentatore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della scadenza della medesima.

1578. Il rifiuto del pagamento dev'essere comprovato nel giorno seguente alla scadenza con un atto, che si chiama *protesto per mancanza di pagamento*.

Se tal giorno è un giorno di feria legale, il protesto è fatto nel giorno seguente.

1579. Il presentatore non è dispensato dal fare il protesto per difetto di pagamento, nè pel

protesto per mancanza di accettazione, nè per morte, o fallimento di colui, su cui è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore della lettera di cambio può far protestare, ed esercitare il suo regresso.

1580. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento può esercitare la sua azione di garantia

O individualmente contro il traente, e ciascuno de'giranti;

O collettivamente contro i giranti, ed il traente.

La stessa facoltà ha pure ciascuno dei giranti verso il traente, ed i giranti che lo precedono.

1581. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, egli deve prontamente significare il protesto, ed in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio ne' quindici giorni che vengono in seguito alla data del protesto, se il cedente risiede in distanza di trentasei miglia.

Tale termine rispetto al cedente domiciliato a maggior distanza di trentasei miglia dal luogo, ove la lettera di cambio doveva pagarsi, sarà aumentato di un giorno per ogni diciotto miglia eccedenti li trentasei.

1582. Venendo protestate le lettere di cambio tratte da questi Ducati, e da pagarsi fuori del

territorio de' Ducati medesimi, si agirà contro i traenti e giranti residenti in detti Ducati ne' termini qui espressi:

Di due mesi per quelle che erano da pagarsi negli stati limitrofi di questi Ducati;

Di quattro mesi per quelle che dovevano pagarsi nelle isole, o in altri stati di Europa.

I termini qui sopra indicati di due mesi, e di quattro mesi saranno duplicati in tempo di guerra o continentale, o marittima.

1583. Se il possessore della lettera di cambio esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno de' giranti ha il diritto d'esercitare lo stesso regresso o individualmente, o collettivamente nello stesso termine. A lor riguardo il termine corre dal giorno successivo alla data citazione in giudizio.

1584. Dopo la scadenza de' termini, di cui sopra,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, o a uno, o più giorni, o mesi, o usi vista,

Pel protesto in difetto di pagamento,

Per l'esercizio dell'azione di garantia,

Il possessore della lettera di cambio è dicaduto da ogni diritto contro i giranti.

1585. I giranti sono egualmente dicaduti da ogni azione di garantia contro i loro cedenti do-

po i termini stabiliti qui sopra, ciascuno in ciò che lo riguarda.

1586. Dicadono da ogni azione di garantia il possessore ed i giranti anche per riguardo al traente, se quest'ultimo giustifica che alla scadenza della lettera di cambio v'era provvista di fondi.

Il possessore della lettera di cambio in tal caso non conserva l'azione che contro colui, sul quale la lettera di cambio era tratta.

1587. Gli effetti della perdita d'azione pronunziata dai tre articoli precedenti cessano in favore del possessore contro il traente, o contro quello de' giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti pel protesto, per la significazione del medesimo, e per la citazione in giudizio, ha ricevuto per conto, per compenso, o altrimenti i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

1588. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garantia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la permissione del pretore, sequestrare in via conservativa i beni mobili de' traenti, accettanti, e giranti.

1589. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono fatti da due notaj, o da un notajo e due testimonj, ovvero da un usciere e due testimonj.

Il protesto dev' esser fatto

Al domicilio di colui, dal quale la lettera di cambio doveva essere pagata, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno;

Al domicilio del terzo, che accettò per intervento;

Il tutto con un solo e medesimo atto.

In caso d'indicazione falsa di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

1590. L'atto di protesto contiene

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate, e delle raccomandazioni, che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare la somma della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza, o il rifiuto di sottoscrivere.

1591. Nessun atto per parte del presentatore della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso previsto dagli articoli 1565 e seguenti, relativi alla perdita della lettera di cambio.

1592. I notaj e gli uscieri hanno obbligo, sotto pena di destituzione, oltre le spese, i danni, ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta de'

protesti, e di registrarli intieri giorno per giorno, e per ordine di data in un registro particolare, e tenuto nelle forme ordinate pe' registri notarili.

In tutti i paesi, ne' quali è un pretore, i notaj ed uscieri, che vi risiedono, sono obbligati sotto le stesse pene a far iscrivere entro la giornata, e nelle forme prescritte di sopra, nella cancelleria di detto giudice, sul registro che a questo effetto vi sarà tenuto, tutti i protesti che faranno, e ciò indipendentemente dal registro particolare, a cui essi sono soggetti.

1593. Il ricambio si effettua per mezzo di *rivalsa*.

1594. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa del capitale della lettera protestata, e delle sue spese, e del nuovo cambio ch' egli paga.

1595. Il ricambio si regola rispetto al traente col corso del cambio del luogo, in cui la lettera di cambio si doveva pagare, sopra il luogo, da cui essa è stata tratta.

Si regola rispetto ai giranti col corso del cambio del luogo, in cui la lettera è stata rimessa e negoziata da essi, sopra il luogo, in cui si effettua il rimborso.

1596. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

1597. Il conto di ritorno abbraccia

La somma capitale della cambiale protestata;

Le spese di protesto, ed altre spese legittime, come commissioni di banca, senseria, bollo, e porto di lettere.

Enuncia il nome di colui, su cui la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio, secondo il quale essa è negoziata.

Esso è certificato da due commercianti:

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, e da una copia dell'atto del protesto.

Nel caso, in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato, che comprova il corso del cambio del luogo, in cui la cambiale doveva pagarsi, sopra il luogo, da cui essa è stata tratta.

1598. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Tale conto di ritorno è rimborsato da girante in girante respettivamente, e definitivamente dal traente.

1599. I ricambj non possono essere cumulati. Ciascun girante ne sopporta un solo, e così pure il traente.

1600. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata in difetto di pagamento non è dovuto che dal giorno del protesto.

1601. L'interesse delle spese di protesto, ricambio, ed altre spese legittime non è dovuto che dal giorno della dimanda in giudizio.

1602. Il cambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato da certificati, di cui nell'articolo 1597.

1603. Ogni azione relativa alle lettere di cambio è estinta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o dell'ultima istanza giudiziaria, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Nulladimeno i pretesi debitori saranno in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori, e le loro vedove, gli eredi, o aventi causa saranno in obbligo di affermare con giuramento anch'essi che credono di buona fede, che nulla più sia dovuto.

CAPO VI.

Del biglietto a ordine, o sia vaglia o pagherò *all'ordine.*

1604. Il biglietto a ordine è quello, col quale il negoziante che lo sottoscrive promette ad un altro negoziante di pagargli per oggetto di commercio una somma nel medesimo luogo, in cui è scritto il biglietto.

1605. Il biglietto all'ordine contiene

La data;

La somma da pagarsi;

Il nome e cognome di colui, al quale si deve pagare;

Il tempo del pagamento;

Il valore che è stato dato in danaro, in mercanzia, in conto, o in qualunque altra maniera;

E la causa, per cui è stato dato questo valore.

1606. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e risguardanti

La scadenza,

La girata,

L'obbligazione in solido,

La garantia,

Il pagamento,

Il pagamento per onor di firma,

Il protesto,

I doveri e i diritti del presentatore,

Il ricambio e gl'interessi,

E la estinzion dell'azione,

Sono applicabili ai biglietti all'ordine.

1607. Sono riputate semplici promesse i biglietti all'ordine, che contengano supposizione di persone, o di qualità, o di causa.

In questo caso ha luogo il prescritto nella seconda parte dell'articolo 1526.

CAPO VII.

Dell'impiego del danaro.

1608. È permesso d'impiegare il danaro colla stipulazione dell'interesse sino alla restituzione.

1609. La quantità dell'interesse, ogniqualvolta sia stabilita dalla legge, non può essere oltrepassata.

1610. L'interesse stipulato in maggior quantità sarà ridotto conforme alla legge.

1611. Se si sarà pagato un interesse superiore al legittimo, l'eccesso s'imputerà anno per anno a diminuzione del capitale.

1612. Quegli, che ha pagati interessi non convenuti, non può chiederne restituzione, nè imputarli sul capitale, se non in quanto eccedessero la quantità determinata dalla legge.

1613. La quitanza pel capitale fatta senza riserva degl'interessi fa presumere il loro pagamento, e ne produce la liberazione.

1614. Chi somministra danaro può convenirne la restituzione dopo un tempo determinato, o può anche obbligarsi a non ridimandarlo.

Nel primo caso l'impiego si denomina *costituzione di rendita temporaria*, nel secondo *di rendita perpetua*.

1615. Anche nelle rendite perpetue non si può eccedere l'interesse stabilito dalla legge, e non può mai essere inibito al debitore di restituire il capitale ricevuto.

1616. Il debitore di una rendita perpetua, o temporaria può essere costretto alla restituzione del capitale,

Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto;

Se le cauzioni date vengono a mancare, quando il debitore non ne sostituisca altre di egual sicurezza;

Se il debitore viene a fallire.

1617. L'obbligazione di restituire s'adempie col rendere la medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica somministrata, e il creditore non può ricusare di riceverla in qualunque spezie, purchè abbia corso, e sia ragguagliata al valore che ha nel tempo del pagamento.

1618. La regola del precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

In questo caso la restituzione si dovrà fare nel modo stabilito; e qualora le monete o non si possano ritrovare, o sieno messe fuori di corso, basterà il renderne l'equivalente alla bontà intrinseca delle monete stesse.

1619. È proibito l'impiego del danaro ad interesse, o senza, formato o in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, eccettocchè o dalla privata scrittura, che abbia data certa, o dall'atto pubblico dell'impiego non sia provato

Quale sia la somma sovvenuta in danaro, e quale il valore de' mobili;

Che i mobili sieno stati stimati distintamente a capo per capo da due periti di confidenza delle parti, ed in caso di discordia da un terzo;

Che l'atto pubblico, o la privata scrittura contenga la descrizione de' mobili col respettivo loro valore;

Che i periti sottoscrivano l'atto d'impiego, e nella sottoscrizione affermino con giuramento che la stima da essi fatta è veridica.

1620. Ancorchè apparisca dall'atto pubblico, o dalla privata scrittura che l'impiego è stato fatto con solo danaro, potrà il debitore farlo dichiarar nullo col mezzo di prove contrarie, ed anche col deferire il giuramento decisivo.

Non potrà però essere ritardata l'esecuzione dell'atto pubblico in pendenza di queste prove.

1621. Se il contratto è dichiarato nullo, il sovventore non potrà pretendere che il danaro effettivamente somministrato ed i frutti corrispondenti, qualora sieno stati pattuiti.

1622. La vendita di mobili con dilazione al pagamento, anche senza stipulazione di frutto, si riputerà un impiego simulato, soggetto alle pene espresse nel precedente articolo, quando nell'atto pubblico, o nella scrittura privata di vendita non si trovi eseguito quanto è disposto nell'articolo 1619.

1623. Le vendite di mobili con dilazione di pagamento fatte ad un negoziante per l'oggetto della sua negoziazione; quelle di libri, di macchine, e d'istrumenti che servono all'esercizio della scienza, o dell'arte del compratore; quelle delle masserizie, e delle cose occorrenti pel vitto e vestito proporzionatamente ai bisogni di chi li acquista, e della sua famiglia, sono eccettuate dalle disposizioni dell'articolo precedente.

1624. I notaj, dai quali saranno ommesse le solennità prescritte negli articoli 1619 e 1622, incorreranno la pena della privazione del notariato, anche nel caso che la sovvenzione apparisca fatta in danaro, se si potrà provare che erano consapevoli della simulazione.

1625. Le disposizioni del presente capo non sono applicabili alle lettere di cambio, nè ai biglietti all'ordine, quando non vi sia la supposizione, di cui negli articoli 1526 e 1607.

CAPO VIII.

Della locazione delle cose.

1626. La locazione delle cose è un contratto, per cui taluno si obbliga di concedere ad altri il godimento di una cosa per un determinato tempo, e per un convenuto prezzo.

1627. Alla locazione delle cose appartengono principalmente il dare a pigione le case, e l'affittare i beni rurali.

1628. La locazione delle case, e quella de' beni rurali hanno delle regole comuni, e l'una e l'altra ne ha respettivamente delle particolari.

Sezione I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case, e de' beni rurali.

1629. La locazione è perfetta fra le parti, tosto che siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo.

1630. Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto, o in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

1631. Per le locazioni tanto delle case, quanto de' beni rurali delle persone soggette a tutela, delle donne maritate, e degli emancipati, si osserveranno le regole prescritte negli articoli 252, 1073, e 103.

1632. Il locatore è tenuto per natura del contratto, e senza bisogno di una speciale stipulazione,

Di consegnare al conduttore la cosa locata;

Di mantenerla in istato di poter servire all' uso, per cui venne locata;

Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1633. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi durante la locazione tutte quelle riparazioni, che possono essere necessarie, eccetto quelle, che per uso sono a carico del conduttore.

1634. Il conduttore dev'essere garantito per tutti que' vizj e difetti della cosa locata, che ne impediscono l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizj o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

1635. Se nell'ingresso della locazione, o durante la stessa, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*.

Se non è distrutta che in parte, avrà luogo o lo scioglimento del contratto, o la diminuzione del fitto, a norma della regola stabilita agli articoli 1452 e 1453.

Nell'uno e nell'altro caso non si fa luogo ad alcuna indennizzazione.

1636. Il locatore non può durante la locazione mutare la forma della cosa.

1637. Se durante la locazione la cosa abbisogni di riparazioni urgenti, e queste non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l'incomodo che gli arrecano

qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo, ed alla parte della cosa, di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura, che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto.

1638. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che le terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sopra la cosa locata, salvo al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

1639. Se al contrario l'inquilino, o il fittajuolo sono stati molestati, e impediti nel loro godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una proporzionata diminuzione della pigione, o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1640. Se quelli, che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sopra la cosa locata, o se il conduttore sia egli stesso citato in giudizio per essere condannato a dimettere la cosa o in tutto, o in par-

te, o a soffrire l'uso di qualche servitù, dovrà dimandare al locatore di essere rilevato dalle molestie; e quando lo richiegga, sarà messo fuor di giudizio, nominando il locatore, nel cui nome possiede.

1641. Il conduttore ha due obbligazioni principali;

Di servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

Di pagare la pigione, o il fitto ne' termini convenuti.

1642. Se l'inquilino non mantiene fornita la casa di mobili sufficienti, o non dà cauzioni bastanti ad assicurarne la pigione;

Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce di bestiami, e degl'istrumenti necessarj all'agricoltura;

Se l'inquilino e il conduttore abbandonano la cosa locata, la impiegano ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o non ne usano da buoni padri di famiglia, cosicchè ne venga danno al locatore, questi può, secondo le circostanze da riconoscersi dai giudici competenti, dimandare lo scioglimento della locazione.

1643. Lo stesso avrà luogo in caso di non adempimento de' patti convenuti fra le parti, eccetto che le parti stesse non ne abbiano espressamente determinata la pena.

1644. Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo, in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito, o deteriorato per vetustà, o per forza irresistibile.

1645. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirle nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

1646. Il conduttore è tenuto sotto la pena dei danni ed interessi a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sul fondo.

Questa notificazione deve farsi nel termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio secondo la distanza de' luoghi.

1647. È tenuto per le deteriorazioni che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

1648. È tenuto per l'incendio, quando non provi

Che sia avvenuto per caso fortuito, o forza irresistibile, o per vizio di costruttura;

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

1649. Essendovi più inquilini, tutti sono obbligati in solido per l'incendio, eccetto che pro-

vino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno d'essi, nel qual caso egli solo rimane obbligato;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non soggiace ad alcuna obbligazione.

1650. Il conduttore sopporta i danni delle deteriorazioni cagionate per fatto delle persone di sua famiglia, o de' suoi subconduttori.

1651. Se la locazione è stata fatta senza scrittura non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra fuorchè osservando i termini che vengono stabiliti nelle *sezioni delle regole particolari per le locazioni delle case, delle regole particolari per le locazioni de' beni rurali.*

1652. La locazione cessa *ipso jure* spirato il termine stabilito qualora siasi fatta mediante scrittura, senza che sia necessario di dare il congedo.

1653. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

1654. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1655. Nel caso de' due articoli precedenti, la sigurtà data per la locazione non si estende alla tacita riconduzione.

1656. Il contratto di locazione resta sciolto per la mancanza respettiva del locatore, e del conduttore di adempire le loro obbligazioni senza che nè l'uno nè l'altro possa essere ammesso alla purgazione della mora.

1657. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1658. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita, e apparisca da atto pubblico, o da privata scrittura di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

1659. Quand'anche il fittajuolo, o l'inquilino non abbia un atto pubblico, o una scrittura di data certa, se però il suo possesso è anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo, per cui s'intendono fatte le locazioni senza scrittura.

In caso che il compratore voglia espellere il fittajuolo, o l'inquilino dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla legge per le denunzie di congedo.

1660. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino, o il fittajuolo, questi non avrà diritto ad alcuna indennizzazione nè verso

il locatore, nè verso il compratore, eccetto che non siasi convenuto il contrario.

1661. Il compratore, che vuol far uso della facoltà riservata nel contratto di espellere il fittajuolo, o l'inquilino in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo stabilito dalla legge per le denunzie di congedo.

1662. Il compratore con patto di retratto non può usare della facoltà stipulata dal suo venditore col conduttore di espellerlo in caso di vendita, fino a che collo spirare del tempo determinato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

1663. Sarà nulla la locazione fatta da uno di più compadroni della stessa cosa, quando non vi concorra l'assenso, o la ratifica dell'altro, o degli altri compadroni; ma se venendo fatta ad uno di essi per la locazione di qualche stabile una vantaggiosa offerta, l'altro, o gli altri ricusassero di aderire, e non volessero la prelazione ad eguale partito, potranno il ricusante, o i ricusanti, quando il loro dissenso fosse riconosciuto men che fondato, essere astretti dai giudici competenti alla celebrazione del contratto, il quale in loro contumacia si farà *ex officio* per la loro parte.

1664. Il subconduttore non è tenuto verso il proprietario che sino al montare del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale può essere

debitore al tempo del sequestro, che gliene faccia il locatore, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti eseguiti dal subconduttore tanto in virtù d'una stipulazione proveniente dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine de' luoghi.

Sezione II.

Delle regole particolari alla locazione delle case.

1665. Le riparazioni *locative*, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi

Ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi de' cammini;

All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti, ed altri luoghi di abitazione sino all'altezza di due braccia;

Al pavimento, e ai mattoni delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccettocchè sieno rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario, e di forza irresistibile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, a' telaj delle finestre, alle tavole de'

tramezzi, o alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli, e alle serrature.

1666. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell'inquilino, quando sono cagionate da vetustà, o da forza irresistibile.

1667. Lo spurgamento de' pozzi e delle latrine è a carico del locatore, se non vi è patto in contrario.

1668. La locazione si ritiene fatta ad anno, a mese, a giorno, se si è convenuta la pigione di un tanto per anno, per mese, o per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stàta fatta ad anno, a mese, a giorno, si deve ritenere fatta secondo la consuetudine de' luoghi.

1669. Spirato il termine, nel quale l'inquilino doveva abbandonare la casa, o perchè la locazione fatta per iscritto veniva col termine stesso a cessare *ipso jure,* o perchè il locatore gliene aveva denunziato il congedo, se l'inquilino rimane, ed è lasciato tuttavia in possesso senza opposizione per parte del locatore per giorni dieci, si avrà per rinnovata la locazione alle medesime condizioni, e pel tempo determinato dalla consuetudine del luogo.

1670. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed è tenuto ai danni ed interessi.

1671. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1672. Essendosi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo stabilito dalla consuetudine de' luoghi.

Sezione III.

Delle regole particolari alle locazioni de' beni rurali.

1673. Se nel contratto di locazione si attribuisce ai fondi una maggiore, o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione, o all'aumento del fitto, o allo scioglimento del contratto per parte del conduttore, se non ne' casi, e secondo le regole spiegate nel capo della vendita.

1674. Ogni conduttore di beni rurali è tenuto a riporre i raccolti ne' luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

1675. Se la locazione è fatta per più anni, e durante la stessa venga a perire per casi fortuiti tanta parte della raccolta di un anno che il valore de' frutti restanti non equivalga alla metà del fitto convenuto, il conduttore ne può dimandare una riduzione proporzionata, eccetto che non sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine della locazione, nel qual tempo si fa un conguaglio co' frutti raccolti in tutti gli anni di godimento.

Frattanto possono i giudici per modo di provvisione dispensare il conduttore dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

1676. Nel caso dell'articolo precedente, quando la locazione non sia che per un anno, il conduttore sarà liberato da una parte proporzionata del fitto.

1677. Quando nel caso de' due articoli antecedenti avrà luogo la diminuzione di fitto, il valore de' frutti restanti si dovrà calcolare, avuto riguardo al loro prezzo corrente all' epoca dell'undici novembre dell'anno, in cui sarà perita la raccolta.

1678. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una parte di frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegnazione al locatore della sua porzione de' frutti, o non fosse in colpa nel custodirli.

Il conduttore non può parimente dimandare una riduzione, quando la causa del danno era

esistente e nota al tempo, in cui fu stipulato il contratto.

1679. Il pericolo de' capitali vivi e morti consegnati dal proprietario al conduttore a prezzo respettivamente, a peso, numero, e misura per dote del fondo, o per sovvenzione, quando non vi ostasse la convenzion delle parti, starà a carico del conduttore, presumendosi che questa consegnazione tenga luogo di compra e vendita, salvo sempre quanto è disposto a cauzione del locatore medesimo sotto il titolo della divisione de' beni.

Le *vaccherie* però, ed altre greggie dedotte principalmente in contratto saranno a rischio e pericolo del proprietario.

1680. Il fittajuolo può con un'espressa convenzione assoggettarsi a' casi fortuiti.

1681. Questa convenzione non s'intende fatta che per li casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata, o brina.

Essa non s'intende fatta pe' casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o un'inondazione, cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti, ed impreveduti.

1682. Quando il conduttore avrà assunto sopra di se de' casi fortuiti, sia ordinarj sia straordinarj, espressamente determinati per formola o affermativa, o negativa, non s'intenderà ch' egli

siasi assoggettato ad altri casi fortuiti, quantunque simili agli espressi nella causa e nell'effetto.

1683. La locazione di un fondo rustico senza scrittura si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi la locazione di un prato, di una vigna, e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell'anno, si reputa fatta per un anno.

Quella di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni, quante sono le porzioni.

1684. Allo spirare però del tempo, di cui nel precedente articolo, il conduttore non potrà dimettere il fondo, od esserne espulso, se non qualora sia preceduto un congedo dato nel tempo stabilito dalla consuetudine del luogo.

1685. Se allo spirare della locazione de' beni rurali fatta con iscrittura, o allo spirare della medesima per denunzia antecedente di congedo, il conduttore continua, ed è lasciato in possesso senza opposizione per parte del locatore per giorni venti, ne risulta una nuova locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo 1683.

1686. Il conduttore che cessa deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione i siti opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori

dell'anno susseguente; e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa gli opportuni siti e gli altri comodi occorrenti per le raccolte che restano a farsi;

Sì nell'uno che nell'altro caso si devono osservare le consuetudini de' luoghi.

1687. Il conduttore che cessa deve pure lasciare la paglia ed il concime dell'annata, se gli ha ricevuti all'ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli a prezzo di stima.

Rispetto allo strame, fieno, paglia, od altro (volgarmente *invernaglia* o *mangia*) ed al sovrappiù del capitale del bestiame, si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1790.

1688. La rescissione della locazione per causa di lesione potrà aver luogo tanto a favore del locatore, se al tempo del contratto il prezzo ch'egli riceve sia minore della metà del giusto fitto del fondo locato, come a favore del conduttore, qualora il giusto fitto del fondo non adegui nemmeno la metà del prezzo convenuto.

In questo caso si osserveranno le disposizioni poste sotto il capo della vendita relativamente alla lesione.

CAPO IX.

Della locazione delle opere.

1689. La locazione delle opere è un contratto, per cui taluno si obbliga di fare qualche cosa per altri mediante una convenuta mercede.

Vi sono quattro principali specie di locazioni di opere.

Quella delle persone, che obbligano la propria opera all'altrui servigio;

Quella degli spedizionieri, che s'incaricano de' trasporti per acqua e per terra;

Quella de' vetturali, e barcajuoli, che s'incaricano del trasporto delle persone, o delle cose;

Quella degl'intraprenditori di opere a cottimo.

SEZIONE I.

Delle persone che obbligano l'opera propria all'altrui servigio.

1690. Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

1691. Si presta fede al padrone, sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Pel pagamento del salario dell'annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente.

SEZIONE II.

Degli spedizionieri che s'incaricano de' trasporti per acqua e per terra.

1692. Lo spedizioniere, che s'incarica de' trasporti per terra o per acqua, ha l'obbligo di tenere un registro, sul quale deve iscrivere la dichiarazione della qualità e quantità, e, quando ne sia richiesto, anche del valore delle cose di cui s'incarica.

1693. Lo spedizioniere è sottoposto, quanto alla custodia e conservazione delle cose a lui affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, com'è disposto nel capo del deposito.

1694. Egli è garante dell'arrivo delle mercanzie e delle robe nello spazio determinato dalle lettere di porto, ad eccezione de' casi di forza maggiore legalmente provata.

1695. Egli è garante delle avarie, o perdite delle mercanzie e robe, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di porto, o se non v'intervenne forza maggiore.

1696. Lo è pure de' fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le mercanzie.

1697. La mercanzia uscita dal magazzino di colui che vende, o di colui che spedisce, vien trasportata, se non vi è patto contrario, a rischio e pericolo di colui, a cui essa appartiene, salvo ricorso contro lo spedizioniere, il suo commissionario, ed il condottiere incaricati del trasporto.

1698. La lettera di porto forma un contratto fra lo spedizioniere ed il condottiere, o fra lo spedizioniere, e il commissionario, e il condottiere.

1699. La lettera di porto deve contenere la data, ed esprimere

La natura, ed il peso, o la qualità del collo contenente gli oggetti da trasportarsi;

Lo spazio di tempo, in cui il trasporto deve essere effettuato;

Il nome, cognome, ed il domicilio del commissionario, qualora ve ne sia uno, per di cui interposizione si fa il trasporto;

Il nome e cognome di colui, a cui la mercanzia è indirizzata;

Il nome, cognome, e domicilio del condottiere;

Il prezzo della condotta, e l'indennizzazione dovuta per cagion di ritardo.

Essa è sottoscritta dallo spedizioniere.

Porta in margine

Le marche, ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di porto è copiata dallo spedizioniere senza interruzione sopra un registro a ciò destinato;

A ciascun foglio di questo registro dal capo del comune del luogo, in cui abita lo spedizioniere, vengono apposti i numeri progressivi, e

la soscrizione del medesimo ufficiale, che indica inoltre nell'ultima pagina di quanti fogli sia composto il registro.

Sezione III.

De' condottieri, e barcajuoli.

1700. I condottieri, e barcajuoli sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli spedizionieri, come all'articolo 1693.

1701. Sono tenuti non solo di ciò ch'essi hanno già ricevuto nella loro barca, o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto, o nel luogo di recapito per essere riposto nella loro barca, o vettura.

1702. Sono tenuti per la perdita, e per le avarie delle cose loro affidate, quando non provino che siansi perdute per un caso fortuito, o per forza irresistibile, ed abbiano sofferta avaria per dette cause, o per vizio proprio della cosa.

1703. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è eseguito nello spazio di tempo convenuto, non vi è luogo all'indennizzazione contro il condottiere per causa di ritardo.

1704. La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della condotta estinguono ogni sorta d'azione contro il condottiere.

1705. In caso di rifiuto, o controversia per la

ricevuta degli oggetti trasportati il loro stato e valore è verificato e comprovato da' periti nominati dal pretore del luogo, dove nasce la contestazione, in virtù d'ordinazione posta a piedi della petizione.

Può esserne ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un magazzino pubblico.

La vendita può essere ordinata in favore del condottiere sino all'importare del prezzo di porto.

1706. Le disposizioni contenute nella presente ed antecedente sezione sono comuni ai patroni di barche, impresarj di procacci e di vetture.

1707. Gl'intraprenditori di trasporti per terra o per acqua devono tenere un registro del denaro, delle robe, e degl' involti, di cui s'incaricano.

1708. Ogni azione per motivo di perdita, o avaria delle mercanzie si estingue dopo due mesi per le spedizioni fatte nell'interno di questi Ducati, e dopo sei mesi per quelle che sono fatte all'estero, da computarsi pe' casi di perdita dal giorno, in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e pe' casi di avarie dal giorno, in cui sarà stata fatta la consegnazione delle mercanzie, e salvo inoltre le azioni, a cui può dar luogo la frode, o infedeltà.

Sezione IV.

De' cottimi.

1709. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1710. Nel caso, in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima d'essere consegnata, la perdita resta a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

1711. Nel caso, in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro, o la sua industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

1712. Nel caso dell'articolo precedente se la cosa perisce quantunque senza colpa per parte dell' artefice prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

1713. Quando si tratta di un lavoro che sia di più pezzi, o che si faccia a misura, questo rimane a rischio e pericolo dell'artefice, finchè il padrone non l' abbia verificato ed approvato; questa verificazione ed approvazione però si presume fatta per tutte le parti del lavoro pagate,

se il padrone paga l'artefice in proporzione del fatto lavoro.

1714. Se l'edifizio costrutto a cottimo perisca in totalità, o in parte per difetto di costruttura, ed anche per vizio del suolo durante il corso d'anni dieci, l'architetto e l'intraprenditore ne sono garanti.

1715. Quando un architetto, o un intraprenditore sia incaricato per cottimo di costruire un edifizio in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può dimandare alcun aumento di prezzo nè col pretesto che sia aumentato il valore della mano d'opera o de' materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, o non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1716. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo del cottimo, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1717. Il contratto di locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto, od intraprenditore.

1718. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione del prezzo convenuto l'importare de' lavori fatti, o de' materiali prepa-

rati, allora soltanto che tali lavori, o tali materiali possano essergli utili.

1719. L'intraprenditore garantisce le operazioni delle persone che ha impiegato.

1720. I muratori, falegnami, ed altri artefici, che sono stati impiegati alla costruttura di un edifizio, o di altra opera data a cottimo, non hanno azione contro quello, a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che per quel tanto che egli dovesse all' intraprenditore nel tempo, in cui intentano la loro azione.

1721. I muratori, falegnami, ferraj, ed altri artefici, che fanno direttamente de' contratti a cottimo, sono soggetti alle regole della presente sezione: essi sono considerati come intraprenditori per la parte che eseguiscono.

CAPO X.

Della società.

1722. La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, affine di dividere gli utili che ne potranno provenire.

1723. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e dev'essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

1724. Ogni società, all'eccezione di quella in partecipazione, della colonìa parziaria, e del soccio ossia *soccida*, si deve contrarre col mezzo di atto pubblico, o di privata scrittura.

1725. La società è universale, o particolare.

Sezione I.

Della società universale.

1726. Si distinguono due sorte di società universale, la società di tutti i beni presenti, e la società de' guadagni.

1727. La società di tutti i beni presenti è quella, per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendere tutte le altre specie d'utili, ma i beni, che le parti potranno acquistare per successione, donazione, o legato, non entrano in questa società se non per goderli in comunione: ogni stipulazione, che tende a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata.

1728. La società de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo durante il corso della società: non comprende i mobili, che ciascuno de' socj possiede al tempo del contratto; i loro immobili però, e crediti fruttiferi esistenti

al tempo del contratto medesimo fanno parte di questa società all'oggetto soltanto di essere goduti in comunione.

1729. Il semplice contratto di società universale senz'altra dichiarazione non induce che la società nniversale de' guadagni.

1730. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra persone capaci di dare e di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone.

Sezione II.

Della società particolare.

1731. La società particolare è quella che non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ricavare.

1732. È parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano o per un'impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere, o professione.

Sezione III.

Delle obbligazioni de' socj fra loro, e verso i terzi.

1733. La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilito un altro tempo.

1734. Non essendovi patto sulla durata della società si presume contratta per tutta la vita de' socj sotto le limitazioni prescritte all' articolo 1758; se però si tratta di affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo, in cui deve durare lo stesso affare.

1735. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi;

Quando ciò che si è conferito consiste in un determinato corpo, di cui la società abbia sofferta l'evizione, il socio che lo conferì ne è garante verso la stessa società nell'egual modo che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

1736. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, resta *ipso jure* e senza bisogno d'istanza debitore degl'interessi di tale somma dal giorno, in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo rispetto alle somme, che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali corrono dal giorno, in cui le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò oltre l'azione per maggiori danni ed interessi quando vi sia luogo.

1737. I socj, che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con

quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1738. Quando uno de'socj sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso di una persona, che è parimente debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito della società, e sul proprio nella proporzione de' due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quitanza che l'imputazione verrà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

1739. Quando uno de'socj abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo inetto a pagare, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse fatta quitanza specialmente a sconto della sua porzione.

1740. Ciascuno de'socj è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1741. Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio, che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, o si deteriorano, se sono state destinate ad essere

vendute, o se furono poste in società previa stima di cui consti per atto d'inventario, esse rimangono a rischio della società.

Se la cosa è stimata, il socio non può pretendere che il prezzo della stima.

1742. Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione de' capitali somministrati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1743. Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio ne' guadagni e nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ciascuno vi ha conferito di capitale, o d'industria.

1744. Se i socj hanno convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di essi, o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso, in cui sia evidentemente contrario all'equità.

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno, in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirlo.

1745. È nulla la convenzione, che attribuisce ad [illegible] o de' socj la totalità de' guadagni.

[illegible] tesso ha luogo per quella convenzione, per cu[illegible] [illegible]pitali, o gli oggetti posti in società

da uno, o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1746. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, nonostante l'opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima: ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà revocabile come un semplice mandato.

1747. Quando più socj sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

1748. Allorchè siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cos'alcuna senza dell'altro, un solo non potrà senz'una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti di amministrazione, quando però non si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse provenire un grave ed irreparabile danno alla società.

1749. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare si osserveranno le seguenti regole.

Si presume che i socj siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro.

L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, ancorchè non abbia ottenuto il loro consenso; salvo a questi ultimi, o anche a un solo di essi il diritto di opporsi all'operazione prima che sia finita.

Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione determinata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in un modo che impedisca a' suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj di concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

Uno de' socj non può fare innovazioni sopra gl'immobili appartenenti alla società, ancorchè le pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.

1750. Il socio che non è amministratore non può alienare, nè obbligare le cose della società benchè mobili.

1751. È in facoltà di ciascuno de' socj di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione ch'egli ha nella società: non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

1752. Nelle società, escluse quelle di commercio, uno de' socj non può obbligare gli altri socj verso del terzo, ancorchè l'obbligazione fosse contratta per conto sociale, seppure gli altri socj non gliene abbiano accordata la facoltà, o la cosa sia convertita in vantaggio della società.

1753. Se i socj hanno contrattato tutti insieme, ovvero anche un solo, al quale ne sia stata accordata espressamente la facoltà, tutti i socj restano obbligati.

Questa obbligazione però de' socj non è in solido verso i terzi; ciascuno di essi non è obbligato che per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta la obbligazione di questo in ragione della sua porzione, o se nell'atto stesso di obbligazione non siasi pattuito il contrario.

Sezione IV.

De' diversi modi, con cui finisce la società.

1754. La società finisce

Collo spirare del tempo, per cui fu contratta;

Per l'estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione;

Per la morte naturale di alcuno de' socj;

Per la morte civile, per l'interdizione o pel allimento di alcuno di essi;

Per la volontà espressa da uno, o più socj di non volere continuare la società.

1755. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata che col mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto di società.

1756. Quando uno de' socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa viene a perire prima che siasi eseguita la promessa, ciò produce lo scioglimento della società rispetto a tutti i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu conferita nella società.

1757. Quando siasi stipulato che in caso di morte d'uno de' socj la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi, salvo quanto è prescritto dall' articolo 244; nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione, in cui si trovava al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni che in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio, a cui succede.

1758. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quella società, la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia significata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo.

1759. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi il guadagno che i socj si erano proposti di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1760. Non può essere dimandato da uno de' socj lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato quel tempo, se non quando vi fossero de' giusti motivi, come nel caso che uno de' socj mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all'arbitrio de' giudici.

1761. Si devono applicare alle divisioni tra socj le regole concernenti la divisione delle eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

1762. Le disposizioni di questo capo si applicano alle società di commercio, eccettuati i casi in cui per queste sia diversamente disposto.

CAPO XI.

Della mezzadria o colonìa parziaria.

1763. La mezzadria, o colonìa parziaria è un contratto di società fra il padrone e il contadino, in cui il primo pone per capitale il fondo, ed il secondo l'opera e l'industria, all'oggetto di dividerne i frutti e gli utili.

1764. Quando non vi sia convenzione o consuetudine in contrario, il bestiame occorrente per la coltivazione del fondo, ed il capitale dell'invernaglia deve essere fornito dal padrone, e gl' istrumenti necessarj alla coltivazione del fondo stesso devono fornirsi dal colono.

1765. La stima del bestiame, e la misura dell' invernaglia dovrà farsi da due periti di confidenza delle parti.

I periti daranno copia tanto al padrone quanto al mezzadro della perizia, e se i periti eletti per la stima del bestiame non sappiano scrivere, il loro giudizio sarà enunciato dai misuratori dell' invernaglia nella loro perizia.

1766. Sia che il bestiame venga fornito dal padrone, sia che lo fornisca il mezzajuolo, la stima fattane da principio non serve che a determinare il valore delle bestie da restituirsi, e il lucro, o il danno che possa verificarsi nella successiva negoziazione.

1767. Le sementi si forniscono da padrone e dal mezzajuolo per giusta metà, purchè non si convenga, o si costumi diversamente.

1768. Il mezzajuolo ha l'obbligo di custodire il bestiame, di nutrirlo coll'invernaglia del fondo, e di fare sul fondo stesso tutti i lavori conformi alle regole di buona agricoltura, e alla pratica del paese.

1769. Le spese che possono occorrere al mezzajuolo per l'ordinaria coltivazione de' campi, e per la custodia del bestiame, sono a suo carico.

1770. Se si tratta di lavori straordinarj riguardanti alla proprietà del fondo, e alla sua perpetua o diuturna utilità, il mezzajuolo sarà bensì obbligato a prestarvi la sua opera, ma il padrone sarà tenuto ad una adeguata ricompensa.

1771. Le piantagioni ordinarie devono farsi dal mezzajuolo, ed è a carico del padrone il somministrare le piante. Se queste si traggono dal semenzajo esistente sul fondo, non è dovuta al mezzajuolo alcuna indennità.

1772. Lo spurgo de' fossi tanto interni quanto adjacenti alle strade pubbliche, o comunali, non che la formazione di nuovi fossi occorrenti per la migliore produzione de' terreni, sono a carico del mezzadro.

Egli ha pur l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie, sia per le riparazioni alla casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del padrone.

1773. Il mezzajuolo non può vendere il bestiame senza il consenso del padrone, quando il be-

stiame o in tutto o in parte sia stato fornito da quest'ultimo: la vendita fatta senza il detto consenso è nulla, e il padrone può ricuperare il bestiame venduto ovunque si trovi entro due mesi dal giorno della vendita.

1774. Tale consenso a vantaggio degli acquirenti si presume, ogniqualvolta la vendita sia fatta in una fiera, o in un pubblico mercato: questa presunzione non ammette prova in contrario, riservata però sempre al padrone l'azione ai danni ed interessi contro il mezzajuolo, se vi avrà luogo.

1775. Il mezzajuolo non può nemmeno comprar bestiami senza il consenso del padrone; altrimenti il contratto non obbliga il padrone ove questi non lo ratifichi, o non si provi che gli abbia dato commissione di comperare.

1776. Il mezzadro non può raccogliere nè battere i grani, nè far la vendemmia senza il consenso del padrone.

1777. Tutti i frutti tanto naturali quanto industriali del fondo, gli allievi de' bestiami, e gli utili prodotti dalla loro negoziazione si dividono per metà tra il padrone ed il mezzajuolo.

1778. Può convenirsi però che il padrone abbia una maggior porzione di frutti, o che, oltre la sua porzione di frutti, abbia a conseguire una certa prestazione in generi, o in danaro.

1779. Nonostante quanto è disposto nell'articolo precedente non si potrà mai convenire che

il colono consegua meno del terzo delle annue rendite del fondo considerate nella loro totalità.

Quanto al bestiame occorrente per la coltivazione del fondo che sia fornito dal padrone non si potrà parimente convenire che il colono abbia meno del terzo degli utili.

Ma se il bestiame sia fornito dal colono, non si potrà convenire che questi abbia meno dei due terzi degli utili stessi.

1780. I frutti e proventi divisibili tra il mezzajuolo e il padrone sono quelli che rimangono, fatta deduzione de' capitali vivi e morti constituiti da principio per dote del fondo.

1781. Se i capitali vivi e morti vengano in tutto o in parte a perire, o manchino sia per caso fortuito, sia per qualunque altro fatto, cui non si possa resistere, la perdita o mancanza, e l'obbligo di rimetterli, se continui la mezzadria, sta a carico di chi li ha da principio forniti.

1782. La colonìa parziaria senza scrittura, o anche con iscrittura senza determinazione di tempo, si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè si raccolgano tutti i frutti del fondo dato a colonìa.

La raccolta de' frutti si ha per compiuta nell'undici novembre d'ogni anno.

1783. La colonìa parziaria in qualunque modo sia fatta, non cessa mai *ipso jure*. È necessario che o il padrone dia, o il mezzajuolo prenda con-

gedo entro il mese di maggio di quell'anno, collo spirare del quale si vuol far cessare la mezzadria.

1784. Passato il mese di maggio senza che sia dato o preso congedo, ne risulta un nuovo contratto di colonìa, la di cui durata è determinata dall'articolo 1782.

1785. Può dimandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento della mezzadria, quando vi fossero giusti motivi, come in caso che il padrone, o il mezzajuolo mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale rendesse inabile il mezzajuolo alla coltivazione, o in altri casi simili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all'arbitrio de' giudici.

1786. Quando il libro del padrone conterrà le partite di credito e di debito con indicazione di tempo, o di causa, e sieno state di mano in mano in altro libretto da conservarsi presso il mezzadro annotate le partite medesime, farà piena prova tanto a favor del padrone, quanto contro di lui, ove il mezzadro non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi a correre dalla data dell'ultima partita.

Farà la stessa prova il libretto che il mezzadro conserva presso di se, purchè sia scritto dal padrone nella maniera sovraccennata.

Non presentando il padrone, o il mezzadro il proprio libretto, o perchè smarrito, o perchè non curato, si starà a quello che verrà presentato.

1787. Lo stesso libretto tenuto dal padrone e dal mezzadro nella forma, di cui nell'articolo antecedente, farà prova anche dei patti, che fra il padrone ed il mezzadro possono essersi convenuti a modificazione, o in aggiunta delle regole stabilite in questo capo.

1788. Sopra le cose tutte de' mezzajuoli esistenti nella casa, o in altro luogo del fondo ammezzadrato, e sovra la loro parte di frutti o di utili sui bestiami, spetterà al padrone per crediti di mezzadria la prelazione ad ogni altro creditore, quantunque anteriore, ed anche privilegiato.

1789. Il mezzajuolo che cessa deve lasciare la paglia e il concime dell'annata.

1790. Rispetto allo strame, fieno, ed altre invernaglie, ed al sovrappiù del capitale del bestiame, il padrone ha diritto di ritenerlo in totalità, pagando al mezzajuolo la sua porzione a prezzo di stima; che se il padrone non ami di ritenere la porzion del bestiame dovuta al mezzajuolo, questi ha diritto o di asportare col bestiame la sua porzion d'invernaglia, o di pretendere che il padrone gli somministri un sito sul fondo, nel quale rimanga il bestiame a consumare la stessa porzione. In quest'ultimo caso la scelta è del padrone, il quale guadagna il concime se preferisce di somministrare il sito.

1791. Al cessare della mezzadria, il bestiame sarà stimato, ed il capitale dell'invernaglia misurato da due periti di confidenza delle parti.

Il risultamento di questa perizia confrontato con quello della perizia, di cui nell'articolo 1765, stabilirà il supplimento da farsi dal mezzadro, o la quantità dell'utile divisibile.

CAPO XII.

Del soccio.

1792. Il soccio, o soccida è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra uno o più capi di bestiame, perchè lo debba custodire, e nutrire, e ne abbia cura, a condizione che se ne dividano l'accrescimento e gli utili a norma de' patti fra esse parti stipulati.

1793. In mancanza di particolari convenzioni si osservano le seguenti regole.

1794. Le soccide di vacche, pecore, e razze di majali s'intendono contratte per un triennio.

Lo stesso ha luogo per le soccide di vitelli.

1795. Quelle, in cui si danno majali, non come mandra, ma pel solo oggetto di allevarli e nutrirli, s'intendono contratte per un anno.

1796. Nelle soccide degli animali, di cui all'articolo 1794, si dividono per metà tanto i parti, che ogni altro frutto derivante dai medesimi; ed in fine del triennio restano pure comùni gli animali, o la mandra, che costituirono il capitale della soccida.

1797. Rispetto alle soccide de' majali, di cui all'articolo 1795, esse restano comuni alla fine dell'anno.

1798. Chi ha preso gli animali a soccida deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia nel conservarli e nutrirli.

1799. Se manca a queste sue obbligazioni, l'altra parte può fare sciogliere la soccida anche prima de' termini sovraccennati, e agire, se vi è luogo, eziandio pe' danni ed interessi.

1800. In tale caso chi aveva ricevuto le bestie perde ogni suo diritto sul capitale.

1801. Chi prende animali a soccida non è tenuto pe' casi fortuiti: nascendo controversia deve provare il caso fortuito, e chi gli aveva dato il bestiame deve provare la colpa, che intendesse imputargli.

1802. Se la perdita è accaduta per caso fortuito, chi aveva a soccida vacche o pecore deve render conto delle pelli.

1803. Chi tiene il bestiame a soccida non può disporre d'alcun capo appartenente sia al capitale, sia all' accrescimento e prodotto senza il consenso dell' altra parte.

Non può tosare le pecore fuor de' tempi consueti.

1804. Quando sono dati a soccida degli animali al fittajuolo altrui, il contratto deve essere significato al proprietario de' beni. Senza di ciò il proprietario può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto del suo credito verso il medesimo fittajuolo.

1805. Nella soccida non si può stipulare

Che sarà a solo danno di chi ha ricevuto il bestiame tutta la perdita del medesimo avvenuta anche per caso fortuito, e senza colpa;

O che egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

O che in fine della soccida verrà prededotto più del capitale somministrato.

Tali convenzioni sono nulle.

CAPO XIII.

Della società di commercio.

1806. La società di commercio è quella che ha per oggetto uno o più affari di commercio.

Si reputano affari di commercio

Le assicurazioni di merci che si trasportano per acqua o per terra;

Le lettere di cambio;

Le operazioni di cambio e di banco;

Le imprese di somministrazioni, e di spettacoli pubblici;

Le imprese di fabbrica, costruttura, e manifattura, di commissione, e di trasporto per terra, o per acqua;

Qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, o anche per concederne l'uso a prezzo.

Nel commercio si distinguono tre sorte di società:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita;

La società anonima.

1807. La società in nome collettivo è quella, che si contrae fra due o più persone, ed ha per oggetto di fare un commercio che si esercita o sotto il nome espresso di tutti i socj, o sotto il nome di uno, o più socj e compagni.

1808. I socj sotto nome collettivo indicati nel contratto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, quantunque un solo siasi sottoscritto, purchè lo abbia fatto in nome della *dita sociale*.

1809. La società in accomandita è quella, che si contrae quando una o più persone ricevono per trafficarla in loro nome una determinata somma da un altro, il quale non vuole essere tenuto oltre la somma stessa, e che si chiama socio in accomandita.

Chi riceve si chiama *accomandatario*, chi presta la somma *accomandante*.

1810. Se più sono gli accomandatarj, questi si obbligano in solido verso de' terzi: resta egualmente obbligato in solido verso i terzi l'accomandante, ma per la somma soltanto da lui data in accomandita.

1811. Il nome dell'accomandante non può far parte della dita sociale.

1812. Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè può essere impiegato per gli affari sociali nemmeno in qualità di procuratore.

1813. In caso di contravvenzione a quanto è disposto ne' tre precedenti articoli, il socio accomandante è tenuto in solido co' socj in nome collettivo, anche oltre la somma da lui somministrata per tutti gli obblighi della società.

1814. La società anonima esiste senz'alcun nome sociale: essa non viene indicata col nome di alcuno de' socj, ma resta qualificata dall'indicazione dell'oggetto che si propone.

1815. Essa è amministrata da procuratori, o incaricati, a tempo, rivocabili, socj, o non socj, con salario, o senza.

1816. Questi procuratori, o incaricati non sono obbligat' che alla esecuzione del mandato ad essi affidato.

Essi non contraggono per questa loro amministrazione verun obbligo personale, nè in solido relativamente agl'impegni della società.

1817. I socj non vanno soggetti a perdere se non quanto può loro appartenere nella società.

1818. Il capitale della società anonima si divide in azioni, ed anche in porzioni d'azione d'egual valore.

1819. L'azione può essere stabilita sotto la forma di un obbligo a favore dell'esibitore.

In questo caso la cessione si effettua mediante la consegnazione dell'obbligo.

1820. La proprietà delle azioni può stabilirsi mediante iscrizione sui registri della società.

1821. La cessione di queste azioni si compie anche col mezzo della dichiarazione scritta sui registri, e sottoscritta da chi fa la cessione, o da un suo procuratore.

1822. Un estratto dell'atto di società deve essere presentato entro quindici giorni dalla sua data alla cancelleria del tribunale del distretto, in cui sia stabilito il negozio, o traffico sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

1823. Se la società avesse più case di commercio poste in distretti differenti, la presentazione, la trascrizione, e l'affissione dell'indicata copia verranno fatte al tribunale de' diversi distretti.

1824. Quando la società avesse per oggetto imprese, od affari di pubblico interesse, essa non potrà contrarsi senza l'approvazione del supremo governo.

1825. Le formalità prescritte ne' precedenti articoli dovranno osservarsi sotto pena di nullità per riguardo a chi vi avrà interesse: ma il difetto di alcuna di tali solennità non potrà dai socj essere opposta ai terzi.

1826. Gli estratti, di cui all'articolo 1822, devono essere sottoscritti dal notajo; se la società

fu contratta per atto privato da tutti i socj rispetto alla società in nome collettivo; dai socj obbligati in solido, o dagli amministratori rispetto alla società in accomandita, o anonima.

1827. Devono inoltre i medesimi estratti contenere il nome, cognome, la qualità, e il domicilio de' socj;

La dita, o l'oggetto del commercio sociale;

L'indicazione di quelli tra' socj, che sono destinati ad amministrare, o a soscrivere per la società;

La somma del contingente somministrato, o da somministrarsi in azioni, o in accomandita;

Il tempo, in cui la società deve incominciare, ed aver termine.

1828. Ne' casi dell'articolo 1824 dovrà andar annessa agli estratti suddetti copia autentica dell' approvazione conceduta dal governo.

1829. Ogniqualvolta la società si voglia protrarre oltre il termine stabilito, o sciogliere la prima di tal termine, od apportarvi cambiamento, sia pel recesso d'alcuno de' socj, sia per nuovi accordi, deve farsi costare ogni innovazione mediante una dichiarazione de' socj.

Questa dichiarazione soggiace a tutte le formalità prescritte per l'atto sociale;

In caso d'ommissione di tali formalità avranno luogo le disposizioni dell'articolo 1825.

1830. Oltre alle tre sorte di società di commercio, di cui è detto nel presente capo, è anche riconosciuta dalla legge l'associazione commerciale in partecipazione, quella convenzione cioè, colla quale due o più persone stabiliscono di aver parte in qualche operazione di commercio che l'una di esse deve eseguire in solo suo nome.

1831. Le formalità prescritte per le altre società di commercio non riguardano alle associazioni in partecipazione.

1832. Per queste si attendono gli oggetti, le forme, le proposizioni d'interesse, e le condizioni convenute fra i partecipanti.

1833. L'associato in partecipazione si obbliga verso l'altro a soddisfare i debiti contratti, ed a pagare le spese per l'oggetto preso di vista nell'associazione proporzionatamente alla quota ch'egli ha nella medesima, e nello stesso modo partecipa delle perdite e degli utili che possono dividersi.

1834. Il partecipante per solo effetto dell'associazione non rimane obbligato verso di quelli che contrattarono coll'associato, in di cui nome si eseguisce l'operazione.

1835. Le associazioni di partecipazione, e le convenzioni relative possono essere comprovate co' libri di negozio, colle carte di corrispondenza, ed anche per testimonj, quando il tribunale

riconosca secondo le circostanze che quest' ultimo genere di prova possa essere ammesso.

CAPO XIV.

Del giuoco, e della scommessa.

1836. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

1837. I giuochi atti ad esercitar la persona nel maneggio delle armi, le corse a piedi, o a cavallo, o de' carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura, che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il giudice o il tribunale potrà però non ammettere la dimanda, qualora la somma sembri eccessiva.

1838. Il perdente non potrà in verun caso ricuperare quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria, o truffa.

CAPO XV.

Del vitalizio.

1839. La rendita vitalizia può essere costituita mediante una somma di danaro, una cosa mobile, o immobile.

1840. La rendita vitalizia può costituirsi tanto su la vita di quello che somministra il danaro

o altra cosa, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1841. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1842. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è soggetta alle solennità proprie delle donazioni, salvo però sempre agli eredi legittimarj del costituente il diritto di chiederne l'imputazione, o la riduzione, se vi avrà luogo.

1843. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona già morta non produce alcun effetto.

1844. Rimane pure senza effetto la rendita vitalizia, che si stabilisca su la vita di chi è attaccato da malattia, per cui muoja entro venti giorni dalla data del contratto.

1845. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse, che piacerà alle parti di stabilire, purchè l'interesse medesimo superi il frutto, di cui è capace la cosa, che si è data per prezzo della rendita.

1846. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione.

1847. In caso di risoluzione del contratto il creditore deve restituire l'eccedenza da lui ricevuta della quantità ordinaria dell'interesse del danaro, o del frutto della cosa formante il capitale della rendita.

1848. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello, in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare, e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare le pensioni.

1849. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offerire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ricupera de' frutti pagati; egli è tenuto a prestare la rendita durante tutta la vita della persona, o delle persone, sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita stessa.

1850. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto che fosse pagato anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno, in cui è scaduto il pagamento.

1851. Quando la rendita vitalizia fu costituita a titolo gratuito, o per atto di donazione, o per testamento, può disporsi che non sia soggetta a sequestro, nè a veruna altra azione de' creditori del donatario, o del legatario.

1852. Non s'estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1853. Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

CAPO XVI.

Dell' assicurazione.

1854. L'assicurazione è un contratto, per cui una delle parti mediante certa somma da esserle sborsata si sottopone ai casi fortuiti, cui sia esposta la cosa dell'altra parte, e si obbliga verso di questa a indennizzarla delle perdite, che da' casi fortuiti le possono derivare.

1855. Le merci che si trasportano per acqua o per terra formano più comunemente l'oggetto di questo contratto: possono però anche assicurarsi altre cose, quali sono i fondi contro i pericoli delle inondazioni, gli argini, e i ponti contro la violenza de' fiumi, e cose simili.

1856. L'assicurazione deve farsi in iscritto, e contenere la descrizione degli oggetti assicurati,

non che la menzione della loro qualità, peso, numero, e misura, se vi ha luogo.

1857. L'assicuratore è tenuto per tutti i casi fortuiti, ordinarj, e straordinarj, eccetto che nella scrittura di assicurazione non sieno espressi i casi, a cui intenda di unicamente assoggettarsi.

1858. Se la cosa assicurata venga a perire, o ad essere danneggiata in intero, l'assicuratore, quando non sia per tal caso pattuita una certa somma, è tenuto di pagare il valore che aveva la cosa nel tempo e luogo, in cui cominciò ad essere a suo rischio.

1859. Quando la cosa è perita, o danneggiata soltanto in parte, se ciò che rimane non è divenuto di peggior condizione in forza de' necessarj rapporti, che ha colla parte danneggiata, o perita, l'assicuratore si libera pagando il prezzo della parte, che sofferse danno, o perì: nel caso contrario, egli è tenuto come nell'articolo antecedente.

1860. Qualora sia pattuita la somma, che dovrà dall'assicuratore pagarsi in caso di perdita, o di danno, questa non potrà mai eccedere il valore della cosa assicurata.

1861. L'accettazione delle cose assicurate, e il pagamento del prezzo dell'assicurazione estinguono ogni azione contro l'assicuratore.

1862. L'assicurato, che ricusa di accettare le cose assicurate, o perchè danneggiate, o perchè

in parte mancanti, deve per atto di usciere farne protesto a chi è incaricato di consegnarle: deve inoltre farne verificare lo stato dai periti nominati dal pretore del luogo, in cui si vuol fare la consegnazione. L'atto di protesto, e la perizia devono significarsi all'assicuratore entro quindici giorni s'egli ha domicilio in questi Stati, e se abita in paese estero entro quel tempo, che secondo le circostanze sarà stabilito dal giudice.

1863. Se l'assicuratore potrà provare che la perdita, o il danno proviene dal fatto, o dalla colpa dell'assicurato, o da vizio della stessa cosa assicurata, sarà sciolto da ogni obbligazione: l'assicurato però dovrà pagare il prezzo dell'assicurazione.

1864. Ogni assicurazione fatta dopo che la cosa era o perduta, o già posta in salvo, è nulla quando l'assicurato ne sapeva la perdita, o l'assicuratore non ignorava che la cosa era già posta in sicuro.

In questi casi però la parte, che aveva notizia del fatto, è tenuta verso dell'altra che lo ignorava, ai danni ed interessi.

1865. L'assicurazione resta annullata se anche per fatto dell'assicurato venga impedito che s'intraprenda il trasporto: è però dovuto all'assicuratore, oltre la rifazion delle spese, l'uno per cento sul prezzo convenuto dell'assicurazione.

1866. Nel caso dell'articolo antecedente l'assicurazione avrà il suo effetto, sebbene il trasporto per volontà dell'assicurato si faccia a una minore distanza.

CAPO XVII.

Delle transazioni.

1867. La transazione è un contratto, con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto dev'essere ridotto in iscritto.

1868. Per transigere conviene avere la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione.

1869. La transazione fatta dal tutore, o da chi gode il diritto di patria podestà, dall'emancipante, o curatore speciale a termine dell'articolo 103, non vale se non è approvata con ordinazione del giudice competente, conformemente a quanto è disposto nell'articolo 258.

1870. Il tutore non può transigere col minore divenuto maggiore sopra i conti della tutela se non dopo averli renduti in conformità di quanto è disposto nel capo del rendiconto in fine della tutela.

1871. I comuni e gli stabilimenti pubblici non potranno transigere se non premesse le solennità volute dai pubblici regolamenti, che li risguardano.

1872. È lecito il transigere sull'interesse civile che risulta da un delitto.

La transazione però non pregiudica all'azion pubblica derivante dal delitto medesimo.

1873. Alle transazioni si può aggiugnere una pena contro colui che mancherà di adempire le medesime.

Questa pena terrà luogo di compenso pe' danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo tuttora l'obbligo di eseguire la transazione.

1874. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

1875. Le transazioni non pongono fine che alle controversie, le quali sono state prevedute, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che apparisca tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1876. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso un simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente pel diritto nuovamente acquistato.

1877. La transazione fatta da uno degl'interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1878. Le transazioni hanno tra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile, e non possono impugnarsi per causa d'errore di diritto.

1879. Ciò nonostante può rescindersi una transazione, allorchè vi sia errore o sulla persona, con cui si contratta come legittima contraddittrice, o sopra l'oggetto della controversia, su cui le parti hanno inteso di transigere.

Essa può rescindersi in tutti i casi, in cui vi è dolo, o violenza.

1880. Vi è ugualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

1881. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi è interamente nulla.

1882. È parimente nulla la transazione sopra una lite, che fosse finita con una sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

1883. Nel caso, in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari, che potessero esservi fra loro; i documenti ad esse sconosciuti, o scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che sieno occulti per fatto di una delle parti medesime.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti che una delle parti non avesse alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

1884. Nelle transazioni si devono correggere gli errori di calcolo.

1885. Sopra le provvisioni alimentarie future ordinate in giudizio, e sopra quelle lasciate per testamento, o donazione, o acquistate per altro contratto non si può transigere se non coll'ordinazione del giudice competente della persona, cui sono dovuti gli alimenti.

TITOLO VI.

De' contratti di beneficenza.

CAPO I.

Delle donazioni.

1886. La legge non ammette altra donazione che quella tra' vivi.

Dessa è un atto irrevocabile di spontanea liberalità esercitata in favore di qualcuno che l'accetta.

1887. Non può donare

Chi non può far testamento;

Il prodigo interdetto sino dal giorno, in cui fu promosso il giudizio d'interdizione;

Il minore sebbene emancipato, salvo quanto è disposto nell'articolo 1944;

La donna maritata senza il consenso del marito, o senza esservi autorizzata dal giudice.

1888. Non possono acquistare per donazione

I morti civilmente, fuorchè per quella che sia unicamente diretta a provvederli de' necessarj alimenti;

I nascituri anche da una determinata persona vivente, e quantunque già concepiti, salvo le disposizioni contenute nella sezione seguente;

I forestieri, salvo quant'è disposto nell'articolo 32, e ritenuta l'eccezione, di cui nell'articolo 623;

Gl'incapaci di ricevere per testamento del donante anche sotto nome d'interposte persone ne' casi e ne' termini, di cui negli articoli 632 e seguenti.

Ai figli incestuosi e adulterini, e a' figli naturali non può donarsi dai genitori se non quanto potrebbe lasciarsi per testamento.

1889. Qualunque donazione a vantaggio di persona incapace sarà nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di un contratto oneroso; e in questo caso sarà nulla interamente anche quando il donatario non fosse incapace che in parte.

1890. Le donazioni saranno ricevute per atto di notajo coll'intervento di quattro testimonj.

1891. Dovrà intervenirvi anche il pretore del domicilio del donante, il quale esplorato l'animo del donante medesimo, e riconosciute giuste le cause e le condizioni della donazione, v'interporrà la sua approvazione.

1892. Le disposizioni de' due articoli precedenti dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

1893. La donazione non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non sarà stata accettata in termini espressi.

La donazione potrà essere accettata anche posteriormente, purchè ciò segua con atto notarile, e vivo il donante; ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante se non dal giorno, in cui gli sarà stato significato l'atto, che comproverà la detta accettazione.

1894. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione dev'esser fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero state o potessero essergli fatte.

Questa procura dovrà esser fatta davanti notajo, ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione, o a quella dell'accettazione, che fosse fatta con atto separato.

1895. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza esservi autorizzata dal pretore.

1896. La donazione fatta a persona soggetta a patria podestà o a tutela, o ad un emancipato, dev'essere accettata da chi ha la patria podestà o la tutela, dall'emancipante, o dal curatore speciale, osservandosi inoltre rispetto ai soggetti a tutela ed agli emancipati la disposizione dell'articolo 256.

Se il padre di famiglia non può o non vuole farne l'accettazione, avrà luogo ciò che in simil caso è disposto nell'articolo 877 per l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori soggetti a patria podestà.

1897. Ogniqualvolta si tratti di donazione da accettarsi con ordinazione di giudice, se l'accettazione sia fatta nell'atto della donazione, il giudice sarà quello del domicilio del donante, il quale con una sola ordinazione approverà tanto la donazione, quanto l'accettazione.

Se l'accettazione segua per atto separato, la medesima verrà approvata dal giudice del domicilio del donatario.

1898. Il sordo-muto, che non sia stato riconosciuto e dichiarato dal tribunale del suo domicilio abile ad amministrare per se medesimo, non potrà accettare la donazione se non colle solennità prescritte per li minori.

1899. Le donazioni a favore degli spedali, de' poveri di un comune, o di pubblici stabilimenti saranno accettate dagli amministratori di questi

comuni, o stabilimenti dopo che vi saranno stati autorizzati dal governo.

1900. La donazione accettata nelle debite forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti, quanto al loro interesse; e la proprietà delle cose donate s'intenderà trasferita nel donatario senza la necessità di tradizione.

1901. Quando si farà donazione di beni capaci d'ipoteche, questi saranno descritti nell'atto di donazione.

L'atto di donazione, non che la significazione dell'accettazione, che si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi nell'uffizio delle ipoteche esistente nel distretto, in cui sono posti i beni donati, nel modo stabilito dall'articolo 2219.

1902. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie; e se il marito non adempie tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza esservi autorizzata.

Allorchè la donazione sarà fatta a persone d'età minore, ad interdetti, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza di chi gode la patria podestà, degli emancipanti, o curatori speciali, dei tutori, o amministratori.

1903. Non potrà opporsi la mancanza di trascrizione che dai terzi, i quali avessero acquistato a titolo oneroso dei diritti sui beni donati

prima della trascrizione, ad eccezione di quelle persone, che avessero l'obbligo di fare trascrivere come nell'articolo precedente.

1904. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, i pubblici stabilimenti, nel caso di mancanza di accettazione, o di trascrizione delle donazioni, avranno unicamente, a termine di ragione, il regresso contro le persone obbligate a chiedere la trascrizione.

1905. La donazione non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri sarà nulla per riguardo a questi, salvo quanto è disposto nelle due seguenti sezioni.

1906. Sarà nulla qualunque donazione sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante.

Sarà parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti, o carichi fuori di quelli, che esistevano al tempo della donazione, o che fossero espressi sia nell'atto di donazione, sia nella nota che potesse esservi annessa.

1907. Nel caso, in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, s'egli muore senz'averne disposto, un tale oggetto, o una tale somma apparterrà al donatario, tranne il caso di una contraria dichiarazione espressa nell'atto stesso di donazione.

1908. Se dalla donazione il donante avrà eccettuato un qualche oggetto per disporne, qualora egli non ne abbia disposto nè tra' vivi, nè per ultima volontà, un tale oggetto apparterrà agli eredi del donante, eccettocchè il donante stesso non abbia dichiarato che, s'egli muore senza averne disposto, debba appartenere al donatario.

1909. Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido se non per quelli, de' quali una descrizione, e stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o dall'accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.

Se le dette persone, o alcuna di esse non sappia scrivere, la predetta descrizione e stima verrà certificata dai testimonj e dal notajo, il quale farà menzione di tale circostanza.

1910. È permesso al donante di far riserva a suo vantaggio, o di disporre a vantaggio di un altro, dell'uso o dell'usufrutto de' beni donati tanto mobili che immobili; ma gli è proibito di gravare il donatario a restituire i beni donati ad un terzo a norma dell'articolo 674.

Il donante potrà però stipulare, in pro soltanto di se medesimo, la resoluzione della donazione pel caso della premorienza o del solo donatario, o del donatario e de' suoi discendenti.

Se avvenga il caso della resoluzione, i beni ritornano al donante sciolti da ogni carico ed ipo-

teca, e dove fossero stati alienati, potrà il donante rivendicarli: gli stessi beni resteranno però soggetti all'ipoteca per cauzion della dote, de' lucri nuziali, e delle convenzioni matrimoniali a favor della moglie del donatario, ogniqualvolta la donazione sia stata fatta nello stesso contratto di matrimonio, da cui risulta quell'ipoteca, e gli altri beni del conjuge donatario non bastino a sostenerla.

1911. Quando la donazione di cose mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli oggetti donati, che si troveranno in natura, nello stato in cui saranno; e pe' non esistenti, avrà azione contro il donante, o gli eredi di lui sino all'importar del valore, che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione e stima, salvo le regole stabilite nell'articolo 439.

1912. La donazione non potrà essere rivocata che per non adempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per causa d'ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

1913. In caso di rivocazione per non adempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante liberi da carico, ed ipoteca qualunque imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degl'immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il medesimo donatario.

1914. La donazione non potrà essere rivocata per ingratitudine che nei seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi renduto colpevole verso lui di sevizie, o di ingiurie gravi;

Se neghi ad esso gli alimenti.

1915. La rivocazione per non adempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*.

1916. La dimanda di rivocazione per ingratitudine dovrà essere proposta entro l'anno, computabile dal giorno del fatto attribuito dal donante al donatario, o dal giorno, in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa rivocazione non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che non fosse stata in quest'ultimo caso proposta l'azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1917. Copia della dimanda sarà presentata al conservatore delle ipoteche, il quale ne inscriverà l'estratto in margine alla trascrizione della donazione ordinata nell'articolo 1901.

1918. La rivocazione per ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche, e ad altri carichi reali, ch'egli avesse imposto su gli stessi beni donati,

purchè tutto ciò sia anteriore alla iscrizione, di cui nell'articolo antecedente.

Nel caso di rivocazione il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della dimanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

1919. Le donazioni a contemplazione di matrimonio non saranno revocabili per causa d'ingratitudine.

1920. Tutte le donazioni fatte da persone, che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore sieno le dette donazioni, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero reciproche, o remuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o dai conjugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravvenienza di un figlio legittimo e naturale del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.

1921. Questa rivocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1922. La donazione sarà parimente rivocata anche nel caso, in cui il donatario fosse entrato in possesso de'beni donati, ed il donante l'aves-

se lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia tenuto a restituire i frutti raccolti di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno che gli sarà stata significata con atto legale la nascita del figlio, o la sua legittimazione per susseguente matrimonio, e ciò quand'anche la dimanda per rientrare nel possesso de' beni donati non fosse stata proposta che dopo tale significazione.

1923. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure* ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque carico ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali; ciò avrà luogo quando ancora la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sigurtà nella donazione per l'eseguimento delle convenzioni nuziali.

1924. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuole donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima che dopo la morte del figlio, per la

cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

1925. Qualunque clausola, o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.

1926. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza de' figli, se non dopo il possesso di trent' anni, i quali non incomincieranno a correre che dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo; e ciò senza pregiudizio delle cause, che a termine di ragione interrompono la prescrizione.

Sezione I.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai loro figli nascituri.

1927. Ogni donazione fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, e ai loro figli nascituri sarà celebrata colle solennità, di cui negli articoli 1890 e 1891.

1928. Potrà chiunque per contratto di matrimonio disporre di tutto, o di parte de' beni che fosse per lasciare al tempo della sua morte tan-

to in favore degli sposi, o di uno di essi, quanto de' figli nascituri dal loro matrimonio.

Tale donazione, sebbene fatta a vantaggio soltanto degli sposi, o di uno di essi, si presumerà sempre fatta a favore de' figli e discendenti nascituri dal matrimonio nel caso, in cui gli sposi donatarj vengano a premorire al donante.

1929. La donazione, di cui nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, eccettocchè per piccole somme a titolo di ricompensa.

Non potrà nemmeno disporre a titolo oneroso se non per tre quarti di tutti i suoi beni, cosicchè un quarto sia sempre salvo a favore del donatario, o de' suoi figli.

1930. Per determinare il quarto, ed i tre quarti, di cui nell'articolo precedente, si formerà una massa di tutti i beni, che il donante possedeva al tempo della donazione, e di tutti gli altri che potesse avere acquistato in progresso. Ritenuto il loro valore al tempo della morte del donante, e dedotti tanto i debiti che istevano al tempo della donazione, quanto i debiti dal donante contratti all'occasione de' posteriori acquisti, si calcolerà sopra tutti questi beni il quarto che è dovuto al donatario, o a' suoi figli.

1931. L'azione per ottenere il quarto, di cui negli articoli antecedenti, potrà promoversi dal

donatario, o da' suoi figli contro i terzi detentori degl'immobili alienati dal donante.

1932. Non vi sarà però luogo a quest'azione contro i terzi se non dopo aver esaurito il valore di tutti i beni del donante lasciati nel suo patrimonio al tempo di sua morte, e qualora vi sarà luogo a quest'azione medesima, essa dovrà promoversi cominciando dall'ultima alienazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1933. Gl'immobili da ricuperarsi in forza di quest'azione saranno liberi da ogni debito, od ipoteca contratta dal terzo detentore.

1934. I detentori restituiranno i frutti degl'immobili rivendicati dal giorno della morte del donante, quando la rivendicazione sia stata proposta entro l'anno, altrimenti dal giorno della dimanda.

1935. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente de' beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll'obbligo però di unire all'atto di donazione la nota dei debiti e carichi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario di ritenersi al tempo della morte del donante i beni presenti, rinunziando al sovrappiù de' beni del donante.

1936. Se la nota, di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unita all'atto di dona-

zione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare, o di rinunziare intieramente la donazione. In caso di accettazione non potrà pretendere se non i beni, i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e carichi ereditarj.

Se la donazione comprende beni presenti, questi saranno descritti nell'atto di donazione.

1937. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza di accettazione.

1938. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue.

1939. La donazione fatta ad uno degli sposi de' beni futuri, o di parte de' beni che il donante fosse per lasciare al tempo della sua morte, sarà senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza.

1940. Queste donazioni dovranno essere trascritte dal marito a norma dell'articolo 1901.

La mancanza di trascrizione produrrà gli effetti, di cui negli articoli 1903 e 1904.

Sezione II.

Delle donazioni tra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio.

1941. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due all'altro, sotto le modificazioni in appresso indicate.

1942. Ogni donazione di beni presenti, od anche di beni futuri, o di ciò che il donante sarà per lasciare al tempo della sua morte, s'intenderà sempre avere la condizione della sopravvivenza del conjuge donatario, eccetto che non siasi espressamente stipulato il contrario.

1943. Il conjuge sia nel contratto di matrimonio, sia durante il medesimo, potrà far donazione a favore dell'altro conjuge di tutto ciò, di cui gli è permesso di disporre per testamento a norma delle regole contenute negli articoli 660, 661, e 662.

In questa donazione ha pur luogo quanto è disposto nell'articolo 663.

1944. Il minore non potrà nel contratto di matrimonio donare all'altro sposo nè per donazione semplice, nè per donazione reciproca, se non coll'approvazione ed assistenza di coloro, il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio: mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all'altro.

1945. Qualunque donazione fatta fra conjugi durante il matrimonio potrà sempre rivocarsi.

La rivocazione potrà farsi dalla moglie senza esservi autorizzata dal marito, o dal pretore.

Queste donazioni non saranno rivocate per la sopravvenienza de' figli.

1946. I conjugi durante il matrimonio non potranno farsi alcuna donazione reciproca in un solo e medesimo atto.

1947. Il conjuge donatario, che passi a seconde nozze, soggiace alla disposizione dell'articolo 660.

1948. Le donazioni fra conjugi saranno trascritte a norma dell'articolo 1901 dal conjuge donatario, o, essendo questi sotto l'altrui podestà, o minore, da chi lo rappresenta.

1949. Le solennità prescritte negli articoli 1890, 1891, 1892, e 1909 sono comuni a queste donazioni.

La donazione però fra conjugi per contratto di matrimonio non può essere impugnata per mancanza di accettazione.

Sezione III.

Della riduzione delle donazioni.

1950. Le donazioni anche fatte per contratto di matrimonio agli sposi, e a' figli nascituri vanno soggette a riduzione, quando al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la

porzione di beni, di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite negli articoli 641 e seguenti.

Le regole, che sono prescritte negli articoli 1024 e 1025 per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

1951. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall'ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1952. Se la donazione soggetta a riduzione era fatta a favore di uno avente diritto alla legittima, potrà questi ritenere sui beni donati, oltre la porzione disponibile, la sua legittima, quando i beni sieno della medesima natura.

1953. Il donatario, quand'anche ripudj l'eredità del donante, è soggetto a soffrire la riduzione della donazione per quanto eccede la porzion disponibile.

1954. Se la donazione, di cui nell'articolo antecedente, sia di uno stabile, la riduzione si fa nell'una o nell'altra delle maniere indicate negli articoli 1029 e 1030.

1955. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della

morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l'anno: altrimenti i frutti raccolti dal giorno della morte del donante sino a quello della dimanda saranno prescritti.

1956. Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito, e ipoteca contratta dal donatario.

1957. L'azione per la riduzione o per la rivendicazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentori degl'immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatarj nella maniera medesima e collo stesso ordine, con cui potrebbe essere proposta contro i donatarj medesimi, e previa l'escussione de' loro beni. Quest' azione dovrà promoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

CAPO II.

Del comodato.

1958. Il comodato è un contratto per cui una delle parti consegna gratuitamente all'altra una cosa perchè se ne serva coll'obbligo di restituirla dopo che ne avrà fatto uso.

1959. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l'uso, può essere l'oggetto di questo contratto.

1960. Le obbligazioni, che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto in grazia del comodatario ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

1961. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa stessa o dalla convenzione, sotto pena de' danni ed interessi, ove siavi luogo.

1962. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà tenuto della perdita accaduta anche per caso fortuito.

1963. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito, a cui il comodatario avrebbe potuto sottrarla sostituendo la propria, o se non potendo salvare che una delle due ha preferito di salvare la propria, egli è tenuto per la perdita dell' altrui.

1964. Se la cosa è stata stimata al tempo del comodato, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia una contraria convenzione.

1965. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso, per cui fu data a comodato, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto pel deterioramento.

1966. Il comodatario non può ritenere la cosa in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

1967. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può chiederne il rimborso.

1968. Se più persone hanno unitamente presa a comodato la stessa cosa, sono obbligati in solido verso il comodante.

1969. Il comodante non può ripigliare la cosa se non trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non dopo che dessa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1970. Nondimeno se durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un' urgente impreveduta necessità di valersi della cosa, può il pretore secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirla.

1971. Durante il comodato, se il comodatario abbia dovuto per conservare la cosa incontrare qualche spesa straordinaria di necessità e urgente in modo da non poterne premettere avviso al comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

1972. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa, che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto pel danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il comodatario.

CAPO III.

Del mutuo.

1973. Il mutuo è un contratto, per cui uno de' contraenti consegna all'altro gratuitamente una data quantità di cose, le quali si consumano per l'uso, con facoltà a quest'ultimo di liberamente disporne, e coll'obbligo di restituire altrettanto della medesima specie e qualità.

1974. Nel mutuo il mutuante soggiace alla stessa obbligazione stabilita nell'articolo 1972 pel comodato.

1975. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

1976. Non essendosi convenuto il termine alla restituzione, il pretore può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1977. Avrà il giudice un eguale arbitrio, se sarà convenuto che il mutuatario restituisca, quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi.

1978. Il mutuatario ha l'obbligo di restituire le cose ad esso date in mutuo nella stessa qualità e quantità, ed al tempo convenuto.

1979. Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termine della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore cor-

rente nel tempo e nel luogo, in cui fu fatto l'imprestito.

1980. La restituzione del mutuo consistente in danaro deve farsi a termine degli articoli 1617 e 1618.

1981. Se il mutuatario non restituisce le cose prestate, o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l'interesse dal giorno della dimanda giudiziale.

CAPO IV.

Del deposito.

1982. Il deposito è un contratto per cui si riceve una cosa mobile altrui coll'obbligo di custodirla gratuitamente, e di restituirla in natura.

1983. Il deposito è volontario, o necessario.

1984. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

1985. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso, o tacito.

1986. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò nonostante se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un

vero depositario; essa può essere convenuta in giudizio dal tutore, o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1987. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito non ha che l'azione vendicatoria della cosa depositata finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione per quanto si è convertito in vantaggio di questo ultimo.

1988. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza, che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1989. La disposizione del precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore,

Quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

Quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà tenuto per qualunque colpa.

1990. Il depositario non è in verun caso tenuto per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1991. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1992. Non può cercare di scoprire le cose che egli ha in deposito, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa, o in un involto suggellato.

1993. Il depositario deve restituire la cosa stessa che ha ricevuto.

Il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento che in quello di diminuzione del loro valore.

1994. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata che in quello stato, in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1995. Il depositario, a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

1996. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1997. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali sieno stati ricolti dal depositario, è questi tenuto di restituirli.

Non è debitore di alcun interesse del danaro depositato se non dal giorno, in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

1998. Il depositario non deve restituire la cosa depositata che a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.

1999. Non può pretendere che il deponente provi esser egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò nonostante se scopre che la cosa è stata rubata, deve denunziare al pretore del suo domicilio il deposito a lui fatto, ed attendere le sue disposizioni intorno alla restituzione della cosa depositata.

2000. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.

Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla.

2001. Se il deponente ha cangiato di stato, come se la donna, che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata, e si ritrovi sotto la podestà del marito, o il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto, in questi ed altri simili casi il deposito non può restituirsi che a quello, che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

2002. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito, o da un amministratore in una di queste qualità, non può restituirsi che alla

persona rappresentata da questo tutore, marito, od amministratore se la loro amministrazione sia finita.

2003. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo, in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

2004. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito.

2005. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà dimandato, quando ancora si fosse stabilito nel contratto un termine più lungo per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un sequestro, o un atto di opposizione, il quale impedisca che la cosa depositata venga restituita o traslocata.

2006. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quand' egli venga a scoprire ed a provare esser egli stesso il proprietario della cosa depositata.

2007. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite, che il deposito può aver cagionato.

2008. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

2009. Il deposito necessario è quello, che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una ruina, un saccheggio, un naufragio, od altro avvenimento non preveduto.

2010. Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

2011. Gli osti e gli albergatori sono tenuti come depositarj per gli oggetti introdotti ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali oggetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

2012. Sono tenuti pel furto, o pel danno arrecato agli oggetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso e il danno arrecato da domestici, o persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto in quello in cui il furto o il danno provengano da estranei che vanno e vengono in essi.

2013. Non sono tenuti pe' furti commessi a mano armata, o con altra forza irresistibile.

CAPO V.

Del mandato.

2014. Il mandato o la procura è un atto, con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa, ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll' accettazione del mandatario.

2015. L'accettazione del mandato può essere tacita, e indursi dalla esecuzione che ne ha fatta il mandatario.

2016. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

2017. Il mandato è speciale, se per uno o per certi affari solamente; è generale, se per tutti gli affari del mandante.

2018. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare, o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.

2019. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato; la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

2020. Il mandatario deve eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi derivanti dal suo non adempimento.

2021. Il mandatario è tenuto non solamente pel dolo, ma eziandio per le colpe commesse nella esecuzione del mandato.

Lo è però meno rispetto alle colpe, quando il mandato è gratuito.

2022. Qualunque mandatario deve render conto al mandante del suo operato, e di tutto quello

che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

2023. Il mandatario è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incumbenza,

Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quando quella che ha eletto era notoriamente incapace, o inetta a pagare.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona, che venne sostituita dal mandatario.

2024. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha fra essi obbligazione in solido, se non fu espressamente convenuta.

2025. Il mandatario deve pagare gl'interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

2026. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garantia per ciò che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

2027. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente, o tacitamente ratificato.

2028. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede, se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l' affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese ed anticipazioni col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

2029. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all' occasione delle assunte incumbenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

2030. Il mandante deve al mandatario gl'interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

2031. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il medesimo per tutti gli effetti del mandato.

2032. Il mandato si estingue

Per la rivocazione;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte naturale o civile, per l'interdizione, o pel fallimento o del mandante, o del mandatario.

2033. Il mandante può quando vuole rivocare il mandato, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli l'atto pubblico, o la scrittura privata, in cui è contenuto.

2034. La rivocazione del mandato significata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

2035. La costituzione di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la rivocazione del primo dal giorno in cui fu a questo significata.

2036. Il mandatario può rinunziare al mandato, significando al mandante la sua rinunzia.

Ciò nonostante se tale rinunzia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell' impossibilità di continuare nell' esercizio del mandato senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

2037. Nonostante la morte del mandante, o la sopravvenienza di una delle altre cause, per le quali cessa il mandato, il mandatario è tenuto a terminare l'affare già cominciato, se dal ritardo possa derivarne pregiudizio al mandante o a' suoi credi.

2038. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause, per le quali cessa il mandato.

2039. Nel caso dell'articolo antecedente, le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione rispetto ai terzi che sono in buona fede.

2040. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono pel di lui interesse.

CAPO VI.

Della fidejussione.

2041. La fidejussione è un contratto, per cui uno si sottopone a pro del creditore a soddisfare l' obbligazione di un altro, nel caso che questi non l'adempia egli medesimo.

2042. La fidejussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

Può ciò nonostante prestarsi la fidejussione per un'obbligazione, la quale potess'essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, come sarebbe quella della minorile età.

2043. La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla; ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale.

2044. Può ciascuno rendersi fidejussore senz' ordine, ed anche senza saputa di quello, per cui si obbliga.

Può altresì costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma eziandio del suo fidejussore.

2045. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti, ne' quali fu contratta.

2046. La fidejussione indefinita per un' obbligazione principale si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima dimanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fidejussore.

2047. Il debitore obbligato a dare sigurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare gli effetti dell'obbligazione, e che sia domiciliata in questi Stati.

2048. La idoneità di un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano per tale rapporto gl'immobili litigiosi, o posti fuori di questi Stati.

2049. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente, o giudizialmente, sia divenuto in appresso inetto a pagare, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso, in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d' una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

2050. Il fidejussore non è tenuto di pagare il creditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunziato al benefizio dell'escussione, o che siasi obbligato in solido col debitore, nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti rispetto ai debitori in solido.

2051. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale che quando il fidejussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

2052. Il creditore può essere dispensato dall' obbligo dell' escussione del debitore principale, se proverà che questi non abbia alcuna sorta di beni, o non possegga attualmente che de' beni litigiosi, o posti fuori di questi Stati.

2053. Quando più persone hanno fatta sigurtà per un medesimo debitore, e per uno stesso de-

bito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intiero debito.

2054. Ciò non pertanto ciascuna di esse può esigere che il creditore divida prima di tutto la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fidejussori, qualora non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo, in cui uno de' fidejussori avesse fatto dichiarare esservi luogo alla divisione, ve ne fossero alcuni inetti a pagare, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale inettitudine, ma non può essere più molestato per causa d'inettitudine sopravvenuta dopo la divisione.

2055. Se il creditore ha divisa egli stesso, e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo, in cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero de' fidejussori inetti a pagare.

2056. La dimanda giudiziale fatta dal creditore contro il debitor principale, e la ricognizione fatta da questo del suo debito, interrompe anche contro il fidejussore il decorso del tempo necessario ad estinguere le obbligazioni.

2057. Il fidejussore, che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale tanto nel caso che la sigurtà siasi fatta con iscienza del debitore, come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo sì pel capitale che per gl' interessi e le spese; il fidejussore però

non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha pure regresso, se vi è luogo, pe' danni ed interessi.

2058. Il fidejussore, che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2059. Quando vi sono più debitori principali ed in solido di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sigurtà per tutti ha contro ciascuno di essi il regresso per ottenere il totale di ciò che ha pagato.

2060. Il fidejussore che ha pagato una volta non ha regresso contro il debitore principale, che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da lui, salva la sua azione contro il creditore.

Quando il fidejussore avrà pagato senza essere richiesto, e senz'aver avvertito il debitor principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso, in cui al tempo del fatto pagamento, il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva parimente la sua azione contro il creditore.

2061. Il fidejussore anche prima d'aver pagato può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

Quando è convenuto giudizialmente pel pagamento;

Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossimo fallimento;

Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sigurtà in un tempo determinato;

Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine, che era stato convenuto pel pagamento:

Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade rispetto alla tutela, o non vi sia una convenzione in contrario.

2062. Quando più persone abbiano fatta sigurtà per uno stesso debitore, e per un medesimo debito, il fidejussore, che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fidejussori per la loro respettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno de' casi enunciati nell'articolo precedente.

2063. L'obbligazione, che nasce dalla sigurtà, si estingue per le stesse cause, per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2064. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale, e del suo fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell' altro, non estingue l'azione del creditore contro colui, che ha fatto sigurtà pel fidejussore.

2065. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni, le quali spettano al debitore principale, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

2066. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore egli non possa subentrare nelle ragioni, ipoteche, e privilegi del creditore.

2067. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile, o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

2068. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fidejussore, il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

2069. Qualora una persona venga obbligata dalla legge, o dal giudice a dare una sigurtà, questa deve adempire le condizioni prescritte negli articoli 2047 e 2048.

2070. Quegli, che non può trovare una sigurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

2071. Il fidejussore giudiziario non può dimandare l'escussione del debitore principale.

2072. Quegli, che si è costituito soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può dimandare

l'escussione del debitor principale, e del fidejussore.

TITOLO VII.

Delle obbligazioni che si contraggono senza espressa convenzione.

2073. Alcune obbligazioni nascono dal fatto personale di taluno senza che vi sia espressa convenzione precedente nè per parte di colui che resta obbligato, nè per parte di quello, verso cui si contrae l'obbligazione.

Queste procedono da' quasi contratti, o da' delitti, o quasi delitti.

CAPO I.

De' quasi contratti.

2074. I quasi contratti sono i fatti puramente volontarj dell'uomo, dai quali nasce un'obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle parti.

2075. Quegli, che volontariamente intraprende un affare di altra persona, tanto se questa ne sia conscia, quanto se lo ignori, contrae un'obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha cominciato, e di condurla a termine sino a che la stessa persona sia in istato di provvedervi;

egli deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato.

2076. Se quegli, a cui favore fu intrapreso l'affare morisse prima che fosse terminato, chi l'intraprese è tenuto a continuarlo fino a che l'erede sia in caso di assumerne la direzione.

2077. È parimente tenuto ad usare nel disimpegno dell' affare tutte le cure di buon padre di famiglia.

I giudici però sono autorizzati a moderare la valutazione de' danni ed interessi, che fossero derivati da colpa o da negligenza di chi disimpegnò l'affare a norma delle circostanze, da cui questi fu indotto ad incaricarsene.

2078. Quegli, il cui affare fu bene condotto a termine, deve adempire le obbligazioni contratte da chi ve lo condusse in suo nome, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese necessarie o utili da esso fatte.

2079. Chi ha ricevuto un pagamento o per errore di fatto, o per tale error di diritto, che a termine dell'articolo 1085 avrebbe potuto addursi all'oggetto di sciogliersi dagli effetti della convenzione, resta obbligato a restituire ciò che gli è stato indebitamente pagato, sia che sapesse, sia che ignorasse l'errore.

2080. Quando una persona, che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito altrui, e il creditore in conseguenza di tal pagamento si è privato del documento comprovante il suo credito, la persona che ha pagato non ha più diritto di ricuperare dal creditore la somma, salvo unicamente il suo regresso contro il vero debitore.

2081. Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale che gl' interessi, o i frutti dal giorno del pagamento.

2082. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile, o un mobile, quegli che l' ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura quando esista, o il suo valore quando sia perita, o deteriorata per di lui colpa; è altresì tenuto della sua perdita per caso fortuito, se l' ha ricevuta in mala fede.

2083. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

2084. Colui, al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili, che sono state fatte per la conservazione della cosa stessa.

CAPO II.

De' delitti, e quasi delitti.

2085. Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

2086. Ognuno è tenuto del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza, o per sua imprudenza.

2087. Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali deve essere garante, o dalle cose che ha in propria custodia.

Il padre di famiglia, e dopo la di lui morte la madre, sono tenuti pe' danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pe' danni cagionati da' loro domestici e commessi nell'esercizio delle incumbenze, nelle quali vennero da essi impiegati;

I precettori e gli artigiani pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo, in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta obbligazione non ha luogo allorchè le accennate persone provino che non siasi da ascrivere a loro colpa il fatto, per cui avrebbero dovuto esser garanti.

2088. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve pel tempo, in cui ne usa, è tenuto del danno cagionato da esso, tanto se trovisi sotto la sua custodia, quanto nel caso che siasi smarrito o fuggito.

2089. Il proprietario di un edifizio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparamento, o per un vizio di sua costruttura.

TITOLO VIII.

De' modi di assicurare le obbligazioni.

CAPO I.

Dell' anticresi.

2090. L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista la facoltà di far suoi i frutti dell'immobile del suo debitore sotto la condizione d'imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, ed in seguito del capitale del suo credito.

2091. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e le gravezze annue dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provvedere alla manutenzione, ed alle ripara-

zioni utili e necessarie dell'immobile; salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

2092. Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile, che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto intieramente il debito.

Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunciato a questo diritto.

2093. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento, può dimandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.

2094. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl'interessi in tutto, o fino ad una determinata quantità, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

2095. L'immobile può esser dato in anticresi da un terzo pel debitore.

2096. L'anticresi è indivisibile nonostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può dimandare la restitu-

zione della sua parte dello stabile dato in anticresi sino a che non sia intieramente soddisfatto il debito.

Vicendevolmentè l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire lo stabile in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti.

2097. Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta verun pregiudizio ai diritti che potessero spettare a' terzi sopra gl'immobili dati a titolo d'anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo avesse per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite, e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli appartiene, e come qualunque altro creditore.

CAPO II.

Del pegno.

2098. Il contratto di pegno è quello, con cui il debitore dà al suo creditore una cosa mobile per sicurezza del credito.

2099. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2100. Questo privilegio però non ha luogo per riguardo ai terzi, se non quando vi è un atto

pubblico, o scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e delle cose date in pegno colla loro qualità, peso, e misura.

2101. Allorchè nell'atto pubblico o nella scrittura privata non sarà stata fatta relativamente a qualcuna delle cose date in pegno la dichiarazione nel modo prescritto nell'articolo antecedente, questa ommissione non pregiudicherà al pegno pe' capi debitamente dichiarati.

2102. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno apparisce da atto pubblico, o da scrittura privata avente data certa, e ne sia fatta significazione al debitore del credito dato in pegno.

2103. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2104. Il creditore non può disporre del pegno per non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che egli riterrà il pegno in pagamento, e fino all'importare del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all' incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

2105. Il debitore, fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

2106. Il creditore è tenuto della perdita, e del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese necessarie ed utili da questo fatte per la conservazione del pegno.

2107. Se si tratta di un credito dato in pegno, e questo credito produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in que' che possono essergli dovuti. Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2108. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione, se non dopo di avere intieramente pagato, oltre le spese, il capitale e gl'interessi del debito, a cauzione del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla consegnazione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non

potrà costringersi a restituire il pegno prima che venga intieramente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2109. Le disposizioni degli articoli 2095 e 2096 sono comuni al pegno.

2110. Il creditore non può usare, nè dare in pegno la cosa ch'egli tiene per questo titolo senza l'espresso consenso di chi ne è proprietario.

2111. Il contratto di pegno ne' monti di pietà è regolato da leggi particolari.

2112. Se nei monti di pietà siasi impegnata la cosa altrui anche rubata, non può il padrone ricuperarla senza pagare quanto è dovuto a questi pubblici stabilimenti.

CAPO III.

Del sequestro.

2113. Il sequestro è convenzionale, o giudiziario.

2114. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto volontariamente da una o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

2115. Il sequestro può non essere gratuito.

2116. Esso è sottoposto alle regole del deposito salvo le differenze sotto enunciate.

2117. Il sequestro può avere per oggetto cose mobili, e immobili.

2118. Il sequestratario non può essere liberato, prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

2119. Il sequestro giudiziario è quello che dai giudici viene ordinato di una cosa mobile o immobile, quando il possesso o il dominio ne sia contrastato, o quando vi sia necessità di ciò fare a conservazione de' diritti di chi può avervi interesse.

Può essere ordinato ad istanza delle parti, od anche *ex officio*.

2120. La destinazione di un sequestratario giudiziale produce fra esso e le parti interessate nel sequestro vicendevoli obbligazioni. Il sequestratario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia. Deve presentarle tanto per eseguire le ordinazioni de' giudici, quanto per restituirle nel caso, in cui si faccia luogo alla restituzione.

Il sequestratario ha diritto di conseguire il salario stabilito dalla legge.

2121. Il sequestratario è scelto o di consenso delle parti interessate, o *ex officio* da' giudici.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli, a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

Google

CAPO IV.

De' privilegi, e delle ipoteche.

2122. Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni sotto la garantia di tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri.

2123. I beni del debitore sono la garantia comune de' suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi sieno cause legittime di prelazione fra i creditori.

2124. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, e le ipoteche.

SEZIONE I.

De' privilegi.

2125. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2126. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità de' privilegi.

I privilegi, di cui gode il Tesoro sopra i beni de' *contabili*, de' contribuenti, e de' condannati, e l'ordine col quale vengono esercitati, sono regolati da leggi particolari.

2127. I privilegi sono costituiti sopra beni mobili o immobili, o sopra gli uni e gli altri insieme.

§. 1.

De' privilegi sopra i mobili.

2128. I privilegi sopra i mobili sono o generali, o speciali.

I primi colpiscono tutti i beni mobili del debitore: i secondi cadono sopra alcuni mobili solamente.

2129. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili sono i seguenti:

Le spese di giustizia;
Le spese funerali;
Le spese di ultima infermità;
I salarj delle persone di servigio;
Le somministrazioni di alimenti.

2130. Le spese di giustizia sono quelle di pignoramenti, di sequestri, di custodia, vendita, e simili fatte per l'interesse comune de' creditori.

Quelle poi, che ogni creditore fa pel proprio credito, sono considerate un accessorio del credito stesso.

2131. Le spese funerali sono quelle, che secondo il costume, ed entro i limiti della decenza, si fanno pel trasporto e per la sepoltura del cadavere, e per gli uffizj di religione.

2132. Spese di ultima infermità s'intendono quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servigio alla persona del malato.

Nel caso di malattie croniche non si mettono in tal conto se non quelle dell'anno precedente alla morte.

2133. I salarj delle persone di servigio sono limitati a quelli dell'anno antecedente all'introduzione del concorso de' creditori: e le somministrazioni di alimenti non comprendono se non quelle de' generi di prima necessità, che hanno servito al vitto e vestito del debitore, e della sua famiglia per li sei mesi anteriori allo stesso concorso.

2134. Hanno speciale privilegio le pigioni ed i fitti scaduti, o da scadere de' beni stabili, sopra i frutti raccolti dai beni medesimi, e sopra il valore di ciò che serve a mobigliare la casa appigionata, o il fondo affittato, e di ciò che serve alla coltivazione del medesimo.

Ciò ha luogo quando i contratti di locazione sieno fatti per atto pubblico, o per privata scrittura, che abbia una data certa.

2135. Quando a termine del precedente articolo sussista il privilegio a favore del locatore, gli altri creditori hanno il diritto di affittare nuovamente la casa, o la possessione pel tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col carico però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto.

2136. Quando però non siavi contratto per atto pubblico, o per privata scrittura con data certa,

o si tratti di locazione meramente verbale, sono privilegiati i fitti, e le pigioni sopra i frutti e mobili, di cui all'articolo 2134 soltanto per un' annata computabile retroattivamente dal giorno, in cui spira la locazione.

2137. Godono dello stesso privilegio delle pigioni e de' fitti i crediti del locatore derivanti da non esecuzione di contratto per parte dell' inquilino, o conduttore.

2138. Il locatore può sequestrare i mobili ond' è guernita la sua casa, o il fondo affittato, quando sieno stati trasportati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, allorchè si tratti de' mobili, di cui è fornita la possessione, o nel termine di giorni quindici se si tratti di mobili di una casa.

2139. Il privilegio del locatore si estende eziandio sui frutti raccolti dal suo fondo, e sul valore de' mobili introdotti nella sua casa, o nella sua possessione, anche contro il subconduttore; salvo che questi non faccia costare di aver pagato i fitti o le pigioni al sublocatore senza frode; il che però non ha luogo, allorchè contro la consuetudine del paese abbia fatto delle anticipazioni.

2140. Il proprietario, o padrone pe' crediti verso il mezzajuolo ha privilegio sopra le cose tutte de' coloni parziarj esistenti nella casa, o in

altro luogo del fondo condotto a mezzadria, e sopra la loro parte di rendite o di frutti.

2141. Le somme dovute per le sementi, o per le spese della raccolta dell'annata, sono privilegiate sul prezzo dell'istessa raccolta, e quelle dovute per gli utensili sopra il prezzo de' medesimi.

2142. I creditori del defunto, ed i legatarj godono il privilegio sopra i beni mobili dell'eredità mediante il benefizio della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

2143. Non vi è luogo a questo privilegio, se sia stata fatta novazione nel credito contro la eredità del defunto coll'accettare l'erede per debitore.

La separazione dev'essere dimandata giudizialmente entro il corso di tre anni dal giorno, in cui si è aperta la successione.

Il beneficio della separazione non giova se non a quelli, che l'abbiano dimandato, e per li mobili, i quali non fossero stati alienati dall'erede: salvo in questo caso il diritto ai creditori e legatarj del defunto di far valere il privilegio sul prezzo che fosse ancora dovuto dagli acquirenti de' mobili stessi.

Non può supplire a questa dimanda la compilazione dell'inventario.

2144. Godono pure di speciale privilegio

Il credito sopra il pegno, di cui il creditore si trova in possesso a termine degli articoli 2100, 2101, e 2102.

Le mercedi degli artefici ed operaj sopra la cosa, intorno a cui hanno eseguito il loro lavoro;

Le spese fatte per la conservazione della cosa.

2145. Un egual privilegio è attribuito al prezzo di beni mobili non pagati, se esistono tuttavia in possesso del debitore, sieno essi stati da lui comprati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi beni, finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la dimanda per rivendicarli venga proposta entro otto giorni da quello della consegnazione, e i beni si trovino nello stato medesimo.

2146. Si accorda lo stesso privilegio

Alle somministrazioni di un albergatore sulle robe del viandante, che sono state introdotte nel suo albergo;

Alle spese di condotta, ed alle accessorie sopra le cose condotte;

Ai crediti, che provengono da' danni recati da pubblici impiegati nell'esercizio delle loro incumbenze, sopra i capitali dati in cauzione, e sopra gl'interessi che ne fossero dovuti.

§. 2.

De' privilegi sopra gli stabili.

2147. I creditori privilegiati sopra gli stabili sono i seguenti:

Il venditore sopra il fondo venduto pel pagamento del prezzo;

Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un fondo, purchè sia comprovato in modo autentico coll'atto stesso della creazione del debito, che la somma fu destinata a tal uso, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo del fondo sia stato fatto col danaro prestato;

I coeredi sopra gli stabili dell'eredità per la garantia de'beni tra essi divisi, e per le compensazioni, o pel pareggiamento delle porzioni ereditarie;

I creditori del defunto, e i legatarj sopra gli stabili dell'eredità, mediante il benefizio della separazione del patrimonio, ch'essi possono dimandare in qualunque tempo, ritenuto nel resto quanto è disposto dall'articolo 2143;

Gli architetti, gl'impresarj, i muratori, ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruttura, o riparazione d'edifizj, canali, o in qualunque altra opera, purchè costi il loro credito da atto pubblico, o da scrittura privata avente data certa;

Quelli che hanno fornito il danaro per pagare, o rimborsare gli operaj, purchè un tale impiego venga comprovato in modo autentico coll' atto stesso della creazione del debito, e colla quitanza degli operaj.

§. 3.

De' privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gli stabili.

2148. Si estendono sopra i mobili e sopra gli stabili i privilegi enunciati nell'articolo 2129.

Vi si estende egualmente il privilegio che i creditori e legatarj hanno sul patrimonio del defunto, mediante il beneficio della separazione:

Quelli si estendono sopra tutti i mobili e tutti gli stabili del debitore; questo non abbraccia che i beni mobili e stabili del defunto.

§. 4.

Del modo di conservare i privilegi.

2149. La notificazione de' privilegi in un pubblico uffizio a ciò destinato è il mezzo di conservarli.

Questa notificazione si eseguisce nelle forme prescritte per la notificazione delle ipoteche: essa deve contenere inoltre la menzione del credito privilegiato, e delle cause che lo producono.

Tale notificazione deve essere rinnovata dopo dieci anni nel modo stesso, con cui si rinnovano quelle delle ipoteche.

2150. I privilegi sopra i mobili vanno esenti da questa notificazione: ne abbisognano per quanto

agli stabili soltanto i privilegi, di cui negli articoli seguenti.

2151. Ne abbisogna il privilegio del venditore del fondo pel suo credito del totale, o del residuo di prezzo.

Ne abbisogna pure quello del coerede, o del condividente sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti a licitazione o ad incanto per le compensazioni, e pel pareggiamento delle divisioni, per l'evizione, e la garantia delle porzioni, e pel prezzo della licitazione o dell'incanto.

2152. Quegli che ha somministrato il danaro, o parte del danaro convertito nell'acquisto del fondo viene dalla legge surrogato nel privilegio del venditore, cosicchè il mutuante nel termine stabilito al venditore può egli pure con tale qualità notificarne il privilegio.

2153. La notificazione de' privilegi, di cui ne' due articoli precedenti, deve essere fatta entro il termine di trenta giorni da quello, in cui per atto pubblico, o per privata scrittura avente data certa seguì il contratto di vendita, la divisione, o l'aggiudicazione.

Durante il detto periodo sui beni venduti, o divisi, o aggiudicati, o pe' quali è dovuto un pareggiamento, non ha luogo alcuna ipoteca in pregiudizio del venditore, di quello che ha fornito il danaro al compratore, del coerede, o condividente.

Mediante la prescritta notificazione i detti privilegi si conservano per modo, che ritengono l'epoca di loro origine.

2154. Sono soggetti alla medesima notificazione i crediti degli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj.

Questa notificazione deve farsi entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto pubblico, o della scrittura privata avente data certa.

2155. I creditori e legatarj, che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell'articolo 2147, conservano per riguardo ai creditori degli eredi il loro privilegio sopra gli stabili della eredità per mezzo della notificazione fatta entro quaranta giorni dall'aperta successione.

Prima della scadenza di questo termine non può in pregiudizio de' creditori, o legatarj essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi del defunto.

2156. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti in loro luogo e stato.

2157. Tutti i creditori privilegiati, di cui si è parlato negli articoli 2151, 2152, 2154, e 2155, i quali non abbiano notificato il loro privilegio entro i termini superiormente prescritti, non lasciano d'avere legale ipoteca tanto fra loro, quanto in ordine ai terzi, ma questa ipoteca si misura soltanto dal tempo della notificazione.

I creditori però del defunto acquistano bensì la legale ipoteca, di cui sopra, dal tempo della notificazione in ordine ai terzi, ma fra di essi concorrono a termine di ragione.

§. 5.

Dell' ordine fra i privilegi.

2158. I creditori privilegiati, di cui nell'articolo 2129, se vengono in concorso con creditori che abbiano un privilegio sopra certi mobili, o certi stabili, sono pagati a preferenza.

Al loro pagamento però dovrà contribuire in proporzione tanto la massa de' mobili, quanto la massa degli stabili.

2159. I creditori, di cui nello stesso articolo 2129, qualora vengono in concorso fra se tanto sopra i mobili, quanto sopra gli stabili, sono pagati nell'ordine seguente:

1.° Le spese di giustizia;

2.° Le spese funerali;

3.° Le spese di ultima infermità;

4.° I salarj delle persone di servigio, e le somministrazioni di alimenti.

2160. Se vengono in concorso i creditori aventi special privilegio sopra certi mobili, sono pagati nell'ordine che segue:

Sopra i raccolti delle terre affittate o ammezzadrate sono preferiti al locatore ed al pa-

drone i creditori per le sementi e per le spese della raccolta e della coltivazione: tra queste spese però si pagano, 1.° quelle della raccolta, 2.° quelle di coltivazione, 3.° quelle delle sementi.

Sopra gli utensili che servono alla coltivazione, il locatore ed il padrone sono posposti a chi li vendette, anche avuta fede del prezzo, ed all'operajo che li ha racconciati; tra l'operajo però e il venditore, è preferito il primo.

Sopra i mobili introdotti nella casa, o nel fondo affittato, o ammezzadrato, viene preferito al locatore o padrone chi li ha venduti senz'aver fede del prezzo, quando questi promova la rivendicazione nel termine prefisso dalla legge, e quando il locatore, o il padrone sapeva che i mobili non appartenevano all'inquilino, conduttore, o mezzajuolo: vengono pure preferiti al locatore ed al padrone l'artefice e l'operajo per le mercedi sopra la cosa, intorno a cui hanno eseguito il loro lavoro;

Il creditore sopra il pegno, di cui si trova in possesso; l'albergatore sopra le robe del viandante che sono state introdotte nel suo albergo; il condottiere e barcajuolo per le spese di condotta, e le accessorie sopra la cosa condotta, sono preferiti al venditore della cosa, ancorchè abbia diritto di rivendicazione, tranne il caso in cui il pignoratario, l'albergatore, e il condottiere

sapessero che il prezzo della cosa rimaneva a pagarsi.

2161. Tra i creditori privilegiati sopra certi stabili sono preferiti al venditore gli architetti, muratori, ed altri operaj impiegati nella ricostruttura, e riparazione della cosa, e quelli che hanno fornito il danaro per pagare o rimborsare gli operaj.

2162. Il venditore per ciò che gli è ancora dovuto è preferito a chi ha somministrato al compratore il danaro per l'acquisto.

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

2163. Tra i creditori del defunto e i legatarj, i primi sono sempre ed in ogni caso anteposti ai secondi.

2164. I creditori privilegiati, che si trovano nel medesimo grado, vengono pagati per contributo.

Sezione II.

Delle ipoteche.

2165. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni stabili vincolati pel soddisfacimento di una obbligazione.

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno, e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai medesimi presso chiunque passino.

2166. L'ipoteca non ha luogo che ne' casi, e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2167. L'ipoteca è o legale, o giudiziale, o convenzionale.

La legale è quella, che viene accordata dalla legge.

La giudiziale procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

La convenzionale nasce dai contratti celebrati nelle forme volute dalla legge.

2168 Sono capaci d'ipoteca soltanto

I beni stabili che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come stabili;

L'usufrutto degli stessi beni, e de' loro accessorj durante l'usufrutto;

Il dominio utile, ed il dominio diretto nell' enfiteusi.

2169. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

2170. L'ipoteca tanto legale, quanto giudiziale, o convenzionale può acquistarsi anche da' forestieri.

§. 1.

Dell' ipoteca legale.

2171. La legge accorda l'ipoteca o generale sopra tutti gli stabili sì presenti che futuri, o speciale sopra certi stabili.

2172. L'ipoteca generale è accordata dalla legge

Alle donne maritate sopra i beni de' loro mariti per le doti, pe' lucri nuziali, e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali;

Alle persone soggette a tutela sopra i beni de' loro tutori per le obbligazioni derivanti dalla loro amministrazione;

Allo Stato, agli stabilimenti pubblici, ai comuni sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto pe' debiti derivanti dall'esercizio del loro impiego.

2173. L'ipoteca però non si concede alla moglie per le convenzioni matrimoniali, se non quando le medesime convenzioni siano fatte per atto notarile prima del matrimonio.

2174. Parimente la moglie non ha ipoteca per la dote e pe' lucri nuziali, se non quando la dote sia stata costituita per atto notarile prima del matrimonio.

2175. L'ipoteca legale sui beni del marito nasce dal momento della costituzion della dote, ancorchè il pagamento ne sia eseguito posteriormente.

2176. La legge accorda l'ipoteca speciale ai creditori del defunto e ai legatarj sopra i beni della successione;

Ai coeredi o condividenti sopra gli stabili dell'eredità;

Al venditore sopra lo stabile venduto;

A quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto dello stabile;

Agli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj sopra lo stabile fabbricato, ricostrutto, o riparato, e a quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj.

Tutte queste ipoteche speciali sono accordate ne' casi, di cui all'articolo 2157.

§. 2.

Della ipoteca giudiziale.

2177. L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisionali proferite, tanto in contraddittorio delle parti che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni, o verificazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligazione contratta per privata scrittura; ma non produce il suo effetto che dal giorno della scadenza dell'obbligazione.

Questa ipoteca può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca, se non quando sieno divenute esecutorie nella forma prescritta dalla legge.

Non può similmente derivare l'ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, se non quando sieno dichiarate eseguibili da un tribunale dello Stato, salvo le disposizioni contrarie, che si possono derivare dalle leggi politiche, o dai trattati.

§. 3.

Dell'ipoteca convenzionale.

2178. Non possono costituire ipoteca convenzionale se non coloro che sono capaci di alienare gl'immobili che vi assoggettano.

2179. Quelli, che non hanno sull'immobile che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad esser risoluto in casi determinati, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa resoluzione.

2180. I beni delle persone soggette a tutela, a patria podestà, o autorità maritale, i beni de' minori emancipati, e quelli degli assenti finchè sono posseduti provvisionalmente, non possono essere ipotecati che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenza.

2181. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che per atto di notajo nella forma ordinaria de'contratti.

2182. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti in questi Stati, quando però non vi sieno disposizioni contrarie nelle leggi politiche, o nei trattati.

2183. L'ipoteca può essere convenuta o generale sopra tutti i beni tanto presenti quanto futuri, o speciale sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra di uno o più stabili determinati.

Ciascuna di queste ipoteche può essere convenuta o nell'atto notarile che costituisce il debito, o in un atto notarile posteriore.

2184. Nel caso, in cui lo stabile, o gli stabili assoggettati all'ipoteca speciale perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all'ipoteca.

2185. L'ipoteca speciale si estende alle alluvioni, e a tutti gl'incrementi sopravvenuti allo stabile ipotecato.

§. 4.

Del modo di conservare le ipoteche.

2186. L'ipoteca legale, giudiziale, e convenzionale deve essere notificata nelle forme e ne' termini prescritti dalla legge.

2187. La notificazione dell'ipoteca legale attribuita alla moglie dovrà essere fatta dal notajo

che avrà ricevuto il contratto di matrimonio prima della scadenza del termine stabilito pel controllo dell'atto medesimo.

2188. La notificazione dell'ipoteca legale attribuita alle persone soggette a tutela dovrà essere fatta dal cancelliere del pretore, nel cui uffizio sono registrate le tutele; e ciò entro il termine di venti giorni da quello, in cui viene iscritta la tutela.

2189. Il notajo e il cancelliere sono tenuti alla esecuzione di quanto è loro prescritto ne' due articoli precedenti, sotto pena de' danni ed interessi, che potessero derivare dalla mancanza o dal ritardo della notificazione.

2190. Quando nel contratto di matrimonio i contraenti avranno convenuto che l'ipoteca non sia costituita che sopra uno o più determinati stabili del marito, la notificazione si farà unicamente sopra gli stabili ipotecati: gli altri che non saranno stati indicati, rimarranno liberi e sciolti da ipoteca.

Lo stesso avrà luogo per gli stabili del tutore, quando il giudice avrà dichiarato che non si faccia la notificazione che sopra stabili determinati.

2191. Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dal giudice rispetto al tutore, che non sia costituita alcuna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna notificazione.

2192. Le notificazioni si fanno all'uffizio della conservazione delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni sottoposti all'ipoteca.

2193. Per fare la notificazione il creditore presenta, o fa presentare al conservatore delle ipoteche due *cartelle* scritte, le quali contengono l'indicazione

Del nome, cognome, e domicilio del creditore, e della elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio;

Del nome, cognome, e domicilio del debitore, della professione, se ne ha una conosciuta, o di altra indicazione individuale fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca;

Della data e qualità dell'atto, da cui nasce l'ipoteca, e della causa del credito;

Dell'importare de' crediti capitali espressi nel documento, o valutati da chi fa la notificazione rispetto alle rendite, e prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali, o indeterminati, e del tempo in cui sono esigibili;

Del frutto de' capitali, se fu convenuto, e della quantità del medesimo;

Degli stabili, della loro qualità, se case cioè, o terre, della loro situazione, e di due confini almeno, e ciò nel caso d'ipoteca speciale;

Google

Se l'ipoteca però si estenderà a tutti i beni presenti e futuri, basterà indicare che l'ipoteca è generale, e questa notificazione assoggetterà tutti gli stabili compresi nel circondario dell'uffizio.

2194. Le ipoteche giudiziali, che derivano da sentenza, potranno essere notificate dal momento, in cui la sentenza stessa fu pronunciata, sebbene questa sia tuttora soggetta ad opposizione, o appello.

2195. Le notificazioni da farsi sui beni d'un defunto potranno eseguirsi sotto il di lui nome e cognome senz' obbligo d'indicarne l'erede.

2196. Ancorchè al tempo della notificazione lo stabile, o gli stabili, sui quali si vuol conservare l'ipoteca, si trovino presso di terzi detentori, basterà fare la notificazione colla sola indicazione del debitore.

2197. Le notificazioni saranno nulle, allorchè o non facciano conoscere la persona del debitore, o non esprimano la qualità dell'ipoteca, se cioè sia o generale, o speciale, ed in quest'ultimo caso, quale sia lo stabile o stabili che vi sono sottoposti.

La notificazione non sarà valida che per la somma enunciata nella cartella, ancorchè si giustifichi coll'atto, da cui apparisce il debito, che la somma dovuta sia maggiore dell'espressa.

2198. Se la somma enunciata sia maggiore di quella, che è realmente dovuta, la notificazione sarà valida per quest'ultima somma.

2199. Gli altri requisiti superiormente enunciati per le notificazioni non producono nullità, ma l'ommissione di essi, o di qualcuno fa perdere al creditore in caso di concorso il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la notificazione.

2200. Nella notificazione delle ipoteche legali delle mogli sopra i beni del marito, delle persone soggette a tutela sopra i beni de' tutori, del governo, degli stabilimenti pubblici, e de' comuni sopra i beni degli esattori, ed amministratori, non vi è obbligo di dichiarare il valore di quei diritti che sono eventuali, condizionali, o indeterminati.

2201. Quando l'ipoteca legale sussiste indipendentemente da atto per iscritto, questa può essere notificata coll' indicare l'epoca del fatto, da cui ha avuto origine.

2202. Il conservatore ritiene una delle cartelle, e la trascrive per intiero nel suo registro, rimettendo l'altra al presentatore, appiè della quale attesta che si è eseguita la notificazione.

2203. È in facoltà di quello, che ha fatta la notificazione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionarj per atto pubblico, di far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, coll' obbligo di eleggerne, e indicarne un altro nello stesso circondario.

2204. Le spese della notificazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in con-

Digitized by Google

trario; l'anticipazione se ne fa dal notificante, purchè non si tratti d'ipoteche legali per le tutele, la notificazione delle quali richiesta dal cancelliere del pretore dovrà essere ricevuta quanto alla tassa della notificazione, e al salario gratuitamente dal conservatore.

2205. Le notificazioni conservano l'ipoteca pel corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

Le notificazioni rinnovate dopo il corso del decennio non rendono efficace l'ipoteca che dal giorno della rinnovazione, e non la conservano che per un altro successivo decennio.

2206. Per fare le rinnovazioni, il creditore presenta, o fa presentare al conservatore delle ipoteche la cartella, quando l'abbia, della notificazione da rinnovarsi, che gli fu già rimessa dallo stesso conservatore, come è detto nell' articolo 2202.

Il conservatore trascrive sopra un nuovo registro l'intiera formola della notificazione tal quale si trova scritta nell'antecedente registro; appone la data del giorno, in cui segue questa trascrizione, certificando che la formola dell'ultima notificazione è stata fedelmente trascritta sul nuovo registro, e restituisce al presentatore la cartella esibitagli come sopra, appiè della quale attesta di averne rinnovata la notificazione, ap-

ponendovi similmente la data di questa rinnovazione.

Quando il creditore avesse perduta la cartella dell' antecedente notificazione, il conservatore dovrà dargliene una nuova copia, ed apporvi la suddetta attestazione.

2207. Le notificazioni delle ipoteche sui beni dei mariti, e de' tutori potranno essere rinnovate ad istanza della moglie, e delle persone soggette a tutela, o de' parenti tanto del marito quanto della moglie, e di quelli delle persone soggette a tutela, o de' loro amici.

I mariti però ed i tutori saranno tenuti a chiedere la rinnovazione delle notificazioni sui loro beni. Se ommettono di chiedere, e far eseguire la detta rinnovazione, ed acconsentono che si stabiliscano privilegi o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente o la qualità di tutori, o il debito della dote, e delle convenzioni matrimoniali verso la moglie, saranno considerati colpevoli di stellionato.

I mariti incorreranno inoltre la perdita de' lucri nuziali.

I tutori onorarj saranno tenuti sotto pena del risarcimento de' danni, che ne potessero derivare alle persone soggette a tutela, d'invigilare perchè la rinnovazione delle notificazioni si faccia senza ritardo sopra i beni del tutore, ed anche di farla essi medesimi eseguire.

§. 5.

Della riduzione delle ipoteche.

2208. Le notificazioni fatte per le ipoteche giudiziali, e per le legali, che si estendono ai beni presenti e futuri del debitore, potranno essere per sentenza del tribunale cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione.

2209. Sono considerate eccessive le notificazioni che cadono sopra più fondi, quando il valore d'un solo, o di alcuni di essi che sieno liberi, supera per più di un terzo il montare del credito in capitale, e nei legittimi accessorj, di cui negli articoli 2216, 2217, e 2218.

2210. Se i crediti, di cui nell'articolo 2208, sono di loro natura condizionali, eventuali, o indeterminati, il conoscere dell'eccesso della notificazione è rimesso all'arbitrio del tribunale, il quale a norma delle circostanze, delle probabilità di evento, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le sicurezze sufficienti per cautelare le ragioni verisimili dei creditori coi riguardi di conservar libera ai debitori una sostanza proporzionata, e ciò senza pregiudizio delle nuove notificazioni con ipoteca efficace dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2211. Il valore degl'immobili, di cui deve istituirsi il confronto colla somma dei crediti, si

determina moltiplicando quindici volte il valore della rendita stabilito nella matrice dei ruoli della contribuzione prediale, o ricavato dalla quota di contribuzione sui ruoli medesimi secondo la proporzione che esiste nei comuni ove sono situati i beni fra questa matrice, o quota, e la rendita degl'immobili non soggetti a decremento, e di dieci volte questo valore per gl'immobili che vi sono soggetti. Nonostante potranno i giudici prevalersi degli schiarimenti, che possono desumersi dai contratti di locazione non sospetti, dalle relazioni di stime che si fossero precedentemente fatte in tempi non remoti, e da altri atti simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei risultamenti di queste diverse notizie.

2212. Ogniqualvolta le notificazioni fatte da un creditore, il quale a termine della convenzione avrebbe diritto d'ipoteca o sopra tutti i beni presenti, o sui beni presenti e futuri del suo debitore, cadranno sopra più fondi oltre il bisogno per la sicurezza del creditore, avrà il debitore azione, perchè siano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione.

In questo caso però le notificazioni che cadono sopra più fondi non saranno considerate eccessive, se non quando il valore di un solo, o di alcuno di essi superi più d'una metà in beni liberi il montare del credito in capitale, ed in legittimi accessorj.

Digitized by Google

Se il credito sia di sua natura condizionale, eventuale, o indeterminato, e non sia stato determinato nella convenzione, il conoscere dell' eccesso della notificazione è rimesso all'arbitrio del tribunale, come si è detto nell'articolo 2210.

2213. Nella divisione di un patrimonio, se a termine dell'articolo 1344 vi sia luogo a restringere, o trasportare l'ipoteca sia questa giudiziale, o legale, o convenzionale, la garantia dei creditori dovrà essere dal tribunale determinata coll' attenersi ai principj, ed ai calcoli, di cui negli articoli 2209, 2210, e 2211.

§. 6.

Dell'ordine fra le ipoteche.

2214. L'ipoteca, sia legale, sia giudiziale, o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori se non dal giorno della notificazione fatta eseguire nella forma prescritta dalla legge.

2215. Tutti i creditori, che avranno fatta la notificazione in uno stesso giorno, hanno fra se un'ipoteca della stessa data, senza distinzione fra la notificazione fatta in un'ora, e quella fatta in un'altra, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

2216. Il creditore che ha notificato un capitale che produce annui interessi, se nella notificazione ha enunciato la quantità dei medesimi,

ha diritto di essere rispetto ad essi collocato per cinque anni soltanto nello stesso grado, in cui è collocato il capitale.

2217. Se nella notificazione il capitale fu enunciato fruttifero, ma non si è indicata la quantità dell'annuo frutto, il creditore avrà tuttavia diritto di essere collocato nello stesso grado del capitale per cinque anni di frutti ragguagliati in ragione di un cinque per cento, purchè non sia espressamente convenuto un frutto minore nell' atto su cui è fondato il credito.

2218. Il creditore, che ha fatta la notificazione del suo credito nelle forme prescritte dalla legge, ha pure diritto di essere collocato quanto alle spese della notificazione, e a quelle fatte per procurarsi i documenti necessarj a comprovare il suo credito, e per la loro produzione nello stesso grado, in cui sarà posto il credito stesso.

Sezione III.

Del modo di rendere libere le proprietà dai privilegi, e dalle ipoteche.

2219. Il terzo possessore, che vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche i beni da lui acquistati in conseguenza di vendita estragiudiziale, o di vendita volontaria fatta in giustizia, o di donazione, dovrà fare trascrivere il contratto per intiero dal conservatore delle ipoteche, nel cui circondario saranno situati i beni.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo chiederà.

2220. Fatta la trascrizione, i creditori che hanno diritti d'ipoteca sul fondo acquistato anteriormente alla vendita o donazione, potranno ancora notificarli entro il termine di quaranta giorni dal dì della trascrizione.

Potranno egualmente notificarsi entro il detto termine i privilegi dal creditore acquistati sul fondo anteriormente alla vendita, o alla donazione, purchè non sia trascorso il periodo di tempo stabilito negli articoli 2153, 2154, e 2155 per la loro notificazione; che se questo periodo di tempo fosse trascorso, il creditore potrà tuttavia notificare il privilegio entro il suddetto termine di quaranta giorni, ma in questo caso la notificazione produrrà solamente gli effetti, di cui nell' articolo 2157.

Le notificazioni, che si facessero dopo i quaranta giorni da quello della trascrizione, non avranno alcun effetto per riguardo al fondo, di cui si è trascritto il contratto.

2221. Passato il termine de' quaranta giorni, di cui nell'articolo antecedente, il terzo possessore dovrà significare ai creditori, che avranno fatta la notificazione de' loro diritti sul fondo, e nel domicilio da essi eletto

1.° L'estratto del suo documento contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome, e l'indicazione precisa del venditore, o del donante, la natura, e la situazione della cosa venduta, o donata, e trattandosi d'un corpo di beni la denominazione almen generale della tenuta, e dei distretti, in cui si trova situata, il prezzo, ed i carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L'estratto della trascrizione dell'atto di vendita, o donazione;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche, o de' privilegi, e quella delle notificazioni, la seconda il nome de' creditori, la terza il montare de' crediti notificati.

2222. L'acquirente, o il donatario dichiarerà col medesimo atto ch'egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti, e carichi ipotecarj pel montare del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili, e non esigibili, ed anche derivanti da costituzione di rendita perpetua.

2223. Questa significazione in caso di compera estragiudiziale può farsi dall'acquirente in ogni tempo finchè non sia promossa contro di lui alcuna molestia per parte de' creditori; in caso di molestia la suddetta significazione dovrà farsi entro cinquanta giorni al più tardi dall'intimazione delle molestie.

Che se la vendita fatta è giudiziale, la detta significazione dovrà da lui farsi egualmente entro cinquanta giorni al più tardi da quello dell'aggiudicazione.

2224. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale significazione, qualunque creditore, di cui sarà notificato il titolo, può chiedere che lo stabile sia posto nuovamente in vendita all'asta pubblica sotto condizione:

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro venti giorni al più tardi dopo la significazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni ogni trenta miglia di distanza tra il domicilio eletto, ed il domicilio reale di ciaschedun creditore instante;

2.° Che essa contenga l'obblazione del richiedente d'accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.° Che la stessa significazione sia fatta in eguale termine al precedente proprietario debitor principale;

4.° Che l'originale e le copie di tali atti vengano sottoscritte dal creditore richiedente, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale in tal caso è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch'egli offra di dar cauzione fino all'importare del prezzo e de' carichi.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2225. La dimanda che lo stabile sia posto nuovamente in vendita potrà farsi anche dai creditori ipotecarj o privilegiati, il cui titolo non sia notificato, non che dai creditori chirografarj sotto le condizioni prescritte nell'articolo precedente, purchè all'atto della dimanda il loro credito sia giustificato da pubblico istromento, o da scrittura privata avente data certa. Il documento sarà annesso all'atto della dimanda, e in caso di contestazione il tribunale pronuncierà in via sommaria, e inappellabilmente sull'ammissione della dimanda, salvo a conoscere definitivamente della realtà del credito nel giudizio d'ordine.

2226. Ommettendo i creditori di dimandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale, o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato in conseguenza da ogni privilegio o ipoteca.

2227. In caso che l'offerto aumento faccia luogo alla vendita per incanto, questa si eseguirà colle forme stabilite dalla legge ad istanza o del

creditore che l' avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il richiedente esprimerà ne' pubblici avvisi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò di accrescere, o far accrescere.

2228. L'aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo della sua aggiudicazione, di restituire all'acquirente, o donatario cui fu tolto il possesso, le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

L'aggiudicatario è pur tenuto, a termine di ragione, di pagare le spese ed i miglioramenti, che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo, sino però al montare del maggior valore che ne è provenuto.

2229. L'acquirente, o il donatario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all'incanto per essere stato il maggior offerente, non è in obbligo di fare trascrivere la sentenza di aggiudicazione.

Qualnnque altro aggiudicatario avrà bensì l'obbligo di fare trascrivere la sentenza di aggiudicazione, ma la trascrizione dovrà esserne fatta dal conservatore gratuitamente.

2230. Se l'aggiudicazione non è fatta all'acquirente, questi non sarà tenuto a cedere il

fondo al nuovo aggiudicatario che al fine dell' anno rusticale: sino a questo tempo egli resterà debitore de' frutti del prezzo del suo acquisto.

Se il fondo aggiudicato è una casa, l'acquirente non sarà tenuto di cederla al nuovo aggiudicatario se non alla scadenza del termine, nel quale considerato come inquilino avrebbe potuto secondo la consuetudine del luogo esserne licenziato. Sino a questo tempo l'acquirente godrà dell'abitazione della casa, o ne percepirà le pigioni, e resterà a vicenda obbligato a corrispondere i frutti del prezzo del suo acquisto.

2231. La desistenza del creditore, che chiede l'incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quand'anche egli pagasse l'importare della fatta obblazione, a riserva che ciò non segua coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori.

2232. L'acquirente, che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termine di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gl'interessi di tale eccedenza da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2233. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili e stabili, ovvero più stabili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli uffizj, alienati per un solo e medesimo prezzo,

o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascuno stabile assoggettato a particolari e separate notificazioni sarà dichiarato nella significazione del nuovo proprietario, mediante una stima, se vi è luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso essere costretto ad estendere la sua obblazione nè sopra i mobili, nè sopra altri immobili fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, e situati nel medesimo circondario, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per ottenere la riparazione del danno che soffrirebbe tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

Sezione IV.

Degli effetti de' privilegi e delle ipoteche contro i terzi possessori.

2234. I creditori aventi privilegio, od ipoteca notificata sopra un immobile ritengono su di esso, ancorchè passi in altro possessore, le ragioni loro derivate dalla fatta notificazione.

Il privilegio però, o l'ipoteca non potrà esercitarsi contro il terzo detentore qualora ne fosse seguita la notificazione dopo i quaranta giorni

da quello della trascrizione dell' atto traslativo di proprietà.

2235. Il terzo possessore, che non sia obbligato personalmente pel debito, può opporsi all'azione promossa contro il fondo ch'egli possiede, quando vi sieno altri beni specialmente o generalmente ipotecati pel debito stesso o presso il debitor principale, o presso persone con lui in egual modo obbligate.

In tal caso il terzo possessore può chiedere la precedente escussione di questi beni, pendente la quale resta in sospeso l'azione contro di lui.

2236. Se il terzo possessore non adempie le formalità stabilite nella sezione precedente onde render libera la sua proprietà, è tenuto di pagare nelle respettive scadenze tutti i debiti ipotecarj, o privilegiati unitamente agl'interessi conservati colla notificazione, o di abbandonare al creditore, senz' alcuna riserva, l'immobile soggetto a privilegio o ipoteca.

2237. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e dopo l'intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di abbandonargli il fondo.

2238. L'abbandono del fondo per soddisfare il debito può eseguirsi da qualunque terzo posses-

sore, il quale non sia obbligato personalmente, e che abbia la capacità di alienare.

2239. Può eseguirsi ancora, dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione, o sarà stato condannato in questa sola qualità; l'abbandono però del fondo, finchè non è seguita l'aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l' intero debito e le spese.

2240. L'abbandono del fondo per soddisfare al debito si eseguisce nella cancelleria del tribunale del luogo, ove sono posti i beni. Il cancelliere ne accorda il certificato: sulla petizione di uno de' creditori si deputa un amministratore del fondo abbandonato, ed in contraddittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme stabilite dalla legge.

2241. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore, dopo che fu intentata contro di esso l'azione dal creditore, danno luogo ad agire contro di lui per l'indennità; egli però non può dimandare il rimborso delle spese ed i miglioramenti da lui fatti che a termine dell'articolo 2228.

2242. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno, in cui gli fu intimato di pagare, o di abbandonare il fondo; e se la proposta istanza sia stata interrotta per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione.

2243. Le servitù, ed i diritti reali, i quali appartenevano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo l'abbandono del fondo, o dopo l'aggiudicazione contro lui eseguita.

Se però il diritto era di privilegio o ipoteca, questo non riprenderà l'antico suo grado se non quando sia stato conservato colla notificazione.

I suoi creditori particolari in concorso de'creditori de'precedenti proprietarj esercitano sopra i fondi abbandonati, o aggiudicati i loro diritti di privilegio, o ipoteca secondo il grado che a ciascuno attribuisce la respettiva notificazione.

2244. Il terzo possessore, che ha pagato il debito, o abbandonato l'immobile, o ne ha sofferta la spropriazione, ha il regresso per la evizione contro il debitore principale.

Sezione V.

Della cancellazione delle notificazioni de' privilegi e delle ipoteche.

2245. Le notificazioni si cancellano o di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore di una sentenza che abbia forza di cosa giudicata.

Sono capaci a prestare l'assenso suddetto tutti quelli che hanno la libera amministrazione

de'loro beni. Gli amministratori degli altrui ne sono capaci, quando esigono realmente il credito, del quale fu fatta la notificazione: in ogni altro caso essi debbono esservi autorizzati con ordinazione del pretore, o delle autorità competenti.

2246. Chi richiede la cancellazione depone all' uffizio del conservatore copia autentica o dell'atto contenente il consenso, o della sentenza; e se questa non fu pronunziata in ultima istanza, depone insieme il documento che la comprovi passata in giudicato.

2247. La cancellazione non procedente da reciproco consenso deve chiedersi al tribunale, nella cui giurisdizione si è fatta la notificazione, eccetto che tale notificazione sia stata fatta per garantia d'una condanna eventuale, o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale sia pendente giudizio tra il debitore ed il preteso creditore, per cui essi debbano essere giudicati da altro giudice o tribunale, nel qual caso l'istanza per la cancellazione deve proporsi, o rimettersi a questo giudice o tribunale.

Ciò nonostante sarà eseguita la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore di proporre, in caso di controversia, la dimanda ad un arbitro, o giudice, o tribunale da loro indicato.

2248. La cancellazione deve essere ordinata, quando la notificazione fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge nè ad un titolo, o quando

fu fatta in forza di un titolo, il quale sia o irregolare, o estinto, o quando sono legalmente annullati i diritti di privilegio e d'ipoteca.

Sezione VI.

Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche.

2249. I privilegi e le ipoteche si estinguono

Collo scioglimento della obbligazione principale;

Colla rinunzia espressa del creditore all'ipoteca, o al privilegio;

Coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

Col decorso del tempo.

2250. I privilegi e le ipoteche si estinguono a vantaggio del debitore rispetto ai beni, che si trovano in suo potere, col decorso di tempo, che è determinato per la liberazione delle azioni, che sono garantite dall'ipoteca, o dal privilegio.

Per riguardo a' beni posseduti da un terzo si estinguono con quella medesima prescrizione, che gli sarebbe necessaria per acquistare il dominio.

Questa prescrizione avrà luogo anche nel caso, in cui il creditore abbia ignorato che il fondo a lui obbligato per ipoteca o privilegio sia passato in dominio di un terzo.

2251. Le notificazioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il decorso del tempo stabilito dalla legge a favore del debitore, o del terzo possessore per l'estinzione del privilegio o dell'ipoteca.

Sezione VII.

Della pubblicità de' registri delle notificazioni, e de' doveri del conservatore.

2252. I conservatori delle ipoteche sono tenuti di dare a tutti coloro che lo richiedano copia degli atti trascritti ne' loro registri, e delle notificazioni che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esista alcuna.

2253. I conservatori sono tenuti pe' danni derivanti

Dalle ommissioni sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti, e delle notificazioni richieste al loro uffizio;

Da mancanza di menzione ne' loro certificati d'una o di più notificazioni esistenti, eccetto che, in quest'ultimo caso, l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero essere loro imputabili.

2254. Lo stabile, in ordine al quale il conservatore avesse ommesso ne' suoi certificati di riferire uno o più de' carichi notificati, rimane, salva ogni azione contro il conservatore, libero da tali carichi nel nuovo possessore, purchè questi

abbia richiesto il certificato dopo i quaranta giorni da quello della trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi collocare secondo il respettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata ultimata.

2255. I conservatori non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti, la notificazione de' diritti d'ipoteca o privilegio, o la consegnazione de' certificati che loro sono richiesti, sotto pena de' danni ed interessi delle parti; pel quale effetto sulla istanza del richiedente si farà processo contro il rifiuto o ritardo per atto di notajo coll'assistenza di due testimonj.

2256. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro, nel quale inscriveranno giorno per giorno e con ordine numerico le consegnazioni che loro verranno fatte degli atti da trascriversi, e delle cartelle da essere notificate; daranno ai richiedenti gratuitamente una ricevuta, nella quale si esprimerà il numero del registro, in cui ne sarà annotata la consegnazione, e non potranno trascrivere gli atti, nè ricopiare le cartelle sui registri a ciò destinati se non colla data e secondo l'ordine delle consegnazioni che saranno ad essi fatte.

2257. Ai registri de' conservatori dovranno essere precedentemente apposti in ciascuna pagina

dal primo all' ultimo foglio il numero e la soscrizione dal presidente, o da un giudice da lui commesso del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilito l'uffizio del conservatore.

Questi registri saranno chiusi, e sottoscritti ogni giorno dal conservatore medesimo.

2258. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incumbenze a tutte le disposizioni di questa sezione, sotto pena di una multa di cinquanta fino a duecento cinquanta lire nuove per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; e tutto ciò oltre l'azion delle parti pe' danni ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa.

2259. Le menzioni di deposito, le notificazioni, e le trascrizioni sono fatte ne' registri di seguito senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena contro il conservatore di duecento cinquanta a cinquecento lire nuove di multa; e ciò oltre l' azione delle parti pe' danni ed interessi da pagarsi pure in preferenza della multa.

TITOLO IX.

De' modi di provare le convenzioni e il loro adempimento.

2260. Quegli che dimanda l'esecuzione d'una obbligazione deve provarla.

All'incontro colui che pretende di essere stato liberato deve giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua obbligazione.

2261. La prova delle convenzioni e del loro adempimento si può fare per iscritto, colla confessione della parte, per testimonj, col mezzo di periti, con presunzioni, e col giuramento.

CAPO I.

Della prova per iscritto.

2262. La prova per iscritto può derivare o da atto pubblico, o da scrittura privata.

SEZIONE I.

Della prova per atto pubblico.

2263. L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste solennità da pubblici uffiziali in luogo ove sieno autorizzati dal Governo ad attribuirgli la pubblica fede.

2264. L'atto che non è pubblico per incompetenza, o incapacità dell'ufficiale, o per difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

2265. L'atto pubblico fa piena prova della convenzione che contiene fra i contraenti, e loro eredi, o aventi causa da essi.

Ciò nonostante nel caso di querela di falso principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per

Digitized by Google

falso verrà sospesa colla introduzione dell'accusa di falsità; e nel caso, in cui quest'accusa fosse promossa per incidenza, i tribunali potranno a norma delle circostanze sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto medesimo.

2266. L'atto pubblico fa piena prova fra le parti anche su quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciazione abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciazioni estranee alla disposizione non somministrano che de' semplici indizj.

2267. Le controdichiarazioni fatte per privata scrittura non possono aver effetto contro terze persone, se non hanno una data certa.

2268. Anche le copie autentiche degli atti pubblici fanno prova.

Le copie sono autentiche, quando sieno fatte dall' ufficiale che ha ricevuto l'originale, o da chi è a ciò legittimamente autorizzato.

2269. Le copie autentiche fanno piena prova egualmente che gli originali se questi esistono, sempre che la parte, contro la quale sono prodotte, non chiegga di farne conoscere la infedeltà mediante il confronto dell'originale, di cui dovrà in tal caso essere ordinata dai giudici la esibizione.

2270. Se più non esiste l'originale, la copia autentica farà piena prova senz'ammettere alcuna eccezione, qualora sia stata fatta o in presenza

delle parti e di reciproco loro consenso, o per ordine de' magistrati presenti le parti o debitamente citate.

In quest' ultimo caso però dovrà prodursi anche la prova dell' ordine de' magistrati e della citazione delle parti.

Che se la copia sia stata fatta senza la presenza e il consenso delle parti, e senza l'ordine de' magistrati, non farà piena prova se non qualora sia antica.

Si ritiene per antica se abbia più di trent' anni.

Se abbia meno di anni trenta, non farà piena prova se non quando sia avvalorata dal concorso di altre circostanze.

2271. Le copie di copia autentica collazionate da un pubblico ufficiale potranno soltanto essere considerate come indizj più o meno gravi, secondo la qualità diversa de' casi.

Le copie tratte da altre copie collazionate sono inette a formare verun grado di prova.

2272. La trascrizione di un atto di donazione o di vendita ne' registri pubblici non potrà servire di prova se non quando

Sia indubitata la perdita di tutti gli atti originali ricevuti dal notajo in quell' anno, in cui l'atto apparisce essere stato fatto, ovvero si provi essersi perduto l'originale di quest' atto per un accidente particolare;

Ed esista inoltre un repertorio in regola notarile, dal quale consti che l'atto è stato fatto sotto la medesima data.

Sezione II.

Della prova per privata scrittura.

2273. La scrittura privata riconosciuta da quello, contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, fa la stessa prova che l'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

2274. Quegli, contro cui si produce una privata scrittura, è tenuto di riconoscere, o negare la propria scrittura, o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi o aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura, o la sottoscrizione del loro autore.

La ricognizione deve farsi in modo puro e semplice, salvo il diritto a chi l'avrà fatta di proporre contro la scrittura e la sottoscrizione qualunque eccezione.

2275. Quando la parte neghi la propria scrittura o sottoscrizione, e quando i suoi eredi o aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

2276. La polizza, o promessa per iscrittura privata, colla quale uno si obbliga verso di un altro a pagargli una somma di danaro, o a dargli altra cosa valutabile, deve essere scritta per

intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo mèno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono*, o vero un *approvato* indicante in lettere per estesa somma o la quantità della cosa.

2277. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto, come pure il *buono*, fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccettocchè si provasse ove precisamente sia incorso l'errore.

2278. La data delle scritture private non è computabile rispetto ai terzi che dal giorno in cui sono state sottoposte al controllo, o dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno, in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti ricevuti per mano di pubblici ufficiali, come sarebbero inventarj, od altri atti sia notarili, sia giudiziali.

2279. I libri de' negozianti patentati faranno bastante prova contro i debitori per la somma di lire nuove cento cinquanta, ancorchè questa sia formata da più partite; oltre detta somma non faranno piena prova se non quando concorrano amminicoli ad accertarne la verità.

Nell'uno e nell'altro caso però questa prova avrà il suo effetto per un solo biennio da com-

putarsi dalla data della annotazione delle partite respettive, ed allora soltanto che i libri abbiano i requisiti seguenti:

Che non contengano se non oggetti relativi al traffico, che si esercita dal creditore;

Che dal capo del comune, o da un ufficiale da lui destinato vi siano apposti i numeri progressivi, e la sua sottoscrizione in ogni foglio, colla dichiarazione in fine dello stesso libro se sia *libro giornale*, o *libro mastro*, e di quanti fogli sia composto;

Che le partite sieno trasportate dal *libro giornale* al *libro mastro* con piena corrispondenza di quest'ultimo al primo;

Che la trascrizione nel *libro mastro* sia fatta o dal negoziante medesimo, o dal suo commesso a ciò destinato, senza che vi sia mistura d'altra mano nella partita del preteso debitore;

Che il *libro mastro* contenga in buon ordine l'intero dare ed avere del negoziante verso i suoi debitori;

Che le partite tutte del dare ed avere sieno notate colla data di tempo, col nome e cognome del debitore, e colla qualità e quantità delle merci somministrate, e colla indicazione de' prezzi, senza esservi nè cambiamenti, nè correzioni, nè spazj in bianco, lacune, o trasporto in margine.

2280. I libri de' negozianti fanno prova contro di essi per qualunque somma, ma quegli che

vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione, ancorchè si tratti di somma maggiore dell' indicata nell' articolo antecedente.

2281. I registri, e le carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di esso,

Quando enunciano la ricevuta di un pagamento;

Quando contengono un' annotazione scritta per ricordare un' obbligazione già contratta;

E tutto ciò salvo quanto è stato disposto per le mezzadrie, e colonìe parziarie.

2282. Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine, o a tergo di un atto pubblico, o di una privata scrittura, che sieno continuamente rimasti presso di lui, fa fede, quantunque non abbiavi apposta nè sottoscrizione, nè data, quando sia diretta a dimostrare la liberazione del debitore.

2283. La disposizione dell' articolo 2266 si applica alle scritture private.

2284. Le tacche corrispondenti al riscontro fanno la stessa prova che le private scritture fra le persone, le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni, o qualunque oggetto di commercio, che danno, e ricevono al minuto.

SEZIONE III.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

2285. L'atto di ricognizione fa prova contro il debitore, i suoi eredi, ed aventi causa, quando questi coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore, o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

2286. L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio, su cui tale azione è fondata.

In mancanza di espressa conferma, o ratifica, questa non si può dedurre dall'esecuzione volontaria della obbligazione, se non quando si provi in chi l'ha eseguita la scienza specifica del vizio della propria obbligazione.

La conferma e ratifica o espressa, o tacita produce il suo effetto tra i contraenti senza pregiudicare al diritto dei terzi.

2287. Il donante non può sanare con semplice atto confermativo i vizj d'una donazione nulla per difetto di forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

2288. Gli eredi però e aventi causa dal donante, i quali non ignorando la nullità della donazione l'abbiano volontariamente eseguita, o ratificata, non saranno più ammessi ad impugnarla.

CAPO II.

Della confessione.

2289. La confessione è giudiziale, o estragiudiziale.

2290. La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte, o il suo procuratore a ciò specialmente abilitato.

Essa fa piena prova contro quello che confessa.

2291. La confessione estragiudiziale è quella che si fa fuori di giudizio o verbalmente o in iscritto anche con enunciazioni estranee all'atto in cui furono inserite.

2292. La confessione fatta dinanzi un giudice incompetente si considera estragiudiziale.

2293. Se la confessione estragiudiziale è fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma una piena prova;

Se è fatta ad un terzo, non può somministrare che un semplice indizio: potrà però anche formare piena prova, se sia accompagnata da circostanze atte ad attribuirle questo valore.

2294. Non si può allegare una confessione semplicemente verbale fatta fuori di giudizio se non ne' casi, in cui si ammette la prova col mezzo di testimonj.

2295. Per produrre gli effetti, di cui negli articoli antecedenti, la confessione tanto giudiziale, quanto estragiudiziale, dev'essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione de' tutori, e amministratori non pregiudica agli amministrati se non quando sia fatta ne'casi e modi, per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

2296. La confessione giudiziale, e l'estragiudiziale non può essere divisa in pregiudizio del confessante.

Non può nemmeno essere ritrattata da chi ha confessato, se non provi che fu la conseguenza di un errore di fatto, o di un tale error di diritto, che a termine dell'articolo 1085 potesse anche addursi onde sciogliersi dagli effetti della convenzione.

CAPO III.

Della prova testimoniale.

2297. La prova per testimonj delle convenzioni, e del loro adempimento è ammessa fra i contraenti, tranne i casi, in cui la scrittura sia richiesta dalla legge per prova.

2298. Non è però ammessa tampoco tra i contraenti sì contro, come in aggiunta al contenuto negli atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi.

Se però gli atti sieno impugnati per causa di dolo, frode, violenza, o errore, vi sarà luogo alla prova testimoniale.

2299. Anche ne' casi, in cui la legge richiede la scrittura per prova, semprechè non richiegga esclusivamente un atto pubblico, si ammettono i testimonj, quando vi sia un principio di prova per iscritto.

È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto a scrittura proveniente da quello, contro di cui si propone la dimanda, o da quello, ch'egli rappresenta, o dal suo mandatario speciale, e che rende verisimile il fatto allegato.

2300. È ammessa indistintamente ed in ogni caso la prova testimoniale;

Quando non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione, che è stata contratta verso di lui;

Quando il creditore avesse perduto il documento, che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito non preveduto, e proveniente da una forza irresistibile.

2301. Anche quando la prova per testimonj è ammessa fra i contraenti non pregiudica ai terzi.

2302. Due testimonj almeno sono necessarj a stabilire la prova di un fatto.

2303. Non può essere ascoltato come testimonio il parente o affine in linea retta, il fratello, o la sorella germani, o consanguinei, il conjuge di alcuna delle parti.

Ogni altra persona, ed anche le femmine, ed i minori di anni quindici potranno essere testimonj, salvo ai giudici, rispetto a questi ultimi, di avere al loro detto quel riguardo che crederanno di ragione.

2304. Possono allegarsi sospetti

I parenti, ed affini delle parti in linea collaterale;

I donatarj, e gli eredi presuntivi;

I servi, coloni parziarj, o mezzajuoli;

I condannati a pena afflittiva per qualunque misfatto, od anche a pena correzionale per causa di furto, o truffa;

Quelli che hanno fatto certificati relativi alla causa;

E generalmente tutti coloro, che o per la loro qualità, o per le relazioni che abbiano colle parti offrono ragioni di temere della lealtà delle loro testimonianze.

2305. La legge rimette alla saviezza de' giudici il valutare le deposizioni de' testimonj allegati sospetti.

CAPO IV.

Della prova col mezzo di periti.

2306. I periti sono le persone nominate dal giudice, o scelte dalle parti interessate per provare lo stato, o il valore di certe cose, e riferirne in iscritto il loro giudizio.

2307. Quando la legge non disponga altrimenti, o non piaccia diversamente alle parti, le quali abbiano la libera amministrazione de' loro beni, la prova si deve fare col mezzo di tre periti.

2308. Quelli, che non possono essere ascoltati come testimonj a termine dell'articolo 2303, non possono nemmeno essere scelti periti nè dai giudici, nè dalle parti interessate.

2309. I motivi di sospetto contro i testimonj, come nell'articolo 2304, possono egualmente allegarsi contro i periti nominati dai giudici, ed anche contro quelli scelti dalle parti, quando il motivo del sospetto fosse stato dapprima ignoto, o fosse sopravvenuto alla scelta.

Se i motivi di sospetto sieno contraddetti, i giudici ne decidono sommariamente. Quando il sospetto sia riconosciuto fondato, i giudici colla stessa sentenza nominano altri periti in luogo degli esclusi.

2310. Il giudizio concorde di tre periti fa piena prova, tranne quando il fatto sembrasse ai giudici non abbastanza schiarito, nel qual caso

potranno ordinare che sieno dati ulteriori schiarimenti dagli stessi periti, o che da altri sia fatta una seconda perizia.

2311. Se fra i tre periti anche un solo dissenta dagli altri, potranno i giudici anche in questo caso ordinare una seconda perizia.

2312. Se per la più certa verificazione del fatto i giudici crederanno opportuna anche la loro oculare ispezione, potranno ad istanza delle parti ordinare che le operazioni de' periti si debbano eseguire col loro intervento.

CAPO V.

Delle presunzioni.

2313. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge, o il giudice deduce da un fatto noto per accertare un fatto ignoto: le prime si chiamano presunzioni di diritto, le altre presunzioni dell'uomo.

2314. Vi ha specialmente presunzione di diritto,

Quando la legge dichiara nulli certi atti per la sola loro qualità come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

Quando dichiara che il diritto di proprietà, o la liberazione da certe obbligazioni deriva da alcune determinate circostanze;

Quando stabilisce l'autorità della cosa giudicata, e la forza della confessione, o del giuramento della parte.

2315. La presunzione di diritto dispensa da qualunque prova colui, a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione di diritto, quando sul fondamento di questa presunzione la legge annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccetto che non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto per riguardo al giuramento, ed alla confessione giudiziale.

2316. Le presunzioni dell'uomo sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise, e concordanti.

Queste presunzioni sono sempre ammesse, tranne i casi, in cui sia esclusa la prova testimoniale.

CAPO VI.

Del giuramento.

2317. Il giuramento giudiziale è di due specie:

Quello che una parte *deferisce* all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*.

Quello che vien *deferito* dal giudice *ex officio* all'una o all'altra parte, e chiamasi *suppletivo*.

2318. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia, ed an-

che contro il tenore di un atto pubblico, o di una privata scrittura.

La *delazione* però del giuramento contro un atto pubblico o una privata scrittura già riconosciuta non ne sospende la esecuzione.

2319. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello, a cui viene deferito.

2320. Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della dimanda, o della eccezione, sulla quale si vuol deferire.

2321. Quegli, cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi, o non elegga di riferirlo al suo avversario, e l'avversario che ricusi di prestare il giuramento a lui riferito deve soccombere nella dimanda, od eccezione.

2322. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto, che ne è l'oggetto, non sia il fatto d'ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello, cui si era deferito il giuramento.

2323. Quando siasi prestato il giuramento deferito, o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

2324. La parte, che ha deferito, o riferito il giuramento, non può ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

2325. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio, o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa, o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori in solido non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori in solido giova ai condebitori;

Quello deferito al fidejussore giova al debitor principale.

In questi ultimi due casi, il giuramento del condebitore in solido, o del fidejussore giova agli altri condebitori, o al debitor principale, se fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della obbligazione in solido, e della fidejussione.

2326. Il giuramento deferito dai tutori ed amministratori, o ad essi riferito fa prova in vantaggio, e a pregiudizio de' loro amministrati ne' casi, in cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

2327. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare il montare della condanna.

2328. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento nè sulla dimanda dell'attore, nè sull' eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni:

Che la dimanda, o l' eccezione non sia pienamente provata;

Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente, e semplicemente la dimanda.

2329. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

2330. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

2331. Il procuratore, anche munito di speciale mandato, non è ammesso a prestare per altri alcun giuramento.

PARTE QUARTA

DELLA PRESCRIZIONE.

2332. La prescrizione è un modo di acquistare il dominio di una cosa, o un diritto sulla medesima, o di liberarsi da un carico che rendeva meno perfetto il nostro dominio mediante un possesso continuato per certo tratto di tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2333. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2334. La rinunzia alla prescrizione è espressa, o tacita: la rinunzia tacita proviene da un fatto, il quale fa supporre l'abbandono del diritto acquistato.

2335. Quegli, che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2336. I giudici non possono supplire *ex officio* alla non opposta prescrizione.

2337. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d'appello, qualora particolari circostanze non facciano presumere che la parte non avendola opposta prima, vi abbia così rinunziato.

2338. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzj.

2339. Lo Stato, e i comuni, gli stabilimenti pubblici sono soggetti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

2340. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, purchè questa non sia compresa in qualche eccezione stabilita da una legge.

2341. La prescrizione non ha luogo contro persone soggette a tutela, eccettuati i casi, in cui la legge diversamente disponga.

2342. Essa non ha luogo fra i conjugi.

2343. La prescrizione corre contro la donna maritata per li beni parafernali, ancorchè il marito ne abbia l'amministrazione, salvo a lei in quest'ultimo caso il regresso contro il marito.

2344. La prescrizione però non corre durante il matrimonio rispetto al fondo dotale inestimato, salva l'eccezione di cui nell'articolo 1358.

2345. Essa corre contro le primogeniture, contro l'eredità giacente quantunque non provveduta di un curatore.

Corre ancora duranti i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare, ritenuto quant'è disposto nell'articolo 1306.

2346. Le prescrizioni si compiono col decorso di certo numero d'anni.

L'anno si computa sempre di trecento sessantacinque giorni.

2347. Spirato che sia l'ultimo giorno del termine, resta compiuta la prescrizione.

TITOLO I.

De' requisiti della prescrizione.

2348. I requisiti della prescrizione sono il possesso, il giusto titolo, e la buona fede.

CAPO I.

Del possesso.

2349. Il possesso è la detenzione o il godimento di una cosa o di un diritto, che si trova in nostro potere, e che noi esercitiamo da noi medesimi, o per mezzo di un altro che la tiene o l'esercita in nome nostro.

2350. Per avere la prescrizione è necessario un possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2351. Si presume sempre che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

Posseggono a nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui.

2352. Quando si è incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga collo stesso titolo, se non vi è prova in contrario.

Vi è prova in contrario, qualora si dimostri che il titolo del possesso venne cangiato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dal possessore al diritto del proprietario.

2353. Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento nè al possesso, nè alla prescrizione.

2354. Gli atti di violenza non possono servire di fondamento ad un possesso capace a produrre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non comincia se non quando sia cessata la violenza.

2355. Il possessore attuale, che provi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

2356. Per compiere la prescrizione può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto cioè a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo, od oneroso.

2357. Il possesso può essere interrotto o naturalmente, o civilmente.

2358. È interrotto naturalmente, quando il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa o dal precedente proprietario, o anche da un terzo.

2359. È interrotto civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a quello, cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2360. La citazione giudiziale fatta eziandio avanti un giudice incompetente interrompe il possesso.

2361. Si ha come non interrotto il possesso, se la citazione a comparire è nulla per difetto di forma;

Se l'attore ha receduto dalla dimanda;

Se lascia trascorrere il tempo per proseguirla;

Se ella venga rigettata.

2362. Il possesso è interrotto, quando il possessore riconosce il diritto di quello, contro cui era incominciata la prescrizione.

CAPO II.

Del giusto titolo, e della buona fede.

2363. Vi ha giusto titolo, quando siasi acquistato il possesso per una delle cause atte a trasferire il dominio.

Quando però a trasferire il dominio sia necessario il concorso di certe solennità, non vi sarà giusto titolo, se non qualora le medesime solennità sieno state osservate.

2364. La qualità di erede attribuisce un giusto titolo rispetto alle cose ritrovate nell'eredità, e che si credevano alla medesima appartenenti.

2365. La buona fede consiste nell'opinione che quegli, da cui si è ricevuta la cosa che si possiede, avesse il diritto di trasferirne il dominio.

2366. Non basta la buona fede al tempo dell'acquisto, ma deve continuare per tutto il tempo stabilito per la prescrizione.

2367. La buona fede si presume: chi allega la mala fede, deve somministrarne le prove.

2368. La mala fede del precedente possessore non nuoce al successore, sia questi a titolo universale, o particolare.

TITOLO II.

Delle diverse specie di prescrizioni.

2369. Si prescrive il dominio di cose mobili possedute di buona fede pel corso di tre anni.

Per riguardo alle cose mobili il possesso equivale a titolo.

2370. Al possessore di cose mobili dopo il decorso di sei anni non si può opporre la mala fede.

2371. Quegli che ha rubato, non può mai prescrivere la cosa rubata, malgrado qualunque corso di tempo.

2372. Chi possiede con giusto titolo e in buona fede un immobile pel corso di anni dieci, ne acquista il dominio, o qualunque altro reale diritto se il vero proprietario abita in questi Stati, e col decorso di anni venti se abita fuori.

2373. Nello stesso periodo di anni dieci fra i presenti e di venti fra gli assenti il possessore dell'immobile si libera dai carichi, che ne rendevano meno perfetto il dominio.

2374. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio in questi Stati e

fuori, è necessario a compiere la prescrizione l'aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza un numero di anni di assenza doppio di quello che manca al compimento dei dieci anni di presenza.

2375. Chi possiede anche senza giusto titolo e buona fede un immobile pel corso di anni trenta, ne acquista il dominio, o qualunque altro reale diritto, e si libera egualmente dai carichi, che ne rendevano meno perfetto il dominio.

2376. Le regole stabilite in questo e nel precedente titolo lasciano intatte le disposizioni relative a certe particolari prescrizioni, di cui si è parlato in altri luoghi del presente codice.

APPENDICE

DI LEGGI TRANSITORIE

Dello stato di cittadinanza.

Articolo Primo.

Quelli che per lato paterno sono originarj di questi Stati, e che vi hanno domicilio al momento della pubblicazione di questo codice, sono cittadini; lo sono pure quelli, di cui negli articoli 16 e 17 del presente codice.

2. Quelli che sono originarj di questi Stati, e si trovano assenti all'epoca della suddetta pubblicazione, ma dimorano in alcuno de' paesi già soggetti al cessato impero francese, o legati per trattato all'impero medesimo, non cesseranno di essere cittadini di questi Stati, purchè dichiarino di volervi stabilire, e vi stabiliscano realmente il loro domicilio.

I maggiori di età, e di loro diritto dovranno fare la detta dichiarazione, e il trasporto del domicilio entro di un anno.

Pe' minori, o soggetti all'altrui podestà il detto termine non corre se non dal tempo della maggiore età, o dello scioglimento dall'altrui podestà.

La dichiarazione dovrà farsi sui registri del comune, in cui vorranno stabilire il loro domicilio, e nel modo, di cui all'articolo 297 del presente codice.

3. Gli originarj, che si trovano assenti all'epoca della pubblicazione di questo codice, e che dimorano in altri paesi esteri, quando non abbiano già perduta la qualità di cittadino secondo le leggi che erano in vigore al tempo, in cui abbandonarono questi Stati, conserveranno tale qualità, purchè anch'essi dichiarino di volervi ristabilire, e vi stabiliscano realmente il loro domicilio.

La dichiarazione dovrà farsi nel tempo, modo, e sui registri, di cui nell'articolo precedente.

4. Ai figli già nati all'epoca della pubblicazione di questo codice in paese estero da originarj di questi Stati, che abbiano perduta la qualità di cittadini, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 dello stesso codice.

5. Gli stranieri che si trovano avere stabile domicilio in questi Ducati al momento della pubblicazione del presente codice, abbiano o no fatto acquisto di beni immobili ne' Ducati medesimi, saranno cittadini, purchè facciano entro sei mesi la dichiarazione di voler continuare il loro domicilio in questi Ducati, e ne ottengano entro l'anno il Sovrano beneplacito.

Questa dichiarazione dovrà farsi nel modo prescritto dall'articolo 2 di quest'appendice.

6. Nessuno però ne' casi sovra esposti sarà riputato cittadino, ogniqualvolta sia stato condannato, sebbene in paese estero, ad una pena, la quale per disposizione anche delle leggi vigenti in questi Stati porti seco la privazione della cittadinanza, ma i figli del condannato non lasciano di essere cittadini, qualora in essi concorrano i requisiti voluti dalla legge.

7. Quelli che all'epoca della pubblicazione del presente codice o non sono riputati cittadini, o non possono divenir tali, o potendolo non lo divengano, se posseggono beni immobili in questi Stati, qualora non si possano giovare di quanto è disposto nell'articolo 32 del presente codice, potranno anche disporne per testamento, o donazione, purchè dispongano a favore di un cittadino di questi Stati.

8. Alle femmine già cittadine di questi Stati, che al momento della pubblicazione del presente codice si trovano maritate con uno straniero, si applica la disposizione dell'articolo 31 del detto codice.

Della patria podestà.

9. Le madri vedove, che al momento della pubblicazione del presente codice hanno acquistato diritto di usufrutto sui beni già devoluti ai loro figli minori, lo ritengono pel tempo e con i ca-

richi e modi stabiliti dalle leggi, in vigore delle quali lo acquistarono.

10. I figli che al giorno della pubblicazione del presente codice sono nello stato di legale, o di volontaria emancipazione, non ricadono sotto l'altrui podestà.

11. Rispetto a que' figli, che al giorno della pubblicazione del presente codice non hanno compita l'età degli anni diciotto, e non sieno legalmente, o volontariamente emancipati, i loro padri continuano nel godimento dell'usufrutto sopra i beni de' figli stessi a norma delle disposizioni di questo codice.

12. I padri che hanno perduto l'usufrutto de' beni spettanti a' loro figli, i quali al giorno della pubblicazione del presente codice avevano compita l'età d'anni diciotto, non lo riacquistano, quantunque gli stessi figli sieno an ora minori d'anni ventuno.

D stato di tutela.

13. Quelli che al momento della pubblicazione del presente codice si trovassero in qualunque maniera emancipati restano soggetti alle disposizioni del medesimo codice.

14. Coloro che si trovano interdetti o dichiarati assenti continuano ad essere considerati tali dalla legge.

15. Chi era assoggettato al consulente giudiziario a norma della legge precedente continuerà ad esservi sottoposto, finchè non sia o formalmente interdetto a norma delle disposizioni del presente codice, o sciolto dall'autorità del consulente.

16. I tutori, che in conformità delle passate leggi avevano assunta una tutela, continueranno ad esercitarla, ancorchè il presente codice la deferisse ad altra persona, e senza che sieno obbligati di dare fidejussione, o di chiedere la conferma del pretore.

Continueranno nello stesso modo in qualità di tutori ad amministrare li beni degli assenti coloro, che a norma delle passate leggi ne sono stati incaricati.

Dovranno ciò nonostante le predette persone uniformarsi al presente codice per ciò che riguarda all'amministrazione posteriore, ed agli effetti della medesima: come pure i conti della passata amministrazione si dovranno rendere ne' modi dal suddetto codice stabiliti.

17. Saranno pure tenuti di farsi iscrivere entro il termine di un mese dalla pubblicazione del codice nel registro delle tutele a norma dell'articolo 346 del codice stesso, ed avranno pur luogo le disposizioni degli articoli 349 e seguenti.

18. I tutori surrogati saranno considerati come tutori onorarj, e ne eserciteranno le incumbenze.

Negli affari tuttora pendenti, in cui i tutori surrogati hanno dovuto prender parte, continueranno ad assistervi essi soli sino alla loro ultimazione, quand'anche a norma del presente codice vi fosse d'uopo di un tutore speciale.

Dell' enfiteusi.

19. L'enfiteusi, i livelli ecclesiastici, e le altre annue prestazioni ecclesiastiche, o spettanti a mani morte, tanto perpetue quanto temporarie, non cessano di essere sottoposte alle disposizioni della prammatica del 25 ottobre 1764, ed alla dichiarazione del 29 maggio 1768.

20. L'affrancazione accordata dalle indicate leggi si farà pagando in danaro effettivo il capitale corrispondente all'annuo canone originario in ragione del cinque per cento, coll'aumento però di un sesto del canone stesso pe' beni enfiteutici, o livellarj in compenso del laudemio, del diritto di retratto, o di qualsivoglia altro diritto derivante dalla disposizione della legge, o dalla convenzione.

21. Le enfiteusi, i livelli, e fitti perpetui laicali possono egualmente affrancarsi in conformità della legge del 29 dicembre 1790 pubblicata in questi Stati li 11 agosto 1808.

22. Le enfiteusi, i livelli, i fitti temporarj, che dalla legge riferita all'articolo antecedente ven-

gono eccettuati dall' affrancazione, sono quelli che trovansi ristretti ad un determinato numero di anni, o di generazioni.

23. La facoltà di affrancare portata dalla citata legge del 1790, finchè non sia esercitata, non cambierà la natura de' beni soggetti all' affrancazione, i quali continueranno ed essere regolati dalle convenzioni dell' investitura.

24. Le spese dell' affrancazione sono a carico di chi ne approfitta.

Dell' usufrutto.

25. I diritti di usufrutto, uso, ed abitazione acquistati sotto le precedenti leggi, o per contratto, o per ultima volontà, sono in ogni rapporto regolati dalle medesime leggi.

Delle servitù.

26. Le servitù continue non apparenti, e le discontinue apparenti o non apparenti, che all' epoca della pubblicazione del codice civile francese fossero già state acquistate col possesso ne' luoghi, in cui potevano acquistarsi in questa maniera, restano conservate.

Delle disposizioni permesse in testamento.

27. Le sostituzioni ordinate a termine degli articoli 1048 e seguenti del codice civile francese o in testamento, il di cui autore fosse già morto

all'epoca della pubblicazione del presente codice in questi Stati, o per atto di donazione irrevocabile anteriore alla stessa epoca, sono conservate, e saranno eseguite in conformità dei detti articoli 1048 e seguenti.

28. La stessa disposizione avrà luogo per le sostituzioni, le quali tuttocchè ordinate posteriormente alla pubblicazione del codice civile francese furono però conservate dal decreto 14 pratile anno XIII.

29. Rispetto alle sostituzioni, di cui nell'articolo precedente, che non fossero state trascritte in conformità del citato codice civile francese, se ne dovrà fare trascrivere l'atto in cui sono ordinate, e la nota de' beni che vi furono sottoposti, col dare alle medesime la pubblicità ordinata nell'articolo 711 del presente codice.

Queste formalità saranno eseguite entro di un anno dall' epoca della pubblicazione del codice presente; in difetto di che avranno luogo le disposizioni degli articoli 712, 713, 714, e 715 di questo medesimo codice.

Delle donazioni.

30. Le donazioni irrevocabili fatte in qualunque tempo anteriormente alla pubblicazione del presente codice da chi venga a morire dopo la detta pubblicazione non potranno ridursi, se non

quando si troveranno eccedere la porzione disponibile da questo medesimo codice stabilita.

De' privilegi, e delle ipoteche.

31. La validità delle ipoteche, e de' privilegi preesistenti alla pubblicazione del presente codice, non che la preferenza tra questi medesimi privilegi continuerà ad essere determinata dalle leggi vigenti all'epoca, in cui ne fu acquistato il diritto.

32. Le iscrizioni di tali privilegi ed ipoteche fatte sino al momento della pubblicazione del presente codice rimarranno soggette alle disposizioni delle leggi, che furono in vigore sino al momento stesso della detta pubblicazione.

Le notificazioni però, che se ne facessero dopo la pubblicazione del presente codice, saranno valide e regolari, quand'anche non sieno fatte che in conformità delle disposizioni di questo medesimo codice.

33. Le ipoteche legali preesistenti alla pubblicazione di questo codice, le quali erano esenti dall'obbligo dell'iscrizione per conservare il loro grado, dovranno essere notificate entro di un anno a partire dal giorno della medesima pubblicazione.

Notificate entro questo termine conserveranno il grado loro assicurato dalle leggi anteriori.

Passato l'anno, senza che le dette ipoteche sieno state notificate, non avranno più grado se non dal momento, in cui ne sarà fatta la notificazione.

34. Le notificazioni delle ipoteche contro i beni de' mariti e de' tutori potranno e respettivamente dovranno chiedersi e farsi eseguire dalle stesse persone che hanno obbligo o facoltà di domandarne la rinnovazione a norma dell'articolo 2207 di questo codice; e ciò sotto le pene ivi stabilite, dovendosi applicare ai tutori surrogati quanto nel citato articolo è stato disposto per li tutori onorarj.

35. Quelli, che per conservare i loro privilegi colla iscrizione o trascrizione avevano in forza delle leggi precedenti un tempo indefinito ad inscrivere o trascrivere, saranno obbligati di farne la notificazione entro il termine stabilito dal presente codice, e computabile dall'epoca della pubblicazione del codice stesso.

Quelli, che per conservare i loro privilegi avevano obbligo d'inscriverli entro un tempo determinato, non avranno per conservare colla notificazione i privilegi medesimi se non quel tempo, che all'epoca della pubblicazione del presente codice mancava al compimento del termine stabilito dalle leggi antecedenti.

Le notificazioni che si facessero dopo il detto termine non produrranno se non l'effetto, di cui nell'articolo 2157 del presente codice.

36. Il privilegio accordato al padrone nell'articolo 2140 del presente codice pe' crediti di mezzadria avrà luogo anche nelle mezzadrie incominciate prima della pubblicazione del presente codice, e pe' crediti a quest'epoca già contratti, in concorso però di creditori posteriori all'epoca stessa.

De' modi di provare le convenzioni, e il loro adempimento.

37. La specie delle prove da ammettersi per le obbligazioni anteriori alla pubblicazione del presente codice resta determinata dalle leggi, sotto le quali furono contratte le stesse obbligazioni.

Della prescrizione.

38. Le prescrizioni a tempo determinato incominciate all'epoca della pubblicazione del codice civile francese, e che non restarono interrotte in forza delle disposizioni del medesimo codice, seguiteranno ad essere regolate in conformità delle leggi anteriori al codice stesso.

Le prescrizioni però incominciate prima dell'epoca suddetta, e per cui secondo le leggi anteriori si richiederebbero ancora più di trent'anni, si perfezioneranno col decorso di anni trenta da computarsi dalla stessa epoca.

39. Le prescrizioni cominciate sotto il regime del codice civile francese continueranno ad essere regolate dal detto codice.

INDICE

Pagina

Della promulgazione e degli effetti delle leggi civili . . . . . „ 1

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE. 3

PARTE PRIMA

Dello stato di cittadinanza. ivi

TITOLO UNICO

Dei cittadini.

Capo I. *Dei modi di acquistare la cittadinanza* „ 4
Capo II. *Dei modi di perdere la cittadinanza* . „ 5
Capo III. *Degli effetti della perdita della cittadinanza* . . . . . „ 7

PARTE SECONDA

Dello stato di famiglia. 8

TITOLO I.

Del matrimonio.

Capo I. *Della celebrazione del matrimonio* . . „ ivi
Capo II. *Delle opposizioni al matrimonio* . . „ 10
Capo III. *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio* . . . . . „ 12

Pagina

Sez. I. *Dei diritti e dei doveri fra conjugi* . „ 13
Sez. II. *Dei diritti e dei doveri fra i genitori, ed i figli, e discendenti.*
§. 1. *Dei figli legittimi* . . . . . „ 18
§. 2. *Della patria podestà* . . . . . „ 20
§. 3. *Dell'obbligo degli alimenti fra ascendenti, discendenti, e fratelli* . . . „ 24
§. 4. *Della prole nata fuori di matrimonio, e dei doveri dei genitori verso la medesima* . . . . . „ 27

TITOLO II.

Della legittimazione. 30

TITOLO III.

Dell'adozione. 32

PARTE TERZA

Dello stato di tutela. 35

TITOLO

Della tutela dei minori. 35

TITOLO II.

Della tutela degl'imbecilli, dei dementi, e dei furiosi. 40

TITOLO III.

Della tutela dei prodighi. 41

TITOLO IV.

Della tutela degli assenti. 42

Pagina

TITOLO V.

Della dichiarazione del vizio di mente, della prodigalità, e dell'assenza. 43

TITOLO VI.

Di ciò che è comune a tutte le tutele.

Capo I. *Delle persone che non possono essere tutori* „ 45
Capo II. *Delle persone, che hanno l'obbligo di dimandare il tutore* . . . . . „ 46
Capo III. *Della conferma, e fidejussioni dei tutori* „ 47
Capo IV. *Delle cause che dispensano dalla tutela* „ 48
Capo V. *Dell'amministrazione dei tutori* . „ 50
Capo VI. *Della rimozione dalla tutela* . . . „ 57
Capo VII. *De' modi con cui finisce la tutela* . . „ 58
Capo VIII. *Del rendiconto in fine della tutela* . „ 59

PARTE IV.

Delle prove dello stato delle persone. 60

TITOLO I.

Dei requisiti comuni ai registri di cittadinanza, di matrimonio, di nascita, e di morte. 62
Capo I. *Della forma particolare dei registri di cittadinanza* . . . . . „ 63
Capo II. *Della forma particolare dei registri di matrimonio* . . . . . „ 64
Capo III. *Della forma particolare dei registri di nascita* . . . . . „ 68
Capo IV. *Della forma particolare dei registri di morte* „ 72

TITOLO II.

De' registri delle tutele. 76

Pagina

TITOLO III.

Della rettificazione de' registri di cittadinanza, matrimonio, nascita, e morte, e di quelli delle tutele. 78

TITOLO IV.

Delle prove sussidiarie ai registri dello stato delle persone. ivi

TITOLO V.

Delle prove di figliazione per la prole illegittima 80

LIBRO SECONDO

DEI BENI, E DEL DOMINIO.

PARTE I.

De' beni.

TITOLO I.

Della divisione de' beni. 82

Capo I. *De' beni immobili* . . . . . „ ivi

Capo II. *De' beni mobili* . . . . . „ 84

TITOLO II.

De' beni relativamente a coloro che li possedono. 87

PARTE II.

Del dominio.

TITOLO UNICO

Delle diverse specie del dominio. 88

Pagine

Capo I. *Dell' enfiteusi* . . . . . „ 90
Capo II. *Dell' usufrutto* . . . . . „ 92
Sez. I. *Dei diritti dell' usufruttuario* . . . „ 93
Sez. II. *Delle obbligazioni dell' usufruttuario* . „ 98
Sez. III. *De' modi, con cui finisce l'usufrutto* „ 102
Capo III. *Dell'uso, e dell' abitazione* . . . . . „ 105
Capo IV. *Delle servitù, e loro diverse specie, e della loro origine* . . . . . „ 106
Sez. I. *Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi* . . . . . „ 108
Sez. II. *Delle servitù stabilite dalla legge*. . „ 109
§. 1. *Del muro, e delle fosse comuni* . . „ *ivi*
§. 2. *Della distanza, e delle opere intermedie richieste in alcune costrutture*. „ 114
§. 3. *Del prospetto sul fondo del vicino*. „ 115
§. 4. *Dello stillicidio* . . . . . „ 116
§. 5. *Del diritto di passaggio, e di acquedotto* „ *ivi*
Sez. III. *Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo* „ 117
Sez. IV. *Come si debba far uso del diritto di servitù, e come la servitù debba essere sopportata*. . . . . „ 119
Sez. V. *In qual modo si estinguono le servitù* „ 121

LIBRO TERZO.

DE' MODI DI ACQUISTARE IL DOMINIO, E DELLE OBBLIGAZIONI 123

PARTE I.

Dell' occupazione, e dell' accessione.

TITOLO I.

Dell' occupazione. *ivi*

Pagine

TITOLO II.

Dell' accessione. 124

Capo I. *Dell' accessione di ciò che è prodotto dalla cosa* . . . . . „ 125

Capo II. *Dell' accessione per ciò che si unisce, e s' incorpora alle cose immobili* . . . . „ *ivi*

Capo III. *Dell' accessione per ciò che si unisce, e s' incorpora alle cose mobili*. . . . . „ 130

PARTE II.

Delle eredità 134

TITOLO I.

Delle successioni testamentarie

Capo I. *Del testamento* . . . . . „ *ivi*

Capo II. *Delle persone che possono disporre per testamento, e di quelle, a cui favore può essere disposto* . . . . . „ 135

Capo III. *Delle disposizioni permesse in testamento.* „ 140

Sez. I. *Delle disposizioni che valgono per diritto comune*. . . . . „ 141

Sez. II. *Delle disposizioni che valgono per grazia del Sovrano* . . . . . „ 151

Capo IV. *Delle forme dei testamenti* . . . . . „ 159

Capo V. *Delle maniere onde restano rivocate, e caducate le disposizioni testamentarie* . „ 165

Capo VI. *Dell' esecuzione dei testamenti*. . . . „ 169

TITOLO II.

Delle successioni ab intestato. 180

Capo I. *Della rappresentazione* . . . . . „ 182

Pagine

Capo II. *Della successione de' discendenti* . . . „ 183
Capo III. *Della successione degli ascendenti* . . „ 184
Capo IV. *Della successione de' collaterali* . . . „ 187
Capo V. *Della successione de' genitori, e figli naturali, e di quella del conjuge, e dello Stato.* „ *ivi*
Capo VI. *Della successione de' forestieri*. . . . „ 190

TITOLO III.

Disposizioni generali per le successioni testamentarie, e ab intestato.

Capo I. *Del tempo, in cui si apre la successione testamentaria, e ab intestato* . . . „ *ivi*
Capo II. *Dell' accettazione della eredità testamentaria, e ab intestato* . . . . . „ 193
Capo III. *Della rinunzia all' eredità testamentaria, e ab intestato* . . . . . „ 197
Capo IV. *Del benefizio d' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato* „ 199
Capo V. *Delle eredità giacenti* . . . . . „ 208
Capo VI. *Della divisione delle eredità testamentarie, e ab intestato* . . . . . „ *ivi*
Capo VII. *Del modo di formare lo stato ereditario nelle divisioni de' contadini*. . . . . „ 216
Capo VIII. *Della licitazione*. . . . . „ 219
Capo IX. *Delle collazioni* . . . . . „ 220
Capo X. *Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, e dagli altri ascendenti fra i loro discendenti* . . . . . „ 225
Capo XI. *Della riduzione delle disposizioni testamentarie* . . . . . „ 226
Capo XII. *Del pagamento dei debiti*. . . . . „ 228

Pagina

Capo XIII. *Degli effetti della divisione, e della garantia delle respettive quote.* . . . . „ 230
Capo XIV. *Della rescissione delle divisioni* . . . „ 231
Capo XV. *Del possesso che si accorda agli eredi degli assenti* . . . . . „ 233

PARTE III.

Dei contratti.

Titolo I.

Della natura de' contratti, e de' loro requisiti 238
Capo I. *Della capacità delle parti contraenti* . . „ 239
Capo II. *Del consenso* . . . . . „ 241
Capo III. *Dell' oggetto de' contratti* . . . . . „ 244
Capo IV. *Della causa de' contratti.* . . . . . „ 245

Titolo II.

Delle obbligazioni che nascono da' contratti ivi
Capo I. *Delle obbligazioni che consistono nel dare.* „ 246
Capo II. *Delle obbligazioni di fare, o di non fare.* „ 247
Capo III. *De' danni ed interessi derivanti dalla non esecuzione dell' obbligazione.* . . . . „ 248
Capo IV. *Dell' effetto delle obbligazioni per riguardo ai terzi* . . . . . „ 250
Capo V. *Dell' interpretazione de' contratti.* . . . „ 251

Titolo III.

Delle diverse specie d' obbligazioni

Capo I. *Delle obbligazioni condizionali* . . . „ 252
Capo II. *Delle obbligazioni a termine* . . . . „ 256
Capo III. *Delle obbligazioni alternative* . . . . „ 257
Capo IV. *Delle obbligazioni in solido.* . . . . . „ 259

Pagina

Capo V. *Delle obbligazioni divisibili e indivisibili*. „ 264
Capo VI. *Delle obbligazioni con clausola penale*. „ 266

TITOLO IV.

Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni 268

Capo I. *Del pagamento* . . . . . „ 269
Capo II. *Della cessione de' beni* . . . . . „ 277
Capo III. *Della donazione* . . . . . „ 280
Capo IV. *Della condonazione*. . . . . „ 282
Capo V. *Della compensazione* . . . . . „ 283
Capo VI. *Della confusione* . . . . . „ 286
Capo VII. *Della perdita della cosa dovuta* . . „ *ivi*
Capo VIII. *Della rescissione* . . . . . „ 287
Capo IX. *Del decorso del tempo*. . . . . „ 291

TITOLO V.

De' contratti a titolo oneroso

Capo I. *Delle convenzioni matrimoniali* . . . . „ 294
Sez. I. *Della dote*
§. 1. *Della costituzione della dote* . . . „ 297
§. 2. *Dei diritti del marito sulla dote* . „ 298
§. 3. *Dell' inalienabilità della dote*. . . „ 299
§. 4. *Della separazione della dote dai beni del marito* . . . . . „ 303
§. 5. *Della restituzione della dotè* . . . „ 305
Sez. II. *Dei beni parafernali* . . . . . „ 308
Capo II. *Della vendita*. . . . . „ 309
Sez. I. *Delle persone che possono comprare, e vendere* . . . . . „ 311
Sez. II. *Delle cose che si possono vendere* . „ 313
Sez. III. *Delle obbligazioni del venditore* . . „ 315

Pagine

Sez. IV. *Delle obbligazioni del compratore* . „ 326
Sez. V. *Dello scioglimento, e della rescissione della vendita* . . . . . „ 328
Capo III. *Della cessione de' crediti, ed altri diritti* „ 334
Capo IV. *Della permuta* . . . . . „ 337
Capo V. *Delle lettere di cambio* . . . . . „ 338
Capo VI. *Del biglietto a ordine, o sia vaglia, o pagherò all' ordine* . . . . . „ 355
Capo VII. *Dell' impiego del danaro* . . . . . „ 356
Capo VIII. *Della locazione delle cose* . . . . . „ 360
Sez. I. *Delle regole comuni alle locazioni delle case, e de' beni rurali* . . . . . „ 361
Sez. II. *Delle regole particolari alla locazione delle case* . . . . . „ 369
Sez III. *Delle regole particolari alle locazioni de' beni rurali* . . . . . „ 371
Capo IX. *Della locazione delle opere* . . . . . „ 376
Sez. I. *Delle persone che obbligano l'opera propria all' altrui servigio* . . . . . „ ivi
Sez. II. *Degli spedizionieri che s' incaricano de' trasporti per acqua, e per terra* . „ 377
Sez. III. *De' condottieri, e barcajuoli* . . . „ 379
Sez. IV. *De' cottimi* . . . . . „ 381
Capo X. *Della società* . . . . . „ 383
Sez. I. *Della società universale* . . . . . „ 384
Sez II. *Della società particolare* . . . . . „ 385
Sez. III. *Delle obbligazioni de' socj fra loro, e verso i terzi* . . . . . „ ivi
Sez. IV. *De' diversi modi con cui finisce la società* . . . . . „ 391
Capo XI. *Della mezzadria, o colonia parziaria* . „ 394
Capo XII. *Del soccio* . . . . . „ 400

Pagina

Capo XIII. *Della società di commercio* . . . . . „ 402
Capo XIV. *Del giuoco, e della scommessa* . . . „ 408
Capo XV. *Del vitalizio* . . . . . „ *ivi*
Capo XVI. *Dell' assicurazione* . . . . . „ 411
Capo XVII. *Delle transazioni* . . . . . „ 414

TITOLO VI.

De' contratti di beneficenza.

Capo I. *Delle donazioni* . . . . . „ 417
Sez. I. *Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai loro figli nascituri* . . . . . „ 428
Sez. II. *Delle donazioni tra conjugi per contratto di matrimonio o durante il matrimonio* . . . . . „ 432
Sez. III. *Della riduzione delle donazioni* . . „ 433
Capo II. *Del comodato* . . . . . „ 435
Capo III. *Del mutuo* . . . . . „ 438
Capo IV. *Del deposito* . . . . . „ 439
Capo V. *Del mandato* . . . . . „ 444
Capo VI. *Della fidejussione* . . . . . „ 449

TITOLO VII.

Delle obbligazioni che si contraggono senza espressa convenzione. 456
Capo I. *De' quasi contratti* . . . . . „ *ivi*
Capo II. *De' delitti, e quasi delitti* . . . . . „ 459

TITOLO VIII.

De' modi di assicurare le obbligazioni.

Capo I. *Dell' anticresi* . . . . . „ 460
Capo II. *Del pegno* . . . . . „ 462

Pagina

Capo III. *Del sequestro* . . . . . „ 465
Capo IV. *De' privilegi, e delle ipoteche* . . . . „ 467
Sez. I. *De' privilegi* . . . . . „ *ivi*
§. 1. *De' privilegi sopra i mobili* . . . „ 468
§. 2. *De' privilegi sopra gli stabili* . . „ 472
§. 3. *De' privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gli stabili* . . „ 474
§. 4. *Del modo di conservare i privilegi* . „ *ivi*
§. 5. *Dell' ordine fra i privilegi* . . . „ 477
Sez. II. *Delle ipoteche* . . . . . „ 479
§. 1. *Dell' ipoteca legale* . . . . . „ 481
§. 2. *Dell' ipoteca giudiziale* . . . . „ 482
§. 3. *Dell' ipoteca convenzionale* . . . „ 483
§. 4. *Del modo di conservare le ipoteche* „ 484
§. 5. *Della riduzione delle ipoteche* . . „ 491
§. 6. *Dell' ordine fra le ipoteche* . . . „ 493
Sez. III. *Del modo di rendere libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche* . „ 494
Sez. IV. *Degli effetti de' privilegi e delle ipoteche contro i terzi possessori* . . „ 501
Sez. V. *Della cancellazione delle notificazioni de' privilegi e delle ipoteche* . . „ 504
Sez. VI. *Della estinzione de' privilegi, e delle ipoteche* . . . . . „ 506
Sez. VII. *Della pubblicità de' registri delle notificazioni, e dei doveri del conservatore* . . . . . „ 507

TITOLO IX.

Dei modi di provare le convenzioni, e il loro adempimento. 509
Capo I. *Della prova per iscritto* . . . . . „ 510

Pagina

Sez. I. *Della prova per atto pubblico* . . „ 510
Sez. II. *Della prova per privata scrittura* . „ 513
Sez. III. *Degli atti di ricognizione, e di conferma* „ 517
Capo II. *Della confessione* . . . . . „ 518
Capo III. *Della prova testimoniale* . . . . . „ 519
Capo IV. *Della prova col mezzo di periti* . . . „ 522
Capo V. *Delle presunzioni* . . . . . „ 523
Capo VI. *Del giuramento* . . . . . „ 524

PARTE IV.

Della prescrizione. 527

TITOLO I.

De' requisiti della prescrizione 529
Capo I. *Del possesso* . . . . . „ 530
Capo II. *Del giusto titolo, e della buona fede* . . „ 532

TITOLO II.

Delle diverse specie di prescrizioni. 533

INDICE

DELL' APPENDICE DI LEGGI TRANSITORIE.

Pagina

Dello stato di cittadinanza . . . . . „ 535
Della patria podestà . . . . . „ 537
Dello stato di tutela . . . . . „ 538
Dell' enfiteusi . . . . . „ 540
Dell' usufrutto . . . . . „ 541
Delle servitù . . . . . „ *ivi*
Delle disposizioni permesse in testamento . . . „ *ivi*
Delle donazioni . . . . . „ 542
De' privilegi, e delle ipoteche . . . . . „ 543
De' modi di provare le convenzioni, e il loro adempimento . . . . . „ 54[illegible]
Della prescrizione . . . . . „ *ivi*

005801008